

BANDO TIPO n. 1 - 2021

recante il disciplinare di gara per procedure di acquisto di servizi e forniture, svolte mediante strumenti telematici, di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo

[Contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica](#)

SOMMARIO

1.	Agenzia del Demanio	3
2.	Aler Milano	5
3.	Aou Maggiore No	6
4.	Aou Csst	6
5.	Camera Arbitrale dei contratti pubblici	7
6.	Comune di Livorno	8
7.	Provincia di Bolzano	8
8.	Provincia di Trento	10
9.	ABI	15
10.	Aiscat	16
11.	Ance	25
12.	Anisgea	25
13.	Confindustria	27
14.	Inarcassa	28
15.	Itaca	30
16.	Legacoop P&S	54
17.	Acea spa	62
18.	Bravo Solution	63
19.	Fater spa	66
20.	Heldis srl	67
21.	Beccati Nadia	71
22.	Bruzzese Mariangela Maura	71
23.	De Falco Enzo	73
24.	Guerrieri Walter	116
25.	Maccagnino Tamara	117
26.	Romani Benedetta	120
27.	Zambonin Elisabetta	121
28.	Anonimo	121
29.	Anonimo	136
30.	Anonimo	138

1. Agenzia del Demanio

Rif. 2.3. Comunicazioni e rif. 23. Verifica di anomalia delle offerte

Il Bando tipo, ai paragrafi 2.3 e 23, prevede che le comunicazioni relative al soccorso istruttorio e di attivazione del subprocedimento di anomalia, vengano effettuate per posta elettronica certificata (per ragioni di opportunità, come precisato nella Relazione illustrativa).

In merito, la giurisprudenza maggioritaria (tra cui, da ultimo, Cons. di Stato, sez.V, n. 6852/2020) ha più volte confermato che a livello normativo la previsione delle comunicazioni a mezzo pec è circoscritta ai soli casi di cui all'art. 76 comma 5 del Codice, rilevando quindi la legittimità delle richieste di soccorso istruttorio e di attivazione del subprocedimento di anomalia espletate dalle singole Stazioni Appaltanti a mezzo Sistema (Piattaforma telematica). Ciò peraltro risulta ancor più giustificato laddove venga espressamente richiesta in fase di registrazione l'elezione di domicilio presso il Sistema stesso (sul punto il CDS ha infatti rilevato che i partecipanti ad una gara pubblica sono operatori professionali per i quali il sistema di gestione di una gara in un'apposita area dedicata con piattaforma apposita appare del tutto adeguato).

Si propone quindi una modifica dei paragrafi 2.3 (Comunicazioni) e 23 (Verifica di anomalia delle offerte) ritenendo sufficiente l'invio delle richieste di soccorso istruttorio o di chiarimenti in merito all'anomalia dell'offerta mediante l'apposita sezione di comunicazione con gli operatori messa a disposizione dalla piattaforma, considerando la pec come strumento residuale (comunque a disposizione della SA) per il caso di malfunzionamento del sistema telematico.

Rif. 3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti

Con riferimento alla quantificazione dell'importo complessivo a base di gara e all'indicazione degli oneri per la sicurezza, considerando che il Bando tipo dovrebbe essere approvato nel corso del vigente anno e tenuto conto dello stato di emergenza derivante dal COVID-19, si ritiene opportuno prevedere i c.d. costi COVID (seppur vincolando la relativa previsione all'emergenza sanitaria) e quindi la stima ed il riconoscimento di eventuali maggiori oneri della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento previste da protocolli sanitari.

Rif. 9. Subappalto

Il Bando tipo prevede l'indicazione della percentuale di subappalto in relazione a ciascun servizio e/o fornitura. Si propone tuttavia che, a fronte della formale individuazione della prestazione principale e secondarie oggetto dell'appalto, la percentuale ammessa di subappalto venga individuata (e quindi motivata) con riferimento a ciascuna prestazione e non rispetto a ciascun singolo servizio e/o fornitura. E' infatti possibile che più attività siano ricomprese nella medesima tipologia di prestazione e quindi la previsione di una percentuale di subappalto afferente il singolo servizio e/o fornitura rischia di dare luogo ad un eccessivo frazionamento della commessa, aumentando le attività di verifica poste in capo alla Stazione Appaltante sia ai fini dell'autorizzazione del subappalto sia avuto riguardo alla fase esecutiva in merito ai controlli da effettuarsi a cura del DEC (cfr. art.20 del DM 49/2018), pregiudicando la stessa spedita gestione dell'appalto. L'individuazione di percentuali di subappalto riferite alle prestazioni e non già ai singoli servizi e/o forniture risulta comunque in linea con l'interpretazione della Corte di Giustizia 30.1.2020 c/359/18, posto che la finalità delle le Direttive comunitarie è quella evitare la previsione di limiti quantitativi al subappalto che siano generali e indeterminati. Dopo la sentenza della Corte di Giustizia si richiede infatti una valutazione in concreto da parte della Stazione Appaltante, che verrebbe comunque garantita anche a fronte di percentuali di subappalto rapportate a ciascuna singola prestazione principale e secondaria. Detta scelta consente da un lato di arginare comunque il rischio di una cessione (parziale) del contratto, con subentro di un terzo nell'esecuzione del medesimo, dall'altro è in grado di semplificare la gestione della fase esecutiva.

Rif. 13. Regole per la presentazione dell'offerta

Nel paragrafo in questione si prevede che l'offerta è composta, oltre che dalla Documentazione Amministrativa, dall'Offerta tecnica e dall'offerta economica, anche dai "Documenti a comprova".

Al riguardo, considerato che, come è noto e come indicato nello stesso Bando-tipo ai parr. 7 e 24, la documentazione a comprova dei requisiti viene richiesta soltanto nei confronti del concorrente aggiudicatario e viene trasmessa dallo stesso mediante il sistema AVCPASS, si ritiene opportuno eliminare dall'elenco riportato nel paragrafo in commento il punto D relativo ai documenti a comprova.

Rif. 20. Svolgimento delle operazioni di gara

Secondo l'attuale formulazione del Bando tipo, in caso di inversione procedimentale, la verifica di anomalia delle offerte viene effettuata dal RUP al termine delle attività della Commissione e prima dell'avvio delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa.

Sembrirebbe pertanto che codesta Autorità abbia aderito all'orientamento giurisprudenziale (cfr. TAR PUGLIA – Bari, sent. n. 123 del 21.01.2021) che, traendo spunto dall'abrogazione, in sede di conversione dello "Sblocca cantieri", dell'art. 36, comma 5 (nella parte in cui prevedeva l'eventuale ricalcolo della soglia di anomalia a valle di ipotetiche esclusioni per carenze documentali nella busta A) ritiene che, anche in caso di inversione procedimentale, trovi applicazione il cd. principio di invarianza previsto dall'art. 95, co. 15, del Codice. In esito alla valutazione delle offerte si assisterebbe quindi al cristallizzarsi della soglia di anomalia sulla quale non inciderebbero eventuali esclusioni disposte successivamente, nella fase di verifica della documentazione amministrativa.

Come è noto, sulla questione si è affermato un contrapposto orientamento giurisprudenziale, da ultimo confermato da una recentissima sentenza del Consiglio di Stato, secondo cui l'art. 95 co. 15 del Codice non può essere interpretato in modo "letterale" in quanto ciò potrebbe portare addirittura a negare lo strumento di tutela giurisdizionale qualora vi fossero questioni vertenti sull'ammissibilità di un'impresa priva di requisiti o autrice di offerte non valide.

La disposizione andrebbe letta, pertanto, con interpretazione teleologica, coerentemente con lo scopo del legislatore "di impedire impugnazioni di carattere strumentale, in cui il conseguimento dell'aggiudicazione è ottenibile non già per la portata delle censure dedotte contro gli atti di gara e per la posizione in graduatoria della ricorrente, ma solo avvalendosi degli automatismi insiti nella determinazione automatica della soglia di anomalia" (cfr. Cons. Stato, n. 683 del 22.01.2021). Invero, una cristallizzazione della soglia di anomalia che non tenga in considerazione un'esclusione avvenuta anche successivamente alla proposta di aggiudicazione, condurrebbe al paradosso per cui qualsiasi ammissione alla gara illegittima sarebbe automaticamente convalidata, con l'effetto di alterare il corretto funzionamento del meccanismo competitivo.

Si propone, pertanto, di rivedere l'iter delineato nel Bando tipo prevedendo che "in caso di inversione procedimentale la verifica della congruità dell'offerta verrà effettuata all'esito dell'esame della documentazione amministrativa".

Detta soluzione sarebbe peraltro coerente con la ratio acceleratoria dell'istituto dell'inversione procedimentale in quanto eviterebbe uno stallo della procedura di minimo 20 giorni (considerati i 15 giorni da concedere al concorrente per la presentazione dei giustificativi) con possibile pregiudizio anche dei tempi previsti dall'art. 1 comma 1 e 2 comma 1 del DL. 76/2020 come conv. dalla L. 120/2020.

Laddove, invece, codesta Autorità non ritenesse di dover rivedere la formulazione del Bando tipo sul punto, si ritiene opportuno, considerato il contrasto giurisprudenziale esistente e la delicatezza del tema, che la scelta adottata venga adeguatamente illustrata almeno nell'ambito della nota illustrativa onde orientare l'operato delle stazioni appaltanti.

In ogni caso, laddove si confermasse quanto attualmente previsto nella bozza in commento, occorrerebbe integrare il paragrafo in commento prevedendo altresì, al pari della verifica di anomalia, anche la verifica di congruità dei costi della manodopera qualora la migliore offerta non risulti sospetta di anomalia.

Inoltre, tenuto conto della ratio acceleratoria dell'istituto, appare preferibile integrare la clausola del Bando tipo, collegando l'operatività della facoltà in questione alla presentazione di un numero minimo di offerte, stabilito autonomamente da ciascuna stazione appaltante, come peraltro indicato nella nota illustrativa.

Ed infatti, in presenza di un numero davvero esiguo di concorrenti (ad esempio 3), l'esame prioritario delle offerte si risolverebbe in una mera inversione dell'ordine dei documenti da esaminare, senza alcun effetto sui tempi della procedura. Ciò tanto più considerato che nell'attuale formulazione della clausola in commento, oltre alla documentazione amministrativa dei primi due in graduatoria, dovrà essere verificata anche quella di ulteriori soggetti sorteggiati.

Si ritiene inoltre opportuno che il numero di concorrenti per i quali si andrà ad aprire la documentazione amministrativa sia preventivamente individuato, mediante indicazione di una percentuale da applicare al numero di offerte pervenute. In ogni caso, è preferibile che si proceda secondo l'ordine in graduatoria, al fine di evitare possibili criticità in relazione al diritto di difesa in giudizio delle parti coinvolte e garantire la definitiva conclusione delle operazioni di gara, limitando ad ipotesi del tutto residuali la necessità di riaprire le attività del Seggio.

Si pensi all'ipotesi in cui, procedendo con il sorteggio, venga esaminata la documentazione amministrativa, oltre che dei primi due in graduatoria, anche del quinto. Nel caso in cui il terzo classificato proponga ricorso avverso l'aggiudicazione/ammissione dei primi due in graduatoria, i controinteressati, per valutare eventuali profili di illegittimità della documentazione presentata dallo stesso ricorrente, dovrebbero nella sostanza esaminare direttamente e per la prima volta in sede di contenzioso, quanto prodotto in sede di gara dall'operatore. Al contempo, in caso di accoglimento del ricorso, la stazione appaltante dovrebbe riaprire le operazioni di gara onde garantire l'esame della documentazione amministrativa del ricorrente in seduta pubblica.

Rif. 23. [Facoltativo in caso di ricorso alla facoltà c.d. di inversione procedimentale] Verifica della documentazione amministrativa

Nel par. 23 del Bando tipo viene delineato l'iter procedurale relativo alla fase di verifica della documentazione amministrativa nel caso di c.d. inversione procedimentale, dal cui tenore sembrerebbe - stante quanto previsto nel par. 20 (individuazione della soglia di anomalia e avvio del procedimento di verifica di congruità in esito alla valutazione delle offerte e prima dell'esame della documentazione amministrativa) ed in mancanza di una specifica previsione di ricalcolo della soglia di anomalia a valle di eventuali esclusioni disposte nei confronti del primo o del secondo in graduatoria ovvero di uno dei soggetti comunque sottoposti a controllo - non debba essere ricalcolata la graduatoria.

Nel richiamare le osservazioni già formulate al paragrafo 20, si ritiene necessaria una più esplicita presa di posizione sulla questione, specificando, ove effettivamente l'Autorità non intendesse prevedere la riformulazione della graduatoria al netto del/dei concorrente/i escluso/i, le ragioni di tale scelta, onde arginare il rischio di possibili contenziosi a fronte di un orientamento giurisprudenziale di opposta tendenza.

Diversamente, il paragrafo in questione andrà integrato prevedendo che, in caso di esito negativo di verifica della documentazione amministrativa, la Commissione, dovrà essere riconvocata al fine di procedere alla rideterminazione della graduatoria a fronte del venir meno di uno o più concorrenti.

Nel medesimo paragrafo, a conclusione del verbale redatto dal RUP, si prevede l'adozione del provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura, richiamando agli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 del Codice.

A seguito della modifica degli artt. 29 comma 1 e 76 comma 2 bis del D.lgs. 50/2016 operata con la L. 55/2019, si ritiene opportuno che nella lettera b) [adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara] venga propriamente richiamato l'art. 76 comma 2 bis del Codice (secondo cui detto provvedimento relativo alle ammissione ed esclusioni è comunicato ai concorrenti) e, contestualmente, venga inserita la lettera c) riferita invece agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice, secondo cui non è più specificamente richiesta la pubblicazione del singolo provvedimento di esclusione quanto piuttosto degli atti della procedura e quindi dei relativi verbali di gara da cui risulteranno evincibili le determinazioni assunte rispetto a ciascun offerente.

2. Aler Milano

PARAGRAFO 2.3

Laddove si dice "In caso di subappalto, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori", prevedere la temporanea sospensione della c.d. terna dei subappaltatori sino al 31/12/2021. Quanto precede in ossequio all'art. 1, comma 18, secondo periodo, della L. 55/2019 e dell'art. 13, comma 2, lettera c), del D.L. 183/2020.

PARAGRAFO 3

Con riferimento al box ivi riportato "N.B.: in analogia a quanto disposto all'articolo 95, comma 10 del Codice, non deve essere indicata la stima dei costi della manodopera nel caso di servizi di natura intellettuale" prevedere l'esenzione della stima dei costi della manodopera anche nel caso di affidamento di forniture senza posa in opera.

PARAGRAFO 5

Laddove si dice "I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]." esplicitare che i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. possono eseguire le prestazioni anche con la propria struttura. Quanto precede ai sensi dell'art. 47, comma 2, del predetto Decreto.

PARAGRAFO 7.5

Laddove si dice "I requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi posseduti dal consorzio e dai singoli consorziati sono sommati." esplicitare che il c.d. cumulo alla rinfusa è previsto per i soli consorzi stabili ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

PARAGRAFO 11

In ordine all'indicazione dei giorni riferiti al sopralluogo, prevedere una nota di coordinamento con il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti, così come previsto da Vs Delibera A.N.AC. n. 22 del 13/01/2021.

PARAGRAFO 12

Prevedere l'aggiornamento della Vs Delibera A.N.AC. n. 1197 del 18/12/2019 con Delibera A.N.AC. n. 1121 del 29/12/2020.

PARAGRAFO 24

Laddove si dice "Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali." prevedere l'esenzione di detta operatività nei casi di affidamenti di servizi di natura intellettuale e di fornitura senza posa in opera.

Quanto precede in analogia all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. Aou Maggiore No

Con riguardo agli articoli 20 "Svolgimento delle operazioni di gara", 21 "Verifica documentazione amministrativa", 22 "Valutazione delle offerte tecniche ed economiche", 23 "Verifica di anomalia delle offerte" del bando tipo recante il disciplinare di gara per procedure svolte interamente con sistemi informatici si svolgono le seguenti osservazioni.

Posta l'invocata finalità dello schema di semplificare e ridurre i tempi del procedimento (primo comma dell'articolo 24 della Nota illustrativa "Svolgimento delle operazioni di gara") e l'affermazione, ivi contenuta, secondo la quale "tutte le operazioni di gara si svolgono telematicamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma" così come l'intera procedura di gara disciplinata dal Bando Tipo "è gestita interamente attraverso sistemi telematici in conformità alla previsione dell'articolo 58, comma 1, del decreto legislativo n. 50/16" (articolo 5 della Nota illustrativa "La piattaforma telematica: utilizzo e funzionamento (articolo 1 Disciplinare) si osserva che la previsione delle sedute pubbliche contenuta negli articoli da 20 a 23 dello schema appare incoerente e controproducente con riguardo allo scopo enunciato.

Infatti, lo svolgimento della procedura di gara in modalità telematica consente il pieno rispetto del principio di pubblicità e quindi del principio di trasparenza.

A tal riguardo si rileva altresì, a fortiori, che anche l'orientamento della Giurisprudenza di legittimità è in tal senso. Da ultimo lo ribadisce la pronuncia del Consiglio di Stato in data 20 gennaio 2021 n. 627 che stabilisce, in parte motiva, "non sarebbe comunque, e a rigore, nemmeno necessaria una seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche (lo stesso vale per le offerte economiche), in quanto la gestione telematica offre il vantaggio di una maggiore sicurezza in quanto alla conservazione dell'integrità degli atti" citando altresì alcuni precedenti conformi (Cons. St., sez. III, 13 dicembre 2018, n. 7039; Cons. St., sez. III, 15 novembre 2016, n. 4990; Cons. St. sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; Cons. St. sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5377).

Se, dunque, l'aggiornamento del bando tipo è svolto, come enunciato in premessa della Nota illustrativa, all'esito della considerazione degli orientamenti della Corte di Giustizia, della Commissione Europea, dell'Anac e del Consiglio di Stato, deve concludersi che il nuovo schema di bando tipo non può mancare di recepire tale citato orientamento.

Si osserva altresì l'impatto positivo che tale previsione potrebbe avere nella pratica dello svolgimento delle fasi relative alle sedute, in considerazione del maggior livello di sicurezza, tracciabilità e intangibilità garantito dall'uso della piattaforma elettronica per lo svolgimento delle gare.

4. Aou Csst

"20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA"

In relazione alla previsione di gestire le operazioni di gara attraverso la Piattaforma, si richiede di specificare se la partecipazione dei soggetti interessati, mediante collegamento da remoto alle stesse, rivesta una "possibilità" o incarni un "obbligo", in considerazione del fatto che l'orientamento giurisprudenziale ha confermato che non è necessaria una seduta pubblica nel caso di gara telematica.

Condivisibile l'orientamento della sentenza n. 5388 del 21/11/2017, della Sezione V, del Consiglio di Stato, secondo cui "il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara

assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato".

A tale orientamento del giudice d'appello si era allineata anche la giurisprudenza di primo grado che ha ritenuto che "nell'ambito delle procedure telematiche di evidenza pubblica, non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte, come confermato dall'art. 58, del D.Lgs. n. 50/2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica" (T.A.R. Veneto, Sezione III 13 marzo 2018; n. 307; T.A.R. Puglia Bari, Sezione III 2 novembre 2017, n. 1112; T.A.R. Sardegna, Sezione I 29 maggio 2017 n. 365).

Ad avvalorare l'ipotesi che non si renda necessaria una seduta pubblica in caso di gara telematica anche le più recenti sentenze:

- Consiglio di Stato, Sez. III, 05/12/2019, n. 8333

- Consiglio di Stato, Sez. III, 20/01/2021, n. 627.

In considerazione dell'importanza della disponibilità di documenti di gara standardizzati e della necessità di dare ampia applicazione all'utilizzo delle procedure telematiche, il presente contributo auspica una definizione chiara di quanto sopra emarginato, relativamente al fatto che alle stazioni appaltanti sia consentito di svolgere le operazioni di gara attraverso la Piattaforma, senza obbligo di prevedere la partecipazione dei soggetti interessati da remoto.

5. Camera Arbitrale dei contratti pubblici

MODELLO DI CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER L'ARBITRATO SUI CONTRATTI PUBBLICI (art. 209, commi 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016)

(La previsione contrattuale della clausola dovrà essere preceduta da apposita indicazione nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara ovvero, per la procedura senza bando, nell'invito, e non dovrà essere stata riusata dall'aggiudicatario con comunicazione alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. L'indicazione relativa alla clausola compromissoria dovrà essere preceduta da apposita autorizzazione dell'organo di governo della stazione appaltante)

"Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto o in relazione allo stesso, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, recante il Codice dei contratti pubblici, saranno risolte mediante arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo gli articoli 209 e 210 del Codice".

È facoltà delle parti prevedere nella clausola compromissoria inserita nel contratto:

a) La sede del collegio arbitrale, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 209, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016.

b) Ulteriori regole per il procedimento arbitrale, purché compatibili con le disposizioni del codice di procedura civile e di quelle contenute nel codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 209, comma 10, e che in ogni caso garantiscano il rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle parti medesime.

È altresì facoltà delle parti prevedere che la Camera arbitrale provveda a determinare il termine per la pronuncia del lodo, tenendo conto delle caratteristiche della controversia deferita all'arbitrato, ed inoltre eventualmente affidare alla Camera medesima ogni determinazione di spettanza delle parti stesse circa la proroga nei casi previsti dall'art. 820 c.p.c.

MODELLO DI CLAUSOLA RELATIVA ALLA PROCEDURA DI ACCORDO BONARIO (art. 205, commi 1-5, e 206, d.lgs. n. 50/2016)

"In caso di iscrizione di riserve nei documenti contabili da parte dell'appaltatore, il RUP attiva la procedura di accordo bonario previa valutazione della ammissibilità e della non manifesta infondatezza delle riserve stesse ai fini dell'effettivo raggiungimento dei limiti di valore stabiliti dal comma 1 dell'art. 205 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero previo accertamento, ai sensi del comma 2, ultima parte, dell'art. 205, che tale attivazione, qualunque sia l'importo delle riserve, intervenga prima dell'approvazione del collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.

A tal fine il RUP può fare istanza, ai sensi dell'art. 205, comma 5, alla Camera arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione perché provveda alla formazione di una lista di esperti aventi competenza specifica in relazione al contratto e, in presenza di disaccordo tra il soggetto che ha formulato le riserve e il RUP medesimo, alla successiva indicazione dell'esperto incaricato con contestuale determinazione del relativo compenso".

6. Comune di Livorno

A) "I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere esclusivamente elencati nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara".

Si invita a rivedere la clausola in quanto incide nel riparto di competenze e attribuzioni delle Organizzazioni (es. l'ufficio gare che predispose il disciplinare non individua i criteri di selezione ex art. 83 del codice e non decide i criteri di aggiudicazione ex art 95. Questi ultimi vengono individuati dal RUP tramite apposito allegato)

B) "13.1 Regole per la presentazione dell'offerta D – Documenti a comprova [eventuale, in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare]"

Si prega di esplicitare se i documenti richiesti a comprova riguardino o meno il possesso dei requisiti speciali che vanno richiesti già in sede di gara e non semplicemente autocertificati, e quindi oggetto di successiva verifica al momento dei controlli.

C) "11. sopralluogo. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo".

Si invita a prevedere che la delega possa essere conferita anche ad un dipendente dell'operatore economico [vedi offerta predisposta in automatico dalla piattaforma regionale START]".

D) "21. ... adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice".

A questo proposito, considerata l'intervenuta modifica del codice del processo amministrativo, si chiede di eliminare il riferimento al provvedimento degli ammessi e degli esclusi, visto che ad oggi è un provvedimento non più obbligatorio. Questo nell'ottica di divieto di aggravamento del procedimento.

7. Provincia di Bolzano¹

1.1.

A nostro avviso non vale la pena gestire separatamente un disciplinare per le procedure telematiche, distinto da dalle procedure tradizionali. Anche le procedure tradizionali sono soggette agli obblighi di pubblicità e trasparenza e possono condividere a tal fine la medesima piattaforma delle procedure telematiche.

Ai fini della gestione della procedura forse converrebbe rimandare alle "Regole tecniche della piattaforma" dove vengono dichiarate le relative caratteristiche funzionali. Oltre al gestore "tecnico" (esterno) della piattaforma generalmente è previsto anche l'"Amministratore" (interno) che sovrintende soprattutto agli aspetti funzionali di applicazione delle norme. Potrebbe inoltre essere che la piattaforma sia rappresentata da un insieme coordinato di sistemi informativi che interfacciandosi riescano a soddisfare alle esigenze anche se non fisicamente presenti in un'unica piattaforma. Sebbene si condividano i concetti esposti nel paragrafo, sulla base delle attuali conoscenze non risulta che alcuna istituzione pubblica disponga di una piattaforma propria, generalmente questa viene gestita da un operatore esterno. La singola SA non è in grado di effettuare le dichiarazioni previste dal capoverso in quanto non ne ha alcun controllo, si deve fidare delle dichiarazioni effettuate dal gestore.

Le regole di funzionamento delle piattaforme di e-procurement dovrebbero essere fissate per tutti i gestori ed amministratori mediante il DM attuativo dell'articolo 44 del d.lgs. 50/2016 (vale per tutto il paragrafo 1.1) comma 1.

L'acquisizione del CIG Tramite piattaforma dovrebbe essere disposto dal DM ex art. 44, al momento risulta essere una possibilità, non un obbligo.

[Il bando prevede: "Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico attraverso l'Account ottenuto in sede di registrazione alla Piattaforma"] In realtà anche lato OE dovrebbero essere registrate le attività svolte dalle persone fisiche profilate ad operare con la piattaforma per conto dell'OE. Non si comprende in cosa consista la gestione delle sedute.

1.2

¹ La numerazione e le parti in parentesi sono state aggiunte ai fini di rendere più inleggibile il contributo ricevuto.

[Il Gestore è] disciplinabile da DM ex art. 44, non dalla singola SA.

1.3

[Le dotazioni tecniche sono] disciplinate mediante documento "Regole tecniche di utilizzo della piattaforma" richiamato nel disciplinare.

[Il bando prevede: "I soli formati di firma digitale accettati sono CADES e PADPER ESEMPIO Non è ammessa la sottoscrizione di documenti in modalità diversa da quella digitale"]. Siccome deve essere garantita l'apertura ai mercati esteri per gli OE dell'UE si deve far riferimento alla firma elettronica avanzata e consentire in ogni caso la partecipazione anche agli OE provenienti da altri paesi sulla base delle regole vigenti in tali paesi. Anche queste specifiche devono essere presenti nelle "Regole tecniche di utilizzo della piattaforma" in quanto le disposizioni possono valere anche per operazioni diverse dalla presentazione di offerta economica → p. es. registrazione ad Elenco telematico degli OE.

[Il bando prevede "L'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente inserito per la registrazione deve essere lo stesso indicato nella domanda di partecipazione. In caso di discordanza tra l'indirizzo indicato in sede di registrazione e quello indicato nella domanda di partecipazione, la Piattaforma non consente di inserire l'offerta. È onere di ciascun concorrente controllare e aggiornare l'indirizzo di posta elettronica comunicato."] Dipende dalla modalità di gestione della piattaforma. Anche in questo caso la PEC è una peculiarità esclusivamente italiana, vanno gestiti anche gli OE esteri.

Disciplinate mediante documento "Regole tecniche di utilizzo della piattaforma" richiamato nel disciplinare.

Il rispetto delle regole AGID devono essere garantite dal gestore.

Nel caso di procedura telematica la documentazione relativa alla fase di: indicazione procedura, dovrebbe essere interamente disponibile su un'unica piattaforma. Solo in questo modo può essere garantita la consistenza informativa in caso di chiarimenti e di eventuali rettifiche apportate prima del termine presentazione offerte. Sul portale istituzionale può essere reso disponibile il link che rimanda al luogo dove effettuare la consultazione.

1.4

[Identificazione alla piattaforma] disciplinate mediante DM ex art. 44 o mediante documento "Regole tecniche di utilizzo della piattaforma" richiamato nel disciplinare.

2.1.

[Il bando prevede: "La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito istituzionale ... *[indicare l'indirizzo completo]*, nella sezione ... *[indicare il nome ad esempio "Bandi di gara ed avvisi"]*, nel rispetto delle regole tecniche di cui alle Linee guida dell'AGID approvate con deliberazione n. 157/2020. La documentazione di gara è altresì disponibile ... all'interno della Sezione/Area della Piattaforma ... *[indicare la Sezione/Area]*."] Il rispetto delle regole AGID devono essere garantite dal gestore. Nel caso di procedura telematica la documentazione relativa alla fase di: indicazione procedura, dovrebbe essere interamente disponibile su un'unica piattaforma. Solo in questo modo può essere garantita la consistenza informativa in caso di chiarimenti e di eventuali rettifiche apportate prima del termine presentazione offerte. Sul portale istituzionale può essere reso disponibile il link che rimanda al luogo dove effettuare la consultazione.

2.2

Chiarimenti Disciplinate mediante DM ex art. 44 o mediante documento "Regole tecniche di utilizzo della piattaforma" richiamato nel disciplinare

[Il bando prevede "Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana."] Per la provincia di Bolzano c'è equiparazione di utilizzo della lingua tedesca alla lingua italiana. In casi particolari gli OE sono esclusivamente internazionali (es: georeferenziazione satellitare), non ha senso limitare le richieste di chiarimento su componenti tecniche alla lingua italiana

[Il bando prevede "Ai sensi dell'articolo 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma alla sezione riservata alle richieste di chiarimenti".] Lo strumento di messa a disposizione dei chiarimenti è una sezione della piattaforma, non un documento. La pubblicazione dei chiarimenti viene effettuato dagli utenti della SA profilati ad operare sulla singola procedura.

3

Considerato che il disciplinare fa riferimento ad una procedura sopra soglia la gran parte delle informazioni sono previste dall' SF_02. Forse può essere omessa la citazione internamente al disciplinare?

13

[Il bando prevede: "L'offerta e tutta la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate **esclusivamente** per via telematica attraverso la Piattaforma, ove richiesto a **pena di esclusione**, essere sottoscritte con firma digitale nel rispetto di quanto riportato all'articolo 1.3" inserire] elettronica avanzata

13.1.

[Il bando prevede: "Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana".] Vedasi commento al punto 2.2 di pag. 10.

[Il bando prevede "nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. La richiesta è inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda di partecipazione".] OE esteri?

15.1.

[Il bando prevede "La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 per foglio digitale dovrà avvenire tramite il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate con specifica indicazione".] Il ricorso all'F23 non è l'unica modalità ammessa per l'assolvimento dell'imposta di bollo: ■ Contrassegno ■ Pagamento in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72 ■ Versamento su IBAN IT07Y0100003245348008120501 (utilizzabile solo per operatori economici esteri) ■ Dichiarazione di ricadere nel caso di esenzione dall'imposta di bollo sulla base dell'art.x dell'Allegato B del DPR 642 del 26/10/1972 e s.m.i.

17

Una procedura è telematica nel momento in cui l'offerta economica, i punteggi, le anomalie e la graduatoria vengono gestite dalla piattaforma. A tal fine è necessario che l'importo di offerta economica venga caricato in piattaforma da parte dell'OE e che non sia presente in un documento. In questo modo dovrebbe essere evitata l'eventuale incongruenza tra l'importo inserito in piattaforma rispetto all'importo indicato in un documento caricato in piattaforma. Insorge talvolta il problema di incongruenza tra il valore di offerta inserito dall'OE nella busta economica a sistema e dal valore complessivo deducibile dal documento che dettaglia la composizione dell'offerta a livello elementare. Andrebbe trovata una soluzione che vada nell'ottica di utilizzare al meglio le informazioni inserite a sistema, anche includendo il modulo C1 di dettaglio dell'offerta in piattaforma. In caso contrario diventano necessari degli interventi manuali da parte della SA nelle informazioni inserite a sistema da parte dell'OE. In considerazione del fatto che non tutte le componenti di un'offerta economica sono soggette a ribasso, è necessario che la piattaforma consenta un'articolazione dell'offerta economica. Anche nel caso di presenza di opzioni la piattaforma deve essere in grado di gestire le offerte per il contratto al netto delle opzioni distinguendo l'importo a base di gara dall'importo contrattuale.

19

La durata dipenderà molto dalla numerosità dei partecipanti e trattandosi di una procedura aperta potrebbe essere molto variabile. Si ritiene non sia un'informazione rilevante.

Nelle procedure telematiche, in considerazione del fatto che non solo è garantita la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l'obbligo di svolgere le operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica. Sedute pubbliche si tengono nelle procedure tradizionali nonché nelle gare telematiche che prevedono la fornitura di campionature; in tali gare si effettua in seduta pubblica l'apertura dei campioni. La stazione appaltante comunica agli operatori economici interessati date e luoghi delle sedute pubbliche per l'apertura delle offerte o dei campioni (vale anche per i paragrafi successivi).

22

[Il bando prevede: "All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP"] Nelle procedure in delega è il responsabile del subprocedimento di indicazione e di proposta di aggiudicazione ...

23

[Il bando prevede: "Il RUP richiede per PEC al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale"] OE esteri? Si tratta di una gestione esterna alla piattaforma.

30

[Il bando prevede: "Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni " inserire] "dei documenti e dei dati"

8. Provincia di Trento

Paragrafo 1. Piattaforma telematica: utilizzo e funzionamento

Considerata la varietà/diversità delle piattaforme in uso, si evidenzia un eccessivo dettaglio delle indicazioni previste: si suggerisce di tralasciare quelle di natura squisitamente tecnologica, che possono differire da una piattaforma all'altra, lasciando invece quelle di base, a carattere generale e standard con i requisiti che tutte le piattaforme devono possedere a garanzia del corretto svolgimento della procedura di gara.

Paragrafo 2.3 Comunicazioni

Il secondo capoverso del paragrafo prevede che le comunicazioni per essere validamente trasmesse debbano essere inoltrate all'indirizzo di PEC risultante dagli indici di cui agli artt. 6 bis e 6 ter del CAD.

Si chiede di introdurre la possibilità di trasmettere le comunicazioni in questione anche tramite e verso indirizzi di PEC diversi purché indicati direttamente dall'Operatore economico in sede di documentazione prodotta in gara (tramite una specifica dichiarazione equivalente ad elezione di domicilio digitale). Ciò si rende necessario poiché spesso, nelle Imprese di una certa dimensione, è costituito un ufficio che segue la procedura di gara con un'autonoma rilevanza esterna e dotato di PEC specifica cui sono spesso le Imprese stesse a chiedere che siano inoltrate le comunicazioni relative alla procedura di gara per consentire una presa di conoscenza immediata e certa.

Es: <<Le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice nonché per le altre comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, quali quelle relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Rimane fermo che tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [indicare l'indirizzo PEC della stazione appaltante] e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.>>

Nel prosieguo è previsto che le Imprese mandanti eleggano domicilio digitale presso l'impresa mandataria: tale elezione di domicilio, tuttavia, non è richiesto sia prodotta in gara e quindi la stazione appaltante si trova nell'impossibilità di accertare se effettivamente l'impresa mandante abbia dato corso a tale adempimento.

Sembra più opportuno mantenere le previsioni già in uso (vedasi bando tipo n. 1/2017) che comportano, per espressa disposizione di disciplinare di gara, che le comunicazioni in caso di raggruppamenti se trasmesse alla Capogruppo si intendono validamente trasmesse a tutte le Imprese mandanti anche nel caso in cui il raggruppamento non sia costituito.

Es. <<In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.>>

Per quanto riguarda le comunicazioni ai subappaltatori la previsione dovrebbe essere espunta stante l'attuale in operatività della norma che prevede l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara.

Paragrafo 3. Oggetto dell'appalto, importo e suddivisioni in lotti

Nei punti di seguito riportati si suggerisce – a maggior chiarimento per le Stazioni appaltanti – di aggiungere quanto evidenziato.

<<[In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture o di forniture con posa in opera] Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € ... calcolati sulla base dei seguenti elementi ... [precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato].

N.B.: in analogia a quanto disposto all'articolo 95, comma 10 del Codice, non deve essere indicata la stima dei costi della manodopera nel caso di servizi di natura intellettuale o di forniture senza posa in opera.>>

Paragrafo 5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Il capoverso recante <<Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), quest'ultimo indica i consorziati per i quali concorre>> è opportuno sia anteposto alla frase <<a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale>>.

Ciò per rendere chiaro che il divieto di partecipazione contestuale alla medesima procedura di gara (o lotto) e sanzionato direttamente con l'applicazione dell'art. 353 del CP si applica anche con riferimento alle imprese consorziate indicate dal Consorzio stabile che partecipa quale consorziato designato da altro Consorzio.

Paragrafo 7.2 Requisiti di capacità economico – finanziaria

Nella parte riferita al fatturato specifico e relativi mezzi di prova integrare e modificare le previsioni come di seguito:

- a) <<copie delle fatture da cui si ricava il fatturato specifico realizzato dalle quali risulti chiaramente il servizio/fornitura reso/a, ove la causale non sia chiara il concorrente deve produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono; ... [indicare altri eventuali documenti].;>>Questo in analogia a quanto previsto per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico professionale e tenuto conto che l'esigenza di verificare la causale della fattura è presente anche in questo caso, seppur limitatamente alla verifica che si tratti di prestazione resa nel settore di attività oggetto del contratto in gara;
- b) <<- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o dei certificati rilasciati di attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; qualora non prodotti in originale.>> La prima modifica in ragione della qualificazione privata del soggetto che attesta l'esecuzione regolare, mentre la seconda è riferita a frase non compiuta.

Paragrafo 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Nella parte riferita all'esecuzione di servizi / forniture analoghe e relativi mezzi di prova integrare e modificare le previsioni come di seguito:

- a) <<- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente aggiudicatore/ o attestazione rilasciata dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.>> La modifica in ragione della qualificazione privata del soggetto che attesta l'esecuzione regolare.

Paragrafo 7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE Requisiti di capacità tecnica e professionale

Le previsioni non sono aggiornate con la possibilità prevista dall'art. 83 comma 8 secondo periodo del Codice ove si stabilisce che <<Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti.>>. Né si riviene nella relazione illustrativa una spiegazione dei motivi per cui tale indicazione sia omessa.

Paragrafo 8. Avalimento

Nel periodo "Nel caso di avalimento di requisiti immateriali non è necessario prevedere la messa a disposizione di mezzi e attrezzature.", si suggerisce, per maggior chiarezza ed uniformità di terminologia, di sostituire le parole "requisiti immateriali" con "requisiti di capacità economica e finanziaria".

Viene previsto, quale contenuto del contratto di avalimento, "il corrispettivo o in mancanza, l'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria", sulla base di quanto previsto dalla bozza di Regolamento (cfr. Par. 12 Nota illustrativa). Premesso che, allo stato, tale previsione non pare supportata da alcuna disposizione normativa, si ritiene in ogni caso necessario chiarire che la mancata indicazione nel contratto di avalimento del corrispettivo oppure dell'interesse economico patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria è sanabile mediante soccorso istruttorio, tenendo conto che ai sensi dell'art. 89 co. 1 del Codice costituisce causa di esclusione dalla procedura la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria.

Si rileva che, rispetto al vigente bando tipo, è stato espunta la previsione di cui all'art. 89 co. 5 del Codice, secondo la quale "il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto". Appare utile integrare il paragrafo con tale disposizione.

Infine, in relazione alla facoltà di consentire la sostituzione dell'impresa ausiliaria ai sensi del co. 3, ultimo periodo, dell'articolo 89 del Codice, pare opportuno, in assenza di esplicita disposizione sul punto ed al fine di assicurare omogeneità

di comportamento da parte delle stazioni appaltanti, dare indicazioni di massima in merito al termine da concedere all'operatore ausiliario per operare la sostituzione.

Paragrafo 9. Subappalto

- In merito ai limiti al subappalto, si suggerisce di prevedere anche l'ipotesi in cui la stazione appaltante preveda – con adeguata motivazione – il divieto di ricorso al subappalto, aggiungendo al paragrafo la seguente previsione: “[Nel caso in cui non sia ammesso il subappalto sulla base di adeguata motivazione]: Non è ammesso il subappalto per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre”.

- Si chiede di esplicitare nel paragrafo 9 il divieto di affidamento in subappalto del 100% della prestazione, sulla base di quanto previsto nella Nota illustrativa al bando tipo ove è stabilito che “... deve essere escluso, che possa essere affidato in subappalto l'intero contratto” e nell'Atto di segnalazione n. 8 del 13 novembre 2019.

Paragrafo 10. garanzia provvisoria

- Si chiede di integrare le modalità di costituzione della garanzia provvisoria, prevedendo, oltre alla fideiussione, il deposito cauzionale nelle forme previste dall'art. 93 co. 2 del Codice, richiamando l'obbligo di eseguire i pagamenti attraverso il nodo nazionale dei pagamenti elettronici pagoPA;

- Si chiede di indicare le clausole della garanzia fideiussoria, richiamando in particolare la possibilità per le stazioni appaltanti di stabilire ed in particolare il termine di validità della stessa eventualmente previsto dalla stazione appaltante ai sensi del comma 5 dell'art. 93;

- Non sono riportate le modalità di sottoscrizione della garanzia fideiussoria e della dichiarazione di impegno; va esplicitato che le stesse devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Paragrafo 12. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

Le indicazioni di cui al primo riquadro contrassegnato dall'annotazione N.B. devono essere corrette come segue: “N.B. L'importo da considerare per il calcolo del contributo è il valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice”.

Paragrafo 13. Modalità di presentazione dell'offerta

13.1

- Si chiede di espungere il riferimento a non meglio precisati “D – Documenti a comprova”; Al fine di non aggravare gli oneri di partecipazione in capo agli operatori economici, nel rispetto del principio di semplificazione, si chiede di mantenere la possibilità di partecipare alla gara sulla base dell'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 dei requisiti di partecipazione richiesti dal disciplinare di gara, rinviando la comprova su base documentale ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione.

13.2

- Si chiede di eliminare la previsione della dichiarazione con la quale in caso di RTI costituendo, le imprese mandanti “autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta” e l'abilitano a compiere ogni attività in nome e per conto delle stesse.

Tale dichiarazione appare superflua considerato che l'offerta tecnica ed economica sono sottoscritte da tutti i componenti il raggruppamento. Qualora si ritenga invece di mantenere tale dichiarazione, va precisato se la stessa vada collocata nelle dichiarazioni integrative alla domanda di partecipazione o nell'offerta e quali siano le conseguenze nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, tenuto conto del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Paragrafo 14. soccorso istruttorio

- Nel primo periodo è prevista la possibilità di ricorso all'istituto del soccorso istruttorio nel caso di mancanza/incompletezza o irregolarità essenziali degli elementi e del DGUE, “con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta tecnica ed economica...”. Nell'inciso richiamato, si chiede di eliminare il riferimento al “contenuto sostanziale” dell'offerta, sulla base del disposto dell'art. 83 co. 9 del Codice, che esclude tout court il soccorso istruttorio in relazione alle irregolarità afferenti all'offerta economica e tecnica. In alternativa, al fine di orientare i comportamenti delle stazioni appaltanti, si chiede di precisare nello schema di disciplinare quali vizi relativi all'offerta tecnica ed economica possano essere oggetto di regolarizzazione;

- si chiede di espungere le sanzioni dell'escussione cauzione e segnalazione all'ANAC in caso di mancato riscontro da parte dell'operatore economico in quanto sanzioni non sorrette da alcuna previsione normativa.

Paragrafo 15. documentazione amministrativa

15.1

- Si suggerisce di espungere la previsione della compilazione della domanda di partecipazione mediante interfaccia web in quanto non tutte le piattaforme consentono tale funzionalità.
- Si propone di eliminare, tra il contenuto della domanda di partecipazione, la dichiarazione attestante “di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente”; la previsione costituisce un ingiustificato aggravamento per gli operatori economici tenendo conto che le fattispecie oggetto di dichiarazione sono verificabili d’ufficio da parte del seggio di gara.
- Si propone di eliminare, tra il contenuto della domanda di partecipazione, la dichiarazione attestante, nel caso di applicazione della clausola sociale di cui all’art. 50 del Codice, “di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel bando di gara”, in quanto già ricompresa nella dichiarazione, di cui all’ottava alinea, di accettazione delle particolari condizioni di esecuzione ai sensi dell’articolo 100, comma 2 del Codice. Si propone la modifica in un’ottica di semplificazione degli obblighi dichiarativi ed inoltre in relazione a quanto previsto nel par. 26, ove la fattispecie della clausola sociale è considerata unitariamente tra le altre condizioni particolari di esecuzione.
- Si chiede di specificare che in caso di RTI la domanda di partecipazione e relative dichiarazioni devono essere presentate e sottoscritte da ciascuno dei componenti.
- Fino all’adeguamento del DGUE, è necessario prevedere le dichiarazioni previste dall’art. 80 del Codice non previste nel DGUE (art. 80 co. 5 lett. c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice; art. 80 comma 5 lett. b) e all’art. 110 del Codice).
- Si chiede di integrare le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione (bollo virtuale ex art. 15 del DPR 642/1972; estremi della marca da bollo con giorno e ora di emissione e codice identificativo di 14 cifre; scansione marca da bollo).

Paragrafo 16. Offerta tecnica

E’ previsto l’inserimento della documentazione relativa all’offerta tecnica a pena di esclusione. Si propone di prevedere la possibilità di presentazione dell’offerta tecnica non a pena di esclusione, a scelta della stazione appaltante in relazione della peculiarità della singola procedura di gara.

Paragrafo 17. Offerta economica

Lo schema prevede come unica modalità di presentazione dell’offerta economica quella dell’inserimento della documentazione economica a seguito della compilazione del modello predisposto dall’Amministrazione.

Si propone di prevedere la possibilità alternativa di presentare l’offerta economica mediante inserimento dei dati nel sistema telematico.

Paragrafo 18. Criterio di aggiudicazione (18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica - 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica - 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica - 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi)

Nessuna osservazione

Paragrafo 19. Commissione giudicatrice

Nello schema, tra parentesi, si chiede di indicare il numero previsto di giorni di durata dei lavori della Commissione oltre al numero previsto di sedute riservate.

Posto che il termine assegnato alla commissione è legato al numero di offerte e che un simile vincolo non ha una base normativa, si suggerisce di omettere qualsiasi indicazione in merito.

Paragrafo 20. Svolgimento delle operazioni di gara

Nello schema si disciplina l’ipotesi della cd inversione procedimentale. L’art. 133 comma 8 del d.lgs. n. 50 del 2016 (applicabile ai settori ordinari per effetto di quanto previsto dall’art. 8 comma 7 del decreto legge n. 76 del 2020 (conv. Legge n. 12 del 2020) dispone che “Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la gara. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice”.

La procedura descritta nello schema di bando tipo non sembra conforme a quanto previsto dal predetto art. 133 comma 8 (si vedano le successioni delle fasi e la previsione delle verifiche in capo ai sorteggiati e al secondo in graduatoria). Trattasi

di appesantimento della procedura non in linea con le esigenze di speditezza e celerità manifestate dal legislatore, oltre che non coerenti con le previsioni dell'art. 85, comma 5 del Codice, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Si propone di prevedere la possibilità di una diversa modalità di gestione della cd inversione procedimentale posto che non è detto che la configurazione del sistema telematico utilizzato consenta l'apertura della documentazione tecnica ed economica a prescindere dall'apertura di quella amministrativa.

Paragrafo 21. Verifica documentazione amministrativa

Nessuna osservazione

Paragrafo 22. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Nello schema si prevede che la commissione tecnica, in seduta riservata, accede al sistema telematico.

Prevedere la possibilità alternativa di non accesso al sistema da parte della commissione tecnica con conseguente consegna da parte della commissione giudicatrice (che ha proceduto allo sblocco e all'apertura delle offerte tecniche) di un idoneo supporto – debitamente custodito – contenente le offerte tecniche.

Paragrafo 23. Verifica di anomalia delle offerte

Nessuna osservazione

Paragrafo 23. Verifica della documentazione amministrativa (in caso di ricorso alla facoltà cd di inversione procedimentale)
Vedi osservazioni punto 20.

Disciplinare le attività/i provvedimenti da assumere con riguardo al caso in cui si debba procedere all'esclusione dei soggetti verificati anche con riferimento al proseguo della procedura.

Paragrafo 24. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

In caso di esito negativo delle verifiche, lo schema precisa che la stazione appaltante precede alla revoca dell'aggiudicazione; in realtà, si tratta di annullamento dell'aggiudicazione.

Paragrafo 25. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Nessuna osservazione

Paragrafo 26. Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione

Nessuna osservazione

Paragrafo 27. Codice etico

Nessuna osservazione

Paragrafo 28. Accesso agli atti

Si suggerisce di precisare che con motivata e comprovata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica coperte da segreti tecnici e commerciali; lo stesso vale per eventuali parti relative alle giustificazioni dell'offerta economica.

Paragrafo 29. Definizione delle controversie

Nessuna osservazione

Paragrafo 30. Trattamento dei dati personali

Inserire le precisazioni inerenti il trattamento dei dati personali tramite sistema telematico, compresa l'indicazione del gestore del sistema.

9. ABI

Art.4.2 (Opzioni e rinnovi)

.....

[Facoltativo. Opzione di proroga tecnica] La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie, avviate prima della scadenza del contratto, per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del Codice e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante".

L'integrazione (riportata in modalità revisione) viene proposta con la finalità di favorire chiarezza e immediatezza dell'informazione da parte della stazione appaltante, considerando che:

- come previsto dall'art.23, secondo comma, della L.62/2005, "la proroga non superi i sei mesi". Disposizione questa richiamata dalla stessa ANAC nella Delibera n. 384 del 17 aprile 2018. Anche la giurisprudenza ha considerato legittimo il periodo di sei mesi che non configura la violazione del principio di proporzionalità da parte della stazione appaltante (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 ottobre 2020, n. 6354);
- come si evince dall'art.106, comma 11, del Codice degli appalti pubblici, la procedura per l'individuazione di un nuovo contraente deve essere avviata prima della scadenza del contratto e quindi prima della proroga tecnica. E' infatti previsto nel citato articolo che "la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla *conclusione* delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente".

II.

Art. 10 (Garanzia provvisoria)

"L'offerta [eventualmente: "per ciascun lotto"] è corredata da:

a) una **garanzia provvisoria**

b) una **dichiarazione di impegno**, da parte di un soggetto con le caratteristiche di cui al punto a), anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Non è altresì richiesta se l'oggetto del Bando è costituito dall'erogazione un finanziamento."

L'integrazione suggerita (riportata in modalità revisione) si propone di considerare la particolarità delle prestazioni consistenti in una erogazione di finanziamento che si concludono nel momento stesso dell'erogazione del finanziamento e non perdurano nel tempo. Ciò fa venir meno la motivazione tipica del rilascio di una garanzia definitiva.

III.

Art 24 (Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto)

.....

"**Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno indicate. L'importo delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a €"

La presenza della frase che si propone di eliminare (riportata in modalità revisione), relativa alla comunicazione all'aggiudicatario di eventuali scostamenti dall'importo indicato, vanifica l'obiettivo che si intendeva perseguire che, come risulta dalla Nota illustrativa è quello di "di consentire all'operare economico di presentare un'offerta ben ponderata che copra *tutti* i costi connessi all'esecuzione del contratto".

10.Aiscat

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

A) Si propone di eliminare l'intero paragrafo e di lasciare solo il richiamo all'art. 1176, comma 2, del c.c.. al fine di semplificare il Disciplinare e limitare i paragrafi alla Disciplina strettamente afferente alla procedura di affidamento e non alla operatività della piattaforma

Oppure in alternativa,

B) si propone l'eliminazione della seguente clausola: "La Piattaforma è normalmente accessibile dal [indicare quando è accessibile la Piattaforma, ad esempio sempre oppure dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 festivi esclusi oppure ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00 oppure in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del

termine di presentazione delle offerte]”. Non si ravvede l'utilità di limitare l'accesso alle piattaforme telematiche, che dovrebbero essere operative h 24/24, in determinate fasce orarie.

C) Si suggerisce lo spostamento nell'art. 20 "Svolgimento delle operazioni di gara" del seguente cpv: "La Piattaforma consente la gestione delle sedute della commissione di gara in modalità telematica." Per coerenza espositiva

1.2 IL GESTORE

si propone l'eliminazione dell'intero articolo
oppure

si propone l'eliminazione del cpv 3. Al fine di semplificare il Disciplinare e limitare i paragrafi alla disciplina strettamente afferente alla procedura di affidamento e non alla sfera dei rapporti tra la S.A. ed il Gestore.

1.3 DOTAZIONI TECNICHE E 1.4 IDENTIFICAZIONE

A) Con riferimento all'identità digitale (lett. b), si chiede di valutare l'inserimento di sistemi di autenticazione ulteriori rispetto allo SPID. Appare restrittivo prevedere un unico strumento, peraltro obbligatorio solo per le PP.AA.

B) Con riferimento all'indirizzo PEC (lett. c) si ritiene utile prevedere ulteriori strumenti di recapito. in particolare, per gli oo.ee. extra UE

C) si propone l'eliminazione del periodo secondo cui la piattaforma non consentirebbe l'inserimento dell'offerta in caso di discordanza tra l'indirizzo PEC dell'o.e. indicato in fase di registrazione e quello indicato nella domanda di partecipazione. Presuppone che la Piattaforma operi un controllo tra la PEC indicata in sede di registrazione alla Piattaforma e quella presente nella Domanda di Partecipazione.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

Si propone di eliminare il documento d) domanda di partecipazione. Appare oneroso sia per la S.A. che deve prevedere uno standard, sia per l'o.e. poiché il documento è sostituibile/integrabile con DGUE.

2.2 CHIARIMENTI

Si suggerisce di eliminare l'obbligo della firma digitale. Al fine di evitare attività gravose per la S.A. e la celerità della pubblicazione degli stessi.

2.3 COMUNICAZIONI

A) Si suggerisce la seguente riformulazione del cpv numero 3: "Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici, incluse quelle di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice, nonché l'attivazione del soccorso istruttorio e del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, avvengono tramite l'area messaggi della Piattaforma telematica. L'invio del messaggio dalla piattaforma telematica genera automaticamente una PEC che verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica (domicilio digitale) rilasciato in fase di registrazione dall'operatore economico". Premesso che non si comprende cosa si intenda per "domicilio digitale", la proposta dell'ANAC sembrerebbe determinare un aggravio procedurale in quanto si richiede alle SS.AA. un doppio canale comunicazione, sia tramite Piattaforma sia a mezzo PEC. Si chiede pertanto di permettere alle SS.AA. che tutte le comunicazioni agli oo.ee. possano essere effettuate tramite la funzione messaggistica della Piattaforma, ove la stessa sia assimilabile alla PEC in quanto genera automaticamente le ricevute di accettazione e consegna

B) Si propone di eliminare l'ultimo periodo relativo alle comunicazioni al subappaltatore o specificare che tale obbligo è sospeso fino 31/12/2021. Il subappaltatore non è noto in fase di gara.

4.2. OPZIONI E RINNOVI

A) Si suggerisce di precisare che in caso di rinnovo facoltativo del contratto questo può avvenire sia "alle medesime condizioni" o "con la modifica di alcune di esse..." (rinegoziazione). Si ritiene opportuno prevedere la possibilità di procedere alla rinegoziazione del contratto in caso di rinnovo anche se limitatamente al prezzo, in linea con le indicazioni della nota illustrativa (v. ultimo cpv del par. 8, relativamente alla differenza tra "rinnovo e proroga" che prevede espressamente la possibilità di rinegoziazione in caso di rinnovo del contratto).

B) Si suggerisce di aggiungere la seguente ipotesi di opzione: "[facoltativo. Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett.e), del Codice] Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, nei limiti dei seguenti importi: (in caso di modifiche non sostanziali indicare le soglie di importi che consentono l'esecuzione di tali modifiche).]. L'art. 106, comma 1, lettera e) del Codice prevede

espressamente un'ulteriore modifica al contratto da prevedere nei documenti di gara, che deve essere considerata al fine del calcolo del valore complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 35 del codice

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Si propone di reinserire la seguente clausola "Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti...). Forse per refuso è stata omessa rispetto al bando tipo attualmente in vigore.

6. REQUISITI GENERALI

Si propone di precisare all'ultimo cpv che l'accettazione dei protocolli di legalità/patto di integrità è facoltativo. Le SS.AA. non PP.AA., non hanno l'obbligo di redigere tali atti.

7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Si suggerisce di integrare la clausola alternativa relativa all'ipotesi di non utilizzo di AVCPass con una formulazione del seguente tenore «[...] i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma in fase di comprova degli stessi». Si ritiene che l'eventuale previsione di un caricamento dei documenti a comprova contestuale alla presentazione dell'offerta possa far venire meno la ratio di semplificazione degli oneri degli oo.ee. insita nel DGUE (dimostrazione mediante autocertificazione del possesso dei requisiti generali e speciali).

Il paragrafo 7.2 (pagg. 17 e 18) prevede la necessità di motivare nel disciplinare di gara la previsione sia di un fatturato globale medio annuo che di un fatturato specifico medio annuo.

Sul punto si osserva che l'obbligo motivazionale di cui all'art. 83, co. 5 del d.lgs. n. 50 del 2016 è dovuto solo nell'ipotesi in cui sia richiesto quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato annuo minimo. La ratio della norma è da individuarsi nel fatto che richiedere il fatturato di uno specifico anno potrebbe costituire un elemento fortemente limitante la partecipazione degli operatori economici, sopra tutto con riferimento alle piccole e medie imprese. Nell'ipotesi in cui sia richiesto un fatturato medio annuo (globale e/o specifico) il valore indicato non è riferibile ad un preciso anno ma è il risultato della media dei fatturati realizzati negli anni presi come riferimento e per tanto una tale previsione non pare presentare i caratteri limitanti del fatturato minimo annuo come sopra evidenziati.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

A) Con riferimento al requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese si suggerisce di prevedere l'inserimento della limitazione del possesso del suddetto requisito alle sole imprese esecutrici componenti l'aggregazione di rete. Per ragioni di coerenza con la disciplina analogica prevista per i consorzi (par. 7.5) e di garanzia del principio della par condicio.

B) In merito ai requisiti di partecipazione dei consorzi, si rappresenta che in nessun passo del documento si fa riferimento all'art. 47, comma 2-bis, il quale dispone che "La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati...";

8. AVVALIMENTO

A) Con riferimento alla lett. d) "l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto;" si propone di sostituire "altri soggetti" con "altri concorrenti alla stessa gara". In linea con la previsione dell'art. 89 comma 7 del Codice, altrimenti, potrebbe creare criticità in fase di verifica.

B) Si suggerisce di inserire le conseguenze della mancata indicazione delle informazioni di cui alla lett d). Per coerenza con la disciplina delle conseguenze (esclusione) della mancata indicazione dei contenuti delle lett. a) e b).

C) Si chiede di integrare la seguente causa di esclusione "Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento" con l'ipotesi di mancata indicazione del corrispettivo o di altre utilità nel contratto in favore dell'ausiliaria. In linea con l'orientamento giurisprudenziale e della stessa ANAC (C.d.S. Adunanza plenaria 4 novembre 2016, n. 23 e C.d.S. Sez. V. 12.2.2020, n. 1074 l'ANAC, Delibera ANAC n. 578/2019) che si sono espresse contrariamente all'attivazione del Soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione del corrispettivo o di un'utilità in favore dell'ausiliaria, sia di carattere diretto o indiretto patrimoniale, che comporta la nullità del contratto per mancanza di uno degli elementi essenziali.

D) Si propone l'inserimento della responsabilità solidale di cui all'art. 89, co. 5, del Codice. Per completezza

9. SUBAPPALTO

A) Con riferimento all'ultimo cpv si propone di eliminare "In caso di subappalto" tale inciso risulta ridondante essendo l'articolo relativo al subappalto.

B) sostituire appaltatore con subappaltatore, oppure di sostituire "ai sensi dell'articolo 105, comma 13..." con "Salvo quanto previsto dall'articolo 105...". L'art. 105, comma 13, del Codice prevede che la SA corrisponde l'importo dovuto direttamente al subappaltatore e non all'appaltatore. Si propone di riprendere integralmente il comma 13 dell'art. 105: "L'art. 105, comma 13, del Codice prevede che....."

C) Si propone di inserire il divieto dell'art. 105 comma 1 del Codice. Per completezza

D) Si propone di inserire la previsione dell'art. 105 comma 5 del Codice. Per completezza

E) A pag. 26, sempre in corrispondenza del punto "9 – Subappalto" si chiedono delucidazioni sul riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia Europea 30.01.2020 c/395/18 (e non 359, come indicato nel documento) per le seguenti ragioni: a fronte della sentenza la percentuale di subappalto si applica in funzione della tipologia di affidamento, in attesa di nuova norma di rango comunitario.

Inoltre, appare da valutare l'opportunità che il bando tipo preveda anche l'inserimento di una sintetica motivazione a supporto della % indicata. Al riguardo si suggerisce di inserire approfondimenti ed istruzioni in materia di subappalto all'interno della nella Nota Illustrativa allegata al band tipo.

10. GARANZIA PROVVISORIA

A) Il paragrafo 10 prevede come sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata presentazione di una garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati costituiti prima della presentazione dell'offerta. Di conseguenza, nell'ipotesi in cui il concorrente, a seguito di soccorso istruttorio, presentasse una garanzia provvisoria od un impegno a rilasciare garanzia definitiva formati dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione dell'offerta dovrebbe essere escluso.

La disposizione pare essere contraria ai disposti di cui all'art. 83, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 50 del 2016.

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che la garanzia provvisoria non costituisce un elemento integrante dell'offerta economica ma svolge la funzione sia di responsabilizzare l'operatore economico circa la serietà della propria partecipazione sia di garantire alla stazione appaltante uno strumento con cui ottenere un risarcimento del danno per la mancata stipulazione del contratto dovuta a cause imputabile all'aggiudicatario.

Quanto sopra evidenziato, cioè che la garanzia provvisoria non forma elemento proprio dell'offerta economica, trova oggi ulteriore conferma nell'art. 1, co. 4, del d.l. n. 76 del 2020 (convertito con Legge n. 120/2020) detto articolo infatti dispone che per le procedure di affidamento di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo non si richiede la presentazione di una garanzia provvisoria salvo che la stazione appaltante, per motivate esigenze dipendenti dalla tipologia e specificità della procedura adottata, non ritenga come necessaria tale garanzia di valore comunque dimezzato rispetto a quello previsto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016.

B) si propone di integrare la disposizione di cui alla lett. a) con tutte le forme di produzione della garanzia previste dall'art. 93 del Codice o di inserire la formulazione del bando tipo n.1/2017 attualmente vigente che prevede le ulteriori forme di produzione della garanzia. L'unica modalità prevista dal nuovo bando tipo è la fideiussione, mentre l'art. 93 del Codice oltre alla garanzia rilasciata da un'impresa bancaria o assicurativa (comma 1) prevede altre forme quali contanti, assegno circolare o bonifico (comma 2).

Si tenga poi conto che le disposizione previste dal bando tipo in argomento potrebbero comportare da un lato l'ammissione al soccorso istruttorio del concorrente che abbia presentato una garanzia irrisoria rispetto al quantum di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dall'altro l'esclusione dell'operatore economico che non sia in grado, sempre in sede di soccorso istruttorio, di presentare una garanzia costituita in un tempo successivo alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta; il che rappresenta una violazione dell'art. 3, co. 2 della Costituzione in quanto situazioni sostanzialmente simili trovano differente disciplina.

C) Si propone di inserire la disciplina del bando tipo n. 1 attualmente vigente sulle modalità di sottoscrizione della garanzia, in caso contrario non sembrerebbe più necessario prevedere le modalità di sottoscrizione della fideiussione. Non risultano essere previste le modalità di sottoscrizione digitale e di presentazione della fideiussione bancaria o assicurativa così come invece specificatamente dettagliato nella versione attuale del bando tipo n.1.

D) Si propone di inserire la seguente previsione del bando tipo n. 1/2017 "In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta". In caso contrario sembrerebbe esclusa tale possibilità. Risultano omesse, altresì, le modalità di produzione di una nuova garanzia in sostituzione della precedente in caso di richiesta di conferma delle offerte con conseguente necessità di estendere la garanzia precedentemente prodotta.

11 SOPRALLUOGO

Si suggerisce di prevedere la possibilità facoltativa di un sopralluogo virtuale attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici in possesso della S.A.. Tale possibilità risulta in linea sia con la gestione telematica dell'intera procedura sia con l'attuale situazione sanitaria poiché evita lo spostamento di concorrenti, inoltre assicura la par condicio.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Si suggerisce di indicare ai concorrenti le modalità di pagamento previste e di produzione degli allegati. Per facilitare l'operatività degli OE.

Sempre nel paragrafo 12 (pag. 29) è indicato che la verifica dell'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'ANAC potrà essere effettuata mediante consultazione del sistema AVCPass nell'ipotesi in cui il concorrente non abbia caricato nella piattaforma telematica la relativa ricevuta di pagamento. Sul punto si evidenzia la verifica del pagamento del contributo in argomento non è più possibile per il tramite del sistema AVCPass ma solo per il tramite del servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

A) Si propone, dopo la clausola relativa alla non accettazione delle offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti, di inserire la seguente previsione: "non verranno considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel Disciplinare (ad es. offerte inserite all'interno dell'Area messaggi del Portale)". Per completezza della disciplina.

B) Si propone di prevedere le modalità descritte negli ultimi due cpv relativi alle dimensioni dei files come facoltative. Si ritiene che tali modalità varino a seconda delle singole piattaforme utilizzate dalle SS.AA.

C) Si suggerisce di prevedere la possibilità di caricare l'offerta anche attraverso altri canali telematici in caso di difficoltà dell'o.e. a caricare la documentazione. Il TAR Puglia ha concesso ad un concorrente la possibilità di trasmettere, viste le elevate dimensioni del file, entro i termini di scadenza delle offerte, i documenti su supporto informatico, firmati digitalmente e con apposizione di marca temporale. Si propone di non inserire il punto C), nel caso dovesse succedere il caso di specie, verrà trattato dalla S.A. con l'ausilio della giurisprudenza.

Se fosse, invece, inserito, è probabile che possa essere inteso dagli operatori economici come una possibilità alternativa di caricare l'offerta, con il rischio concreto per la S.A. di ritrovarsi a dover gestire operatori economici che potrebbero richiedere diversi metodi di caricamento dell'offerta.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

A) A pag. 30, punto 13.1 si legge che gli Operatori Economici dovrebbero inserire nel plico digitale anche una quarta busta "D – Documenti a comprova". Nessuna norma impone tale onere e pertanto la richiesta costituisce un inutile aggravio sia per i concorrenti sia per la stazione appaltante. Si propone, pertanto, l'eliminazione dell'onere della c.d. busta D.

B) Si suggerisce di prevedere la sottoscrizione con firma digitale, con apposizione della marca temporale sull'offerta e sulla documentazione della procedura di gara, a pena di esclusione. L'apposizione della marca temporale sui documenti di gara è volta ad associare data e ora certe e congelare la validità dei documenti della procedura senza alcun limite di durata legato al periodo di validità della firma.

C) si suggerisce di modificare la seguente clausola: "Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento della stessa.", con la seguente "al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice la S.A. tramite il Portale trasmette all'indirizzo PEC di ciascun Concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.". Appare più in linea con l'utilizzo delle piattaforme per la gestione telematica delle procedure di gara.

13.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN FORMA ASSOCIATA

A pag. 31, punto 13.2, il secondo periodo non è chiaro. Se l'RTI è già costituito la rappresentanza è già assegnata alla capogruppo mandataria dall'atto costitutivo e quindi non serve alcuna ulteriore dichiarazione. Inoltre, in caso di RTI costituendo si ritiene preferibile precisare che tutti i concorrenti raggruppati debbono sottoscrivere l'offerta.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

A) Si suggerisce di prevedere le ipotesi di soccorso istruttorio relativamente all'offerta tecnica ed economica. Sarebbe utile indicare, nel disciplinare di gara e nella nota illustrativa, che in linea alla recente giurisprudenza comunitaria e amministrativa, in alcuni casi, è ammissibile il soccorso istruttorio con riferimento all'offerta tecnica ed economica (cfr Corte di Giustizia sez. VI, 2 giugno 2016, nella causa C-27/15 Pippo Pizzo, C.d.S. n.2146/2020 e n.680/ 2020).

B) Si propone di eliminare la clausola sulla sanabilità della "mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (per esempio dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice)". Poiché si ritiene che in tali casi il soccorso istruttorio possa consentire ai partecipanti di "modificare" la loro composizione soggettiva, permettendogli di indicare successivamente o di modificare le quote di esecuzione del servizio (in tal senso l'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla necessaria della corrispondenza tra le quote di partecipazione e di esecuzione che, seppur sui lavori, sembra potersi estendere anche ai servizi).

C) In relazione alla seguente causa di esclusione: "il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporta un'incertezza assoluta della stessa è sanabile." si propone la seguente formulazione: "La mancata sottoscrizione dell'offerta in caso di RTI è sanabile ma il documento deve essere stato firmato prima della presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (attraverso la Marca temporale)". Si suggerisce una formulazione che espliciti meglio la sanabilità dell'assenza della firma digitale sull'offerta, soprattutto in caso di RTI non costituiti, dove la firma deve essere apposta da tutti i componenti.

D) Si propone l'eliminazione della seguente clausola "In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura, escute la cauzione e segnala il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.". Appare in contrasto sia con la nota illustrativa sia con il codice (all'art. 93 comma 6) che prevedono l'escussione della cauzione provvisoria solo sull'aggiudicatario.

E) Si suggerisce di inserire l'indicazione della perentorietà del termine non superiore a 10 giorni a pena di esclusione. È espressamente prevista la perentorietà del termine solo in caso di successiva richiesta di documentazione a seguito di invio non conforme della documentazione.

F) Si propone l'eliminazione dell'ulteriore termine perentorio nel caso in cui il concorrente produca documenti non conformi alla richiesta originaria. Non appare giustificata da previsioni normative, inoltre, sembrerebbe dilatare i termini della procedura (v. termini l. 120/2020).

G) Si suggerisce di prevedere la possibilità di comunicare attraverso la piattaforma. Per semplificare le comunicazioni.

H) Il paragrafo 14 prevede che la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento, del contratto di avvalimento oppure degli elementi da presentarsi a corredo dell'offerta, è sanabile solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Considerato che nel diritto civile la data certa trova una specifica disciplina nell'art. 2704 del c.c. e tenuto conto che, con particolare riferimento ai documenti informatici sottoscritti digitalmente, la data certa è garantita mediante apposizione di una marca temporale, quanto richiesto dal bando tipo circa la prova dell'antiorità del documento prodotto rispetto al termine di presentazione dell'offerta appare eccessivamente onerosa nei confronti dei concorrenti ad una procedura d'appalto. Ciò sembra in linea con quanto riportato al par. 8 sull'avvalimento nel quale non ci risulta richiesta la produzione dei documenti citati previa apposizione di marca temporale

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

A) Si propone di integrare la clausola sull'assolvimento dell'imposta di bollo tramite F23 con la previsione delle modalità di pagamento per le imprese straniere che non hanno codice fiscale italiano. In linea con la risposta dell'Agenzia delle entrate n. 332 del 10/09/2020.

B) Sostituire F23 con F24. Da settembre 2020 il pagamento dell'imposta di bollo dev'essere assolto tramite il modello F24 e non tramite il modello F23.

C) A pag. 34, punto 15.1, si legge che "La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 per foglio digitale dovrà avvenire tramite il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate...". Si ritiene tale assunto non sempre applicabile e pertanto andrebbe precisato dal bando;

D) Il paragrafo 15.1 (pag. 34) prescrive la necessità di allegare copia conforme all'originale della procura qualora la domanda di partecipazione sia presentata da un procuratore dell'operatore economico, salvo che la stazione appaltante non abbia preliminarmente previsto nel disciplinare di gara la possibilità da parte del procuratore firmatario di formulare una dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei poteri rappresentativi risultanti da visura camerale; in questo caso la stazione appaltante deve avere comunque la possibilità di facile acquisizione per il tramite di un proprio collegamento.

Considerato che l'art. 19 del D.P.R. 445 del 2000 consente che la dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale possa sostituire la l'autentica di copia per i soli documenti prodotti da una pubblica amministrazione o conservati presso la medesima; considerato poi la gravosità delle modalità di formazione di una copia conforme all'originale, sopra tutto con particolare riferimento alla formazione di una copia digitale conforme all'originale di un documento analogico (art. 22 del d.lgs. 82 del 2005); e considerato infine che non tutte le procure sono depositate presso la Camera di Commercio (si pensi alle procure ad negotium), pare essere eccessivamente gravoso richiedere la produzione della copia conforme all'originale di una procura.

Si tenga conto poi che il bando tipo in questione, a pagina 27, in relazione alla comprova dei requisiti necessari per la fruizione delle riduzioni di cui all'art. 93, co. 7 del d.lgs. n. 50 del 2016 richiede la produzione di copia dei certificati posseduti accompagnata da una dichiarazione di conformità dei medesimi agli originali pur non essendo i soggetti produttori di detti certificati delle pubbliche amministrazioni.

Si ritiene maggiormente conforme ai principi di semplificazione, di proporzionalità e di parità di trattamento prevedere la produzione di copia semplice della procura, tenuto anche conto che la pubblica amministrazione conserva comunque il potere di verifica in caso di dubbio circa la veridicità di quanto prodotto in sede di gara.

15.2 DGUE

A) Si propone di valutare la presentazione del DGUE in luogo alla domanda di partecipazione alla gara e quindi di eliminare la domanda di partecipazione. Per semplificare la documentazione

B) Si propone di prevedere l'allegazione al DGUE della dichiarazione integrativa relativa requisiti 80 comma 5 del codice, lett. c), c – bis), c-ter), lett. f bis) ed f ter) del Codice. E' necessario che ciascun soggetto produca la dichiarazione integrativa da allegare al DGUE nelle more dell'aggiornamento del DGUE.

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

A pag. 35, punto 15.3 si legge che "Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura

concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267". Si chiede se tale passo sia ancorato a qualche disposizione di Legge vigente. Peraltro, la dichiarazione di non partecipare come capogruppo di RTI appare inutile alla luce del fatto che è evidente dalla domanda presentata la modalità di partecipazione. Non chiaro, inoltre, perché ciascun concorrente raggruppato dovrebbe dichiarare per tutti gli altri concorrenti con cui è raggruppato.

16 OFFERTA TECNICA

Si propone di inserire la modalità di presentazione con firma digitale e le modalità di inserimento. Per completezza

17. OFFERTA ECONOMICA

Si propone di prevedere la facoltà di inserimento dei giustificativi già nella busta dell'offerta economica.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE

A) Si propone di eliminare tutto il paragrafo poiché non appare in linea con la nomina delle Commissioni ministeriali o in alternativa si chiede l'eliminazione dell'ultimo cpv. "Si stima che la durata dei lavori della Commissione sarà pari a ... [indicare il numero previsto di giorni] giorni e che, oltre alle sedute pubbliche previste nel presente disciplinare, le sedute riservate saranno pari a ... [indicare il numero previsto di sedute riservate]." Non appare semplice fare tale stima perché al momento della pubblicazione del Bando la S.A. non è in grado di conoscere né il numero di partecipanti né dei soccorsi istruttori. Le tempistiche, inoltre, variano a seconda della complessità delle valutazioni delle offerte tecniche e dell'espletamento del subprocedimento di verifica dell'anomalia.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

A) In caso di ricorso all'inversione procedimentale si chiede se sia possibile prevedere un iter procedimentale diverso, che contempli l'attivazione del sub procedimento di verifica di anomalia dopo l'apertura della busta amministrativa del primo in graduatoria. Al fine di velocizzare l'iter procedurale in linea con la ratio dell'istituto.

B) In caso di ricorso all'inversione procedimentale, si propone di specificare, nell'ultimo periodo dopo "infine", che prima dell'accertamento del possesso dei requisiti è effettuata la verifica della documentazione amministrativa. La verifica dei requisiti avviene dopo l'aggiudicazione ex art 32, comma 5 del Codice.

C) Si propone di prevedere che le sedute per lo svolgimento delle operazioni di gara possano avvenire sia in forma pubblica sia in seduta riservata. Secondo la recente il Consiglio di Stato – Sez. Terza n. 627 del 20 gennaio 2021, la gestione telematica delle procedure di affidamento offrono il vantaggio di una maggiore sicurezza in termini di conservazione dell'integrità degli atti, pertanto le sedute per lo svolgimento delle operazioni di gara potrebbero essere svolte in forma riservata.

A) Il paragrafo 20 del bando tipo recita "la prima seduta pubblica di gara avrà luogo attraverso la piattaforma...la partecipazione avviene mediante collegamento da remoto alla piattaforma...". Non è chiaro se la seduta di gara debba svolgersi tramite videocollegamento e le modalità di partecipazione degli interessati (ad esempio accesso a quali contenuti della Piattaforma, trasmissione della delega, firma delle presenze ecc.); pare inoltre che la modalità di svolgimento delle sedute tramite piattaforma sia vincolante per la stazione appaltante, escludendo la presenza in sede.

E) A pag. 41, punto 20 si legge che "La prima seduta avrà luogo attraverso la Piattaforma il giorno ... [indicare il giorno], alle ore ... [indicare l'ora] e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. La partecipazione avviene mediante collegamento da remoto alla piattaforma tramite la dotazione informatica di ciascun soggetto interessato e consentirà di visualizzare le operazioni svolte sulla piattaforma". Nel momento in cui la partecipazione alla seduta avviene tramite piattaforma appare inutile limitare la presenza ai soli legali rappresentanti, anche perché appare impossibile verificare. Appare inoltre opportuno modificare la frase finale, per evitare incomprensioni circa le informazioni che il concorrente può acquisire seguendo la seduta tramite la piattaforma, evitando quindi di utilizzare il termine "visualizzare".

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si propone di sostituire alla lett c) il riferimento all'articolo 29, comma 1 del Codice con l'articolo 76 comma 2 bis. Modifica normativa.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

A) Si suggerisce di prevedere nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, di procedere, prima del sorteggio, ad invitare gli oo.aa a presentare un'offerta migliorativa, durante la seduta pubblica, tramite la piattaforma entro un termine contenuto (ad esempio 2 gg) oppure tramite PEC. Tale possibilità in caso di ex aequo, è in linea con la recente sentenza Consiglio Di Stato n. 8537/2020.

B) Con riferimento al penultimo cpv si suggerisce di sostituire "2" con "paragrafo relativo alla verifica di anomalia delle offerte". Il testo indica il rinvio al paragrafo relativo alla verifica dell'anomalia delle offerte, che sarà 22 o 23 a seconda della scelta facoltativa dell'inversione delle buste.

C) Il paragrafo 22, a pag. 42 non menziona l'attività di apertura in seduta pubblica delle offerte economiche. Il medesimo paragrafo, sempre a pag. 42, prevede una soluzione dell'ipotesi in cui due o più offerte ottengano identici punteggi complessivi e parziali che appare contrastare con il disposto di cui all'art. 77, ultimo comma, del r.d. n. 827 del 1924 così come interpretato dalla più recente giurisprudenza amministrativa. In relazione alla necessità di effettuare sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche prevista dal bando tipo, si evidenzia che tale previsione andrebbe vagliata alla luce della giurisprudenza amministrativa che di recente ha ritenuto non più necessaria tale forma di seduta in relazione alle procedure telematiche.

D) A pag. 42, punto 22 si legge che "... la commissione da lettura dei punteggi attribuiti". Dato che viene indicata la lettura dei punteggi parrebbe opportuno un collegamento video e/o audio. Si propone di cambiare la frase "... la commissione da lettura dei punteggi attribuiti" con la frase suggerita dalla nota illustrativa della stessa ANAC che accompagna il disciplinare, la quale recita all'art 26 "... la commissione rende disponibili i punteggi attribuiti ...". Tale proposta deriva dal fatto che la seduta di gara avviene su piattaforma telematica ma è inopportuno prevedere anche un collegamento audio/video.

23. VERIFICA DELLA ANOMALIA DELLE OFFERTE

A) In caso di riparametrazione, si suggerisce di precisare che la soglia di anomalia debba essere determinata sulla base del punteggio attribuito dalla Commissione prima della riparametrazione. In linea con la giurisprudenza in materia (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III quater, n. 9155/2020 TAR Lazio, sez. II Ter, n. 9781/2019).

B) A pag. 44, punto 23: nella prima frase della pagina, ovvero la lett. b), sarebbe opportuno richiamare quanto previsto dall'art. 76, comma 2-bis, del codice.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

A) Si propone di integrare le disposizioni sull'aggiudicazione con i riferimenti normativi ex art 32, comma 5 o 7 del Codice. Per maggior chiarezza espositiva.

B) si propone di integrare la disposizione del cpv 5 con il riferimento all'art. 33 Codice. Per maggior chiarezza espositiva.

28. ACCESSO AGLI ATTI

Si propone di integrare la disposizione con il riferimento all'art. 53 del Codice. Per maggior chiarezza espositiva.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A) Si propone di prevedere la disciplina proposta come indicativa e non vincolante, inoltre, si suggerisce di integrare il paragrafo con la previsione della nomina del responsabile del trattamento dei dati laddove l'aggiudicatario debba trattare i dati personali del committente. I contenuti dell'informativa dovrebbero essere customizzati da ciascuna stazione appaltante in linea alla propria disciplina sulla privacy.

B) Il paragrafo 30, in relazione alla parte dedicata ad identificare l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati, pare non prevedere l'ipotesi di una procedura d'appalto in cui trova applicazione l'Accordo sugli Appalti Pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (AAP) e nel corso della quale i dati personali potrebbero essere trasferiti verso

paesi che hanno aderito a tale accordo, anche situati fuori dall'Unione Europea, per dare seguito ad eventuali richieste di accesso ai documenti di gara.

Si ritiene che in tale caso, la disposizione del bando tipo vada integrata specificando che l'eventuale trasferimento dei dati verso paesi situati fuori dall'Unione Europea avverrà ai sensi dell'art. 45 del Regolamento Privacy, sulla base di una decisione di adeguatezza (ove adottata), ovvero per motivi di interesse pubblico (normativa in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ai sensi dell'art. 49, lett. d), del Regolamento Privacy.

11. Ance

La documentazione posta in consultazione dall'ANAC si compone di un bando tipo/disciplinare di gara (BT) e una nota illustrativa (NI) che in alcuni casi si rileva integrativa rispetto al contenuto del bando. I due testi sono aggiornati al cd. decreto "semplificazioni", come modificato dal cd. "mille-proroghe".

Il documento contiene senz'altro una serie di aspetti assai positivi (tra cui l'assoluta gratuità delle piattaforme informatiche o anche il principio dell'uso esclusivo della sola PEC quale strumento per le eventuali comunicazioni e l'attivazione di eventuali subprocedimenti).

Al contempo, sussistono alcuni punti che destano perplessità relativi a taluni profili generali - che in quanto non pertengono solo agli appalti di servizi e forniture - sui quali si auspica una nuova riflessione da parte di ANAC, quali:

- si sancisce, non in perfetta coincidenza con la giurisprudenza, l'esclusiva responsabilità del concorrente in merito alle operazioni di firma digitale o di inserimento, trasmissione e conferma sulla Piattaforma della documentazione richiesta (pagg. 29 del BT e 25 della NI);
- si ridefinisce la portata del principio generale della tassatività delle cause di esclusione (pag. 6 del NI), aprendo a nuove fattispecie escludenti non previste dal Codice o dalle leggi, se comunque desumibili dai principi generali del Codice dei contratti (vedi, ad es., la costituzione di ATI sovrabbondanti rispetto alle dimensioni della gara, pag. 16 della NI);
- si può richiedere all'aggiudicatario di uniformarsi in esecuzione ai principi e doveri richiamati nel codice etico in vigore presso la stazione appaltante e nel Modello 231/01 ovvero nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza adottato ai sensi della legge 190/12 (pagg. 27 del BT e 10 della NI). Nel qual caso occorrerebbe mettere in rilievo che eventuali doveri e adempimenti ivi previsti sono comunque soggetti al principio di proporzionalità, così come più volte citato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. di seguito quanto precisato in merito ai protocolli di legalità).
- viene indicata come obbligatoria l'iscrizione alle "white-list" (pagg. 16 del BT e 17 della NI), chiamando in causa anche le imprese che eseguono lavori; in proposito, andrebbe espunto il riferimento alle imprese che eseguono i lavori, poiché, anzitutto il bando si riferisce a servizi e forniture; inoltre, potrebbe ingenerare incertezze, considerato che la norma sulle white list riporta un mero elenco delle "attività" a rischio, senza mai richiamare i lavori.
- viene ribadito che costituiscono causa di esclusione dalla gara la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso (pagg. 33 del BT); nel qual caso la compatibilità delle previsioni dei patti di integrità con il principio di tassatività delle clausole di esclusione dovrà ritenersi possibile nei limiti di quanto precisato dalla Corte di Giustizia (Corte Giustizia Europea 22/10/2015 causa C-425/14) e dalla giurisprudenza nazionale (cfr. su tutte Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza n. 4042/2015). Infatti, in entrambi i casi, si è fatto leva sul principio di proporzionalità ossia a non eccedere quanto strettamente necessario a scongiurare illecite interferenze nelle procedure di gara con detti protocolli/patti. Ciò, al fine di evitare che l'esclusione per mancato rispetto dei protocolli di legalità si trasformi in una sorta di precetto in bianco, declassando a mera formalità il rispetto del canone della tassatività delle cause di esclusione.

12. Anisgea

OSSERVAZIONE N. 1 - Rif. art.83 comma 4 lett. b)

"Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b) (i.e. capacità economica e finanziaria), le Stazioni Appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: (...) b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività (...)"

Documento di consultazione - Schema di disciplinare di gara pag. 19 punto e)

"[Facoltativo] Indice di indebitamento dato dal rapporto tra il totale del passivo (al netto del patrimonio netto) e il totale dell'attivo non superiore a ... [la Stazione Appaltante specifica il valore soglia di tale indice in considerazione della tipologia del contratto, del suo valore e della sua complessità] (...)"

Nota illustrativa art. 11 Requisiti speciali e mezzi di prova pag. 18 terzo capoverso:

"Il disciplinare di gara prevede che la stazione appaltante possa richiedere nell'ambito dei requisiti economico finanziari che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali, evidenziando in particolare i rapporti tra attività e passività (...)"

Ci preme portare all'attenzione il fatto che alcuni Operatori Economici, muovendosi nelle maglie delle disposizioni normative, da tempo utilizzano fonti di finanziamento "occulto" basate sulla gestione strumentale del pagamento ritardato, quando non addirittura omesso, di imposte e tasse. Se l'art. 80 comma 4 nella sua nuova formulazione sicuramente permette un controllo più penetrante relativamente a queste prassi, si ritiene fondamentale sottolineare come l'utilizzo di questa tipologia di indebitamento vada ad impattare sull'indice proposto nello Schema (i.e. rapporto tra totale del passivo e totale dell'attivo) al pari di una forma "regolare" di finanziamento. Tuttavia, ove si tratti, ad esempio, di finanziamento da parte di istituti di credito o similari, la concessione dello stesso passa attraverso serrate procedure di controllo che danno importanti garanzie sulla affidabilità del soggetto finanziato, cosa che non avviene nel momento in cui un'impresa si autofinanzi semplicemente incrementando e "gestendo" il suo debito fiscale. Infatti, oltre a porre in essere condotte che si pongono ai limiti della legalità, crea una situazione di profonda instabilità che mette fortemente a rischio tutti i soggetti che con quell'Operatore Economico vanno ad interfacciarsi.

Si auspica una valutazione di quanto sopra esposto e l'inserimento di una clausola espressa nello Schema di disciplinare che preveda indici dai quali emerga il maggior peso dell'indebitamento "fiscale" rispetto alle ordinarie e regolari fonti di finanziamento.

OSSERVAZIONE N. 2 - Rif. art. 50 D. Lgs. 50/2016

"Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto".

Documento di consultazione - Schema di disciplinare di gara pag. 45 Punto 26

"(...) Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81."

Considerato il rinvio della normativa, nonché del Bando Tipo, all'espressione "CCNL di settore" e stante la presenza di vasti ambiti non caratterizzati da CCNL univocamente applicati da tutte le aziende operanti in un determinato settore, si sottolinea la necessità di un intervento di razionalizzazione dei CCNL. Ad oggi, infatti, la previsione ed applicazione dell'espressione sopra richiamata determina forti incertezze, ritardi ed è foriera di contestazioni nelle quali gli Operatori Economici si trovano a dover gestire situazioni complesse con la Committente e le rappresentanze sindacali prima ancora di poter dare il via al servizio e senza avere un perimetro chiaro degli obblighi che gravano sulle stesse. La certezza in merito al CCNL di settore è tanto più importante ove si pensi alla necessità di considerare nei prezzi a base d'asta definiti dalla Committenti un'incidenza del costo della manodopera coerente con il costo discendente dallo specifico CCNL da applicare.

L'opera di razionalizzazione permetterebbe di avere maggiore chiarezza e di evitare che gli Operatori Economici siano onerati di costi (sia economici che di gestione) derivanti da imposizioni di CCNL "fantasiosi" che nulla hanno a che fare con il settore nel quale operano e che spesso volte risultano non sostenibili proprio dal punto di vista sia dei costi che degli oneri indiretti di gestione.

OSSERVAZIONE N. 3

Rif. art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016

"(...) Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (...)"

Documento di consultazione - Schema di disciplinare di gara pag. 37 punto 17 Offerta economica

"(...) l'Offerta Economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e indicare i seguenti elementi: (...) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 comma 10 del Codice"

E' evidente che detti costi della sicurezza non possono che essere calcolati dall'Operatore Economico sulla base delle condizioni esistenti al momento della presentazione dell'offerta. Nell'ambito del contesto della Pandemia che ha segnato il 2020 e, purtroppo, sta continuando a segnare il 2021 con intensità variabile su base geografica e temporale, si è verificato uno spiacevole fenomeno di chiusura da parte delle Stazioni Appaltanti rispetto al riconoscimento dei costi della sicurezza sopravvenuti e connessi alla gestione del rischio COVID-19. Si ritiene che tali comportamenti debbano essere ostracizzati tramite un approccio che tuteli gli Operatori Economici da abusi che fanno leva sulla diversa forza contrattuale.

La predisposizione di un modello di offerta economica che preveda l'indicazione separata dei costi della sicurezza da parte dell'Operatore Economico è elemento obbligatorio che deve essere imposto alle Stazioni Appaltanti per cristallizzare l'incidenza di detti costi in un momento temporale definito.

Ciò al fine di evitare che eventuali variazioni, non preventivate né preventivabili ex ante, vadano ad impattare sugli Operatori Economici dilatando una voce, quella dei costi della sicurezza, che, ben sappiamo, non essere sottoponibile a ribasso.

13. Confindustria

OSSERVAZIONE N. 1

Rif. art.83 comma 4 lett. b)

"Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b) (i.e. capacità economica e finanziaria), le Stazioni Appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere: (...) b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività (...)"

Documento di consultazione - Schema di disciplinare di gara pag. 19 punto e)

"[Facoltativo] Indice di indebitamento dato dal rapporto tra il totale del passivo (al netto del patrimonio netto) e il totale dell'attivo non superiore a ... [la Stazione Appaltante specifica il valore soglia di tale indice in considerazione della tipologia del contratto, del suo valore e della sua complessità] (...)"

Nota illustrativa art. 11 Requisiti speciali e mezzi di prova pag. 18 terzo capoverso:

"Il disciplinare di gara prevede che la stazione appaltante possa richiedere nell'ambito dei requisiti economico finanziari che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali, evidenziando in particolare i rapporti tra attività e passività (...)"

Si sottopone all'attenzione il fatto che alcuni Operatori Economici, muovendosi nell'ambito delle disposizioni normative, utilizzano fonti di finanziamento "occulto" basate sulla gestione strumentale del pagamento ritardato, quando non addirittura omesso, di imposte e tasse. Se l'art. 80 comma 4 nella sua nuova formulazione sicuramente permette un controllo più penetrante relativamente a queste prassi, si ritiene fondamentale sottolineare come l'utilizzo di questa tipologia di indebitamento vada ad impattare sull'indice proposto nello Schema (i.e. rapporto tra totale del passivo e totale dell'attivo) al pari di una forma "regolare" di finanziamento. Tuttavia, ove si tratti, ad esempio, di finanziamento da parte di istituti di credito o similari, la concessione dello stesso passa attraverso serrate procedure di controllo che danno importanti garanzie sulla affidabilità del soggetto finanziato, cosa che non avviene nel momento in cui un'impresa si autofinanzi semplicemente incrementando e "gestendo" il suo debito fiscale. Infatti, oltre a porre in essere condotte che si pongono ai limiti della legalità, crea una situazione di profonda instabilità che mette fortemente a rischio tutti i soggetti che con quell'Operatore Economico vanno ad interfacciarsi.

Si auspica una valutazione di quanto sopra esposto e l'inserimento di una clausola espressa nello Schema di disciplinare che preveda indici dai quali emerga il maggior peso dell'indebitamento "fiscale" rispetto alle ordinarie e regolari fonti di finanziamento.

OSSERVAZIONE N. 2

Rif. art. 50 D. Lgs. 50/2016

“Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”.

Documento di consultazione - Schema di disciplinare di gara pag. 45 Punto 26

“(…) Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81.”

Considerato il rinvio della normativa, nonché del Bando Tipo, all’espressione “CCNL di settore” e stante la presenza di vasti ambiti non caratterizzati da CCNL univocamente applicati da tutte le aziende operanti in un determinato settore, si sottolinea la necessità di un intervento di razionalizzazione dei CCNL. Ad oggi, infatti, la previsione ed applicazione dell’espressione sopra richiamata determina forti incertezze, ritardi ed è foriera di contestazioni nelle quali gli Operatori Economici si trovano a dover gestire situazioni complesse con la Committente e le rappresentanze sindacali prima ancora di poter dare il via al servizio e senza avere un perimetro chiaro degli obblighi che gravano sulle stesse. La certezza in merito al CCNL di settore è tanto più importante ove si pensi alla necessità di considerare nei prezzi a base d’asta definiti dalla Committenti un’incidenza del costo della manodopera coerente con il costo discendente dallo specifico CCNL da applicare.

L’opera di razionalizzazione permetterebbe di avere maggiore chiarezza e di evitare che gli Operatori Economici siano onerati di costi (sia economici che di gestione) derivanti da imposizioni di CCNL non rappresentativi delle esigenze reali dei settori dei servizi, e quindi non adeguati e, spesso, non sostenibili proprio dal punto di vista sia dei costi che degli oneri indiretti di gestione.

OSSERVAZIONE N. 3

Rif. art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016

“(…) Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (…)”.

Documento di consultazione - Schema di disciplinare di gara pag. 37 punto 17 Offerta economica

“(…) L’offerta Economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e indicare i seguenti elementi: (...) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95 comma 10 del Codice”

E’ evidente che detti costi della sicurezza non possono che essere calcolati dall’Operatore Economico sulla base delle condizioni esistenti al momento della presentazione dell’offerta. Nell’ambito del contesto della Pandemia che ha segnato il 2020 e, purtroppo, sta continuando a segnare il 2021 con intensità variabile su base geografica e temporale, si è verificato uno spiacevole fenomeno di chiusura da parte delle Stazioni Appaltanti rispetto al riconoscimento dei costi della sicurezza sopravvenuti e connessi alla gestione del rischio COVID-19.

Si auspica che queste scelte delle Stazioni Appaltanti possano essere invece orientate a beneficio di un riconoscimento adeguato dell’impegno profuso dagli operatori economici nelle azioni messe in campo per garantire e rafforzare la sicurezza. La predisposizione di un modello di offerta economica che preveda l’indicazione separata dei costi della sicurezza da parte dell’Operatore Economico è elemento obbligatorio che deve essere imposto alle Stazioni Appaltanti per cristallizzare l’incidenza di detti costi in un momento temporale definito.

Ciò al fine di evitare che eventuali variazioni, non preventivate ne’ preventivabili ex ante, vadano ad impattare sugli Operatori Economici dilatando una voce, quella dei costi della sicurezza, che, ben sappiamo, non essere sottoponibile a ribasso.

14. Inarcassa

2.1_DOCUMENTI GARA: Si propone di aggiungere tra i documenti di gara obbligatori:

- 1) il calcolo dei corrispettivi per l'acquisizione dei servizi da calcolare con il Decreto "Parametri" (D.M. 17/06/2016)
- 2) elenco dettagliato delle prestazioni richieste;
- 3) il DPP ovvero gli elaborati della fase progettuale precedente al servizio oggetto d'affidamento con stima parametrica o computo importo lavori presunto.

(Relazione illustrativa: Poiché la procedura di affidamento varia con il variare dei corrispettivi, il RUP che calcola i corrispettivi da porre a base di gara, non tenendo conto del decreto parametri (DM 17/6/2016), di fatto avvia una procedura illegittima, difatti, sottostimando i corrispettivi da porre a base di gara, il RUP potrebbe ricorrere ad un affidamento diretto, in luogo di una procedura aperta).

7.1_REQUISITI DI IDONEITA': Si propone di inserire punti:

- b) possesso di partita IVA;
- c) dichiarazione possesso dell'autorizzazione preventiva prevista dall'art.1 comma 60 della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e art.53 c.7 D.L.165/2001; d) polizza RC professionale.

(Relazione illustrativa: Tale condizione, anche ai sensi dell'art.83 c.3, viene verificata a mezzo dell'autorizzazione preventiva prevista dall'art.1 comma 60 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, da inserire tra i documenti obbligatori, a corredo della documentazione per partecipare alla gara, a garanzia della legittimità a partecipare e della serietà dell'impegno dell'offerta. Detta autorizzazione non può essere postuma alla partecipazione ma ai sensi del comma 60 che recita: "Al di fuori dei casi previsti al comma 56 (cfr. part-time), al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione- di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego).

7.2_REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA: Si propone di modificare il N.B. nel modo seguente:

N.B.: ai sensi dell'articolo 83, comma 5 del Codice, il valore del fatturato annuo richiesto non può superare il doppio del valore annuo stimato dell'appalto. Per tener conto della crisi economica conseguente alla pandemia e del prevedibile calo, per il biennio 2020-2021, dei fatturati relativi ai SIA si suggerisce di richiedere per i SIA banditi nel triennio 2021-2022-2023 un valore di fatturato annuo pari al valore annuo stimato dell'appalto.

La stazione appaltante può derogare a tale prescrizione in circostanze adeguatamente motivate in relazione a rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture oggetto dell'affidamento.

(Relazione illustrativa: A seguito del protrarsi della pandemia in atto e della conseguente crisi economica è prevedibile che il forte calo, per il biennio 2020-2021, dei fatturati relativi ai SIA, comporterà una riduzione degli operatori economici in grado di garantire il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria previsti dall'art.83 del Codice dei Contratti comma 1 lett. b) e c) ai fini della selezione per la partecipazione a gare di affidamento di SIA. Ciò oltre a riverberarsi negativamente sulle opportunità lavorative dei soggetti meno strutturati, quali i liberi professionisti, potrebbe comportare la riduzione del numero di soggetti idonei alla partecipazione alle gare e un rallentamento nella spesa dei fondi del Recovery Plan e nella realizzazione dei lavori. Emerge la necessità di ampliare il numero di anni da prendere a riferimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti di selezione di cui all'art.83 del Codice dei Contratti comma 1 lett. b), estendendo il periodo di riferimento da 5 a 7 anni consentendo di prendere in considerazione anche fatturati e servizi erogati prima che iniziasse la crisi sanitaria-economica, ovvero limitare il valore del fatturato annuo richiesto al valore annuo stimato dell'appalto senza coefficienti moltiplicativi.

Verificare se non occorre prima una modifica norma di rango superiore.

10_GARANZIA PROVVISORIA: Dopo il punto b) , si propone di inserire il seguente:

N.B.: ai sensi dell'art.1 c.4 Legge semplificazioni 120/2020 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

(Relazione illustrativa: A seguito dell'entrata in vigore della Legge semplificazioni 120/2020 è stato cancellato l'obbligo della garanzia provvisoria del 2% per gli appalti sottosoglia. E' auspicabile rendere strutturale quanto previsto nel Decreto semplificazioni in ordine all'abolizione cauzione provvisoria e dichiarazione d'impegno.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC: a conclusione, nel riquadro "o, in alternativa, se il pagamento del contributo non è dovuto, aggiungere la seguente: N.B.: "Per quanto previsto: dall'art. 41, comma 2 bis del Codice Appalti,

dal parere ANAC n. 44206 del 3/6/2019 e dalla sentenza n. 6787, pubblicata il 3 novembre 2020, della sezione V del Consiglio di Stato, a nessuna centrale di committenza è consentito porre a carico dell'aggiudicatario una qualsivoglia forma di remunerazione, qualunque clausola contraria è nulla.

(Relazione illustrativa: Poiché talune Centrali di Committenza continuano a inserire, nei bandi di gara, un'apposita clausola in forza della quale è previsto che l'aggiudicatario debba vincolarsi a rimborsare alle stesse una somma determinata in misura percentuale (usualmente, pari all'1%) dell'importo posto a base di gara, quale remunerazione per la gestione delle procedure di gara svolte su piattaforme di e-procurement.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO: Si propone di inserire la seguente: N.B.: Ai sensi dell'art.103 c.11 del Codice dei Contratti è facoltà dell'amministrazione non richiedere la garanzia definitiva per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) per gli operatori economici di comprovata solidità. La solidità e affidabilità è comprovata dall'O.E. in possesso di una polizza professionale di importo pari a quello dei lavori a farsi e la cui offerta economica non sia stata oggetto di verifica di anomalia.

(Relazione illustrativa: Ai sensi dell'art.103 c.11 del Codice dei Contratti è facoltà dell'amministrazione non richiedere la garanzia definitiva per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) per gli operatori economici di comprovata solidità. Con riferimento alla cauzione definitiva di cui all'art.103 del Codice Contratti, tenuto conto della difficoltà economica connessa all'emergenza Covid e necessità di garantire la qualità e la serietà dell'offerta, si propone, come già in uso per diversi Regolamenti interni di S.A., l'esonero dalla prestazione della garanzia per gli operatori economici in grado di dimostrare di comprovata solidità e affidabilità attestata dal possesso di una polizza professionale di importo pari a quello dei lavori a farsi e la cui offerta economica non è stata oggetto di verifica di anomalia.

15. Itaca

Partecipazione alla consultazione pubblica ANAC sul bando tipo recante il disciplinare di gara per procedure svolte interamente con sistemi informatici
Proposte ITACA-Conferenza delle Regioni e Province Autonome
<p>OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE</p> <p>Preliminarmente, preme muovere da alcune osservazioni di carattere generale.</p> <p>Anzitutto, si rappresenta che alcuni passaggi del documento messo in consultazione contengono dettagli di carattere prettamente tecnologico in quanto vi sono clausole esclusivamente riguardanti l'utilizzo di sistemi informatici e che risultano, quindi, "eccedere" quelle che sono le mere regole afferenti alla procedura di gara.</p> <p>Sul punto, si ritiene che il Bando- tipo non sia lo strumento più idoneo a disciplinare tali aspetti di natura prettamente tecnologica, in quanto tale documento dovrebbe essere esclusivamente finalizzato alla corretta ricezione delle offerte da parte degli operatori economici e a disciplinare le regole della gara.</p> <p>Si ritiene, in particolare, che occorra attendere l'entrata in vigore del Regolamento interministeriale di cui all'art. 44 del Codice, cui è rimessa la definizione della normativa di dettaglio, concernente, in particolare, le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione e l'interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Solo una volta entrato in vigore il predetto decreto, i sistemi telematici dovranno essere conformi alle prescrizioni ivi previste.</p> <p>A tal proposito, non si condivide la scelta di aver recepito le indicazioni di quanto previsto nello Schema del suddetto regolamento in un momento antecedente all'entrata in vigore dello stesso.</p> <p>Infatti, la maggior parte delle piattaforme in utilizzo da parte delle stazioni appaltanti differiscono tra loro per modalità di utilizzo e per numerosi aspetti tecnologici e, peraltro, un loro adeguamento al disciplinare richiederebbe ingenti esborsi di natura economica da parte delle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli già ampiamente sostenuti, oltre che lunghi tempi per l'adeguamento.</p> <p>In ogni caso, si chiede altresì di differirne l'entrata in vigore del Disciplinare-tipo al fine di consentire alle amministrazioni di adeguare le piattaforme in utilizzo e tutta la propria documentazione di gara-tipo.</p> <p>Infatti, un'entrata in vigore immediata e senza un congruo termine per procedere ai predetti adeguamenti, determinerebbe inevitabilmente uno stallo delle procedure di gara, mai quanto ora inopportuna, in considerazione dell'attuale momento storico di crisi pandemica.</p>

Per tale ragione, in sintesi si propone di:

- 1) non dettagliare gli aspetti prettamente tecnologici, in considerazione delle diversità delle piattaforme in utilizzo;
- 2) di attendere l'entrata in vigore del DM di cui all'art. 44 del Codice;
- 3) di differire in ogni caso l'entrata in vigore del Disciplinare tipo in esame, prevedendo un congruo termine transitorio, al fine di consentire alle Stazioni appaltanti di procedere agli opportuni adeguamenti.

PROPOSTE PUNTUALI

RIFERIMENTO BANDO TIPO	Proposta emendativa	Motivazione
1 PIATTAFORMA TELEMATICA	Con riferimento al presente paragrafo, in generale, si propone di ridurre il dettaglio delle indicazioni previste, lasciando solo le indicazioni di base e non anche quelle di natura tecnologica associate alle singole piattaforme. Appare utile il richiamo all'art. 1176, Il comma C.c.	Si ritiene che alcune delle indicazioni contenute nel presente paragrafo si riferiscano ad aspetti prettamente tecnologici proprie delle singole piattaforme. Data l'eterogeneità delle piattaforme, si ritiene utile evitare di dettagliare in maniera puntuale gli aspetti di natura prettamente tecnica e operativa, lasciando la facoltà alle SA di indicare le informazioni relative alle singole piattaforme. Si propone la conferma del riferimento normativo al codice civile.
1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	Si propone di eliminare il seguente richiamo: <i>"della Circolare n. 3 del 6 dicembre 2016 e delle Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni del 9 maggio 2019 di AGID"</i> .	Si propone di eliminare il riferimento al RIUSO, in quanto non tutte le piattaforme sono di proprietà delle stazioni appaltanti. Il riuso della piattaforma non interessa la procedura di gara ed i concorrenti.
	Si propone l'inserimento della seguente formulazione, con cui prevedere anche l'inserimento del CIG (in aggiunta o in alternativa all'acquisizione): <i>"La Piattaforma consente l'acquisizione o il solo inserimento del codice identificativo della gara, nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)"</i> .	Alcune piattaforme non consentono di acquisire direttamente il CIG sarebbe utile quindi prevedere la possibilità di inserimento del CIG anche manualmente e non solo mediante acquisizione; del resto, l'acquisizione del CIG interessa la stazione appaltante già prima della pubblicazione della procedura sul sistema telematico.
	Si propone di eliminare la parte riferita alla modalità di conservazione degli atti di gara cfr. gestione e conservazione fascicolo rif pag. 7 bando tipo 3° capoverso.	La modalità di conservazione attiene ad una disciplina ulteriore rispetto alla procedura di gara, non si ravvisa opportunità di inserimento nel disciplinare di gara.
	Si propone l'inserimento della seguente formulazione, con cui prevedere la facoltà di gestire le sedute tramite piattaforma: <i>"La Piattaforma può consentire la gestione delle"</i>	Non è chiaro che cosa si intenda con il termine "gestione delle sedute". Occorre consentire il lavoro a distanza della Commissione anche al di fuori

	<i>sedute della commissione di gara in modalità telematica".</i>	della piattaforma con altri sistemi garantendo la massima riservatezza delle attività. Le SA indicheranno nel disciplinare le modalità con le quali garantiscono la riservatezza e la tracciabilità delle operazioni effettuate sulla piattaforma. È necessario, quindi, garantire esclusivamente le attività di memorizzazione delle attività in piattaforma.
	Si propone la soppressione del presente capoverso <i>"Si avvisa che l'accesso alla Piattaforma potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito anche durante gli orari indicati, per malfunzionamenti o problematiche tecniche".</i>	Tale previsione di natura strettamente tecnologica potrebbe essere inserita nel disciplinare tecnologico della piattaforma.
1.2 IL GESTORE	Si propone di eliminare il paragrafo In subordine si veda la proposta successiva.	Si propone di riportare le sole indicazioni rilevanti per definire la disciplina della gara ovvero le eventuali situazioni di malfunzionamento e responsabilità sul trattamento dei dati e non indicare alcun riferimento a situazioni di natura tecnica e di rapporti contrattuali tra SA e gestore piattaforma.
	Si propone di riesaminare il primo capoverso ed il terzo capoverso, mantenendo gli aspetti strettamente afferenti alla procedura di gara.	Si propone di mantenere solo gli aspetti che riguardano la procedura, non risulta utile prevedere indicazioni che regolano il rapporto tra gestore e stazione appaltante, si ritiene sia un appesantimento. In questa sezione del bando tipo sarebbe utile, prevedere solo il sistema di segnalazione tempestiva di eventuali anomalie a carico del gestore della piattaforma.
1.3 DOTAZIONI TECNICHE	Si propone, con riferimento all'identità digitale (lett. b) pag. 8 secondo capoverso, l'inserimento di sistemi di autenticazione ulteriori rispetto a SPID	Sarebbe opportuno integrare le previsioni con ulteriori ed equivalenti sistemi di identificazione digitale quali ad esempio: sistemi CIE, CNS e sistemi di autenticazione propri delle piattaforme.
	Si propone, con riferimento all'indirizzo PEC (lett. c) pag.8 secondo capoverso, da valutarsi la possibilità di ampliare il requisito con la previsione di ulteriori servizi di recapito	La previsione di ulteriori sistemi di identificazione digitale permetterebbe la partecipazione agli OE extra UE atteso che alcuni di questi potrebbero non essere in possesso e/o trovarsi nell'impossibilità di richiedere i servizi di identificazione riportati nel bando tipo

	<p>Si propone, con riferimento alla firma digitale (lett. d) pag. 8 secondo capoverso primo trattino, e alla previsione dell'elenco AgID per gli organismi certificatori, di inserire gli aggiornamenti previsti dalla stessa agenzia.</p>	<p>La previsione non appare in linea con gli aggiornamenti previsti da AGID in merito all'elenco dei soggetti certificatori, pertanto essendo state previste nuove modalità di pubblicazione dell'elenco sarebbe opportuno modificare l'URL nella terminologia Europe Trusted List a norma del regolamento eIDAS</p>
	<p>Si propone di eliminare il terzo capoverso secondo periodo a pag. 8 la seguente formulazione: <i>"In caso di discordanza tra l'indirizzo indicato in sede di registrazione e quello indicato nella domanda di partecipazione, la Piattaforma non consente di inserire l'offerta."</i></p>	<p>Le piattaforme devono prevedere una modalità, affinché sia possibile individuare una sola e unica pec dell'OE cui inviare le comunicazioni per quella singola procedura. La modalità suggerita nel bando tipo potrebbe non essere realizzabile da alcune piattaforme che, comunque, riescono a garantire il principio di unicità della pec.</p>
1.4 IDENTIFICAZIONE	<p>Con riferimento al primo capoverso, si propone la possibilità di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Integrare le previsioni con i seguenti sistemi: CIE, CNS e sistemi di autenticazione propri della piattaforma, aventi le medesime caratteristiche 2) aggiornare le previsioni in ordine all'identificazione degli O.E extracomunitari. 	<p>Sarebbe opportuno integrare le previsioni con ulteriori ed equivalenti sistemi di identificazione digitale quali ad esempio: sistemi CIE, CNS e sistemi di autenticazione propri delle piattaforme</p> <p>2) Si precisa che la previsione riportata nel bando tipo si applica solo agli stati membri che hanno notificato almeno un metodo di autenticazione; non vale, invece, per gli OE extra UE. Sarebbe utile, pertanto, prevedere la possibilità di aggiornamento dei sistemi anche per gli operatori extraEU.</p>
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	<p>Si propone di prevedere la possibilità che tutte le informazioni e comunicazioni che transitano in piattaforma tra SA ed OE hanno valore di notifica legale a prescindere dall'invio della singola pec. Si propone di inserire il seguente testo: <i>"tutte le comunicazioni tra SA ed OE avverranno esclusivamente nell'area dedicata della piattaforma....Tutte le comunicazioni si intenderanno recapitate con la consegna in piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prendere visione delle comunicazioni"</i>.</p>	<p>Ai fini semplificatori sia per le attività delle SA che per quelle degli operatori economici è utile prevedere che: tutte le comunicazioni che transitano sulla piattaforma e in relazione alle quali non è previsto da alcuna normativa l'obbligo di invio a mezzo PEC devono essere intese come <i>"note e consegnate"</i> al concorrente e quindi aver valore di notifica legale. Pertanto, tutte le comunicazioni in piattaforma essendo certe e tracciabili dal sistema si intendono recapitate all'OE senza ulteriori oneri da parte della SA. <u>Sarà quindi onere dell'OE verificare le comunicazioni direttamente in piattaforma nell'apposita area dedicata alle comunicazioni.</u></p>

		L'aspetto semplificatorio mira a limitare l'utilizzo delle pec solo per eventuali ed ulteriori questioni di particolare importanza delle SA diminuendo gli oneri operativi ed eventuali motivi di contenzioso. Ai fini della certezza del recapito delle informazioni faranno fede i log della piattaforma e le registrazioni delle attività tracciate nel sistema di eProcurement.
2.1. DOCUMENTI DI GARA	Con riferimento ai documenti di gara, sarebbe utile prevedere gli elementi che la domanda di partecipazione deve contenere (si veda formulazione del bando tipo n. 1).	La proposta è volta a dare indicazioni certe in ordine ai contenuti minimi della domanda.
2.1. DOCUMENTI DI GARA	Si propone di lasciare maggiore flessibilità alle SA, in considerazione delle diverse caratteristiche delle piattaforme e delle peculiarità delle singole procedure di gara, ad esempio tra l'ulteriore documentazione di gara sarebbe utile prevedere il modello/schema per la presentazione dell'offerta economica/lista prezzi/dettaglio economico, e in caso di applicazione della clausola sociale l'elenco del personale da riassorbire. Si propone di eliminare l'obbligatorietà tra i documenti di gara quelli previsti dalla lettera f) alla lettera h) e di "metterli a disposizione" sui proprio siti internet e in piattaforma. Ultimo capoverso eliminare e semplificare	La proposta è volta a semplificare la documentazione obbligatoria di gara riducendola ai documenti essenziali, ferma restando la pubblicazione degli stessi sul profilo del committente e/o in piattaforma.
	Si propone lo stralcio tra i documenti obbligatori di gara la previsione di cui alla lett. i), " <i>schema di polizza di assicurazione/di fideiussione</i> ".	Per quanto attiene il documento lett. i) si evidenzia che le polizze di cui trattasi sono contratti per adesione su moduli - schemi di polizza - già predisposti dalle compagnie di assicurazioni, pertanto si considera superfluo prevederne uno schema dovranno essere solo caricati in piattaforma dall'OE.
	Si propone di eliminare l'ultimo capoverso " <i>la documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito istituzionale ... [indicare l'indirizzo completo], nella sezione ... [indicare il nome ad esempio "Bandi di gara ed avvisi"], nel rispetto delle regole tecniche di cui alle Linee guida dell'AGID approvate con deliberazione n. 157/2020. La documentazione di gara è altresì disponibile ... all'interno della Sezione/Area della Piattaforma ... [indicare la Sezione/Area]</i> ".	La previsione appare ultronea e si ritiene utile prevedere solo il link di consultazione ai documenti in formato elettronico.
2.2 CHIARIMENTI	Si propone di rendere pubblici tutti i chiarimenti forniti senza alcun vincolo di sottoscrizione digitale.	L'emendamento ha l'obiettivo di semplificare e non rendere gravoso l'attività della SA e contestualmente di rendere più trasparente il rapporto

		<p>con gli operatori economici rendendoli edotti delle faq. Inoltre, tale previsione non trova giustificazione in alcun riferimento normativo e viene considerata eccessivamente gravosa per le Stazioni Appaltanti, che si vedono obbligate a sottoscrivere digitalmente tutte le faq. Spesso, infatti, i chiarimenti sono di natura immediata ed inoltre la piattaforma garantisce già tracciabilità.</p> <p>È importante la celerità dei chiarimenti quindi occorre evitare appesantimenti.</p> <p>È un adempimento ridondante rispetto a quanto previsto dal CAD, posto che Il RUP deve essere registrato sulla piattaforma</p>
	Si propone di eliminare al terzo capoverso ultima frase l'indicazione "sezione/area".	Tale emendamento è necessario per omogeneizzare il bando tipo in quanto ogni piattaforma denomina in modo differente le modalità di invio chiarimenti.
2.3. COMUNICAZIONI	Si propone di eliminare il riferimento al domicilio digitale ed indicare l'elezione di domicilio a mezzo pec.	Sul punto si rinvia a quanto già indicato con riferimento all'indirizzo pec.
2.3 COMUNICAZIONI	Si propone di eliminare l'ultimo periodo relativo alle comunicazioni al subappaltatore.	Il subappaltatore non è noto in fase di gara. Si tenga presente che tale obbligo è sospeso fino 31/12/2021.
3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI		
4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI -	In un passaggio della relazione illustrativa si genera confusione tra rinnovo e servizi analoghi. E' necessario pertanto un utile intervento chiarificatore e semplificatorio sul punto.	Occorre chiarire il perimetro applicativo della disciplina del rinnovo che si differenzia sia dalla proroga che dalla disciplina dei servizi analoghi.
4.2 OPZIONI E RINNOVI -	Si propone di precisare che in caso di rinnovo facoltativo del contratto al punto 4.2 del disciplinare, questo può avvenire sia "alle medesime condizioni" ovvero "con la modifica di alcune di esse..." ovvero "agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazioni appaltanti".	Si propone tale emendamento al fine di chiarire le modalità di rinnovo e allineare il bando tipo alle previsione dell'ultimo capoverso del paragrafo 8 della nota illustrativa. A tal fine sul punto si segnala che la previsione, facoltativa, prevista nel disciplinare al 4.2 del rinnovo del contratto "alle medesime condizioni" non appare allineata rispetto a quanto

		<p>precisato nella nota illustrativa a riguardo della differenza tra "rinnovo e proroga" (ndr – ultimo capoverso del punto 8 della nota illustrativa dello schema di disciplinare).</p> <p>In ogni caso si suggerisce di definire il perimetro entro il quale è possibile una rinegoziazione in caso di rinnovo (si veda nota illustrativa e la giurisprudenza sul punto).</p>
	<p>Si propone di aggiungere prima della tabella n. 3 :</p> <p><i>"[facoltativo. Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett.e), del Codice] Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice, nei limiti dei seguenti importi: (in caso di modifiche non sostanziali indicare le soglie di importi che consentono l'esecuzione di tali modifiche).</i></p> <p>Si propone di aggiungere un box dopo la tabella n. 3 con la seguente dicitura:</p> <p><i>"N.B.: indicare il valore massimo stimato della modifica che deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'articolo 35, comma 4 del Codice"</i></p>	<p>Si ritiene di aggiungere quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera e) che prevede un'ulteriore modifica al contratto che deve essere considerata al fine di calcolare il valore presunto dell'appalto ai sensi dell'articolo 35 del codice.</p>
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	<p>Si osserva che nella formulazione del bando tipo manca la disciplina del vincolo di aggiudicazione rispetto agli operatori associati.</p> <p>Appare necessario chiarire la formulazione a pag. 15 del bando tipo: I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da soli o in raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI con altri operatori, rispettando il limite di partecipazione.</p>	<p>Occorre prevedere che in caso di RTI/ConSORZI ordinari di concorrenti sia mantenuta la medesima forma, facendo divieto che un membro possa concorrere in maniera autonoma in altri lotti. Occorre disciplinare anche le ipotesi di partecipazione dei consorzi stabili e dei consorzi di cooperative individuando le modalità di partecipazione funzionali ad evitare elusione del vincolo di aggiudicazione. Vanno inserite le conseguenze nelle ipotesi in cui gli OE associati non rispettino le previsioni relative al vincolo stesso</p>
5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATI E CONDIZIONI DI	<p>Si propone con riferimento alla previsione del bando tipo la seguente formulazione:</p> <p><i>"Facoltativo: in caso di limitazione all'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti di cui al punto 3] I concorrenti che presentano offerta per più lotti devono partecipare sempre nella medesima forma (singola o associata), fatta salva la possibilità di consentire alle imprese in RTI di cambiare ruolo</i></p>	<p>Si propone di aggiungere la proposta emendativa in quanto allo stato attuale la limitazione non è normata e consentire così il rispetto della limitazione di aggiudicazione.</p> <p>Sul punto giova segnalare che vi sono stati vari ricorsi e il TAR PUGLIA ha detto che è legittimo il ricorso alla limitazione alla partecipazione.</p>

PARTECIPAZIONE	<i>(mandataria/mandante) nei singoli lotti per i quali partecipano e di prevedere quote di partecipazione differenti.</i>	Alcune SA regionali già utilizzano tale clausola proprio al fine di evitare contenziosi.
5. SOGGETTI AMMESSI	<p><i>"Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti...)</i></p> <p>Con riferimento a quanto sopra, manca il riferimento agli RTI.</p>	<p>Non si comprende perché sia stato tolto il riferimento agli RTI di cui al bando tipo n. 1 ma vi è riportato solo il richiamo art. 45 comma 2 lett. d).</p> <p>Si ritiene che tale previsione non sia in linea con quanto previsto dagli articoli 45 e 48 in ordine ai soggetti che possono far parte di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari. Pertanto, la questione dovrebbe essere prima affrontata in termini generali, ossia se: ammettere che un consorzio ordinario costituito (che poco quasi per niente si differenzia da un RTI costituito) può assumere il ruolo di mandataria/mandante di un RTI, anche costituendo.</p>
6 REQUISITI GENERALI	<p>Si propone di integrare come di seguito</p> <p>Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.</p> <p>Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.</p> <p>Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.</p> <p>In particolare, si precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 [di cui all'art. 80, comma 5, lett. a)], rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante; - le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12.2018, n. 135. Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per 	<p>È necessario prevedere anche l'art. 80, comma 5 lett. a) e c).</p> <p>Si propone altresì di delimitare l'arco temporale di riferimento cui dovranno riferirsi le dichiarazioni degli OE (si veda la giurisprudenza sul punto che fa riferimento ai 3 anni).</p>

	<p>illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti.</p> <p>La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.</p> <p>Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di <i>self cleaning</i>, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.</p>	
7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	<p>L'inciso relativo al mancato impiego di AVCPass potrebbe essere integrato con una formulazione del seguente tenore «[...] <i>i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma in fase di comprova degli stessi</i>» (cfr. osservazioni paragrafo 13)</p>	<p>L'eventuale previsione di un caricamento dei documenti di comprova contestuale alla presentazione dell'offerta (in caso di mancato impiego di AVCPass) potrebbe far venire meno la <i>ratio</i> tipica del DGUE, in tema agevolazioni dell'o.e. mediante autocertificazione del possesso dei requisiti generali e speciali.</p> <p>Si veda successiva proposta al par. 13</p>
7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ	<p>La lett. e) si ritiene che sia stata meglio declinata nel bando tipo n. 1 e si propone di inserire la precedente versione</p>	
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	<p>Si propone con riferimento al Fatturato globale (minimo e medio) di eliminare nelle modalità di comprova:</p> <p><i>"per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa";</i></p> <p><i>"per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico";</i></p>	<p>Con riferimento al fatturato globale si evidenzia che i documenti richiesti non appaiono utili in quanto, il fatturato (volume d'affari) è la somma dei ricavi registrati ai fini iva. Pertanto non può essere in alcun modo ricavato da un bilancio o da un modello unico ma soltanto da dichiarazioni iva o una dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il</p>

		<p>Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.</p> <p>Invero il fatturato può essere comprovato dalla dichiarazione iva.</p> <p>La capacità economica dai bilanci</p> <p>Ad ogni modo sarebbe utile eliminare un'elencazione della documentazione a comprova dei requisiti.</p>
	<p>Si propone con riferimento al Fatturato specifico (minimo e medio):</p> <p>Eliminare, nelle modalità di comprova:</p> <p><i>"per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa";</i></p> <p><i>- "per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico";</i></p> <p>e specificare che: <i>la comprova del fatturato specifico può avvenire o con la dichiarazione del professionista (come sopra) o in alternativa la presentazione delle singole fatture relative alla specifica attività che deve risultare dalle fatture stesse; qualora la fattura non preveda espressamente l'attività il requisito può essere dimostrato presentando anche i relativi contratti.</i></p>	<p>Con riferimento al fatturato specifico si evidenzia che i documenti richiesti non appaiono utili in quanto, il fatturato (volume d'affari) è la somma dei ricavi registrati ai fini iva. Pertanto, non può essere in alcun modo ricavato da un bilancio o da un modello unico.</p> <p>Neppure la dichiarazione IVA non consente la comprova del requisito relativo al fatturato specifico minimo e medio perché la stessa non è divisa per attività specifica, pertanto può essere richiesta o la dichiarazione del professionista (come sopra) o in alternativa la presentazione delle singole fatture relative alla specifica attività; qualora la fattura non preveda espressamente l'attività richiesta il requisito può essere dimostrato presentando anche i relativi contratti.</p>
	<p>Per quanto attiene le referenze bancarie a comprova del fatturato si propone l'eliminazione del capoverso o in subordine la seguente formulazione:</p> <p><i>"L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante ... [specificare documenti ritenuti idonei, per esempio idonee referenze bancarie, copertura assicurativa contro i rischi professionali]"</i></p>	<p>Per quanto attiene le referenze bancarie si osserva che le stesse possono essere solo mezzi di comprova della capacità economica e non di fatturato.</p> <p>La proposta emendativa subordinata riprende la formulazione prevista nel bando tipo precedente. Invero, la formulazione prevedeva che: <i>"qualsiasi altro tipo di documento che possa..."</i> (ossia ogni documento ritenuto idoneo dalla SA).</p> <p>Non appare idoneo inserire a titolo di esempio le referenze bancarie o polizza quali mezzi di comprova del fatturato per come sopra evidenziato; le referenze bancarie potrebbero</p>

		essere, invece, utilizzate per dimostrazione requisiti economico finanziari diversi dal fatturato.
	Con riguardo alla lett. e) si propone di inserire la formulazione prevista nel bando tipo precedente	
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSI ONALE	Si osserva che, con riferimento ai certificati relativi ai sistemi di gestione ambientale, della qualità, ecc. sarebbe opportuno esplicitare direttamente nel disciplinare le condizioni in presenza delle quali il certificato può essere sostituito da mezzi di prova.	La proposta emendativa è volta ad indicare alla SA di specificare eventuali mezzi di prova sostitutivi dei certificati ambientali richiesti.
	<p>Si propone di inserire dopo la lettera g" a pag. 18 a comprova del requisito la seguente formulazione nei servizi e forniture:</p> <p><i>"In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>originale informatico o duplicato informatico firmato digitalmente o copia informatica conforme all'originale analogico rilasciato da un pubblico ufficiale dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;</i> ▪ <i>copia informatica dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma.</i> <p><i>In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;</i> ▪ <i>copia informatica dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse. Tale documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o da persona munita del potere di firma".</i> 	La proposta emendativa è volta ad individuare un sistema di comprova del requisito nei servizi e forniture mediante il deposito di attestazione informatica di corretta esecuzione di precedenti appalti sia con committente privato che pubblico.
	Si propone di modificare il box a pag.18 con riferimento alla comprova dei requisiti con la seguente: <i>"La comprova del requisito, è fornita</i>	Tale formulazione risulta coerente con il dettato normativo e le previsioni codicistiche e ricomprende tutti i

	<i>secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice".</i>	mezzi di prova previsti dal combinato disposto dell'art. 86 e dell'allegato XVII parte seconda del codice.
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	Si propone, con riferimento al requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'inserimento della limitazione del possesso del suddetto requisito alle sole imprese esecutrici, componenti l'aggregazione di rete.	L'emendamento consente di uniformare la disciplina rispetto alle disposizioni analoghe previste per i consorzi (par. 7.5) e garanzia dei principi di <i>par condicio</i> e concorrenza.
	Si propone di inserire, nel capoverso che riguarda i requisiti di capacità tecnica nel caso di RTI orizzontali, il richiamo all'art. 83 comma 8 del Codice. Infatti, la mandataria, ai sensi dell'art. 83 comma 8 del Codice, deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.	La proposta è volta a richiamare l'attenzione degli O.E. a quanto previsto all'art. 83, comma 8.
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	Si osserva che sarebbe utile chiarire la differenza di disciplina relativa all'apporto dei requisiti per la partecipazione dei consorzi di cooperative che differisce da quella dei consorzi stabili.	Appare utile differenziare il regime per i due soggetti giuridici partecipanti in quanto la formulazione appare in contrasto con le disposizioni del codice.
8 AVVALIMENTO	Preliminarmente si osserva che appare utile rimodulare il contenuto del documento nella parte <i>de quo</i> provvedendo a semplificare le richieste di requisiti specifici per il ricorso all'istituto dell'avvalimento. In tal senso appare utile il mero richiamo alle previsioni di cui all'art.89 comma 1 del codice. Sarebbe altresì opportuno provvedere ad eliminare le richieste di chiarimenti specifici dei contratti di avvalimento. A) Da valutarsi l'inserimento della responsabilità solidale di cui all'art. 89, co. 5, del Codice. B) Da valutarsi, a monte, l'ammissibilità di inserire in un bando di gara – quale requisito di partecipazione e non di esecuzione – il « <i>possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato</i> ».	A) Il richiamo espresso alla natura solidale della responsabilità delinea ulteriormente il perimetro delle responsabilità in capo al concorrente e all'impresa ausiliaria. B) Un simile requisito incide sulla possibilità di ingresso in gara e potrebbe apparire non concorrenziale.
8 AVVALIMENTO	Si osserva che con riferimento al 6 capoverso nella parte relativa ai contenuti del contratto di avvalimento si fa riferimento all'indicazione del	

	<p>corrispettivo o, in mancanza dell'interesse economico-patrimoniale conseguito dall'impresa ausiliaria (lett. c) e all'impegno (dell'ausiliaria) a non mettere a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto (lett. d). Si evidenzia che risulta molto difficoltoso per la SA compiere le verifiche in ordine tale ultima dichiarazione (lett. d).</p> <p>Inoltre, si osserva che mentre il disciplinare secondo quanto letteralmente stabilito dalla norma, sancisce la nullità del contratto di avvalimento in caso di mancata indicazione dei requisiti e delle risorse non prevede, invece, le conseguenze in ordine alle lett. c) e d) . <u>Sarebbe necessario indicare anche le conseguenze dell'omessa indicazione degli elementi di cui alle lett. c) e d).</u></p>	
AVVALIMENTO	Si propone di eliminare la seguente formulazione <i>"l'impegno a non mettere contestualmente a disposizione di altri soggetti le risorse oggetto di avvalimento per tutta la durata del contratto;</i>	Si propone di eliminare tale previsione perché difficilmente verificabile
8. AVVALIMENTO	Con riferimento a quanto indicato a pag. 25 in ordine alla soccorribilità della dichiarazione dell'ausiliaria solo se è comprovabile mediante un documento avente data certa anteriore alla data di presentazione dell'offerta, si osserva che con tale indicazione viene fornita una interpretazione più restrittiva del soccorso istruttorio rispetto a quanto previsto dalla norma.	Si propone di compiere una riflessione su tale aspetto.
9. SUBAPPALTO	Inserire il divieto di subappaltare la prestazione per intero prevista all'art. 105 comma 1.	Appare opportuno inserire questa precisazione anche nel disciplinare, sebbene sia già previsto del Codice.
9 SUBAPPALTO	<p>Modifica ultimo comma: togliere "In caso di subappalto";</p> <p>Si propone di sostituire "ai sensi dell'articolo 105, comma 13..." con <i>"Salvo quanto previsto dall'articolo 105..."</i></p>	<p>La frase iniziale <i>"In caso di subappalto"</i> risulta ridondante, in quanto già l'articolo stesso disciplina il subappalto.</p> <p>L'art. 105, comma 13 prevede i casi di pagamento diretto al "subappaltatore", mentre nella formulazione del disciplinare tipo si parla di pagamento diretto "all'appaltatore" (che non avviene ai sensi del comma 13).</p> <p>È stata proposta tale modifica, in quanto la SA corrisponderà l'importo dovuto all'appaltatore per le prestazioni svolte dal subappaltatore, salvo i casi di cui all'art. 105, comma</p>

		13 (ossia salvo le ipotesi di pagamento diretto al subappaltatore).
10 GARANZIA PROVVISO RIA	<p>Si evidenzia che mancano le modalità di sottoscrizione digitale e di presentazione delle garanzie.</p> <p>Si propone di prevedere la facoltà di allegare direttamente senza ulteriori modalità di certificazione i documenti che per loro natura nascono già come "digitali" e non necessitano di ulteriori certificazioni e/o attestazioni da parte degli OE .</p> <p>Rilevato che il dettato normativo prevede in tema di garanzia provvisoria la possibilità per l'OE di provvedere secondo diverse modalità ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 comma 2 del D.lgs 50/16 , si propone di prevedere nel bando tipo l'utilizzo di tutti gli strumenti indicati dal legislatore e non limitare la garanzia provvisoria a quelle rilasciate da un'impresa bancaria o assicurativa. Si propone di ripristinare la formulazione del bando tipo n.1 adeguandola altresì agli obblighi di pagamento tramite PagoPA.</p>	<p>La proposta è volta a precisare le diverse modalità di garanzia consentite dalla disciplina vigente, il paragrafo sul punto appare carente in riferimento all'art 93 comma 2 del codice .</p> <p>Si propone, in particolare, di riprendere la formulazione prevista nel bando tipo 1.</p> <p>Si propone inoltre, di aggiornare la previsione rispetto alle novità normative riguardando i pagamenti tramite Pago Pa.</p>
11 SOPRALLU OGO	<p>Si propone di prevedere la possibilità di un sopralluogo virtuale attraverso la messa a disposizione di un video che riprende lo stato dei luoghi oggetto della procedura.</p> <p>L'accesso al video verrà garantita, ai concorrenti che hanno fatto espressa richiesta di sopralluogo, attraverso le modalità indicata dalla SA. Dopo aver visionato il video, a pena di esclusione, il concorrente dovrà dichiarare di aver preso visione del video e conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare l'offerta.</p>	<p>Si evita lo spostamento di concorrenti anche transfrontalieri e comunque di altre regioni.</p> <p>Il sopralluogo virtuale consente altresì maggiore trasparenza considerato che a tutti i concorrenti viene fornito lo stesso grado di conoscenza dello stato dei luoghi.</p>
13 MODALITÀ DI PRESENTA ZIONE DELL'OFFE RTA E SOTTOSCR IZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	<p>Con riferimento all'eventualità di allegare al momento della partecipazione la documentazione a comprova (c.d. busta D – par. 13.1), da valutarsi l'eliminazione di tale inciso e del corrispondente onere documentale.</p> <p>In alternativa si chiede quantomeno di chiarire, anche nella relazione illustrativa cosa si intenda per tale documentazione</p>	<p>La produzione della documentazione a comprova al momento della partecipazione alla gara rappresenterebbe un onere amministrativo non trascurabile per l'o.e.. si richiede di chiarire se tale documentazione sia afferente alla documentazione amministrativa o meno</p> <p>Ai sensi degli artt. 85 e 86 del Codice, in un momento successivo rispetto a quello della presentazione delle offerte da parte degli operatori economici, la SA è comunque legittimata a richiedere all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti complementari aggiornati e altri mezzi di prova, e può</p>

		altresì formulare una simile richiesta anche nei confronti dei concorrenti, per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di... [indicare il numero] MB per singolo file, oltre il quale non è garantita la tempestiva ricezione	Si propone l'eliminazione dell'ultima frase in quanto il superamento della dimensione massima di MB produce l'impossibilità di procedere con inserimento sulla piattaforma e non una ricezione non tempestiva
13.1	Per quanto concerne invece la Sezione/Area "..." [la S.A. indica il nome della sezione delle comunicazioni], ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di ... [la S.A. indica il numero] MB per comunicazione. In relazione al capoverso: " <i>L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma, nella propria Area/Sezione riservata offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte</i> ". Si propone di renderlo adattabile da parte delle SA in base alle piattaforme in uso.	La modifica è opportuna per fornire indicazioni agli OE in funzione della specificità di ciascuna piattaforma. Non tutte le piattaforme, infatti, permettono ai concorrenti di sostituire l'offerta presentata senza prima averla ritirata. Si richiede quindi, di chiarire meglio ed eventualmente renderlo come facoltativo
	Risultano mancanti le prescrizioni riportate nella nota illustrativa afferenti all'inserimento sul sistema telematico delle buste/documenti di natura amministrativa, tecnica ed economica (vedi pag. 25, punto 17, sesto capoverso nota III.) Se ne richiede quindi l'inserimento in bando tipo	L'integrazione è opportuna per fornire indicazioni agli OE in funzione della specificità di ciascuna piattaforma.
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	In relazione al capoverso: " <i>I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese, francese, spagnolo</i> ": si propone di rendere facoltativa la possibilità che i documenti a comprova siano presentati in lingua diversa dall'italiano in base alle specificità della singola SA	Per le stazioni appaltanti potrebbe essere un aggravio del procedimento
	In relazione al capoverso: " <i>La richiesta è inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda di partecipazione</i> ". La piattaforma telematica potrebbe richiedere l'inserimento della PEC in fase di registrazione, in ogni caso occorre, sul punto, il coordinamento con quanto previsto al paragrafo 1.3	Si veda osservazione punto 1.3

<p>13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</p>	<p>Si propone la revisione del paragrafo 13.2, e si suggerisce di lasciare alle stazioni appaltanti la possibilità di descrivere, in relazione alle piattaforme in uso, le modalità di presentazione dell'offerta da parte di OE in forma associata, prevedendo nel contempo che le SA sono tenute a fornire indicazioni in merito.</p>	<p>Si ritiene che la dichiarazione prevista per le imprese mandanti costituisca un aggravio sia per le imprese stesse che per la Stazione Appaltante senza produrre alcun beneficio.</p>
<p>13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</p>	<p>Si propone di eliminare il riquadro a pag. 28 del bando tipo relativo alle deroghe ex art. 2, comma 4, decreto semplificazioni.</p>	<p>Le deroghe consentite sono molto ampie e tale riferimento specifico non tiene conto del fatto che appare derogabile lo stesso carattere vincolante dei bandi-tipo ANAC.</p>
<p>14 SOCCORSO ISTRUTTORIO</p>	<p>Si propone di esplicitare che il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE e delle ulteriori dichiarazioni sono sanabili con il soccorso istruttorio. Al primo capoverso si propone di esplicitare il significato dell'aggettivo "sostanziale" e di prevedere espressamente la possibilità del soccorso istruttorio per l'offerta tecnica ed economica secondo quanto previsto dalla recente giurisprudenza (Cfr. Consiglio di Stato sez. V 27/3/2020 n. 2146).</p>	<p>Tale previsione chiarisce i confini dell'applicabilità del soccorso istruttorio. L'aggettivo "sostanziale" riferito all'offerta tecnica ed economica, aggiunto nel documento rispetto a quanto previsto dall'art. 83, comma 9, può generare incertezze circa l'applicabilità del soccorso istruttorio. Sarebbe preferibile indicare nel disciplinare di gara, o almeno nella nota illustrativa al bando tipo, che sulla base della recente giurisprudenza è ammissibile il soccorso istruttorio e indicare i casi in cui è possibile utilizzarlo. Si veda la sentenza del Consiglio di Stato n. 2146 del 26 marzo 2020. Si condivide l'interpretazione dell'Autorità in ordine alla portata estensiva dell'applicabilità del soccorso istruttorio in linea con la più recente giurisprudenza. Tuttavia, si propone di chiarire i casi in cui è possibile procedere ad attivare il soccorso istruttorio dell'offerta tecnica ed economica. Tale proposta è</p>

		volta a garantire una omogeneità dell'applicazione del soccorso istruttorio. Si ritiene che il solo aggettivo "sostanziale" renda eccessivamente discrezionale l'applicazione di tale istituto. Pertanto, si propone di delineare in maniera più chiara, secondo quanto esplicitato dalla giurisprudenza, cosa si intenda per "sostanziale".
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO	Si propone di inserire a pagina 29 quarto capoverso dopo le parole " <i>ulteriori precisazioni o chiarimenti</i> ", le parole " <i>sulla documentazione presentata</i> ".	Il termine supplementare è sprovvisto di copertura normativa e allunga i tempi del procedimento, ove utilizzato strumentalmente dal concorrente. Pertanto, si propone di chiarire che tale termine perentorio concesso dalla SA è finalizzato solo a chiarire la documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio. Si tratta di una precisazione volta a garantire la massima par conditio dei concorrenti e a garantire il rispetto del termine per rispondere al soccorso istruttorio.
	Si propone di eliminare al quinto capoverso la previsione: " <i>escute la cauzione e segnala all'ANAC</i> ".	In caso di inutile decorso del termine per la regolarizzazione, il Codice non prevede l'escussione della cauzione, né la segnalazione all'ANAC. Tale previsione non trova giustificazione in alcun riferimento normativo e viene considerata eccessivamente onerosa per gli operatori economici
15 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Si propone di integrare il punto 4 del primo capoverso con indicazioni puntuali in ordine ai soggetti sottoscrittori della garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno.	Non viene specificato quali soggetti debbano sottoscrivere la garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno (ossia solo il garante).
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	Al secondo capoverso dopo: " <i>La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. ... [ove la stazione appaltante abbia redatto un modello] e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni</i> " si propone di aggiungere la facoltà, per le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme che auto generano la domanda di partecipazione, di poter utilizzare la domanda di partecipazione autogenerate e, se del caso, richiedere dichiarazioni aggiuntive ai concorrenti.	La proposta è elaborata tenendo conto delle diversità delle piattaforme di e-proc. Alcune di queste, infatti, auto generano la domanda di partecipazione e dunque occorre prevedere tale facoltà per le SA. In tali casi, potrebbe essere necessario richiedere ai concorrenti, nelle ipotesi in cui la domanda autogenerata non contenga o non possa contenere tutte le dichiarazioni previste dalla normativa, la presentazione di dichiarazioni aggiuntive.
	Al quarto capoverso con riferimento al caso di partecipazione di operatori in forma associata occorre prevedere che le SA, in relazione alle	Si rileva che alcune piattaforme auto generano la domanda di partecipazione per ciascun membro

	caratteristiche delle piattaforme in uso, disciplinino, fermo quanto affermato al punto 1, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione	dell'OE associato, garantendo l'unicità del concorrente
	Si propone di aggiungere la richiesta ai concorrenti di rendere le dichiarazioni 80 comma 5 lett. cbis), cter), c quater), f bis), f ter).	Si rileva che i formulari DGUE non risultano aggiornati pertanto occorre che il concorrente abbia la possibilità di dichiarare le situazioni ai sensi della legislazione vigente, prevedendo espressamente l'integrazione delle dichiarazioni ex art 80 comma comma 5 lett. cbis), cter), c quater), f bis), f ter).
	All'undicesimo capoverso si propone di eliminare le parole "foglio digitale"	Non è chiaro cosa si intenda per "foglio digitale"
15.1 DOMANDA DI PARTECIP AZIONE ED EVENTUAL E PROCURA	In merito ai Protocolli di legalità/patti di integrità laddove è prevista l'allegazione del documento, si propone di prevedere che può essere sufficiente anche la sola indicazione degli estremi del provvedimento legislativo/amministrativo di approvazione e i link ai quali accedere.	La proposta mira a semplificare la documentazione di gara e consentire l'implementazione dei protocolli di legalità/patti di integrità adottati dalle singole stazioni appaltanti. Si precisa che si propone come alternativa e dunque dovrebbe restare la facoltà di prevedere l'allegazione.
15.1 DOMANDA DI PARTECIP AZIONE ED EVENTUAL E PROCURA	In riferimento al pagamento bollo si rileva che le indicazioni contenute non appaiono aggiornate alla normativa vigente e se ne richiede l'aggiornamento pertanto si richiede di sostituire le indicazioni al modello F23 con le indicazioni al modello F24. A conclusione del paragrafo si propone di (F24) prevedere il metodo di pagamento del bollo per le imprese straniere che non hanno codice fiscale italiano.	Da settembre 2020 il pagamento dell'imposta di bollo deve essere assolto tramite il modello F24 e non tramite il modello F23. Per le imprese straniere sprovviste di codice fiscale italiano risulta difficoltoso, se non impossibile, l'utilizzo del modello F23 (F24); l'Agenzia delle entrate, con risposta 332 del 10/09/2020, ha fornito le istruzioni necessarie per assolvere correttamente il pagamento dell'imposta per i contribuenti non residenti e non titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l'Agenzia delle entrate, questi possono versare i tributi dovuti in Italia con bonifico in euro a favore del bilancio dello Stato oppure dei conti di tesoreria. Il punto andrebbe pertanto integrato con tali indicazioni.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	In caso di partecipazione a più lotti il concorrente, in forma singola o associata, deve presentare tanti DGUE "relativamente alla sola parte IV relativa ai criteri di selezione" quanti sono i lotti per i quali partecipa, "laddove tale presentazione sia necessaria ai fini della verifica dei requisiti".	Si propone di inserire la parte in corsivo, come facoltà rimessa alla SA
15.2 DOCUMENTO DI	Si propone di eliminare o di rendere facoltativo la seguente previsione: "La Piattaforma permette il	La proposta è necessaria in quanto alcune piattaforme non permettono il riuso delle informazioni

GARA UNICO EUROPEO	<i>riuso delle informazioni fornite per la compilazione di ciascun DGUE"</i>	
	<p>Si propone di aggiungere dopo la parola "avvalimento il seguente capoverso. <i>"Il DGUE deve essere presentato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;</i> - <i>nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;</i> - <i>nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;</i> 	Si ritiene che sia utile definire, come nel bando tipo 1, i soggetti che devono presentare il DGUE.
15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267	Si osserva che risulta mancante la disciplina per concordato preventivo con continuità aziendale per le ipotesi in cui è richiesta l'indicazione dell'impresa ausiliaria ex. 186 bis RD 267/1942 e si propone di integrare la sezione del bando tipo.	La richiesta è volta ad adeguare il bando tipo alla previsione normativa
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	Si ritiene necessario indicare i contenuti della dichiarazione di avvalimento, ivi comprese le dichiarazioni ulteriori di cui al precedente punto 15.1.3) potrebbe essere opportuno che sul punto si rinviasse al paragrafo 8 "Avvalimento" del Bando tipo integrate con le dichiarazioni ulteriori non ricomprese nel DGUE che comunque devono essere rese dall'ausiliaria ok	Integrazione necessaria per completezza

16. OFFERTA TECNICA	<p>Si propone di inserire un capoverso contenente la presente formulazione.</p> <p><i>"Facoltativo: L'operatore economico allega una dichiarazione firmata digitalmente contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che: argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare: fornisca le necessarie prove a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.</i></p> <p><i>Il concorrente a tal fine allega anche una copia della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, firmata digitalmente.</i></p> <p><i>Resta ferma, la facoltà della SA di valutare la fondatezza delle motivazioni adottate"</i></p>	La proposta è volta ad agevolare le attività delle SA nella gestione delle istanze di accesso agli atti.
16 OFFERTA TECNICA	<p>Si osserva che mancano le indicazioni sulla modalità di sottoscrizione dell'offerta tecnica in caso di operatori in forma associata.</p> <p>Si suggerisce di rimettere alle SA la facoltà di precisare le modalità di inserimento dell'offerta tecnica sulla piattaforma in relazione alle specificità di ciascuna. Pertanto, si propone di prevedere una parte del bando tipo "adattabile" da ciascuna SA in base alle specificità della piattaforma utilizzata.</p>	Si ritiene necessario fornire tutte le indicazioni al fine di agevolare gli operatori economici nella presentazione dell'offerta.
17 OFFERTA ECONOMI CA	<p>Si osserva che mancano le indicazioni sulla modalità di sottoscrizione dell'offerta economica in caso di operatori in forma associata.</p> <p>Si suggerisce di rimettere alla discrezionalità delle SA la precisazione delle modalità di inserimento dell'offerta economica sulla piattaforma in relazione alle specificità di ciascuna. Pertanto, si propone di prevedere una parte del bando tipo "adattabile" da ciascuna SA in base alle specificità della piattaforma utilizzata.</p>	Si ritiene necessario fornire tutte le indicazioni al fine di agevolare gli operatori economici nella presentazione dell'offerta.
	Si propone nella frase <i>"Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali"</i> di eliminare le parole: <i>"tre cifre decimali"</i> .	La proposta mira a rimettere alla SA la decisione in ordine al numero di cifre decimali da prendere in considerazione.
18.1 CRITERI DI VALUTAZI ONE DELL'OFFE	Si osserva che in relazione alla soglia di sbarramento è opportuno chiarire quando la stessa operi.	Nel bando tipo non sono esplicitate le modalità operative con cui la soglia di sbarramento opera. Tale indicazione è utile per le SA che gli OE.

RTA TECNICA		
18.2 METODO DI ATTRIBUZI ONE DEL COEFFICIE NTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGI O DELL'OFFE RTA TECNICA		
18.3 METODO DI ATTRIBUZI ONE DEL COEFFICIE NTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGI O DELL'OFFE RTA ECONOMI CA		
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI		
19 COMMISSI ONE GIUDICATR ICE		
19 COMMISSI ONE GIUDICATR ICE	Si propone di eliminare l'intero ultimo capoverso relativo all'indicazione della durata dei lavori della commissione di gara.	Anche se si tratta di una semplice stima di massima, individuare le ore o le sedute necessarie alla commissione di gara per l'esame delle offerte è per la SA, al momento della stesura del disciplinare di gara, un elemento non definibile. A titolo esemplificativo basti pensare che la durata dell'attività della commissione è condizionata dal

		numero delle offerte che verranno presentate che non può essere neppure ipotizzabili ex ante.
20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	Si propone di dare evidenza del mantenimento delle previsioni di cui al D.L. 76/2020 (conv. dalla legge 12/2020) in merito alla facoltà della c.d. inversione procedimentale. Si osserva che occorre specificare che è facoltativo sorteggiare un campione da verificare.	La disciplina ammette il ricorso a tale facoltà fino al 31 dicembre 2021.
20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA (In relazione all'ultimo capoverso si segnala un'evidente incongruenza che è necessario correggere per non ingenerare confusione. Invero, nel testo del bando tipo erroneamente è riportato: <i>"accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione"</i> . Tale terminologia non è corretta e si propone di sostituirla con la seguente: <i>"verifica della documentazione amministrativa"</i> .	La terminologia utilizzata da ANAC è equivoca e genera confusione. La proposta mira a chiarire che nella fase di gara dovrà procedersi alla verifica della documentazione amministrativa e non all'accertamento dei requisiti del concorrente che è fase successiva alle operazioni di gara. Trattasi invero di due diverse e specifiche attività non sovrapponibili in quanto il controllo requisiti avviene solo successivamente e non in questa fase
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	Si propone di specificare con riferimento al presente capoverso <i>"Laddove prevista [Facoltativo In caso di ricorso alla facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, prevista fino al 31 dicembre 2021, in virtù dell'articolo 8, comma 7, del decreto legge n. 76/2020, convertito dalla legge n.12/2020, che ha prorogato il termine originariamente previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 32/2019, convertito in legge n. 55/2019..."</i> <u>la verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.</u>	La proposta è necessaria ed è utile per chiarire le fasi dell'inversione procedimentale.
20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	Si propone di prevedere che le sedute per lo svolgimento delle operazioni di gara possano avvenire in forma pubblica telematica, con la partecipazione sia mediante collegamento da remoto che mediante verbale di pubblicazione delle attività di apertura delle buste in piattaforma garantendone la sicurezza.	Secondo costante giurisprudenza, come anche di recente il Consiglio di Stato – Sez. Terza n. 627 del 20 gennaio 2021, ha confermato che la gestione telematica delle procedure di affidamento in quanto offrono il vantaggio di una maggiore sicurezza in termini di conservazione dell'integrità degli atti, le sedute per lo svolgimento delle operazioni di gara possono, a rigore, non essere svolte in forma pubblica.
	Si propone di eliminare la partecipazione alle sedute <i>come uditore</i> (capoverso n. 1).	Evitare una partecipazione indiscriminata con finalità diverse da quelle pubblicistiche ma volte solo alla raccolta di informazioni e dati sulle procedure di gara con finalità

		commerciali (tale fenomeno è in netto aumento).
21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	Si propone di aggiungere alla lettera c) dopo le parole " <i>procedura di gara</i> ", le parole " <i>provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 76 comma 2 bis, oltre che dell'art. 29, comma 1, del Codice</i> "	Si propone di aggiungere anche il riferimento all'art. 76, comma 2 per intervenuta modifica normativa
21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	In relazione al capoverso " <i>adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice</i> ", si propone di rimettere alla facoltà delle SA di determinare in base alla propria organizzazione i soggetti/uffici che possono adottare i provvedimenti.	La proposta si presta ad un utile coordinamento con altri provvedimenti o atti regolamentari propri di ogni singola SA.
	Si propone in riferimento al secondo capoverso di eliminare il riferimento alla Commissione giudicatrice tra i soggetti che possono svolgere le attività di cui ai punti b e c in quanto tali attività competono esclusivamente al RUP.	Si rileva che non rientra tra le competenze della Commissione giudicatrice adottare i provvedimenti di esclusione che competono al RUP. Invero con riferimento ai punti b e c la commissione comunica al RUP, non adotta questi provvedimenti. Si propone di adeguare in tal senso anche la nota illustrativa in quanto la commissione giudicatrice ha compiti esclusivamente di valutazione dell'offerta tecnica. Non adotta provvedimenti.
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	Al penultimo capoverso si propone di: sostituire le parole " <i>punto 2</i> " con " <i>Verifica di anomalia delle offerte</i> "	Il testo indica il rinvio alla verifica dell'anomalia delle offerte, prevedendo la numerazione del punto che tratta l'argomento, tuttavia il punto di riferimento varia a seconda se venga utilizzata o meno l'inversione delle aperture delle buste (22 nel primo caso, 23 nel secondo). Al fine di evitare errori è preferibile sostituire la numerazione dell'articolo di riferimento con la relativa rubrica.
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE		
23. VERIFICA	Ai fini di un'eventuale anomalia dell'offerta, ciascun concorrente potrà proporre, in sede di	La modifica può essere necessaria per esigenze di celerità del procedimento.

DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	presentazione dell'offerta economica, <i>l'anticipazione delle giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo</i> . Tali giustificazioni saranno prese in considerazione in sede di anomalia dell'offerta o per valutarne la congruità. Si specifica che in ogni caso tale previsione è facoltativa per l'OE e non è, pertanto, a pena di esclusione.	Si propone di inserire tale prescrizione come facoltativa per le SA. In tal caso, la SA dovrà specificare le richieste (ad esempio la relazione sui costi della manodopera, oppure una griglia o dei modelli)
	All'inizio del par. 23, eliminare la Commissione giudicatrice tra i soggetti elencati.	Si veda osservazione paragrafo 21
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	Si osserva che risultano mancanti i paragrafi concernenti gli adempimenti di cui all'art. 105, comma 2, e comma 3, lettera c) bis, già presenti nel Bando tipo 1 Sostituire il primo comma dell'articolo 24, con i primi due commi dell'articolo 23 del bando tipo 2 (pulizie)	Si ritiene più chiaro nell'esposizione l'art. 23 del bando tipo n. 2 pertanto si propone di riprendere quella formulazione.
	Si propone di eliminare il termine massimo di 30 giorni e lasciare solo la facoltà alle SA di indicare il termine.	Si ritiene che la norma prevede che il termine sia stabilito dalle SA e che solo in caso di mancata indicazione tale termine è previsto in 30 giorni.
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI		
26. [FACOLTATIVO CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE]		
27. CODICE ETICO		
28. ACCESSO AGLI ATTI		

29. DEFINIZIO NE DELLE CONTROV ERSIE		
30. TRATTAM ENTO DEI DATI PERSONA LI	Si osserva che la disciplina proposta da ANAC dovrebbe assumere carattere meramente indicativo	I contenuti dell’informativa dovrebbero essere definiti da ciascuna stazione appaltante in base agli indirizzi adottati per l’attuazione della normativa sulla privacy, tenuto conto che spesso occorre anche integrare il disciplinare con la previsione della nomina del responsabile del trattamento quando l’affidatario deve trattare dati personali in nome e per conto del committente.

16. Legacoop P&S

Premessa

L’Autorità ha avviato un’attività di aggiornamento del Bando tipo n. 1, sulla scorta delle diverse modifiche introdotte al Codice dei Contratti Pubblici ad opera degli interventi normativi successivi ed in particolare ad opera, del DL 76/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, convertito della legge 120/2020 nonché alla giurisprudenza nazionale e comunitaria.

Il modello di bando tipo, in attuazione a quanto previsto dall’art. 71 del Codice, dovrebbe avere valore “vincolante”, per le procedure aperte, svolte totalmente con sistemi telematici, per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo così perseguendo l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento a garanzia di efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti (articolo 213).

Per l’effetto, il bando tipo non è vincolante per gli enti aggiudicatori che operano nei settori speciali.

Il bando tipo oggetto delle nostre osservazioni nasce dalla constatazione che il bando tipo n.1 è oggi ampiamente superato e non più utilizzabile poiché attualmente circa il 70% delle procedure sono svolte in modalità telematica.

Pertanto, al fine di assicurare maggiore attualità al bando tipo 2021, ANAC precisa che, nel caso di sopravvenute modifiche o integrazioni normative, le disposizioni del bando tipo dovranno intendersi superate senza necessità che la determina a contrarre motivi la eventuale deroga alle norme vincolanti in esso contenute.

A questo punto, sia tuttavia consentito suggerire che venga specificato da ANAC che le eventuali autointegrazioni alla legge di gara, redatta secondo il Bando tipo 2021, siano fatte in maniera espressa, posto che la più recente giurisprudenza ha chiarito, in merito alla questione del se possa esigersi dall’impresa partecipante alla gara un grado di conoscenza della normativa di riferimento, anche quando la stessa non sia stata previamente richiamata nel bando di gara, che “Il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì dà un’interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all’operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione aggiudicatrice”. (Corte di Giustizia sentenza 2 giugno 2016, C-27/15, Pippo Pizzo; Corte di Giustizia sentenza 10.11.2016 (Causa C-62) e dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19/16; TAR Lecce sentenza 22 gennaio 2021 n. 113).

In buona sostanza si sta assistendo al tramonto del principio della autointegrazione del bando di gara, con la conseguenza che, anche in questo caso, ogni scostamento rispetto al modello di bando tipo deve essere espresso nella *lex specialis*, non potendosi invocare sopravvenute modifiche normative non recepite nella legge di gara.

Fatta questa dovuta premessa, Legacoop Produzione e Servizi esprime condivisione per la scelta dell'Autorità di procedere con la pubblicazione del nuovo bando tipo sia, come già evidenziato da ANAC, in considerazione del forte incremento del numero delle gare svolte con sistemi telematici (anche per effetto della pandemia) e per le numerose novità normative intervenute, ma soprattutto confidando che la digitalizzazione delle gare conduca ad una riduzione di quella che resta una delle fasi della gara che assorbe maggior tempo ossia l'apertura e la verifica della busta amministrativa.

Riteniamo, però, che l'opportunità di integrare il bando tipo con disposizioni contenute in provvedimenti non ancora approvati, come il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici e il DM sulla digitalizzazione delle gare di appalto, debba essere attentamente valutata e trovi, a nostro avviso, un limite invalicabile nella natura innovativa della clausola del bando tipo rispetto alla normativa vigente.

Tale riflessione, a nostro avviso, dovrà essere svolta soprattutto con riguardo ai contenuti del Capo 7 - REQUISITI DI IDONEITÀ e, in particolare, del paragrafo 7.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.

Piattaforma Telematica

Le procedure cui si riferisce il bando tipo sono quelle gestite con modalità interamente telematica, in conformità alla previsione dell'articolo 58, comma 1, del Codice.

A tal proposito sebbene venga chiarita la gratuità dell'utilizzo dello strumento telematico scelto dalla stazione appaltante, tuttavia non può farsi a meno di notare che il bando tipo prevede il pagamento di un bollo di 16 euro per ogni foglio elettronico! A tal riguardo si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trento in risposta all'interpello n. 906 1011/2019 ha chiarito che l'offerta economica presentata nelle procedure di gare telematiche per l'affidamento di lavori non debba vanno assoggettate all'imposta di bollo solo quando sono seguite da accettazione da parte dell'amministrazione.

Secondo quanto chiarito in merito al caso analizzato nell'interpello, si ritiene che l'offerta economica, presentata nelle procedure di gara telematica per l'affidamento di lavori, non debba essere assoggettata ad imposta di bollo, poiché si tratta di scrittura privata con la quale si creano rapporti giuridici, in coerenza con quanto chiarito a proposito delle procedure di acquisto di beni e servizi tramite il mercato elettronico.

L'imposta di bollo si applica unicamente al contratto di appalto, stipulato ad avvenuta aggiudicazione, e ai documenti facenti parte integrale del contratto, ivi compresa l'offerta economica, sempre che non rientrino nell'articolo 28 della Tariffa, Parte seconda, allegata al DPR n. 642/1972.

Di conseguenza la previsione inserita nel Bando tipo, appare contraria a tale orientamento peraltro già espresso dall'Agenzia delle entrate in risposta all'interpello 96/2013, oltre che costituire un aggiramento del principio di gratuità delle piattaforme elettroniche utilizzate per la gestione delle gare telematiche affermato dalla stessa ANAC e dal Consiglio di Stato.

Il bando tipo riguardo l'utilizzo della piattaforma da parte degli utenti prevede il richiamo all'art. 1176 cc ovvero alla diligenza da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata secondo i principi di autoresponsabilità dell'utente.

Ciò premesso con riguardo al tema dei malfunzionamenti, va detto che il TAR Roma, Sez. II, sentenza 7 febbraio 2020 n. 1710 ha affermato il principio dell'equa ripartizione, tra soggetto partecipante e amministrazione procedente, del "rischio tecnico" di inidoneo caricamento e trasmissione di dati su piattaforma informatica ("rischio di rete" dovuto alla presenza di sovraccarichi o cali di performance della rete e "rischio tecnologico" dovuto alle caratteristiche di sistemi operativi software utilizzati dagli operatori), secondo criteri di autoresponsabilità dell'utente, su cui grava l'onere di pronta e tempestiva attivazione delle procedure, sì da capitalizzare il tempo residuo, con la sola esclusione dei malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore (quali fermi del sistema ovvero mancato rispetto dei livelli di servizio), per i quali non può che affermarsi la responsabilità del gestore / amministrazione.

In questa ottica va letta la declinazione di responsabilità di cui a pag. 7 del bando tipo per cui "La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di dati, ritardi nell'inserimento di dati o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, sospensione e/o interruzione della regolare funzionalità della Piattaforma durante lo svolgimento della procedura di gara, causati da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma (rischio tecnologico).
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato ... [indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche ad

esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche], rimangono ferme in tal caso eventuali responsabilità civili e penali.

In caso di malfunzionamenti della Piattaforma non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone comunicazione con le modalità di cui al punto 2.3

In buona sostanza ANAC ha fatto suo il distinguo tra rischio tecnologico a carico della stazione appaltante e rischio di rete a carico dell'operatore economico.

Il problema è che non è sempre semplice o immediatamente possibile accertare le cause del malfunzionamento.

Dall'esame della giurisprudenza di legittimità emerge un principio di tendenziale benevolenza a favore dell'operatore economico per cui nei casi in cui non è facilmente individuabile la tipologia di problematica incorsa si è ritenuto legittimo il ricorso all'art. 79, comma 5-bis, Codice, che si riporta di seguito

5-bis. Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.)

La giurisprudenza considera tale norma come ricognitiva di un generale canone di buona amministrazione.

Pertanto quando le criticità emerse non sono dipese da malfunzionamenti in senso stretto (rischio tecnologico), ma da impedimenti di carattere tecnico-informatico – sempreché il contegno dell'operatore economico non debba qualificarsi come negligente è riconosciuta la possibilità di applicare il richiamato art. 79 comma 5 bis del codice. (TAR VENETO, SEZ. I, sentenza 26 febbraio 2020 n. 192)

Quante alle modalità con le quali provare il malfunzionamento del sistema informatico, esso a seconda dei casi può essere dimostrato dalla allegazione delle schermate informatiche, nonché dalla risposta del personale dell'amministrazione preposta alla risoluzione dei problemi tecnici (TAR Lazio 755/2018).

Si richiamano, infine, i principi evidenziati dal TAR Puglia n. 461/2020, in base ai quali il concorrente non può essere escluso dalla gara qualora abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l'orario fissato per l'operazione ma non sia riuscito a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema dimostrato da ripetuti tentativi di caricamento (cd. "stallo telematico").

Quanto esposto per suggerire che nel bando tipo venga inserita una previsione di chiusura affinché, ferma la predetta ripartizione del rischio tra operatore economico (rischio di rete) e stazione appaltante (rischio tecnologico) quando non sia possibile accertare la tipologia di rischio in caso di dubbio ed esclusa la negligenza dell'operatore economico, si operi ai sensi dell'art. 79 comma 5 bis del d.lgs. 50.

Si esprime, poi, apprezzamento per il chiarimento offerto dal bando tipo laddove precisa che "Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma è memorizzata nelle registrazioni della Piattaforma quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività compiuta nella Piattaforma. Della data e dell'ora di arrivo della domanda di partecipazione fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le registrazioni hanno carattere riservato e non sono divulgate a terzi, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti."

Dunque viene chiarito una volta per tutte che le registrazioni effettuate sulla piattaforma elettronica sono documenti amministrativi accessibili ai sensi della legge 241/90.

Quanto alla gestione delle sedute delle commissioni, il documento si limita a chiarire che la piattaforma consente la gestione delle sedute della commissione in modalità telematica.

A questo riguardo, va precisato e forse suggerito di aggiungere che "Nell'ambito delle procedure di gare telematiche non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (1); tale principio risulta trasfuso, a livello normativo, nell'art. 58 d.lgs. 50/2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica". TAR VENETO, SEZ. III, sentenza 13 marzo 2018 n. 307.

Tale orientamento è stato confermato di recente anche dal Consiglio di Stato, Sez. III, 20 gennaio 2021, n. 627 il quale, nel sottolineare che i suddetti principi di pubblicità delle sedute di gara vadano necessariamente verificati "in stretta aderenza con il regime delle singole procedure selettive onde accertare l'effettiva replicabilità del rischio che mirano a scongiurare". Ammette che "il pericolo presunto che si riconnette ad ogni possibile violazione delle regole che governano la pubblicità delle sedute di gara "va pur sempre coniugato con il principio di potenziale offensività della specifica condotta, che deve mostrare,

in concreto, l'attitudine a condizionare, anche in via potenziale, ma pur sempre in termini obiettivamente apprezzabili, il corretto sviluppo della procedura di gara".

Per concludere ne consegue che, nelle gare telematiche, non sarebbe comunque nemmeno necessaria una seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche (lo stesso vale per le offerte economiche), in quanto la gestione telematica offre il vantaggio di una maggiore sicurezza quanto alla conservazione dell'integrità degli atti (Cons. Stato, Sez. III, 5 dicembre 2019, n. 8333; Cons. Stato, Sez. III, 13 dicembre 2018, n. 7039; Cons. St., Sez. III, 15 novembre 2016, n. 4990; Cons. St., Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; Cons. St., Sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5377).

Altro passaggio significativo e che meriterebbe un maggiore approfondimento è quello a pag. 8 del Bando tipo al Par. 1.2 Gestore laddove si assume che "Il Gestore è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa della Piattaforma e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal Regolamento UE n. 679/16 in materia di protezione dei dati personali. I rapporti negoziali tra il Gestore e la Stazione appaltante sono regolati da apposito contratto anche al fine di assicurare la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente."

In buona sostanza la gestione della Piattaforma e la sua sicurezza e funzionamento dipendono da un soggetto terzo il cui rapporto con la PA è regolato da un contratto in base al quale al gestore di fatto vengono affidate in parte le funzioni di stazione appaltante. Ebbene si sottolinea, che ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, il trasferimento di compiti pubblicistici ivi inclusa la delega di funzione di stazione appaltante, non può avvenire se non in forza di una norma che legittimi tale trasferimento.

Peraltro, in Italia la concessione di committenza, che era stata espressamente abolita, è stata reintrodotta dopo che a livello comunitario nella direttiva 2004/18/CE si è introdotta la figura della "centrale di committenza" reintrodotta con apposita disposizione legislativa in sede di recepimento all'art. 37 del dlgs 50/2016.

Ciò detto sarebbe bene chiarire se il rapporto con il soggetto gestore è riconducibile alla fattispecie della concessione di committenza ai fini di dare contenuto al "contratto" che ne regola i rapporti con la PA ed al conseguente regime di responsabilità, che qui interessa per gli effetti che i malfunzionamenti possono generare sugli operatori economici.

Passando al tema delle dotazioni tecniche par. 1.3) il bando tipo prevede l'accesso alla gara esclusivamente mediante SPID ("L'identificazione è a titolo gratuito e avviene mediante l'inserimento delle credenziali rilasciate dal sistema pubblico d'identità digitale (SPID) Tale indicazione oltre che confliggere con la previsione dell'art. 58 del codice laddove al comma 3 si limita a prevedere che "Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l'attribuzione di userID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all'interno del sistema" senza imporre l'utilizzo dello SPID che peraltro è un sistema pubblico di identità digitale, in quanto tale personale" del soggetto che lo utilizza (persona fisica) e non riferibile all'operatore economico, il cui impiego in gare pubbliche potrebbe creare molte problematiche anche sotto il profilo del trattamento dei dati sensibili.

Si suggerisce peraltro di eliminare il riferimento allo SPID.

Sempre con riguardo alle dotazioni tecniche, si richiede di disporre di un indirizzo di posta elettronica – che poi deve essere lo stesso utilizzato per la domanda di partecipazione ed in tutto il corso della procedura, (L'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente inserito per la registrazione deve essere lo stesso indicato nella domanda di partecipazione. In caso di discordanza tra l'indirizzo indicato in sede di registrazione e quello indicato nella domanda di partecipazione, la Piattaforma non consente di inserire l'offerta" pag. 9 Bando Tipo) che deve essere presente nell'indice nazione degli indirizzi Pec (INI PEC)

Tale indicazione genera confusione perché sembrerebbe negare che tutti gli altri indirizzi contenuti in pubblici registri diversi da quelli inseriti in INI PEC possano considerarsi un valido domicilio digitale. Al contrario, ad esempio ai fini della validità della notifica, la Cassazione ha indicato come unico indirizzo valido quello pec inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Di talché sarebbe opportuno aggiungere almeno la previsione del RegInde accanto al registro INI PEC attualmente contenuta nel modello di bando tipo.

Infine, si potrebbe semplificare la presentazione documentale con i seguenti passaggi:

- Al momento dell'inserimento della ragione sociale e C.F e/o P.I. la piattaforma dovrebbe indicare quali documenti sono in possesso della stazione appaltante e l'O.E. potrebbe limitarsi a confermare il contenuto del documento affinché lo stesso sia automaticamente inserito;
- Prevedere ai fini dell'autenticazione delle dichiarazioni sostitutive l'alternatività tra inserimento di copia del doc. identità e la firma digitale. Tale equiparazione potrebbe farsi risalire nel contenuto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4676/2013, dove sostanzialmente è stato sostenuto che le istanze e le dichiarazioni sostitutive sono valide se firmate digitalmente anche senza l'allegazione di copia del documento di identità del dichiarante.

Comunicazioni

Considerato che le comunicazioni tramite piattaforma non sempre vengono inviate anche via PEC, si propone che, principalmente e ai fini del computo dei termini d'impugnazione, tutte le comunicazioni avvengano via PEC (compresa quella del caricamento/invio dei documenti) e, solo in via secondaria, tramite piattaforma.

Oggetto dell'appalto

Nell'individuazione della base d'asta si ritiene assolutamente inadeguato per gli appalti di servizi il sistema dei prezzi standard definiti da ANAC.

Le ragioni di tale inadeguatezza sono molteplici e di seguito se ne elencano le principali.

Innanzitutto, le rilevazioni ANAC non sono aggiornate nel tempo.

In secondo luogo, i servizi possono essere oggetto di procedure di gara bandite da Stazioni Appaltanti di diverse "dimensioni", ad oggi anche da parte di comuni molto piccoli, e le economie di scala raggiungibili in tali ambiti sono molto diverse tra loro. Pertanto, il sistema di rilevazione del prezzo medio alla base dei costi standard è inadeguato a rispettare tali differenze.

Differenze che, in alcuni tipi di servizi, dipendono anche dalle condizioni logistiche date, che possono generare costi molto diversi.

Si pensi, in particolar modo, ai servizi di ristorazione che possono svolgersi attraverso:

1. cucina in loco con mensa interna;
2. in asporto da centro di cottura esterno con veicolazione pasti;
3. fornitura di derrate a cucine gestite dall'ente direttamente;
4. con tutti e tre i sistemi sopra indicati in un appalto unico.

Inoltre, i costi standard non tengono conto delle fluttuazioni dei prezzi e in particolare:

1. dell'aumento dei costi derivante dai rinnovi dei CCNL, particolarmente rilevante nei servizi labour intensive; tale problema non viene considerato adeguatamente neanche ai fini della revisione prezzi, andando così ad aggravare ulteriormente l'inadeguata individuazione della base d'asta, fatta con i prezzi standard;
2. dei prezzi delle materie prime, soggetti ad una continua fluttuazione delle quotazioni ufficiali. Inoltre, per le forniture biologiche, l'entrata in vigore dei decreti CAM, imponendo percentuali minime di utilizzo, hanno determinato significative difficoltà di reperibilità degli stessi, producendo ovviamente anche un conseguente aumento dei prezzi.

Si sottolinea, infine, che, in base all'unanime orientamento giurisprudenziale e di prassi Anac - ai fini della verificabilità della congruità dei prezzi - la stazione appaltante ha l'obbligo di indicare con accuratezza e analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione (Sent. Cons. Stato n. 5634/2020, n. 6355/2019, L.G. Anac n. 32/2016 sull'affidamento servizi al terzo settore e alle cooperative sociali), dal che si deve intendere che un mero richiamo ai prezzi di riferimento vada ritenuto inidoneo a soddisfare i suddetti criteri, e dunque in ultima analisi a determinare correttamente il prezzo a base d'asta.

Invero, nelle suddette pronunce è stato rilevato che la correttezza della determinazione della base d'asta rileva anche ai fini dell'utilizzazione di tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo nell'ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'OEPV, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell'offerta.

Per tutte le ragioni sopra esposte si ritengono i prezzi standard ANAC utilizzabili esclusivamente negli appalti di forniture.

Soggetti ammessi

Si riporta di seguito un passaggio del Capo 5 relativo ai consorzi a cascata: "È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), quest'ultimo indica i consorziati per i quali concorre".

Si segnala che, secondo quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del Codice, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 5, lettera a-ter), del decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni), il riferimento corretto è "lettera b)" in quanto sono solo i consorzi cooperativi e artigiani che possono essere indicati a loro volta da un consorzio per l'esecuzione, sempre, ovviamente, designando un proprio consorziato.

Per completezza si riporta di seguito il passaggio dell'articolo 48, comma 7 così come da ultimo modificato (in grassetto):

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;

Anche con riferimento alla partecipazione di un consorzio ad un RTI è necessario correggere il riferimento normativo. Di seguito si evidenzia il passaggio sempre contenuto nel capo 5: "Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione...". Il riferimento corretto è il comma 2.

Infine, si apprezza l'indicazione fornita sulla partecipazione dei consorzi alle gare suddivise in lotti che consente di indicare consorziati diversi per lotti diversi in ossequio al principio di favor participationis delle PMI, soprattutto in presenza dei forti limiti di partecipazione e assegnazione plurima, spesso presenti nei bandi delle gare suddivise in lotti.

Infine, pur avendo contezza che la sede del bando tipo possa non essere la più idonea, si segnala una criticità relativa agli obblighi derivanti dall'accettazione del patto di integrità/protocollo di legalità. In particolare, tra le clausole dei patti, è sempre presente un obbligo di informazione ai dipendenti dell'operatore economico. Le imprese del settore sono labour intensive e spesso hanno alle loro dipendenze un numero molto elevato di dipendenti. Sarebbe, pertanto, opportuno chiarire quali siano i soggetti destinatari dell'informativa in questione.

Requisiti di idoneità

In riferimento a quanto previsto dal Paragrafo 7.5, si ritiene opportuno mantenere le clausole presenti nel precedente Bando Tipo n.1 sui Servizi e n. 2 sulle Pulizie, perché più rispondenti alla normativa vigente in materia di partecipazione alle gare dei consorzi cooperativi che, ricordiamo, non possono usufruire del "cumulo alla rinfusa" per qualificarsi, ma utilizzano requisiti propri.

Pertanto, riteniamo che quanto previsto dall'articolo 128 della bozza di Regolamento unico di attuazione del Codice in tale materia non sia proponibile nel bando tipo, poiché non ha natura ricognitiva della normativa vigente, ma innovativa e quindi la sua mancata emanazione risulta determinante in relazione alle possibili scelte da assumere nell'atto regolatorio dell'ANAC.

Inoltre, sono state espresse dalle associazioni cooperative e artigiane profonde perplessità in merito, ritenendo la scelta operata dalla Commissione di stesura del MIT del regolamento incoerente anche con la normativa primaria, l'evoluzione giurisprudenziale e la prassi ANAC in materia.

Infatti, per i consorzi cooperativi, emerge pacificamente dalla giurisprudenza, come conseguenza logica del rapporto organico tra consorzio e consorziata, la non necessità che la singola impresa consorziata designata come esecutrice possieda i requisiti di partecipazione di ordine speciale, e la sufficienza del possesso di questo tipo di requisiti in capo al consorzio.

Afferma, a proposito, l'articolo 47, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici che "i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativa mente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate".

Diversamente, proprio perché ricognitive della normativa vigente, riteniamo utilizzabili le altre due disposizioni, contenute nell'articolo 128 della bozza di Regolamento, in materia di verifica dei requisiti generali e possesso delle certificazioni di cui all'articolo 87 del Codice, pur con alcune precisazioni per quest'ultima, come chiariremo più avanti.

Per quanto riguarda, poi, i consorzi stabili nei servizi, il meccanismo del c.d. "cumulo alla rinfusa" dei requisiti di tutti i consorziati, diversamente da quanto previsto nei lavori, non sembra ancora pienamente riconosciuto dal vigente Codice dei Contratti Pubblici. Si veda in proposito quanto previsto, in particolare, dall'articolo 47, comma 2-bis del Codice, di cui sarebbe opportuno che il bando tipo richiamasse i contenuti essendo, ad oggi con l'abrogazione delle pertinenti disposizioni del DPR 207/10, l'unica norma vigente in materia di requisiti dei consorzi stabili nei servizi.

Infine, relativamente alle certificazioni di qualità, non si ritiene sempre necessario, come sembra indicare il Bando Tipo, il possesso da parte di consorzio e consorziato poiché:

- Il consorzio non ha la possibilità di ottenere determinate certificazioni, soprattutto se strettamente attinente all'esecuzione (ad esempio Ecolabel per i servizi di pulizie, ISO 22000 e ISO 22005 per i servizi di ristorazione collettiva, F-GAS per la manutenzione delle reti gas, ecc...);
- Specularmente, in capo alla consorziata indicata dovrebbero essere verificate solo quelle certificazioni strettamente attinenti all'esecuzione.

Pertanto, in conseguenza delle considerazioni svolte, si propone di riformulare il paragrafo nel modo seguente:

Proposta di riformulazione del paragrafo 7.5

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 0 lettera 0 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

[Se richiesti altri requisiti di idoneità] Il requisito relativo all'iscrizione ... [indicare tipologia di iscrizione richiesta] di cui al punto 7.1 lettera b deve essere posseduto da ... [indicare quali soggetti devono possedere il requisito].

Sostituire la parte "[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3] I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dai singoli consorziati;

I requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi posseduti dal consorzio e dai singoli consorziati sono sommati." con la seguente formulazione: "[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3] I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del Codice, devono essere posseduti, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice la sussistenza dei requisiti è valutata, ai sensi dell'articolo 47, comma 2-bis, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

[Facoltativo] I requisiti relativi ... [indicare le certificazioni di cui all'articolo 87 del Codice richieste] sono attestati e verificati in relazione al consorzio o ai consorziati indicati quali esecutori, per le certificazioni strettamente attinenti all'esecuzione.

Segnaliamo infine, l'assenza di riferimenti alla possibilità di "cooptazione", di cui all'art. 92 c. 5. DPR 207/2010, tuttora vigente.

La giurisprudenza amministrativa (Sentenze del Consiglio di Stato nn. 2010/06, 2014/06, 2015/06, 2458/10 e da ultimo anche TAR Sardegna n. 19 del 2019) definiscono la cooptazione un principio di derivazione comunitaria, ammettendolo anche per i servizi.

La cooptazione è un "istituto" pro-concorrenziale di carattere speciale, derogatorio rispetto alla generale disciplina della dimostrazione dei requisiti tecnici ed economici, che abilita un soggetto, privo dei prescritti requisiti di partecipazione, alla sola esecuzione delle prestazioni nel limite massimo del 20%, permettendo così che imprese di minore dimensioni siano associate a imprese maggiori in modo da poter maturare capacità tecniche ulteriori rispetto a quelle già possedute.

L'interesse della Stazione appaltante rimane, comunque, garantito poichè la qualificazione per l'intero valore dell'appalto deve essere verificato in capo alle imprese associanti.

Il concorrente (che sia ATI o Impresa Singola) dimostrerà, pertanto, il possesso del 100% dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale per servizi analoghi a quelli richiesti dal bando di gara, mentre l'impresa indicata come cooptata dimostrerà il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e professionale per servizi diversi da quelli richiesti e per un importo pari a quello dei servizi affidabili nel limite massimo del 20%.

Sopralluogo

Non si ritiene necessaria la delega di tutte le mandanti del RTI alla mandataria per lo svolgimento del sopralluogo, soprattutto in considerazione del difficilissimo allineamento dei tempi tra la definitiva composizione della compagine e l'effettuazione del sopralluogo.

In ogni caso, occorre consentire (come già previsto in diversi bandi di gara) che, nel caso di sopralluogo già effettuato e di volontà del concorrente di variare la propria compagine associando un nuovo operatore economico, rispetto a quanto risultante dall'attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante, esso, all'atto della presentazione della propria offerta, potrà presentare una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e firmata dal titolare, legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico aggiunto che non ha effettuato il sopralluogo nella quale lo stesso dichiara:

1. di aver preso atto delle risultanze del sopralluogo effettuato dal concorrente con il quale si è associato e di approvarle,
2. di essere pienamente consapevole dello stato dei luoghi ove si svolgeranno le attività oggetto del presente appalto e dell'entità delle prestazioni necessarie.

Presentazione dell'offerta

Si ritiene utile chiarire al paragrafo 13.1 la possibilità di integrare il documento di offerta inserito in piattaforma e non solo la sua sostituzione anche attraverso l'inserimento di un ulteriore documento, considerando valido l'ultimo in ordine cronologico.

Soccorso istruttorio

Quanto alla tassatività delle cause di esclusione, il Bando tipo non chiarisce anzi rischia di creare ulteriore confusione circa il rapporto tra la tassatività delle cause di esclusione (che in quanto tali dovrebbero costituire un *numerus clausus*) e soccorso istruttorio laddove dopo aver sostenuto che le cause di esclusione sono tassative, aggiunge che "Ciononostante, è da ritenere che anche le altre ipotesi non più espressamente menzionate possano essere legittimamente contemplate in forza dei principi generali che informano la materia dell'evidenza pubblica e segnatamente dei principi di parità di trattamento, segretezza delle offerte e perentorietà del termine di presentazione delle medesime."

Insieme con una maggiore chiarezza circa le cause tassative di esclusione, andrebbero altresì meglio strutturate le indicazioni sul soccorso istruttorio: innanzitutto dal punto di vista linguistico laddove si parla di "inadempimenti meramente estrinseci" definizione che mal si concilia con la possibilità prevista dall'art. 83 comma 9 dove invece si parla di "mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale". Le note illustrative al Bando tipo poi chiariscono che sebbene il disciplinare promuova una chiara identificazione delle clausole escludenti, tuttavia "le circostanze del caso concreto potrebbero comportare una diversa declinazione delle fattispecie e dei rimedi connessi alle diverse carenze, irregolarità e omissioni"

Comprendendo la ratio della indicazione, sarebbe allora di maggiore ausilio per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici che il bando tipo anziché tentare una impossibile elencazione dei casi in cui è ammesso il soccorso istruttorio, dovrebbe operare secondo un procedimento inverso, ossia che in relazione al carattere generale dell'istituto, si più proficuo elencare le ipotesi tassative in cui non è ammesso il soccorso istruttorio, chiarendo che invece, in tutti gli altri casi ad esso si possa fare ricorso.

Offerta tecnica

Il progetto di assorbimento del personale, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, può contenere elementi di natura economica quali ad esempio i costi del personale, integrativi, superminimi, ecc. per questo motivo riteniamo debba essere inserito nella busta C dell'offerta economica.

Inoltre se il volume dei servizi appaltati si differenzia in termini quantitativi dal monte ore espresso dal personale uscente, l'evidenza del progetto di assorbimento del personale nell'offerta tecnica, potrebbe generare difficoltà interpretative e di valutazione da parte della commissione in quanto in potenziale discordanza con altri criteri di valutazione tecnica quali ad esempio l'organizzazione del servizio, il numero di risorse operative impiegate, il piano delle attività e il monte ore operativo del servizio.

Tuttavia, qualora in via opzionale la stazione appaltante intenda inserire all'interno dell'offerta tecnica il piano di riassorbimento del personale ponendolo a valutazione tecnica, si ritiene che questa opzione non possa prescindere dalla comunicazione alle imprese concorrenti delle seguenti informazioni:

- Elenco delle risorse operative oggetto di riassorbimento;
- Contratto di lavoro applicato;
- Monte ore di lavoro contrattuale pro capite e relativo livello di inquadramento;
- Anzianità di servizio;
- Eventuali integrativi contrattuali o superminimi, se previsti;

L'assenza delle informazioni di cui sopra potrebbe indurre le imprese concorrenti a presentare un piano di riassorbimento esclusivamente stimato sulla base dell'offerta presentata, generando in caso di aggiudicazione, potenziali criticità legate al mancato ed effettivo rispetto della clausola sociale.

Si evidenzia, inoltre, che il piano di riassorbimento del personale debba essere oggetto di verifica di congruità del prezzo in piena coerenza con l'offerta economica presentata oltre che con i costi derivanti dai contenuti specifici dall'offerta tecnica.

Criterio di aggiudicazione

Negli ultimi mesi stiamo assistendo, finalmente, all'utilizzo da parte delle stazioni appaltanti del criterio di aggiudicazione sulla sola base di criteri qualitativi, individuando un prezzo o costo fisso (articolo 95, comma 7 del Codice).

Sarebbe opportuno che il bando-tipo citasse tale criterio, particolarmente idoneo a favorire "fair competition" in settori in cui la competizione, finora tutt'altro che "fair", si scarica sui lavoratori del settore e sulla qualità dei servizi, soprattutto quelli

particolarmente complessi e rivolti, ad esempio, ad una utenza con particolari esigenze alimentari (bambini, degenti di ospedali e case di cura ecc....).

Si chiede, inoltre, una precisazione al punto 18.1 rispetto al tipo di discrezionalità esercitabile dalla commissione aggiudicatrice che deve essere quella tecnica.

In ossequio, poi, a quanto previsto dall'articolo 95, comma 10-bis del Codice, che chiede di valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta in modo da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici, si ritiene necessario individuare un limite alla quota dei punteggi tabellari, al fine di evitare che lo schiacciamento dei punteggi dell'offerta tecnica da essi generato, aumenti surrettiziamente il peso del prezzo. In caso di difficoltà nell'individuazione di un valore (che non dovrebbe superare al massimo il 10% del valore totale dell'offerta) sarebbe opportuno almeno invitare le stazioni appaltanti ad un loro utilizzo contenuto.

Stesso obiettivo potrebbe, inoltre, essere raggiunto attraverso il suggerimento di formule per la valutazione dell'offerta economica che contengano le differenze di punteggio all'aumentare del ribasso offerto. In particolare, sarebbe opportuno inserire esplicitamente nel bando tipo la formula della proporzionalità inversa, indicandola come preferibile, ed escludere, tra le formule indicate, quella lineare ovvero evidenziarne gli effetti negativi sulla competizione per i servizi labour intensive.

Svolgimento delle operazioni di gara

Merita, a nostro avviso, una riflessione la sopravvivenza dell'istituto dell'inversione procedimentale anche dopo la scadenza prevista dal DL Semplificazioni (31.12.21). Infatti, l'articolo 56, par. 2 della direttiva europea 2014/24 è una di quelle disposizioni direttamente rivolta alle stazioni appaltanti, rispetto alla quale gli Stati membri potrebbero eventualmente stabilire una limitazione per determinati tipi di appalti.

Si riporta di seguito la norma europea:

2. Nelle procedure aperte, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione ai sensi degli articoli da 57 a 64. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato ad un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 57 o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.

Gli Stati membri possono escludere o limitare l'uso della procedura di cui al primo comma per determinati tipi di appalti o a circostanze specifiche.

Infine, si è ritenuto opportuno non predisporre osservazioni su subappalto e clausola sociale per la stabilità occupazionale, in considerazione della natura meramente ricognitiva delle clausole previste nel bando tipo e della incertezza normativa dell'istituto del subappalto, di cui si auspica al più presto una soluzione normativa adeguata e in linea con la disciplina europea.

17. Acea spa

Non si comprende la necessità di svolgere le operazioni di gara in seduta pubblica (in particolare: apertura e verifica della documentazione amministrativa; apertura delle offerte tecniche e lettura dei punteggi tecnici; apertura e valutazione delle offerte economiche e redazione della graduatoria), atteso che la procedura è svolta completamente in modalità telematica e pertanto il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità è già garantito dall'uso di una piattaforma informatica e di strumenti digitali che rendono l'iter di gara più sicuro e garantiscono l'inviolabilità e la segretezza delle offerte.

2) Non è chiaro se la mancata apposizione della firma digitale sulla documentazione amministrativa sia sanabile tramite soccorso istruttorio, né quali siano le conseguenze nel caso in cui il difetto di sottoscrizione riguardi rispettivamente l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non si comprende il motivo per il quale, pur essendo ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori riconosciuti a livello internazionale, i soli formati accettati siano comunque CADES e PADPER ESEMPIO e non sia, perciò, possibile per la stazione appaltante accettare anche formati diversi.

18.Bravo Solution

L'esponente Società è attore di mercato nella commercializzazione di un'evoluta piattaforma per gare telematiche, tanto nel settore privato quanto in quello pubblico, in uso a livello globale, ancorché con specifici adattamenti per i vari ambiti nazionali.

In questa veste propone le seguenti osservazioni.

ANAC si appresta ad approvare le linee-guida dichiaratamente nel quadro del potere assegnatole dall'art. 231, comma 2, per giungere alla definizione di un bando-tipo da impiegarsi nelle procedure di gara informatizzate.

L'elaborato dovrebbe quindi potere essere adottato dalle Stazioni appaltanti che si avvalgono di tecnologie informatiche per disciplinare le proprie discipline di gara.

Notoriamente sul mercato sono diffuse varie piattaforme, con caratteristiche e funzionalità diverse, che le Stazioni appaltanti hanno "acquistato", generalmente con contratti di Software as a service (SaaS) che sono in corso.

L'emanando bando-tipo non dovrebbe incidere sul mercato dei prestatori di tali servizi, né precludere alle Stazioni appaltanti di seguire ad utilizzare le soluzioni che hanno adottato.

Anche perché non si direbbe che l'art. 213, comma 2, del d. lgs. n. 50/2016 attribuisca ad ANAC il potere di regolamentare le caratteristiche tecnico-funzionali delle piattaforme, che appare casomai da valutare in rapporto all'ambito di applicazione dell'art. 44 del codice.

Da questo punto di vista si osserva che il bando-tipo non dovrebbe recare clausole riguardanti le caratteristiche delle piattaforme, né presupporre particolari funzionalità di queste (ad esempio la seduta pubblica integrata nella stessa piattaforma, i sorteggi, la trasmissione diretta al casellario dei provvedimenti di esclusione, ecc., di cui meglio infra).

Del resto non risulta ad oggi alcuna pronuncia giurisprudenziale che abbia individuato in una qualche caratteristica o modalità di funzionamento di una qualche piattaforma un profilo di violazione di principi o regole del settore (altro il tema di eventuali malfunzionamenti episodici).

Sicché la disciplina delle piattaforme dovrà avvenire nel solco dell'art. 44 del codice, ad opera dell'Autorità competente, e con un'istruttoria ad hoc, senza potere essere anticipata impropriamente in questa sede.

Tanto più che dell'emanando bando-tipo si precede l'efficacia entro soli 15 giorni dalla pubblicazione nella G. U., sicché a maggior ragione esso dovrà rivelarsi compatibile con le piattaforme in uso ed i corrispondenti contratti di servizio in corso delle Stazioni appaltanti, quanto meno per ciò che concerne i fornitori comunque in possesso della qualifica AGID di fornitore di servizi Software as a service (SaaS) della PA.

Un ipotetico adeguamento delle piattaforme richiederebbe ben altro termine rispetto a 15 giorni e sarebbe nella maggior parte dei casi oneroso per le Stazioni appaltanti.

Non si intende con ciò escludere che, nella competente Sede e con un distinto iter possa rivelarsi opportuna l'introduzione anche di una disciplina delle piattaforme, da concepirsi sulla base di una solida base legislativa e di una profonda istruttoria tecnica, anche al fine di porre il settore al riparo dagli insostenibili effetti di continue modifiche delle discipline dovute solo al succedersi non soltanto delle norme, ma anche degli orientamenti giurisprudenziali.

In questo quadro, la corretta soluzione a regime parrebbe da ricercarsi non già in una impossibile "autosufficienza" delle piattaforme, quanto piuttosto in un ragionevole dosaggio fra le attività ed operazioni affidate al software e quelle destinate invece ad essere disposte dall'ufficiale di gara (si pensi, a titolo esemplificativo, ai temi delle modalità di determinazione delle soglie di anomalia, ai sorteggi, ecc.).

Del resto le procedure di gara interamente gestite con strumenti informatici, di cui all'art. 58 del codice, si direbbero da intendere – almeno in una congrua fase iniziale – come procedure nelle quali i concorrenti non sono più chiamati ad adempimenti cartacei o postali tradizionali; non necessariamente anche nel senso di procedure completamente automatizzate, specie in fattispecie più complesse della semplice asta elettronica, per le quali il mercato non è pronto e l'assetto instabile di legislazione e giurisprudenza neppure.

Alla luce e nella prospettiva delle suesposte premesse si osserva, più specificamente, quanto segue.

Punto 1.1

Al secondo paragrafo si dovrebbe stabilire che l'utilizzo della piattaforma, ma non anche la "gestione" di essa avviene secondo le discipline ivi indicate, atteso che il tema della gestione della piattaforma esula dalla disciplina delle sue gare tramite bando e disciplinare (e non sarebbe neppure possibile fronteggiare eventuali pretese, magari anche incompatibili fra loro, di singole stazioni appaltanti in ordine alla gestione di una stessa piattaforma).

La disciplina del formato dei documenti e dei dati presenti in piattaforma dovrebbe essere dettata in attuazione dell'art. 44 del codice, non rientrando essa nel potere qui esercitato da ANAC.

La disciplina della conservazione non dovrebbe riguardare la piattaforma, trattandosi di dati di competenza delle Stazioni appaltanti.

Quello di eventuali contratti per l'archiviazione dovrebbe essere considerato un mercato distinto rispetto a quello delle piattaforme. A maggior ragione il bando-tipo non dovrebbe riguardarlo.

Le caratteristiche della piattaforma, come detto, non dovrebbero essere comprese nel disciplinare-tipo: così ad esempio quella secondo cui la piattaforma consente la gestione delle sedute della commissione di gara in modalità telematica. Anche perché è ben possibile che la piattaforma non offra tale funzionalità e che commissione operi in via telematica con altri strumenti, come avviene nella pratica e come avviene anche in altri settori (si pensi, ad esempio ai concorsi universitari).

Punto 1.2

Il bando-tipo dovrebbe dettare indicazioni per la corretta ed uniforme applicazione della normativa riguardante lo svolgimento della gara e, dunque, occuparsi della corrispondente procedura.

Esula da tale ambito, e non trova adeguata base giuridica, la disciplina del gestore della piattaforma, che si presenta di stampo sostanzialmente regolamentare senza che ANAC disponga di un potere in tal senso.

Né una siffatta regolamentazione appare necessaria ai fini della stesura di una lex di gara.

Punti 1.3 e 2.3

All'ultimo paragrafo si ipotizza una possibile discordanza fra l'indirizzo pec indicato in sede di registrazione in piattaforma e quello indicato nella domanda di partecipazione, con conseguente blocco della possibilità di inserimento dell'offerta.

Questo, da un lato non corrisponde ad alcuna previsione di legge. Dall'altro appare un elemento di inutile complicazione, potendosi piuttosto non richiedere l'indicazione di un indirizzo nella domanda di partecipazione (con eventuale inefficacia di una tale indicazione) e, semplicemente, prevedere che la corrispondenza avvenga tramite quello indicato in sede di registrazione. Senza necessità di postulare una specifica funzione di blocco, della quale la piattaforma dovrebbe essere dotata.

Al punto 2.3, terzo paragrafo, sembra si faccia riferimento ad un indirizzo pec ancora ulteriore (almeno potenzialmente) mentre parrebbe più appropriato prevedere l'utilizzo di quello indicato in sede di registrazione alla piattaforma.

Benché la giurisprudenza abbia iniziato ad affermarlo espressamente, sarebbe utile richiamare il principio secondo cui le comunicazioni correttamente indirizzate a tale indirizzo si intendono a tutti gli effetti ricevute, anche se rigettate perché la casella del destinatario è piena, senza ulteriori oneri a carico della Stazione appaltante.

Punto 13.

In caso di offerte presentate oltre il termine di scadenza sarebbe da ri-valutare l'impiego della locuzione "irregolarità" (sebbene seguito da "non sanabile"), trattandosi propriamente di un caso di inammissibilità.

Tuttavia non si vede ragione per cui la piattaforma non debba accettarle, quantunque dando conto della data ed ora di presentazione, ai fini della valutazione di inammissibilità.

Il bando-tipo, come esposto in via generale, deve infatti regolare la procedura e non la piattaforma.

Fra l'altro non è del tutto possibile escludere a priori che, in particolarissimi casi, emergano soluzioni giurisprudenziali tali da giustificare eventuali ritardi e, quindi, a considerare comunque ammissibili le offerte.

Punto 13.2

Non appare chiaro il fondamento normativo della previsione che consente alla sola mandataria di a.t.i. di operare in piattaforma come unico soggetto abilitato.

Questo può inoltre ostacolare, sul piano pratico, la partecipazione dei raggruppamenti.

Anche a questo proposito le modalità di svolgimento dei processi della piattaforma non dovrebbero essere dettagliate nelle linee-guida, per le ragioni già evidenziate in via generale.

Punto 15

Si dovrebbe forse adeguare l'ultimo paragrafo al fatto che in piattaforma vengono inseriti documenti digitalizzati.

Punto 15.2

La previsione secondo cui la piattaforma permette il riuso delle informazioni fornite per la compilazione di ciascun DGUE costituisce, ancora una volta, un aspetto di disciplina della piattaforma, in assenza di un corrispondente potere in capo ad ANAC.

Punto 17

Il numero di decimali e le modalità di arrotondamento dovrebbero essere menzionati dai disciplinari di gara, ma non anche rigidamente uniformati a livello nazionale, non essendovi alcun interesse pubblico in tal senso e ben potendovi essere differenze, sul punto, fra il funzionamento delle varie piattaforme.

Il disciplinare-tipo dovrebbe quindi limitarsi ad indicare le modalità di funzionamento, sotto questo profilo, della piattaforma concretamente adottata.

Punti 20, 21, 22

L'orientamento della giurisprudenza è nel senso della superfluità delle sedute pubbliche, nel caso di procedure svolte tramite piattaforma. La "Nota illustrativa" che accompagna lo schema di disciplinare-tipo ne dà correttamente ed ampiamente conto. Del resto la tracciabilità delle piattaforme certificate è assoluta, completa ed univoca e quindi assolve alle medesime funzioni di garanzia proprie della seduta pubblica.

La previsione delle sedute pubbliche costituisce, quindi, un irragionevole aggravamento procedimentale.

Quanto meno dovrebbe trattarsi di mera facoltà per le Stazioni appaltanti.

Inoltre, per le ragioni già esposte ripetutamente, in ogni caso non dovrebbe prevedersi che l'eventuale seduta pubblica sia necessariamente svolta all'interno della piattaforma o per il tramite di essa o comunque tramite una funzionalità connessa, che la piattaforma debba consentire.

Del resto la visualizzazione da remoto delle operazioni svolte in piattaforma è ben possibile anche tramite i correnti sistemi di videoconferenza che consentono la condivisione dello schermo.

E' ben vero che alcune piattaforme già dispongono di funzioni di informazione in tempo reale, ma si tratta di strumenti ben più circoscritti e limitati rispetto all'assicurazione piena di una seduta pubblica fruibile da remoto.

Punti 20, 21

Appare invece assolutamente apprezzabile, ed in linea con gli aspetti di fondo su cui riposano le presenti osservazioni, quanto chiarito nella "Nota illustrativa" al termine del par. 24, in ordine alle modalità operative da seguire, nel caso della cd. inversione procedimentale, se la piattaforma non prevede una corrispondente specifica funzionalità.

Quanto alle modalità della verifica, laddove è scritto "mediante la Piattaforma" si potrebbe meglio specificare che ci si riferisce, in ogni caso, alla consultazione e valutazione dei documenti che i concorrenti hanno incluso nella busta amministrativa caricata in piattaforma e non, invece, a funzionalità ulteriori di verifica svolte in automatico dalla piattaforma stessa.

Punto 22

Le operazioni di assegnazione e di riparametrazione dei punteggi non dovrebbero per forza essere richieste alla piattaforma, potendo essere anche svolte dall'ufficiale di gara in forma mista. Tanto più a fronte di continue oscillazioni giurisprudenziali su aspetti a tal fine rilevanti e di una notevole discrezionalità delle Stazioni appaltanti nell'individuazione delle modalità di assegnazione dei punteggi.

Analogamente, eventuali operazioni di sorteggio – ai fini della graduatoria, ma lo stesso vale ad esempio per le verifiche a campione in caso di inversione procedimentale – dovrebbero essere previste non necessariamente come svolte dalla piattaforma, ben potendo essere rimesse all'operatore, anche tramite i vari software all'uopo disponibili.

Infatti, non necessariamente le piattaforme dispongono della corrispondente funzionalità, né questa si presta ad essere univocamente concepita e, d'altra parte, si tratta di un'operazione non strettamente connaturata a quelle tipiche dello svolgimento della gara.

Punto 30

I dati saranno necessariamente anche nel possesso del gestore della piattaforma e questo dovrà essere specificato.

Non è detto che non confluiscano nella documentazione di gara anche dati sensibili. Si pensi all'ipotesi in cui la Stazione appaltante sia chiamata a valutare discrezionalmente un pregresso errore professionale che, ad esempio, abbia condotto ad un infortunio sul lavoro con lesioni personali, acquisendo la corrispondente documentazione.

La conservazione, come già detto, dovrà essere responsabilità ed onere della Stazione appaltante, non necessariamente compresa nella piattaforma o da questa assicurata, trattandosi, fra l'altro, di un distinto mercato con operatori e regole anche tecniche specifici.

Nota illustrativa.

Nella nota illustrativa, a pag. 7, si prevede che la piattaforma consenta la trasmissione diretta, al casellario, dei provvedimenti di esclusione.

Non risulta che i principali prodotti di mercato oggi abbiano un tale funzionalità.

Anche in questo caso viene in rilievo un profilo direttamente inerente alle caratteristiche delle piattaforme e non, invece, una modalità di svolgimento della gara telematica, che deve poter essere assicurata tramite le varie piattaforme delle quali oggi le Stazioni appaltanti sono dotate.

La previsione dovrebbe quindi essere espunta.

Infine, si formulano incidentalmente le seguenti osservazioni non attinenti alla specifica posizione del fornitore di piattaforma, semplicemente perché stimulate dalla lettura del disciplinare-tipo.

Premesse

Si dovrebbe valutare se prevedere che la fornitura sia "conforme" alle specifiche ed alle clausole dei c.a.m. o che ne tiene conto, secondo la previsione dell'art. 34 del codice, apparendo più corretto lasciare all'elaborazione giurisprudenziale l'individuazione dell'esatto significato e della portata di tale clausola normativa.

Punto 2.1:

Non si dovrebbe prevedere uno schema di polizza di assicurazione/fideiussione atteso che queste devono essere conformi al DM 31/2018 che la Stazione appaltante dovrebbe semplicemente richiamare.

Punto 20:

Sarebbe utile, anche a fini più generali, che fosse chiarito se, nel caso di inversione procedimentale, anche la valutazione del contributo ANAC e della cauzione debba essere posticipata o solo la verifica dei requisiti dei concorrenti.

19. Fater spa

1. Bando tipo-Disciplinare di gara art. 2.2: per gli appalti sopra soglia si chiede di prevedere la pubblicazione dei chiarimenti almeno 10 gg lavorativi prima della scadenza dei termini di presentazione, per consentire alle aziende concorrenti di adattare la propria offerta, qualora necessario, ai chiarimenti stessi;

2. Bando tipo-Disciplinare di gara art.3: al fine di favorire l'accesso al mercato dei contratti pubblici delle micro, piccole e medie imprese si chiede di prevedere come "forti raccomandazioni" (e non come possibilità) sia la suddivisione dell'oggetto dell'appalto in lotti funzionali che le limitazioni della partecipazione e dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti. Allo scopo suggeriamo la seguente tabella:

NUMERO DI OFFERTE VALIDE	NUMERO DI FORNITORI AGGIUDICATARI
N < 2 ----->	N
N > 3 ----->	N-1 fino ad un massimo di 3

3. Bando tipo-Disciplinare di gara art. 7.2 lett d) e art. 7.3 lett. g): si chiede di eliminare tra i documenti a comprova dell'art. 86, comma 4 e Allegato XVII parte I, del Codice degli Appalti, i certificati rilasciati dalle amministrazioni /enti pubblici contraenti in quanto, ai sensi del DPR 445/2000 che prevede la "decertificazione" nei rapporti fra P.A. e privati, gli Enti contraenti non rilasciano più tali attestazioni.

4. Bando tipo-Disciplinare di gara art. 9: chiediamo di tener conto di quanto previsto dall'art. 71 della Direttiva 2014/24/UE che, con riferimento alle procedure di gara di rilievo comunitario, non contempla limitazioni quantitative al subappalto.

5. Bando tipo-Disciplinare di gara art. 18.3: Relativamente alla formula lineare, basandosi sui ribassi percentuali e non sull'offerta economica complessiva, presenta il rischio concreto di attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo e di incentivare ribassi "eccessivi" inducendo a formulare offerte aggressive. Questo di fatto va a privilegiare eccessivamente la componente economica a discapito della qualità richiesta dalle procedure anche laddove il punteggio qualità sia molto alto. Ad esempio, in una procedura in cui ci siano 70 punti alla qualità e 30 punti alla componente prezzo, si avrebbe una situazione come quella indicata di seguito:

Base d'asta €	Offerta A	Offerta B
100	90	95
Sconto %	10	5
Punti formula		
su valore offerta	30	28,4
Formula su ribassi %	30	15

A fronte di ciò, riteniamo auspicabile evitare formule che generino forbici di punteggi eccessive rispetto alle differenze di prezzo proposte incentivando formule che appiattiscono i punteggi oltre una certa soglia di sconto come la bilineare o, ancor meglio, la non lineare (con alfa compreso tra 0 e 1) che scoraggiano i ribassi più elevati evitando di annullare i plus qualitativi previsti dal disciplinare di gara.

20. Heldis srl

A partire dal 2007 la società Heldis s.r.l. offre alle pubbliche amministrazioni soluzioni informatiche per la gestione telematica delle procedure di acquisto. Con l'esperienza maturata dapprima nella creazione e nello sviluppo dei sistemi dinamici di acquisizione e successivamente nello sviluppo e nella gestione della piattaforma telematica www.gestioneprocedureacquisto.com, Heldis ha recentemente sviluppato la nuova piattaforma telematica GPA – Gestione Procedure Acquisto (<https://gpa.appaltiamo.eu>). GPA è una web application di tipo SaaS (Software as a Service) attraverso la quale le Amministrazioni potranno garantire lo svolgimento in modo rapido e sicuro di tutte le procedure di gara previste dal Codice.

Heldis S.r.l. partecipa dunque alla presente consultazione online ed invia le proprie osservazioni in qualità di titolare e di Gestore della piattaforma telematica di negoziazione GPA.

ACQUISIZIONE DEL CIG TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

Con riferimento all'acquisizione del CIG, il par. 1.1 del bando tipo prevede che la piattaforma telematica permetta di richiedere il CIG relativo alla procedura.

Si chiede di riconsiderare questa previsione, eliminandola dal bando tipo. Essendo già operativi e utilizzati i portali SmartCIG e Simog, gestiti proprio da codesta Autorità e in relazione ai quali sono previsti obblighi comunicativi in capo alle stazioni appaltanti, non si ritiene opportuno né facilmente praticabile prevedere che la piattaforma telematica si "sostituisca" o si sovrapponga agli appositi servizi ANAC. Parrebbe più ragionevole, in tale ottica, prevedere piuttosto che la richiesta di CIG avvenga come di consueto sui portali SmartCIG o Simog e che la piattaforma telematica poi, eventualmente, debba consentire alla stazione appaltante di recuperare e importare i dati inseriti in tale sede. Infatti, tale meccanismo eviterebbe alle stazioni appaltanti l'aggravio di dover reinserire gli stessi dati su due portali e il rischio di commettere errori nel farlo.

Qualora codesta Autorità dovesse invece propendere per l'esclusiva acquisizione del CIG tramite piattaforma telematica, si evidenzia che da ciò conseguirebbe in via automatica che solamente il Responsabile Unico del Procedimento possa creare una nuova procedura all'interno della piattaforma telematica, al fine di tutelare la segretezza delle sue credenziali di accesso ai servizi SmartCIG e Simog, ai quali la piattaforma telematica dovrà in qualche modo essere collegata.

In caso di conferma della previsione, poi, si chiede di specificare espressamente nel bando tipo se rimanga ancora possibile per la stazione appaltante, in alternativa all'acquisizione diretta del CIG tramite piattaforma telematica, ottenere il CIG tramite i portali SmartCIG e Simog e indicarli poi in piattaforma in fase di creazione della procedura di gara. Si auspica che tale possibilità sia ancora ammessa e, in caso contrario, si evidenzia l'opportunità di concedere al Gestore del sistema un congruo termine ai fini dell'adeguamento della piattaforma a tale richiesta. Si chiede inoltre di chiarire se la piattaforma telematica debba consentire la sola richiesta del CIG con riferimento ad una gara precedentemente già creata sul portale Simog, ovvero se la piattaforma debba consentire dapprima la creazione della gara e poi la creazione di uno o più lotti ai fini dell'acquisizione del/-i relativo/-i CIG.

In vista poi del necessario adeguamento dei servizi ad accesso riservato di ANAC all'art. 24, co. 4, D.L. 76/2020, che prevede l'identificazione solamente tramite SPID, CIE o CNS, si chiede di chiarire a livello tecnico e operativo in quale modo i portali gestiti da ANAC e la piattaforma telematica dovranno essere posti in interoperabilità, o comunque collegati, e come l'eventuale accesso alla piattaforma telematica possa comportare l'automatico accesso anche ai servizi ANAC, senza richiesta di apposita identificazione digitale sugli stessi. Con riferimento all'eventuale interoperabilità, poi, si chiede di chiarire se essa si esaurisca nella richiesta del CIG oppure se essa si debba spingere anche a fasi successive della procedura quali, ad esempio, il perfezionamento del CIG stesso.

ACCESSO TRAMITE SPID

Con riferimento all'autenticazione sulla piattaforma telematica, il par. 1.4 del bando tipo prevede che l'accesso alla stessa possa avvenire esclusivamente tramite SPID, citata anche nel par. 1.3 relativo alle dotazioni tecniche richieste per l'operatività sulla piattaforma.

Dal tale formulazione parrebbe di capire che l'utilizzo di SPID debba essere l'unica modalità consentita di accesso alla piattaforma, a scapito dell'attuale sistema di rilascio di credenziali personali (nome utente + password). Se tale interpretazione è corretta, preme sottolineare che gli operatori economici potrebbero non essere pronti a una tale innovazione, considerando che molti di essi allo stato attuale non sono dotati neppure di un kit di firma digitale. Si riterrebbe opportuno prevedere quantomeno un periodo transitorio durante il quale sia possibile accedere alla piattaforma telematica sia mediante SPID che mediante credenziali personali, affinché pubbliche amministrazioni e gestori delle piattaforme possano dare opportuna pubblicità al mutamento delle modalità di identificazione, segnalando ai potenziali fornitori sui propri siti – oltre che sulle piattaforme telematiche – la necessità di dotarsi di identità digitale.

STANDARDIZZAZIONE DEI DOCUMENTI

In tema di standardizzazione dei documenti (par. 1.1 del bando tipo), si chiede di chiarire se codesta Autorità ritenga sufficiente che la piattaforma telematica consenta alla stazione appaltante di scaricare modelli di atti e di comunicazioni in formato editabile e quali siano i limiti alla standardizzazione del contenuto di tali atti.

A parere della scrivente, è sufficiente che le stazioni appaltanti possano eseguire il download di modelli aggiornati e che, quanto al contenuto, sia compito del Gestore del sistema garantirne la correttezza unicamente con riferimento alle modalità di funzionamento della piattaforma telematica, alle istruzioni operative per la gestione telematica della procedura di gara e alle indicazioni per la partecipazione degli operatori economici. Considerando che ruolo, competenze e responsabilità del Gestore del sistema sono stabiliti a livello normativo, si riterrebbe eccessivo demandare allo stesso il compito di stilare modelli con previsioni relative alla disciplina normativa della procedura, allo svolgimento delle operazioni di gara o alle valutazioni delle offerte.

Analogo ragionamento si sottopone in relazione al par. 13.1, nel quale si prevede che l'operatore economico possa redigere le dichiarazioni necessarie per la partecipazione ad una procedura di gara utilizzando modelli messi a disposizione dalla piattaforma. Diversamente non si potrebbe concludere, ritenendo decisamente onerosa – oltre che eccessivamente vincolante per stazioni appaltanti e operatori economici – l'eventuale richiesta al Gestore del sistema di redigere dichiarazioni-tipo valide per la generalità di operatori economici e per ogni tipologia di procedure di gara.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DGUE

Per quanto riguarda la domanda di partecipazione di cui al par. 15.1 e all'inciso «applicativi di acquisizione dei documenti», si chiede di confermare che, nel caso in cui la piattaforma non preveda la compilazione di dichiarazioni mediante interfaccia web integrata, sia considerata conforme alla previsione la possibilità di eseguire l'upload di file da parte dell'operatore economico.

Si chiede poi di chiarire cosa si intende per «riuso delle informazioni fornite per la compilazione di ciascun DGUE» (par. 15.2). Si segnala innanzitutto che una formulazione di questo tenore induce a pensare che l'unica modalità di presentazione del DGUE consentita sia la sua compilazione direttamente in piattaforma, in evidente contrasto con quanto indicato nel primo periodo del par. 15.1, dove si ammette anche il caricamento di un DGUE compilato offline, quindi al di fuori della piattaforma. Oltre a tale rilievo, richiamando quanto già riportato dalla scrivente nell'ultimo capoverso della sezione precedente, si chiede a codesta Autorità di considerare come la richiesta di compilazione online del DGUE come unica modalità ammessa di presentazione dello stesso costituisca un aggravio eccessivo per l'operatore economico che intenda partecipare ad una procedura, a sfregio della semplificazione che costituisce la ratio per la quale il DGUE è stato introdotto a livello comunitario. Infatti, l'operatore economico ben potrebbe presentare un DGUE compilato in precedenza e magari utilizzato per diverse procedure, effettuando offline solamente i necessari adattamenti alle peculiarità della specifica procedura di interesse. Si ricorda che possibilità di riutilizzare un DGUE precedentemente redatto e utilizzato in precedenti appalti, purché contengano

informazioni valide e pertinenti, è stata espressamente stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si chiede di considerare infine che esistono già dei servizi online di compilazione guidata del DGUE molto utilizzati dagli operatori economici e il cui buon funzionamento è garantito a livello istituzionale, come quello messo a punto direttamente dalla Commissione europea tramite il suo portale <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>.

FASCICOLO INFORMATICO

Il par. 1.1 del bando tipo contiene il riferimento al c.d. fascicolo informatico della procedura. Si chiede di chiarire se nel fascicolo informatico debbano essere comprese anche le registrazioni del sistema relative ai log di piattaforma e copia di tutte le notifiche automatiche inviate dalla piattaforma agli operatori economici.

A parere della scrivente si ritiene che le suddette registrazioni e notifiche debbano rimanere escluse dal fascicolo informatico, fermo restando che si tratta di informazioni comunque conservate e custodite dal Gestore della piattaforma e accessibili in ogni momento dietro apposita richiesta scritta.

GESTIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE DI GARA

Nel par. 1.1 del bando tipo è indicato che «la piattaforma consente la gestione delle sedute della commissione di gara in modalità telematica». Nel successivo par. 22 si legge «In una o più sedute riservate tramite la Piattaforma la commissione procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche».

Sarebbe opportuno un livello di dettaglio maggiore sul punto, ricordando fin d'ora che le operazioni della commissione giudicatrice sono svolte in una o più sedute riservate e che, per quanto concerne la piattaforma, si ritiene sufficiente che la stessa permetta ai commissari di effettuare il download delle offerte tecniche e, in un momento successivo, l'inserimento dei punteggi complessivi attribuiti alle stesse. Si chiede pertanto di riformulare la previsione in tal senso.

INDIRIZZO PEC DELL'OPERATORE ECONOMICO

Il par. 1.3 prevede che ci debba essere necessaria coincidenza tra indirizzo PEC indicato dall'operatore economico in fase di registrazione sulla piattaforma e indirizzo PEC dallo stesso indicato nella domanda di partecipazione a una procedura specifica. In caso di discordanza, è previsto che la piattaforma telematica non consenta all'operatore economico di inviare l'offerta.

La richiesta appare eccessiva, considerando che l'inserimento in piattaforma di un indirizzo di posta elettronica certificata valido per ricevere comunicazioni e notifiche relative alle procedure svolte in piattaforma viene già richiesto in fase di registrazione sulla piattaforma telematiche e ne costituisce una condizione imprescindibile. Per quanto riguarda GPA – Gestione Procedure Acquisto, si evidenzia che nel Regolamento di funzionamento della piattaforma e nel PDF sottoscritto dall'operatore economico ai fini dell'accreditamento in piattaforma, è chiarito che l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in fase di registrazione è quello presso il quale verranno inviate le notifiche relative alle procedure di gara svolte sul portale.

Oltre a quanto appena riportato, la previsione sembra implicare che il Gestore della piattaforma sia titolare di un potere di controllo sul contenuto di un file che costituisce l'offerta del concorrente, arrivando addirittura ad impedirne la partecipazione ad una procedura di gara svolta sul portale. Inoltre, la previsione sembra eccessiva anche sulla base della considerazione che in molteplici punti del bando tipo si richiede che comunicazioni "cruciali" quali l'attivazione del soccorso istruttorio o la richiesta dei giustificativi dell'offerta, oltre che le esclusioni dalla procedura, vadano comunque effettuate verso il destinatario al di fuori della piattaforma telematica (sul punto si ritornerà più sotto).

Si chiede pertanto di eliminare tale previsione.

Qualora codesta Autorità decidesse invece di confermare la previsione sopra riportata, si chiede di ritenere conforme un sistema nel quale l'operatore economico, al primo step del procedimento di inserimento dell'offerta, debba digitare l'indirizzo PEC presso cui ricevere comunicazioni e notifiche relative alla specifica procedura e nel quale, in caso di non coincidenza con l'indirizzo PEC registrato, la piattaforma segnali tramite un alert non bloccante tale difformità. Si chiede altresì di chiarire, nel caso in cui tale difformità venga effettivamente riscontrata, se debba essere ritenuto prevalente ai fini della procedura specifica l'indirizzo PEC inserito nell'offerta ovvero l'indirizzo PEC registrato in piattaforma.

COMUNICAZIONI

Ai paragrafi 2.3, 14 e 23 del bando tipo si prevede che le comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, del Codice e quelle che necessitano di una ricevuta di invio e di una di consegna (quali quelle relative all'attivazione del soccorso istruttorio e del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta) avvengano via posta elettronica certificata e, quindi, al di fuori della piattaforma telematica.

Si chiede di valutare la possibilità di utilizzare anche in tali casi la sezione "Comunicazioni" della piattaforma, laddove quest'ultima utilizzi il canale PEC per l'invio delle comunicazioni. A parere della scrivente, infatti, si ritiene possibile effettuare questo tipo di comunicazioni tramite la piattaforma telematica, qualora questa sfrutti un sistema di notifica da PEC di sistema a PEC dell'operatore economico e permetta al Gestore del sistema di verificare e conservare le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna delle notifiche.

Del resto, l'affidabilità della piattaforma in ordine alla ricezione e alla trasmissione di comunicazioni di tale importanza appare implicitamente riconosciuta da codesta Autorità nel successivo par. 28, nel quale si stabilisce che l'istanza di accesso agli atti della procedura da parte dell'operatore economico è validamente trasmessa alla stazione appaltante mediante inoltro tramite la piattaforma telematica.

SEDUTE PUBBLICHE

Si richiama qui quanto previsto nel par. 20 rubricato "Svolgimento delle operazioni di gara": «La prima seduta avrà luogo attraverso la Piattaforma il giorno.... alle ore e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. La partecipazione avviene mediante collegamento da remoto alla piattaforma tramite la dotazione informatica di ciascun soggetto interessato e consentirà di visualizzare le operazioni svolte sulla piattaforma». In più punti dei paragrafi successivi, poi, si parla di seduta pubblica con riferimento alla seduta telematica di apertura delle offerte tecniche, alla seduta telematica di valutazione delle offerte economiche e all'eventuale seduta telematica per lo svolgimento del sorteggio per individuare l'aggiudicatario (parr. 22 e 23).

Si chiede di chiarire cosa si intenda con «visualizzare le operazioni svolte sulla piattaforma» e se codesta Autorità ritiene che anche una seduta telematica debba essere pubblica.

L'opinione della scrivente è che sia sufficiente che la piattaforma preveda un sistema di notifica automatica inviata (tramite PEC) agli operatori economici che hanno partecipato alla procedura, in corrispondenza dei momenti salienti delle operazioni di gara: apertura delle buste amministrative; chiusura della valutazione delle buste amministrative; apertura delle buste tecniche; chiusura della valutazione delle buste tecniche; apertura delle buste economiche; chiusura della valutazione delle buste economiche; chiusura della valutazione del lotto di gara.

Tale opinione è suffragata da giurisprudenza molto recente che si è espressa chiaramente in punto di sedute telematiche. Si veda, ex multis, la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 20.01.2021 n. 627 (resa successivamente al parere reso dal Consiglio di Stato sulla bozza di regolamento recante la digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici redatto dal Ministero per la pubblica amministrazione e successivamente all'avvio della presente consultazione online), della quale si riporta un estratto: «[...]... il pericolo presunto che si riconnette ad ogni possibile violazione delle regole che governano la pubblicità delle sedute di gara va pur sempre coniugato con il principio di potenziale offensività della specifica condotta, che deve mostrare, in concreto, l'attitudine a condizionare, anche in via potenziale, ma pur sempre in termini obiettivamente apprezzabili, il corretto sviluppo della procedura di gara. 7.4. Orbene, occorre tener conto che, nel caso qui in rilievo, la procedura di gara, per quanto attiene almeno al lotto in questione ed alle offerte presentate, si è svolta in modalità telematica – non essendo sul punto sollevate contestazioni di sorta - che consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica. Ed è proprio in ragione di ciò che anche questa stessa Sezione ha affermato, anche di recente (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 05/12/2019, n.8333), che non sarebbe comunque, e a rigore, nemmeno necessaria una seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche (lo stesso vale per le offerte economiche), in quanto la gestione telematica offre il vantaggio di una maggiore sicurezza quanto alla conservazione dell'integrità degli atti (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 13/12/2018, n.7039; Cons. St., sez. III, 15 novembre 2016, n. 4990; Cons. St., sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; Cons. St., sez.) V, 29 ottobre 2014, n. 5377).».

Del resto, anche codesta Autorità sembra riconoscere che la piattaforma telematica è di per sé uno strumento idoneo a garantire la segretezza delle offerte presentate, come richiesto nel par. 1.1 del bando tipo e poi espressamente statuito nel successivo par. 21. Sul punto, in linea con la consolidata giurisprudenza in materia di procedure telematiche, si chiede di inserire – accanto al riferimento alla segretezza delle offerte – anche il riferimento all'integrità e all'inviolabilità delle stesse.

STIPULA DEL CONTRATTO

Con riferimento al termine di 60 giorni per la stipula del contratto citato all'interno del par. 24, si chiede di confermare la possibilità di inserire nel bando anche un diverso (maggiore) termine, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

21. Beccati Nadia

punto 2.3 Documento di Consultazione "le comunicazioni ... avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli ...". Se sono presenti più domicili digitali, quali sceglie la stazione appaltante? Si ritiene opportuno prevedere l'obbligo di indicazione della pec da parte degli operatori economici. Peraltro, anche nella Nota illustrativa punto 6, date atto che "pertanto le stazioni appaltanti devono prevedere nei bandi o nelle lettere di invito l'obbligo per i candidati o concorrenti di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata per le eventuali comunicazioni" (comunicazioni ex art. 76 c. 5). Si suggerisce di inserire la richiesta della pec tra i dati che il concorrente deve dichiarare nella domanda di partecipazione (pag 33).

punto 15 Documento di consultazione "del codice ufficio o ente, campo 6 (la stazione appaltante indica i dati necessari per la compilazione del modello)". Si evidenzia che lo spazio "codice 6" deve essere compilato con il codice dell'ufficio o dell'ente al quale va riferito il versamento (es. codice dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate). La stazione appaltante può indicare il link dell'Agenzia delle Entrate per risalire al codice da inserire (<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/strumenti/codici-attivita-e-tributo/tabelle-dei-codici-degli-uffici-finanziari>).

punto 15 Documento di consultazione: si suggerisce di inserire l'inciso "fino all'aggiornamento del DGUE dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, lett. f-bis) e f-ter) del Codice". Mi risulta, infatti, che il DGUE non sia ancora stato aggiornato con la nuova normativa, nè col D. Lgs. 56/2017 nè col D.L. 135/2015 conv. con L. 12/2019 nè con la L. 55/2019. Lo so, c'è da perdersi ...

punto 15.1 Documento di consultazione: non compare, tra le dichiarazioni richieste ai partecipanti, quella sull'accesso (come invece era presente nel "vecchio" bando-tipo). Forse conviene reinserirla?

punto 20 del Documento di consultazione "la prima seduta ... e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega". La giurisprudenza (vedasi da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 20/01/2021 n. 627) dispone la non obbligatorietà delle sedute pubbliche per le procedure telematiche.

punto 22 del Documento di consultazione "la commissione giudicatrice in seduta pubblica ... procede allo sblocco ed all'apertura delle offerte tecniche ...". E' ormai prassi che tutte le buste vengano aperte dal seggio di gara, residuando alla commissione giudicatrice i compiti assegnati dal codice (art. 77 comma 1: valutazione!). Peraltro, trattasi di inutile appesantimento burocratico e spreco di risorse: spesso i sistemi sono lenti, se è una gara a lotti diventa faticosa e lunga l'apertura delle buste dei singoli lotti. Inoltre, la commissione è spesso composta da medici (per le gare delle ASL) che - ritengo - debbano assolvere a ben altri compiti che non all'apertura di buste (per di più telematiche). Pertanto, si propone di indicare "seggio di gara o commissione giudicatrice" (se proprio si vuol mantenere il compito in capo alla cg, sarà discrezionale da parte della S.A. decidere se far aprire le buste alla cg o al seggio di gara).

punto 28 del Documento di consultazione " ... inoltrando apposita istanza mediante la Piattaforma ...". Sarebbe preferibile che la richiesta di accesso venisse effettuata tramite pec alla pec della stazione appaltante, per una serie di motivi: la piattaforma telematica potrebbe essere non di proprietà della SA, ma utilizzata dalla stessa in virtù di convenzioni; inoltre una volta conclusa la gara (e l'accesso viene richiesto dopo la delibera di aggiudicazione, in genere), la piattaforma non viene più consultata dalla SA, mentre la pec della SA viene protocollata (e pertanto non c'è pericolo di "non vedere" le richieste di accesso). Peraltro, nella Nota illustrativa riporta "il disciplinare richiama la normativa vigente in materia e richiede che l'istanza di accesso sia inoltrata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo fornito dalla stazione appaltante e riportato sul bando". Si suggerisce di utilizzare tale dicitura

22. Bruzzese Mariangela Maura

articolo 1.1

"che provvede alla sua conservazione" aggiungerei di inserire il regolamento/la DGR/etc... a cui l'ente fa riferimento per la disciplina della gestione della conservazione digitale sostitutiva.

"La Piattaforma consente la gestione delle sedute della commissione di gara in modalità telematica." aggiungerei "In caso la piattaforma non consentisse la gestione delle sedute della commissione di gara in modalità telematica la stazione appaltante si avvarrà di strumenti idonei alla svolgimento di tali sedute e alla loro verbalizzazione e/o registrazione in modalità telematica.

articolo 1.3 a)

"comune browser" aggiungerei "il browser idoneo ad operare in modo corretto sulla piattaforma per la gestione della procedura di gara telematica"

articolo 1.3 b)

"avere una identità SPID" aggiungerei "ad uso professionale di cui allegato alla det. AgID n. 318/2019"

articolo 2.3

L'indicazione generica di strumenti elettronici per le comunicazioni può indurre l'operatore economico a poter utilizzare anche pec differenti da quella indicata in fase di registrazione alla piattaforma per la gestione della gara telematica, mentre a mio parere deve essere chiaro che le comunicazioni devono avvenire solo tramite la piattaforma indicata nel bando per la gestione telematica della gara in modo da non frammentare la comunicazione tra stazione appaltante e partecipanti alla gara.

articolo 3

nella tabella 1 a seconda che si tratti di lotto unico o di più lotti si deve specificare in modo chiaro che il CIG che si richiede sulla piattaforma ANAC comprende l'importo a base di gara e tutte le opzioni contrattuali previste ossia il valore stimato d'appalto così come definito dall'art. 35 del d.lgs. 50/2016, "il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo" e nei paragrafi 3 e 4 del Bando tipo n. 1 si indica che il CIG deve essere emesso per il valore stimato d'appalto quindi considerando anche tutte le opzioni contrattuali, ossia rinnovi, estensioni, se si tratta di gare aggregate con altri enti anche considerando i loro importi relativi alle opzioni contrattuali ed anche se previste delle estensioni di adesione ex post di ulteriori altri enti dalle tabelle indicate questo non appare chiaro e può indurre a dubbi e errori nella redazione del bando per la procedura di gara, sarebbe utile inserire delle colonne di dettaglio, una per l'importo a base d'asta, una per eventuale rinnovo, una per eventuale estensione, una per eventuale adesione ex post e poi anche l'importo per gli enti aggregati con le loro rispettive opzioni contrattuali che portano poi ad una colonna in cui si totalizza il valore stimato d'appalto per cui si deve emettere il CIG, anche perché nella schermata di inserimento del CIG sulla piattaforma ANAC si deve specificare in caso di presenza di opzioni il "di cui".

articolo 4.2

L'istituto giuridico del rinnovo del contratto prevede una rinegoziazione dello stesso quindi si deve dare modo di inserire una disciplina della rinegoziazione e non indicare "alle medesime condizioni" perché potrebbe indurre ad intendere che trattasi di una proroga che avviene appunto alle stesse condizioni contrattuali nella tabella 3 non è contemplata l'estensione massima prevista per il contratto anch'essa opzione contrattuale che si può prevedere nel bando di gara così come la percentuale dell'adesione ex post per altri enti.

Articolo 12

Il pagamento del contributo ANAC, in realtà è proposto in automatico dalla piattaforma ANAC in base all'importo per il quale la stazione appaltante ha richiesto il CIG, richiesto sul valore stimato d'appalto, quindi non sull'importo posto a base di gara che non ricomprende le opzioni contrattuali, quindi non avviene come è indicato nel riquadro con N.B. che il contributo ANAC è calcolato sull'importo posto a base di gara, quindi a mio parere si deve specificare che l'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto come ho già specificato comprensivo delle opzioni contrattuali.

Articolo 14

Per il soccorso istruttorio deve essere chiaro che se si usa una piattaforma per la gestione interamente telematica della procedura di gara si deve utilizzare sempre le comunicazioni, tutte tracciate, attraverso la piattaforma che si sta usando sempre per evitare di usare pec di tipo diverso che frammentano la comunicazione tra stazione appaltante e operatore economico, quindi a mio parere si deve indicare di usare la piattaforma per la gestione telematica della gara anche per il soccorso istruttorio senza lasciare alcun dubbio in merito.

Articolo 19

Si fa riferimento alle sedute pubbliche che in caso di procedura di gara telematica non sono obbligatorie quindi si deve a mio parere parlare di sedute eliminando "pubbliche", visto la più ampia letteratura giurisprudenziale esistente in merito alla questione.

Articolo 20 e 22

Anche in questo caso le sedute pubbliche nel caso di procedure di gara interamente telematiche non sono obbligatorie quindi a mio parere inserire il fatto che sono del tutto facoltative visto appunto le diverse sentenze per esempio Consiglio di Stato, sez. III, 20 gennaio 2021, n. 627 e TAR Napoli, Sez. II, 02 marzo 2020, n. 957 per indicare solo le più recenti.

Articolo 21

Per quanto riguarda le sedute riservate e la loro verbalizzazione a mio parere si deve specificare che è possibile utilizzare direttamente i report che ogni piattaforma che gestisce le gare telematiche mette a disposizione che poi saranno resi disponibili agli operatori economici che partecipano alla gara sempre tramite la piattaforma o inserendoli in una sezione apposita o inviandoli tramite la funzione che viene usata per le comunicazioni tramite la stessa piattaforma

Articolo 28

A mio parere sarebbe utile richiamare l'articolo 53 del codice degli appalti in modo che sia chiaro che la presentazione dell'istanza di accesso agli atti se presentata prima dell'aggiudicazione sarà comunque differita come stabilito appunto dall'articolo 53 anche in questo caso si deve specificare di usare sempre le comunicazioni attraverso la piattaforma usata per la gestione telematica della gara onde evitare di frammentare la comunicazioni tra stazione appaltante e operatore economico.

23. De Falco Enzo

In forza di un'esperienza pratica pluriennale maturata nell'ambito delle gare d'appalto come funzionario della centrale di committenza di una pubblica amministrazione, ho ritenuto opportuno proporre le seguenti modifiche al bando-tipo dell'ANAC affinché potessero essere valutate per eventuali integrazioni ed emendamenti dello stesso.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Si propone di integrare la tabella 1 con le colonne "Importo servizi/forniture soggetto a ribasso" – "Oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso" – "Importo totale" – "Percentuale": ciò al fine di indicare partitamente i costi della sicurezza per ogni categoria (principale e secondarie) da appaltare che, in caso di concorrente plurisoggettivo, vanno attribuiti ai rispettivi operatori economici esecutori, o ai subappaltatori in caso di subappalto. Inoltre, tale specificazione aiuta la commissione/seggio di gara per la verifica di congruità dell'offerta e per la verifica dei costi di manodopera e di sicurezza aziendale indicati dall'aggiudicatario che, in quanto tali, vanno rapportati alle rispettive prestazioni al netto degli oneri di sicurezza interferenziali e valutati separatamente. La percentuale d'incidenza di ogni categoria dell'appalto rispetto all'importo totale è un dato importante ai fini del corretto inquadramento dell'appalto stesso e per la regolare costituzione dei RTI e dei consorzi ordinari.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

DOPO: "Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice" SI PROPONE DI AGGIUNGERE:

Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del Codice, per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, è fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario o in GEIE di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, le parti di servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, anche al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti previsti nel presente disciplinare.

APPARE OPPORTUNO RISCRIVERE IL PUNTO CHE SEGUE:

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati designati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti

sostituire "gara" con "singolo lotto"]. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione, fatto salvo quanto detto prima per il consorziato designato che è un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice.

QUINDI ELIMINARE: "Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), quest'ultimo indica i consorziati per i quali concorre."

SI PROPONE DI CORREGGERE IL PUNTO: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ovvero da una sub-associazione, ...

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

SI PROPONE DI AGGIUNGERE: Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

SI PROPONE DI INTEGRARE IL PUNTO: a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, in corso di validità, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara le quali devono essere annoverate nel certificato camerale tra le "attività esercitate".

a-bis) [ove necessario] Iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria "Trasporto conto proprio – ex art. 212 comma 8 del d.lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i." [in caso di trasporto di rifiuti pericolosi e dopo l'operatività del SISTRI: e iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ex d.m. 18/2/2011 n. 52 e s.m.i.].

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il requisito di iscrizione all'ANGA è imprescindibile per l'esecuzione dei servizi/forniture di che trattasi, atteso che le attività oggetto di appalto producono comunque rifiuti di lavorazione (scarti di produzione, imballaggi, materiali di risulta, ecc.) sia in relazione alle prestazioni da realizzare che ad altre attività lavorative (allestimenti, opere provvisorie, opere di ripiego a fine lavoro, ecc.). A nulla rileva la stima delle partite di computo metrico di progetto in termini di quantificazione dei rifiuti da smaltire, atteso che la definizione di "rifiuto" va intesa nella sua accezione più ampia e completa come declinata dall'art. 183 d.lgs. 3/4/2006 n. 152: quindi, la quantità effettiva di smaltimento dei rifiuti va oltre il volume di risulta determinato in progetto per la categoria di trasporto a discarica (che non ricomprende tutti i rifiuti prodotti in loco), essendo i costi di smaltimento correlati alla gestione del sito di lavoro ricompresi nelle spese generali del prezzo di appalto (per es. per apprestamenti, mantenimento e uso in sicurezza dei luoghi di lavoro, per sgombero e pulizia dell'area o del bene da riconsegnare a fine lavori in condizioni di praticabilità e funzionalità, ecc.). Pertanto, il possesso del requisito professionale predetto, essendo una condizione di qualificazione, deve essere necessariamente posseduto dal concorrente per essere ammesso alla procedura concorsuale e la facoltà di subappalto è l'unico strumento possibile per acquisirlo in sede di gara da parte dei soggetti che ne sono sprovvisti, atteso che l'istituto dell'avvalimento non è applicabile a tale fattispecie. Detto requisito deve essere posseduto dal concorrente, a pena di esclusione, in qualsiasi forma si costituisca in gara, ex art. 45 del Codice, e pertanto in caso di soggetto plurisoggettivo deve essere posseduto da tutti coloro che partecipano come raggruppati, consorziati, retisti o altro.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

SI PROPONE DI ELIMINARE AL PUNTO c): "- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;"

E AGGIUNGERE: - o in mancanza mediante i libri contabili obbligatori per legge.

SI PROPONE DI INTEGRARE IL PUNTO: d) Fatturato specifico

La comprova del requisito ai sensi dell'articolo 86, comma 4 e Allegato XVII parte I, del Codice è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- mediante le relative fatture che riportino la descrizione delle prestazioni svolte, con accluso stralcio del registro delle fatture; ...

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante ... [specificare documenti ritenuti idonei, per esempio idonee referenze bancarie, copertura assicurativa contro i rischi professionali].

SI PROPONE DI AGGIUNGERE: Si precisa che l'eventuale subappalto di cui si avvalga il concorrente per qualsiasi attività non produce alcun effetto riduttivo sul possesso dei predetti requisiti economico-finanziari che, pertanto, restano fissi e invariabili. Tuttavia, in caso di "subappalto necessario", fatto salvo quanto diversamente stabilito, il fatturato specifico di cui al punto d) relativo alle attività da subappaltare non è un requisito posseduto dal concorrente ma dal subappaltatore.

SI PROPONE DI AGGIUNGERE: e-bis) [Facoltativo] Produrre idonee dichiarazioni bancarie relative al triennio (o meno di tre anni) precedente alla data di pubblicazione del bando di gara in cui le rispettive banche attestino che il concorrente abbia intrattenuto rapporti bancari caratterizzati da regolarità e correttezza, che lo stesso abbia sempre fatto fronte ai propri impegni assunti con l'istituto di credito ed effettuato movimenti bancari con puntualità di pagamento, nonché che non sussistano situazioni passive con l'istituto ma anzi, relativamente alla banca ove il conto corrente sia aperto, disponga di adeguati requisiti di solvibilità e pertanto, per quanto a conoscenza, possieda la capacità economica e finanziaria per fronteggiare gli impegni derivanti dall'esecuzione dell'appalto di cui all'oggetto dell'importo di € (importo a base d'asta).

SI PROPONE DI SOSTITUIRE IL PUNTO f) CON: [Facoltativo] Possesso, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, di copertura assicurativa contro i rischi professionali della propria attività, che copra perciò anche la fattispecie delle prestazioni oggetto di appalto per tutto il periodo del contratto ovvero con scadenza non precedente alla data prevista per l'ultimazione dei servizi/forniture, per un massimale non inferiore a € _____ (si consiglia l'importo a base d'asta, con il limite di 1 milione di euro per servizi e forniture sotto soglia, e di 2,5 milione di euro per servizi e forniture pari o sopra soglia). Qualora il concorrente fosse già in possesso di idonea polizza assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità, conforme per tipo e per durata a quanto specificato prima, ma di importo inferiore al valore predetto, a norma dell'art. 83 comma 5-bis del Codice l'offerta può essere corredata, a pena di esclusione, dalla polizza posseduta integrata dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza in corso a quello richiesto dal presente disciplinare di gara in caso di aggiudicazione.

La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza, e dell'eventuale dichiarazione di impegno, in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") o in copia autentica informatica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD.

[In proposito si chiarisce che l'obbligo di copia autentica per detta documentazione discende dal fatto che il privato non può ex-lege dichiarare la conformità della copia all'originale di un atto non emesso o conservato dalla pubblica amministrazione (art. 19 DPR 445/2000).]

SI PROPONE DI ELIMINARE: "Tutti i certificati e i documenti sopra citati presentati in copia devono essere accompagnati da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000."

E AGGIUNGERE: La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in una particolare forma (originale o autenticata), deve essere prodotta in originale, o in copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 28/12/2000 n. 445 e art. 22 del CAD, o in copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del codice.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

SI PROPONE DI SOSTITUIRE AL PUNTO g): La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, ovvero:

in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") o copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- o, in mancanza, copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD delle fatture di pagamento quietanzate, in acconto e a saldo, delle prestazioni effettuate, con accluso stralcio del registro delle fatture;

- [indicare altri eventuali mezzi di prova];

in caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") o copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD della dichiarazione di regolare esecuzione della prestazione ultimata (con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione) resa dal committente privato nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza. E' comunque ammessa, in alternativa, altra documentazione idonea dalla quale possa essere dedotta la regolarità della prestazione ultimata;

- o, in mancanza, copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD delle fatture di pagamento quietanzate, in acconto e a saldo, delle prestazioni effettuate, con accluso stralcio del registro delle fatture;

- [indicare altri eventuali mezzi di prova]

SI PROPONE DI INTEGRARE IL PUNTO: h) [Facoltativo] Tecnici o organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico (anche responsabili del controllo della qualità) con le seguenti qualifiche ... (la stazione appaltante indica le qualifiche richieste) per un numero di unità minime pari a n. ...

Si precisa che i tecnici o gli organismi tecnici indicati dal concorrente, a cui sono attribuite le prestazioni specialistiche comprese nell'appalto, devono essere, alla data di presentazione dell'offerta e fino al regolare completamento delle prestazioni medesime in caso di aggiudicazione, a pena di esclusione dalla gara, titolari di un rapporto di lavoro con il concorrente del tipo subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, o del tipo parasubordinato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o del tipo autonomo con contratto di consulenza su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente o con fatturato nei confronti del concorrente per almeno una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nonché per le società può essere un amministratore o un socio attivo. Resta salva la facoltà del concorrente di subappaltare le predette prestazioni tecniche specialistiche a soggetti terzi regolarmente qualificati, nei limiti di cui all'art. 105 del Codice e secondo quanto previsto al precedente paragrafo 9.; in tal caso il subappalto si configura, per analogia, alla fattispecie del c.d. subappalto necessario, in quanto il possesso del requisito di "capacità tecnica" del concorrente è subordinato ai requisiti tecnico-professionali del subappaltatore, per cui va presentata, a pena di esclusione, la documentazione prevista per il subappalto necessario elencata al paragrafo 9. (da integrare per tale fattispecie) del presente disciplinare. Tuttavia, per i predetti requisiti di natura professionale l'operatore economico può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi eseguano direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste, ex art. 89 comma 1 del Codice, considerato che i requisiti speciali di natura tecnico-professionali sono connotati da un'intrinseca natura "soggettiva" in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore e non scindibili da esso.

[Qualora per l'esecuzione dell'appalto sia richiesta una figura tecnica specifica di particolare specializzazione e professionalità – e che perciò non rientra nell'ordinaria dotazione organica degli operatori economici del settore di mercato di riferimento]: Circa la qualifica tecnica ... (indicare la particolare qualifica richiesta), trattandosi di un profilo di alta specializzazione e professionalità, il concorrente che ne sia sprovvisto può comunque partecipare alla gara purché si impegni formalmente, tramite apposita dichiarazione da produrre a pena di esclusione, di adeguare la propria dotazione organica a quanto richiesto dal presente disciplinare di gara in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto.

La comprova del requisito è fornita mediante ... [la stazione appaltante indica i documenti richiesti inclusa l'eventuale dichiarazione di impegno].

SI PROPONE DI AGGIUNGERE: h-bis) [Facoltativo] Attrezzature tecniche possedute e misure organizzative e logistiche adottate dal concorrente per garantire il proprio livello di qualità professionale, nonché gli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone l'operatore economico. Ai fini del possesso del requisito, le risorse tecniche minime di qualità sono:

- attrezzature tecniche: _____;

- misure di qualità delle prestazioni _____;

- strumenti di studio e di ricerca _____.

La comprova del requisito è fornita:

- mediante il libro cespiti o il registro dei beni ammortizzabili o il registro degli acquisti, obbligatori per legge;

- altri documenti idonei (fatture, immatricolazioni, certificazioni, ecc.) [la stazione appaltante specifica i documenti richiesti].

SI PROPONE DI SOSTITUIRE IL PUNTO p) CON: [Facoltativo] Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte dell'imprenditore o del prestatore di servizi (ovvero di colui che esegue la prestazione e perciò compresi i componenti della struttura tecnico-operativa o dei gruppi di lavoro dell'operatore economico, ivi inclusi i dirigenti dell'azienda) [a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione] ... [indicare con precisione i titoli di studio tenendo conto di assicurare l'equipollenza di quelli esteri anche in ossequio al principio di reciprocità]

Si precisa che i prestatore di servizi (inclusi i dirigenti) indicati dall'operatore economico, in possesso dei titoli di studio e professionali, devono essere, alla data di presentazione dell'offerta e fino al regolare completamento delle prestazioni medesime in caso di aggiudicazione, a pena di esclusione dalla gara, titolari di un rapporto di lavoro con l'operatore economico del tipo subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, o del tipo parasubordinato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per le società può essere un amministratore o un socio attivo; non sono ammesse altre forme di rapporto lavorativo. Tuttavia, per i predetti requisiti di natura professionale l'operatore economico può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi eseguano direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste, ex art. 89 comma 1 del Codice.

[Qualora per l'esecuzione dell'appalto sia richiesto il possesso, da parte di colui che esegue la prestazione, di uno specifico titolo di studio o professionale di particolare specializzazione – e che perciò non rientra nell'ordinaria professionalità degli operatori economici del settore di mercato di riferimento]: Circa il titolo di studio e professionale di ... (indicare la particolare fattispecie richiesta), trattandosi di un profilo di alta specializzazione e professionalità, il concorrente che ne sia sprovvisto può comunque partecipare alla gara purché si impegni formalmente, tramite apposita dichiarazione da produrre a pena di esclusione, di adeguare la propria dotazione organica a quanto richiesto dal presente disciplinare di gara in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto.

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme degli attestati che testimoniano il conseguimento del titolo di studio e/o professionale richiesto o in alternativa dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che indica il titolo di studio e/o professionale posseduto, la data di ottenimento e l'istituto che lo ha rilasciato, oltre all'eventuale dichiarazione di impegno in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale").

SI PROPONE DI INTEGRARE IL PUNTO: q) [Facoltativo] Organico medio annuo non inferiore alle seguenti unità di personale ... [descrivere la categoria di riferimento (tipologia, grado di specializzazione, livello etc.) indicando il numero richiesto per ognuna] nonché alle seguenti unità di dirigenti ... [indicazione esatta del numero] avuto a disposizione dall'operatore nell'ultimo triennio.

Si precisa che il personale indicato deve essere titolare di un rapporto di lavoro con l'operatore economico del tipo subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, o del tipo parasubordinato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per le società può essere un amministratore o un socio attivo; non sono ammesse altre forme di rapporto lavorativo.

La comprova del requisito è fornita mediante ... [la stazione appaltante specifica i documenti richiesti].

SI PROPONE DI INTEGRARE IL PUNTO: r) [Facoltativo] Elenco delle attrezzature tecniche, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico di cui l'operatore economico disporrà per eseguire l'appalto, secondo le caratteristiche minime di seguito indicate ... [descrivere le caratteristiche richieste]

[Qualora per l'esecuzione dell'appalto siano richieste tecnologie specifiche ed eccezionali – e che perciò non rientrano nell'ordinaria dotazione strumentale degli operatori economici del settore di mercato di riferimento]: Circa le attrezzature tecniche di ... – o il materiale di ... – o l'equipaggiamento di ... (indicare la particolare fattispecie), trattandosi di dotazioni strumentali non usuali, il concorrente che ne sia sprovvisto può comunque partecipare alla gara purché si impegni formalmente, tramite apposita dichiarazione da produrre a pena di esclusione, di adeguare la propria dotazione tecnologica a quanto richiesto dal presente disciplinare di gara in caso di aggiudicazione e prima della stipula del contratto.

La comprova del requisito è fornita:

- mediante il libro cespiti o il registro dei beni ammortizzabili o il registro degli acquisti, obbligatori per legge;
- altri documenti idonei (fatture, immatricolazioni, certificazioni, ecc.) [la stazione appaltante specifica i documenti richiesti];
- mediante la produzione dell'eventuale dichiarazione di impegno in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale").

SI PROPONE DI SOSTITUIRE IL PUNTO s) CON: [Facoltativo per gli appalti di forniture] Presentazione di campioni

Il concorrente deve consegnare con l'offerta di gara [a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione] campioni, descrizioni, fotografie, schede tecniche del produttore la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dalla stazione appaltante, relativi ai prodotti da fornire di qualità non inferiore alle specifiche tecniche di progetto, come descritto al paragrafo n. ... del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Ciascun campione deve essere contrassegnato

con una targhetta sigillata riportante la denominazione del concorrente, la denominazione della gara e un numero progressivo identificativo.

SI PROPONE DI INSERIRE ALLA FINE DEL PARAGRAFO 7.3: La richiesta dei predetti requisiti di capacità tecnica, per l'accesso alla gara di appalto è motivata dalla necessità di garantire che gli operatori economici posseggano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 83 comma 6 del Codice.

Si precisa che l'eventuale subappalto di cui si avvalga il concorrente per qualsiasi attività non produce alcun effetto riduttivo sul possesso dei predetti requisiti tecnico-organizzativi che, pertanto, restano fissi e invariabili. Tuttavia, in caso di "subappalto necessario", fatto salvo quanto diversamente stabilito, l'esperienza aziendale di cui al punto g), le risorse umane specialistiche di cui al punto h), le attrezzature tecniche e le misure di qualità oltre gli strumenti di studio e di ricerca di cui al punto h-bis), le verifiche di capacità di cui al punto o), la professionalità del personale di cui al punto p), le risorse umane di cui al punto q) e le risorse tecniche di cui al punto r), relativi alle attività da subappaltare non sono requisiti posseduti dal concorrente ma dal subappaltatore.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in una particolare forma (originale o autenticata), deve essere prodotta in originale, o in copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 28/12/2000 n. 445 e art. 22 del CAD, o in copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Nel riquadro "N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'articolo 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie." si ritiene necessario chiarire il concetto della "quota di maggioranza" in capo alla mandataria per la costituzione di RTI verticali e orizzontali secondo la nuova formulazione dettata dall'art. 83 comma 8 del CCP, che testualmente non fa distinzione tra le due fattispecie di RTI e, pertanto, afferisce a entrambe le tipologie. Al riguardo non vi è neppure uniformità interpretativa circa l'applicazione della citata norma codicistica ai RTI verticali, sia da parte della stessa ANAC che della giurisprudenza amministrativa.

DOPO: "Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti." SI PROPONE DI AGGIUNGERE:

I criteri per la costituzione dei raggruppamenti temporanei di imprese sono, a pena di esclusione, i seguenti:

a. per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete partecipanti in forma di raggruppamento temporaneo, i consorzi ordinari e i GEIE, di "tipo orizzontale":

a.1) la mandataria deve essere titolare di una quota di partecipazione, di esecuzione e di qualificazione per tutte le categorie dell'appalto (principale e secondarie) in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante, ex art. 83 comma 8 del Codice [se la stazione appaltante indica un'eventuale percentuale specifica, aggiungere: e comunque non inferiore al ...% (o non superiore al ...%) in quanto (motivare la soglia o il tetto)];

a.2) le mandanti devono essere titolari cumulativamente della restante quota percentuale per tutte le categorie dell'appalto (principale e secondarie) [se la stazione appaltante indica un'eventuale percentuale specifica, aggiungere: e comunque per ciascuna di esse nella misura non inferiore al ...% (o non superiore al ...%) in quanto (motivare la soglia o il tetto)].

[se è stato previsto un tetto percentuale per i requisiti della mandataria/mandanti: La mandataria e le mandanti, ove siano in possesso di una quota maggiore di requisiti rispetto al tetto percentuale innanzi stabilito, comunque partecipano al RTI per la percentuale massima fissata]. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice;

b. per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete partecipanti in forma di raggruppamento temporaneo, i consorzi ordinari e i GEIE, di "tipo verticale":

b.1) la mandataria deve essere titolare della quota di partecipazione, di esecuzione e di qualificazione per la categoria principale ed eventualmente per altre categorie secondarie;

b.2) le mandanti devono essere titolari delle restanti quote pari a una o più categorie secondarie che ciascuna di esse intende assumere e per il rispettivo importo, nella misura indicata per l'impresa singola.

La categoria principale e/o una o più categorie secondarie possono essere assunte anche da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo quindi un raggruppamento di tipo misto, e in tale caso i relativi requisiti devono essere posseduti dal RTI orizzontale come indicato alla precedente lettera a. con riferimento alle categorie da esso assunte.

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante, ex art. 83 comma 8 del Codice. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

SI PROPONE DI INTEGRARE I PUNTI: a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, relativamente alle prestazioni che verranno dagli stessi eseguite;

b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica, relativamente alle prestazioni che verranno dagli stessi eseguite.

[ove necessario] Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali [in caso di trasporto di rifiuti pericolosi e dopo l'operatività del SISTRI: e iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ex d.m. 18/2/2011 n. 52 e s.m.i.] di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto:

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, relativamente al trasporto dei rifiuti connessi alle prestazioni che verranno dalle stesse eseguite;

b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica, relativamente al trasporto dei rifiuti connessi alle prestazioni che verranno dalle stesse eseguite.

SI PROPONE DI SOSTITUIRE IL PUNTO: [Se richiesto il requisito di fatturato globale] Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, aggregazione di rete partecipante in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE nel complesso. In ogni caso la mandataria/capogruppo deve possedere detto requisito in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante, ex art. 83 comma 8 del Codice. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

[o in alternativa, la stazione appaltante indica l'eventuale percentuale/altra misura specifica richiesta per la mandataria e/o per la/le mandante/i]: Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto:

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, relativamente alle prestazioni che verranno dagli stessi eseguite e, perciò, proporzionalmente alle quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio/GEIE;

b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica, relativamente alle prestazioni che verranno dagli stessi eseguite e, perciò, proporzionalmente alle quote di partecipazione all'aggregazione di rete.

SI PROPONE DI SOSTITUIRE IL PUNTO: [Se richiesto il requisito di fatturato specifico] Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. d) deve essere soddisfatto come previsto prima per il requisito del fatturato globale.

ELIMINARE "Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; [ove richiesto] il fatturato specifico richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo."

SI PROPONE DI SOSTITUIRE IL PUNTO: [Se richiesto il requisito relativi a rapporti minimi tra attività e passività] Il requisito relativo ai rapporti minimi tra attività e passività richiesti al punto 7.2 lett. e) deve essere soddisfatto come previsto prima per il requisito del fatturato globale.

SI PROPONE DI SOSTITUIRE IL PUNTO: [Se richiesto il requisito relativo alla copertura assicurativa] Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 7.2 lett. f) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, aggregazione di rete partecipante in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento, aggregazione, consorzio o GEIE; in ogni caso, ciascun componente raggruppato, aggregato o consorziato deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo delle prestazioni che esegue;

b) unica polizza della mandataria/capogruppo per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori raggruppati, aggregati o consorziati.

SI PROPONE DI SOSTITUIRE IL PUNTO: [Se richiesta l'esecuzione di servizi/forniture analoghi]

[per i servizi/forniture analoghi richiesti nella prestazione principale e/o secondaria] Il requisito relativo ai servizi/forniture analoghi di cui al punto 7.3 lett. g) deve essere soddisfatto come previsto prima per il requisito del fatturato globale.

[In caso di servizio/fornitura "di punta" richiesto nella prestazione principale] Il requisito di cui al punto 7.3 lett. g) deve essere posseduto per intero dalla capogruppo.

[Nel caso in cui la stazione appaltante richieda il possesso di un servizio/fornitura di punta anche in una prestazione secondaria, ferma restando la sua non frazionabilità] Il requisito di cui al punto 7.3 lett. g) deve essere posseduto per intero:

- per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete partecipanti in forma di raggruppamento temporaneo, i consorzi ordinari e i GEIE di "tipo orizzontale", di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice, dalla capogruppo o dalla mandante designata all'esecuzione della categoria secondaria di riferimento secondo la composizione del raggruppamento temporaneo, aggregazione di rete, consorzio ordinario o GEIE;

- per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete partecipanti in forma di raggruppamento temporaneo, i consorzi ordinari e i GEIE di "tipo verticale", di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice, dalla mandante designata per l'esecuzione della categoria secondaria di riferimento secondo la composizione del raggruppamento temporaneo, aggregazione di rete, consorzio ordinario o GEIE. Per le categorie secondarie attribuite alla capogruppo, il requisito deve essere posseduto per intero dallo stesso.

SI PROPONE DI SOSTITUIRE IL PUNTO: [Se previsti ulteriori requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. da h) a u)] I requisiti di cui al punto 7.3 lett. ... [indicare i riferimenti degli ulteriori requisiti richiesti] sono soddisfatti come previsto prima per il requisito del fatturato globale [la stazione appaltante può indicare anche criteri diversi]. In ogni caso i requisiti connotati da intuito personae (come l'esperienza professionale, i titoli di studio e quant'altro intimamente correlato a competenze personali e perciò intrasmissibili) in quanto tali devono essere posseduti direttamente da chi esegue la prestazione in misura pro-quota corrispondente all'attività svolta.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

SI PROPONE DI AGGIUNGERE DOPO LA CCIAA: [ove necessario] Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali [in caso di trasporto di rifiuti pericolosi e dopo l'operatività del SISTRI: e iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ex d.m. 18/2/2011 n. 52 e s.m.i.] di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio, se esecutore, o dai consorziati indicati come esecutori.

SI PROPONE DI INTEGRARE IL PUNTO: [Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3] I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dai singoli consorziati. In ogni caso i requisiti connotati da intuito personae (come l'esperienza professionale, i titoli di studio e quant'altro intimamente correlato a competenze personali e perciò intrasmissibili) in quanto tali non possono essere prestati dai consorziati al consorzio e viceversa, ma devono essere posseduti direttamente da chi esegue la prestazione in misura pro-quota corrispondente all'attività svolta. Comunque, il requisito professionale relativo a ciascun servizio "di punta" di cui al punto 7.3 lett. g) non è frazionabile; pertanto, per ogni servizio di punta, il requisito deve essere posseduto per intero da colui, consorzio o singolo consorziato esecutore, che ha effettivamente eseguito in proprio il servizio medesimo.

8. AVVALIMENTO

SI PROPONE DI AGGIUNGERE ALL'INIZIO: Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'avvalimento in ogni caso non è ammesso per soddisfare i seguenti requisiti, pena l'esclusione dalla gara:

1) a norma dell'art. 89 comma 1 del Codice, i requisiti di cui all'art. 80 del Codice;

2) a norma dell'art. 89 comma 1 del Codice, i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 1 lettera a) del Codice, per l'iscrizione nel registro della CCIAA o nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per l'iscrizione agli ordini professionali abilitanti all'esercizio della professione, per il possesso di una particolare autorizzazione ovvero per

l'appartenenza a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine le attività in appalto, in quanto trattasi di requisiti connotati da un'intrinseca natura "soggettiva" perché acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore e non scindibili da esso;

3) a norma dell'art. 89 comma 10 del Codice, il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212 del d.lgs. 3/4/2006 n. 152.

Per i requisiti immateriali (certificazioni di qualità, ecc.) l'avvalimento è ammesso a condizione che la misura dell'impegno concreto assunto dall'ausiliaria si estenda a comprendere l'organizzazione che ha espresso la certificazione o che legittima il possesso del requisito immateriale: per cui l'impresa ausiliaria deve assumere l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, giustifica l'attribuzione del requisito. [ove necessario: Circa i requisiti di capacità economico-finanziaria correlati all'esperienza, alla pratica e alla maturità professionale dell'operatore economico (per es. fatturato specifico) si chiarisce che essi vanno intesi quale espressione della capacità tecnica e professionale del concorrente in quanto rappresentano di fatto la sua competenza esperienziale nel settore dell'appalto, all'infuori del fatturato globale che invece è espressione della solidità economico-finanziaria del concorrente: pertanto, in caso di avvalimento tali requisiti specifici non appartengono alla fattispecie del c.d. "avvalimento di garanzia" ma attengono al c.d. "avvalimento tecnico o operativo", il che comporta la necessità da parte dell'ausiliaria di una concreta e adeguata messa a disposizione di risorse determinate affinché il suo impegno possa ritenersi effettivo.]

Se l'ausiliaria ha avvalimenti esecutivi in corso deve dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, che i requisiti e le risorse prestati in avvalimento agli altri operatori economici sono differenti, separati e non interferenti con quelli prestati al concorrente in gara o, viceversa, che la loro corrispondenza (anche in parte) o interferenza comunque non pregiudica la loro materiale disponibilità per il concorrente ausiliato per tutta la durata dell'avvalimento. La predetta causa di esclusione è legittimata dai principi indefettibili statuiti dall'art. 94 del Codice – che al comma 1 lettera b) fa espressa menzione dell'art. 83 del CCP il quale al comma 8 impone alla stazione appaltante "la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative" dei concorrenti – in ragione dei quali il concorrente deve possedere effettivamente i requisiti di gara, in punto di fatto e di diritto, e avere la concreta disponibilità delle risorse materiali e immateriali per eseguire l'appalto in caso di aggiudicazione.

SI PROPONE DI ELIMINARE: "[In casi di richiesta di certificazioni del sistema di gestione della qualità e/o ambientale] Il ricorso all'avvalimento per la certificazione ... [specificare la relativa valutazione di conformità] comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

Nel caso di avvalimento di requisiti immateriali non è necessario prevedere la messa a disposizione di mezzi e attrezzature."

SI PROPONE DI INTEGRARE IL PUNTO: Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono indicati, a pena di nullità: ...

Il contratto di avvalimento deve essere presentato in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata o in copia autentica informatica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD.

SI PROPONE DI ELIMINARE IL PUNTO: "[Facoltativo] Ai sensi dell'articolo 89, comma 4 del Codice, ..." e aggiungere: [Per appalti di servizi e per operazioni di posa in opera o installazione comprese in un appalto di forniture] A norma dell'art. 89 comma 4 del Codice, i seguenti compiti essenziali devono essere direttamente svolti dal concorrente, o in caso di RTI dal soggetto raggruppato cui essi sono attribuiti, e perciò non possono essere oggetto di avvalimento, ma il concorrente, o il raggruppato, ne deve possedere i relativi requisiti di carattere economico, finanziario, professionale, tecnico e organizzativo:

...

SI PROPONE DI ELIMINARE IL PUNTO: "Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie." E AGGIUNGERE: Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

SI PROPONE DI CORREGGERE IL PUNTO: Nel caso di dichiarazioni mendaci (ELIMINARE: “da parte dell’ausiliaria” – la presente correzione è opportuna in quanto le dichiarazioni mendaci possono afferire sia all’ausiliaria che all’ausiliata) si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia, dandone comunicazione all’ANAC.

SI PROPONE DI INTEGRARE IL PUNTO: [Facoltativo] Ai sensi dell’articolo 89, comma 3 ultimo periodo, del Codice, l’operatore economico sostituisce l’ausiliaria nei seguenti casi: ... [indicare i motivi non obbligatori di esclusione purché si tratti di requisiti tecnici].

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuova dichiarazione di avvalimento e integrazione del DGUE da parte del concorrente, DGUE e altre dichiarazioni della nuova ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.

9. SUBAPPALTO

SI PROPONE DI SOSTITUIRE L’INTERO PARAGRAFO: Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del ...% (indicare la % nei limiti di legge) dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Quindi, sia per la categoria principale che per le altre categorie secondarie che il concorrente intenda subappaltare, anche in quota parte, nei limiti di legge, non è sufficiente indicarne soltanto la relativa percentuale di subappalto e il corrispondente importo, ma è tassativo indicare espressamente anche l’elenco delle attività da subappaltare: in mancanza, il subappalto è vietato e, pertanto, qualora la preclusione al subappalto comporti l’insufficienza dei requisiti di qualificazione del concorrente per la partecipazione alla gara, lo stesso è escluso.

[ove necessario] I concorrenti che non siano in possesso del certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria “Trasporto conto proprio – ex art. 212 comma 8 del d.lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i.” [in caso di trasporto di rifiuti pericolosi e dopo l’operatività del SISTRI: e di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ex d.m. 18/2/2011 n. 52 e s.m.i.], possono avvalersi del subappalto ad altro soggetto con adeguata abilitazione a norma di legge; in tal caso, l’importo della prestazione subappaltata incide sulle quote massime subappaltabili ex art 105 del Codice. [ove necessario: Di conseguenza, a norma dell’art. 105 comma 6 del Codice, il concorrente è obbligato a indicare nell’offerta di gara (tramite il DGUE parte II sezione D), a pena di esclusione, una terna di subappaltatori idonei per tali attività a rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1 comma 53 legge 190/2012 e relativamente a essi opera il divieto di partecipare alla gara come concorrenti in qualsiasi forma, a pena di esclusione del concorrente compromesso sia in forma singola che plurisoggettiva. Altresì, la domanda del concorrente, a pena di esclusione, deve essere corredata della documentazione di ogni subappaltatore secondo quanto previsto dal presente disciplinare.] L’omessa dichiarazione di subappalto per le suddette attività, in difetto della predetta abilitazione, preclude al concorrente la possibilità di ricorrere al subappalto in corso d’opera; pertanto, qualora il concorrente non sia in possesso della predetta abilitazione e né si sia avvalso del relativo subappalto sarà escluso dalla gara.

Ai sensi dell’art. 105 comma 4 lettera a) del Codice, è vietato il subappalto a operatori economici che partecipano come concorrenti, in qualsiasi forma, alla procedura per l’affidamento dell’appalto.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi e previa trasmissione, da parte dell’appaltatore, della specificazione delle prestazioni medesime con relativo importo:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

A norma dell’art. 105 comma 14 del Codice, l’affidatario dell’appalto deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’appaltatore, o la stazione appaltante in caso di pagamento diretto, è tenuto a corrispondere i costi della sicurezza (ove presenti) e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

I subappaltatori devono possedere i requisiti generali e speciali di cui agli artt. 80 e 83 del Codice [ove necessario: e, per coloro che sono indicati nella terna, dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti generali e/o speciali da parte di un subappaltatore della terna comporta la possibilità per il concorrente di sostituire il subappaltatore irregolare tramite soccorso istruttorio, purché almeno uno dei restanti subappaltatori della terna sia regolarmente in possesso dei requisiti generali e speciali di legge e di bando; viceversa il concorrente, se privo dei requisiti richiesti, è escluso dalla gara. Resta fermo che il difetto di requisiti di uno o più subappaltatori della terna rilevato in sede di soccorso istruttorio (che per sua natura non è ripetibile) comporta l'automatica esclusione del concorrente.]

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

[ove necessario: Nel rispetto dei principi generali statuiti dalla direttiva 2014/24/UE e dei chiarimenti resi dalla Corte di Giustizia UE sez. V con sentenza del 26/9/2019 (causa C-63/18), si precisa che i limiti di tetto del ...% per il subappalto e del 20% per il sub-ribasso previsti dal presente disciplinare si giustificano per i seguenti motivi: ... (specificare le ragioni del caso)]

[ove necessario: Per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e, indipendentemente dall'importo, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate all'art. 1 comma 53 della legge 6/11/2012 n. 190:

(l'obbligo della terna, se del caso, può essere previsto anche per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria per i quali può essere adottato per il c.d. subappalto necessario, restando invece escluso l'obbligo della terna per il c.d. subappalto facoltativo)

A norma dell'art. 105 comma 6 del Codice, qualora il concorrente intenda avvalersi del subappalto nei limiti di legge, è obbligato a indicare nell'offerta di gara, a pena di esclusione, una terna di subappaltatori per ogni singolo subappalto di prestazioni. In caso di più subappalti, il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

Pertanto, il concorrente deve dichiarare espressamente nel documento di gara unico europeo (DGUE) i nominativi dei tre subappaltatori che formano ogni terna di candidati associata al rispettivo subappalto, i quali devono essere regolarmente in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal presente disciplinare per l'ammissione alla gara, nella misura corrispondente all'oggetto del subappalto (categoria di attività) e al rispettivo importo, pena l'esclusione dalla gara. E' il caso di chiarire che, relativamente ai requisiti generali e speciali di ammissione alla gara, gli operatori economici che formano la terna di subappaltatori sono considerati individualmente ovvero come soggetti unici proposti dal concorrente per la scelta di colui cui affidare l'intera prestazione del subappalto associata alla terna e, pertanto, sono esclusi frazionamenti della singola attività oggetto di subappalto. Ogni subappaltatore deve dichiarare di obbligarsi a provvedere, in caso di aggiudicazione dell'appalto, alla consegna di tutta la documentazione di legge nei modi e nei termini previsti dall'art. 105 del Codice, preordinata alla preventiva autorizzazione di subappalto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione e per tutta la durata dell'appalto, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a eseguire i servizi/forniture oggetto di subappalto.

La domanda del concorrente, a pena di esclusione, deve essere corredata della documentazione di ogni subappaltatore secondo quanto previsto dal presente disciplinare, completa del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice (al quale si rinvia) redatto da ogni subappaltatore in conformità del modello di formulario pubblicato in formato digitale e pertanto scaricabile sul profilo di committente della stazione appaltante, secondo le istruzioni del presente disciplinare e delle apposite linee guida di cui al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 22 luglio 2016. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta per il concorrente il divieto di subappalto, fatto salvo il diritto al soccorso istruttorio:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.]

10. GARANZIA PROVVISORIA

SI PROPONE DI SOSTITUIRE I PUNTI: L'offerta è corredata a pena di esclusione da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al ...% [2% del prezzo base dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice: al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio a esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1% ovvero incrementarlo sino al 4%] e precisamente di importo pari ad €, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, rilasciata da un'impresa bancaria o assicurativa o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

[eventualmente per ciascun lotto:

Per ogni lotto l'offerta è corredata a pena di esclusione da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al ...% e precisamente per i seguenti importi, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, rilasciata da un'impresa bancaria o assicurativa o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice:

Lotto n. 1: importo pari ad €;

Lotto n. 2: importo pari ad €; ecc.]

La garanzia provvisoria può essere anche costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. La quietanza di pegno deve avere efficacia per tutta la durata prevista nel presente disciplinare per la validità dell'offerta;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria della stazione appaltante ... (indicare gli estremi e l'IBAN). La quietanza di pegno deve avere efficacia per tutta la durata prevista nel presente disciplinare per la validità dell'offerta;

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un'impresa bancaria o assicurativa o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente costituiti dalle medesime.

SI PROPONE DI ELIMINARE: "Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'ambito della documentazione amministrativa il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti accompagnata da una dichiarazione attestante la conformità all'originale, sottoscritta digitalmente dal concorrente." E AGGIUNGERE: Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'ambito della documentazione amministrativa il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti.

SI PROPONE DI AGGIUNGERE DOPO "Le altre riduzioni ...": In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema tipo approvato con DM n. 31 del 19/1/2018;

4) avere validità per tutta la durata prevista dal paragrafo 13. per la validità dell'offerta, a decorrere dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;

c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura di gara, per le ulteriori proroghe di validità dell'offerta di cui al paragrafo 13. nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

[Facoltativo: 8), 9)]

8) riportare l'autentica della sottoscrizione;

9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

A norma dell'art. 104 comma 10 del Codice, la cauzione provvisoria e definitiva prevede ipso iure la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e può essere rilasciata congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") sottoscritte con firma digitale o elettronica qualificata, o in copia autentica informatica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

SI PROPONE DI INTEGRARE IL PUNTO: È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale, invio tramite pec).

11. SOPRALLUOGO

SI PROPONE DI SOSTITUIRE L'INTERO PARAGRAFO: Il sopralluogo sul sito dove devono essere eseguiti i servizi/forniture [indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati dai servizi/forniture] è facoltativo e, perciò, esso non costituisce né condizione di ammissione né causa di esclusione dalla gara. Qualora il concorrente volesse effettuare il sopralluogo deve concordarlo con il RUP con preavviso di almeno un giorno, tenendo conto che esso può essere effettuato solo nei giorni feriali in orario d'ufficio.

oppure

Il sopralluogo sul sito dove devono essere eseguiti i servizi/forniture [indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati dai servizi/forniture] è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Considerato che i luoghi di lavoro sono liberamente accessibili e perciò non occorre la presenza di un assistente, il concorrente deve eseguire il sopralluogo in proprio e rilasciare apposita dichiarazione sostitutiva di presa visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i servizi/forniture da allegare alla domanda di partecipazione alla gara.

La mancata presentazione della dichiarazione di presa visione dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

oppure

Il sopralluogo sul sito dove devono essere eseguiti i servizi/forniture [indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati dai servizi/forniture] è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato solo nei giorni feriali in orario d'ufficio da concordare con il RUP.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al RUP tramite la Piattaforma alla Sezione "... " (oppure tramite e-mail all'indirizzo@...) entro le ore ... del giorno ... (almeno un giorno prima rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte, per evidenti motivi logistici) e deve riportare i seguenti dati: nominativo del concorrente - recapito telefonico - indirizzo e-mail - nominativo e qualifica della persona incaricata a effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo, oppure anche nello stesso giorno della richiesta in caso di disponibilità del richiedente o se la richiesta sia prossima alla scadenza per la presentazione delle offerte.

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato, provvisto di valido documento di riconoscimento, deve ritirare l'attestato di avvenuto sopralluogo, da allegare alla documentazione di gara.

Il sopralluogo deve essere effettuato dal rappresentante legale o dal direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA, in possesso del documento di identità; può essere fatto anche da persona diversa solo se munita di delega (corredata di copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato). Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato dal rappresentante legale o dal direttore

tecnico, come risultanti da certificato CCIAA, della capogruppo o di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto "diverso", purché quest'ultimo sia munito della delega del mandatario/capofila (corredata di copia del documento di riconoscimento del delegante e del delegato). Il soggetto "diverso" delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo deve essere effettuato dal rappresentante legale o dal direttore tecnico, come risultanti da certificato CCIAA, di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati oppure da soggetto "diverso", purché muniti (il rappresentante legale o il direttore tecnico o il soggetto diverso) della delega di tutti gli operatori economici (corredata di copia del documento di riconoscimento dei deleganti e del delegato). Il soggetto "diverso" delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In alternativa, ogni operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo in proprio nei modi indicati prima per il concorrente singolo.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato dal rappresentante legale o dal direttore tecnico, come risultanti da certificato CCIAA, del consorzio o di uno dei consorziati indicati come esecutori oppure da soggetto "diverso", purché questi ultimi (il consorziato o il soggetto diverso) siano muniti di delega del consorzio o di tutti i consorziati esecutori (corredata di copia del documento di riconoscimento dei deleganti e del delegato). Il soggetto "diverso" delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In alternativa, ogni consorziato esecutore può effettuare il sopralluogo in proprio nei modi indicati prima per il concorrente singolo.

La mancata presentazione della dichiarazione di presa visione dei luoghi e dell'attestato di avvenuto sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

SI PROPONE DI SOSTITUIRE L'INTERO PARAGRAFO: Tutti i documenti relativi alla presente procedura di gara fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati in formato elettronico esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma e dovranno altresì essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'art. 65 del d.lgs. 82/2005 e dagli artt. 38, commi 2 e 3 (terzo periodo), e 47, comma 1, del DPR 445/2000. Pertanto, le "irregolarità" di firma di carattere formale e non sostanziale, che consentono comunque l'individuazione del contenuto del documento esibito e dell'efficacia dell'impegno assunto, non compromettono la conformità dell'atto in termini di sottoscrizione. A tal proposito, l'art. 20 del CAD (Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici) al comma 1-bis stabilisce che "Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida". Si ricorda che l'art. 2702 del cod.civ. prevede che "La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta", nonché l'art. 2712 del cod.civ. stabilisce che "Le riproduzioni ... informatiche ... e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime". Altresì, l'art. 45 del CAD (Valore giuridico della trasmissione) al comma 1 dispone che "I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale". Inoltre, l'art. 65 del CAD (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica) stabilisce che: «1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni ... sono valide:

- a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20 (firma digitale), il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti;
- c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con Linee guida, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. ...

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento». Si chiarisce, dunque, che la documentazione presentata per via telematica secondo i criteri previsti dal CAD si intende valida per ogni effetto di legge se trasmessa direttamente dal "dichiarante" che la sottoscrive con firma digitale, o se trasmessa direttamente dal "dichiarante" identificato tramite SPID (anche se priva di firma), o se trasmessa direttamente dal "dichiarante" (anche se priva di firma) dal proprio domicilio digitale autenticato previa identificazione, o se sottoscritta dai "dichiaranti" con firma analogica e unito documento d'identità e scannerizzata per immagine per l'invio telematico. Pertanto, i documenti trasmessi dal concorrente ma firmati con o da altri "dichiaranti", anche se in forma congiunta (per es. garanzie e polizze, istanze e dichiarazioni di soggetti raggruppati o consorziati, ecc.), devono essere necessariamente sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, dai dichiaranti con firma digitale o sottoscritti dai dichiaranti con firma analogica e unito documento d'identità e scannerizzati per immagine per l'invio telematico. A tal proposito, si chiarisce che la modalità di trasmissione telematica tramite la Piattaforma, essendo caratterizzata da una particolare infrastruttura tecnologica basata su specifici protocolli informatici di sicurezza, garanzia e tracciabilità, certifica la certezza della provenienza degli atti e del loro contenuto.

I campioni dei prodotti [ove richiesti] devono essere consegnati al seguente indirizzo: ... [indicare l'indirizzo]. All'atto della consegna ciascun incaricato, provvisto di valido documento di riconoscimento, deve ritirare l'attestato di avvenuta consegna da allegare alla documentazione di gara.

L'offerta deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore ... del giorno esclusivamente tramite la Piattaforma. Il predetto termine di scadenza è perentorio; a tal fine fa fede la data e l'ora di ricezione dell'offerta secondo il tempo della Piattaforma. Il recapito tempestivo dell'offerta rimane a esclusivo rischio del mittente, tenendo conto che la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione delle stesse e non accetta offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria e obbligatoria. Si invitano pertanto gli operatori economici a completare tutte le attività di gara da effettuare sulla Piattaforma con congruo anticipo rispetto al previsto termine perentorio di scadenza, onde evitare l'incompleta trasmissione dell'offerta o il suo mancato invio per decadenza dei termini. Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del Codice, eventualmente anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, la Piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso nell'area "Gestisci documenti" della Piattaforma.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di ... [indicare il numero] MB per singolo file, oltre il quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori, si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i seguenti formati ... [indicare i formati dei files che possono essere caricati nella Piattaforma]

Per quanto concerne invece la Sezione/Area "... " [la S.A. indica il nome della sezione delle comunicazioni], ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di ... [la S.A. indica il numero] MB per comunicazione.

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dalla Piattaforma che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati alla Piattaforma e quelli riportati nella documentazione prodotta in offerta.

È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'offerta.

L'invio dell'offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima. La Piattaforma utilizzata dalla stazione appaltante adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del precedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva consegna dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante e del Gestore della Piattaforma ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'offerta, chi ha presentato un'offerta potrà ritirarla; un'offerta ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle offerte, nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente e in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti in Piattaforma, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituenti) dovrà in sede di presentazione dell'offerta indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. La Piattaforma genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'offerta.

Per il regolare utilizzo della Piattaforma si rinvia alle istruzioni contenute nelle Regole della Piattaforma di e-Procurement allegate al presente disciplinare, ove sono indicate tutte le operazioni a carico dell'utente per proporre la propria offerta di gara.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta è composta da tre buste digitali:

"A - Documentazione amministrativa"

"B - Offerta tecnica"

"C - Offerta economica"

[in caso di appalto diviso in lotti: L'offerta è composta da tre buste digitali:

"A - Documentazione amministrativa" unica per tutti i lotti;

"B - Offerta tecnica" per ogni lotto per il quale si intende partecipare;

"C - Offerta economica" per ogni lotto per il quale si intende partecipare.

Pertanto, le offerte tecnica ed economica devono essere separate per ogni singolo lotto. Qualora un'offerta fosse presentata per più lotti in forma aggregata, quantunque i documenti fossero separati per ogni lotto, si terrà conto solo dell'offerta del lotto aperto in ordine di gara in forza del principio di favor participationis, mentre l'offerta dei restanti lotti se già esaminati (perché già aperti) si intende nulla e se da esaminare (ovvero ancora da aprire) si intende esclusa per violazione del principio di segretezza della stessa.]

La non regolarità delle buste "A", "B" e "C", tale da comprometterne la segretezza, è causa di esclusione dalla gara.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dell'offerta economica, costituirà causa di esclusione dell'offerta.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni dell'offerta già presentata. Non saranno ammesse né integrazioni all'offerta recapitata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste che compongono l'offerta medesima, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione dell'offerta già consegnata con altra offerta. In ogni caso l'offerta sostituita resta nell'archivio della Piattaforma che provvede alla sua tenuta senza dissigillarla.

La domanda, la documentazione amministrativa, il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica, nonché ogni altra sorta di documentazione devono essere presentati nelle rispettive sezioni della Piattaforma, a pena di esclusione, esclusivamente in formato digitale, nel rispetto dei seguenti criteri e secondo le modalità di cui ai successivi paragrafi 15., 16. e 17. Pertanto, non è ammesso presentare documenti e offerte in formato analogico (ovvero atti cartacei) che, se eventualmente inviati,

non avranno alcun valore per ogni effetto di legge e in particolare ai fini della gara e perciò saranno considerati come non presentati.

Se i file digitali risultino essere corrotti o non accessibili per qualsiasi motivo (errori informatici, virus informatici, ecc.), il concorrente è escluso dalla gara essendo unico responsabile dell'integrità dei file consegnati. Resta comunque salvo l'istituto del soccorso istruttorio ove applicabile nei termini di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.

La domanda, le dichiarazioni, il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere, a pena di esclusione, prodotti in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") e firmati dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura) con firma digitale o elettronica qualificata secondo le norme del d.lgs. 7/3/2005 n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale (CAD) – il cui certificato di validità deve essere regolare e non scaduto, sospeso o revocato alla data della firma: pertanto, all'esito della verifica, la firma deve risultare, a pena di esclusione, "valida" secondo le norme del CAD. Resta salvo quanto disposto dall'art. 65 del d.lgs. 82/2005 e dagli artt. 38, commi 2 e 3 (terzo periodo), e 47, comma 1, del DPR 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste per la presente procedura di gara:

1. devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, esenti da bollo, prodotte in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") e sottoscritte con firma digitale o elettronica qualificata dal dichiarante. Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

2. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione gratuitamente sulla Piattaforma, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. Con l'occasione si informa che i predetti modelli sono editabili soltanto per le parti in cui il concorrente è tenuto a inserire i propri dati e dichiarazioni specifiche, mentre per la restante parte essi non vanno modificati. Inoltre, si avvisa che per rendere manifestamente le proprie dichiarazioni per ogni effetto di legge occorre spuntare/flaggare le rispettive caselle di corrispondenza; pertanto, le dichiarazioni non spuntate/flaggate (o depennate) si intendono non rese, ovvero le parti di testo depennate si intendono non dichiarate. Per le dichiarazioni di cui non sono stati predisposti i relativi modelli, il concorrente provvede di sua iniziativa. La compilazione del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice deve avvenire obbligatoriamente, a pena di esclusione, tramite il relativo formulario precompilato dalla stazione appaltante e pubblicato in formato digitale e perciò scaricabile dalla Piattaforma, secondo le istruzioni del presente disciplinare e delle apposite linee guida di cui al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 22 luglio 2016.

[per appalti con offerta a prezzi unitari: Il mancato utilizzo dei moduli predisposti da questa stazione appaltante per la presentazione delle offerte economiche costituisce causa di esclusione (citare il riferimento alla modulistica, per es. "Lista delle prestazioni e forniture" e "modulo Offerta").]

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti o integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui agli artt. 83 comma 9, 85 comma 5, 86 e 90 comma 5 del Codice. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, di cui al precedente periodo, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in una particolare forma (originale o autenticata), deve essere prodotta in originale, o in copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 28/12/2000 n. 445 e art. 22 del CAD, o in copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD e precisamente:

- modalità di presentazione delle copie informatiche di documenti analogici, a norma dell'art. 22 del CAD:

1) le copie informatiche di documenti analogici, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, devono essere sottoscritte con firma digitale o elettronica qualificata da parte di colui che le spedisce o le rilascia;

2) le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici devono essere dichiarate conformi all'originale tramite apposita attestazione di un notaio o di altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (cfr. art. 4 del DPCM 13/11/2014). L'attestazione di conformità può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine che deve essere sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie per immagine di uno o più documenti analogici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine; il documento informatico così prodotto deve essere sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

3) le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici devono essere sottoscritte con firma digitale o elettronica qualificata dal concorrente che effettua la copia, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (cfr. art. 4 del DPCM 13/11/2014); esse hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

- modalità di presentazione di duplicati e copie informatiche di documenti informatici, a norma dell'art. 23-bis del CAD:

1) i duplicati informatici di documenti informatici da cui sono tratti devono essere prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (cfr. art. 5 del DPCM 13/11/2014);

2) le copie informatiche di documenti informatici, prodotte in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (cfr. art. 6 del DPCM 13/11/2014), devono essere attestate conformi all'originale da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità del pubblico ufficiale può essere inserita nel documento informatico contenente la copia che deve essere sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'attestazione di conformità delle copie informatiche di uno o più documenti informatici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia informatica; il documento informatico così prodotto deve essere sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

3) le copie informatiche di documenti informatici, prodotte in conformità delle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (cfr. art. 6 del DPCM 13/11/2014), devono essere sottoscritte con firma digitale o elettronica qualificata dal concorrente che effettua la copia; esse hanno comunque la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta.

- modalità di presentazione delle copie informatiche di documenti amministrativi informatici o analogici, a norma dell'art. 23-ter del CAD:

1) le copie informatiche di documenti analogici o informatici della pubblica amministrazione devono essere attestate conformi all'originale dal funzionario a ciò delegato mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (cfr. art. 10 del DPCM 13/11/2014). L'attestazione di conformità del funzionario può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine del documento analogico o la copia informatica del documento informatico, che deve essere sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata del funzionario delegato. L'attestazione di conformità delle copie informatiche di uno o più documenti amministrativi informatici o analogici può essere altresì prodotta come documento informatico separato contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia informatica o per immagine; il documento informatico così prodotto deve essere sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata del funzionario delegato;

2) a norma dell'art. 3 del d.lgs. 12/2/1993 n. 39, la riproduzione informatica di documenti informatici della pubblica amministrazione deve essere accompagnata dall'indicazione della fonte e del nominativo del soggetto responsabile.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

[Facoltativo] È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione [la stazione appaltante specifica la tipologia di documenti, avendo riguardo in particolare alla letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc.].

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni [indicare il numero dei giorni pari ad almeno 180 giorni] dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.2 Modalità di presentazione dell'offerta in forma associata.

Nel caso di partecipazione alla procedura in forma associata, la mandataria utilizza ed opera sulla Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e quindi a presentare l'offerta.

A tal fine le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al Consorzio, devono sottoscrivere, un'apposita dichiarazione con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti alla procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

SI PROPONE DI ELIMINARE IL PUNTO: " - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (per esempio dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;"

Circa il riferimento all'art. 48 si osserva che tale punto appare inopportuno in quanto non conforme agli indirizzi giurisprudenziali che identificano detta irregolarità come difetto di carattere essenziale non sanabile sia per effetto dell'art. 83 comma 9 d.lgs. 50/2016 – che novella "Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa" (cfr. CdS sez. V 5/8/2020 n. 4927 – CdS sez. VI 21/2/2017 n. 773 – CdS sez. V 21/6/2017 n. 3029) – che in conseguenza del principio di non modificabilità soggettiva del RTI sancito dall'art. 48 d.lgs. 50/2016 che novella: "9. ... Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto". Altresì non è applicabile neppure la facoltà di recesso di cui al comma 19 del citato art. 48 in quanto esso è ammesso esclusivamente per esigenze organizzative del RTI e non per eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Invero, il soccorso istruttorio è ammissibile, per esempio, per le seguenti fattispecie:

- per i RTI orizzontali, se le quote dichiarate dalla mandataria e dalla mandante per la costituzione del RTI cumulativamente eccedono la misura del 100% per surplus di valore; pertanto l'erronea dichiarazione è sanabile con il soccorso istruttorio tramite riduzione "proporzionale", e non arbitraria, delle rispettive quote di compartecipazione;
- per i RTI verticale, se la designazione della compagine non è regolare per difetto delle quote di partecipazione attribuite ai raggruppati, non corrispondenti a tutte le categorie dell'appalto, ove la mandataria – a cui vanno attribuite ipso iure le categorie scorporabili non assunte dalle mandanti (ex art. 92 comma 3 del DPR 207/2010) – è in possesso dei requisiti per la categoria scorporabile non inclusa nelle quote di ripartizione; pertanto l'erronea dichiarazione è sanabile con il soccorso istruttorio nei termini di assegnazione della categoria scorporabile alla mandataria;
- per i RTI orizzontale, se la designazione della compagine non è regolare per difetto delle quote di partecipazione attribuite ai raggruppati, non corrispondenti a tutte le categorie dell'appalto, ove il RTI è in possesso dei requisiti atteso che tutti i raggruppati sono qualificati, per le rispettive quote di compartecipazione, per tutte le categoria d'appalto, inclusa la predetta categoria scorporabile non prevista nelle quote di ripartizione che è attribuita ipso iure a tutti i raggruppati (ex art. 48 comma 1 del CCP); pertanto l'erronea dichiarazione è sanabile con il soccorso istruttorio nei termini di assegnazione della categoria scorporabile a tutti i raggruppati per le rispettive quote di compartecipazione.

SI PROPONE DI SOSTITUIRE IL SEGUENTE PUNTO, visto che l'istituto del soccorso istruttorio non è ripetibile ma il termine concesso per la regolarizzazione documentale è perentorio [cfr. determinazione ANAC n. 1 dell'8/1/2015 che ha chiarito il principio della "sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell'impresa concorrente, all'obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante (in tal senso, Ad. Pl. Cons. St. n. 16/2014 cit.)"]; ELIMINARE "Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura, escute la cauzione e segnala il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati."

AGGIUNGERE: In caso di inutile decorso del predetto termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara. Tuttavia, ove la stazione appaltante abbia necessità di ulteriori chiarimenti in merito alle dichiarazioni o documenti prodotti entro la scadenza con il soccorso istruttorio, essa può chiedere maggiori precisazioni o spiegazioni fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, nonché per i casi di irregolarità non essenziali degli elementi formali della documentazione di gara, è facoltà della stazione appaltante invitare i concorrenti, se necessario (ai sensi degli artt. 85, comma 5, e 86 del Codice), a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati o a regolarizzare gli stessi, secondo la medesima procedura di cui prima, a pena di esclusione.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

SI PROPONE DI MODIFICARE IL PUNTO: L'operatore economico carica [eventualmente: per ogni singolo lotto] sulla Piattaforma ... [la SA indica la Sezione/Area della Piattaforma] la (ELIMINARE "documentazione amministrativa") busta digitale "A - Documentazione amministrativa" che dovrà contenere i seguenti documenti con le specifiche di seguito indicate:

Nella devono essere inseriti, a pena di esclusione, in formato digitale, la domanda di partecipazione e le, il DGUE nonché la documentazione a corredo, come di seguito specificato.

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura firmate digitalmente;
- 2) DGUE firmato digitalmente;
- 3) (ELIMINARE "documentazione integrativa") dichiarazioni integrative firmate digitalmente;
- 4) documentazione a corredo come di seguito specificato. ELIMINARE: "garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore firmate digitalmente;"

ELIMINARE: "5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC [se dovuto];"

ELIMINARE: "6) PASSoe, [solo se previsto il ricorso ad AVCPass];"

ELIMINARE: "7) documentazione in caso di avvalimento;"

ELIMINARE: "8) ulteriori dichiarazioni e documentazione per i soggetti associati."

ELIMINARE: "La documentazione presentata in copia devono essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000."

AGGIUNGERE: La documentazione amministrativa da inserire nella busta A deve essere solo quella prevista dal presente disciplinare e tutte le dichiarazioni devono essere rese dal concorrente in conformità della modulistica predisposta dalla Stazione appaltante che già prevede tutte le fattispecie declaratorie occorrenti.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

SI PROPONE DI MODIFICARE IL PUNTO: La Piattaforma consente all'operatore economico di procedere alla compilazione e presentazione dell'offerta mediante interfaccia web oppure tramite applicativi di acquisizione dei documenti strutturati secondo le regole tecniche di cui all'articolo 2, paragrafo 2.1, lettera f).

AGGIUNGERE: La domanda di partecipazione è redatta in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale"), in bollo, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. Per la dimostrazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo con modalità virtuale, allegare l'apposita ricevuta di versamento quietanzata (F23); qualora l'imposta è assolta con marca da bollo digitale tramite il servizio @e.bollo, allegare la relativa ricevuta di pagamento elettronico. In alternativa è consentito assolvere all'imposta di bollo tramite contrassegno telematico da apporre sulla stampa cartacea della domanda digitale, purché l'immagine scannerizzata della stampa bollata sia firmata con firma digitale o elettronica qualificata.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione di retisti, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

AGGIUNGERE: Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre alla gara; qualora il

consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre; qualora il consorzio (sia esso concorrente che consorziato) non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

ELIMINARE la parte da "Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara ..." fino a "l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara." Tale taglio si rende d'uopo visto che la domanda di gara è soggetta a imposta di bollo e, perciò, un documento lungo (che contiene dichiarazioni che invece possono essere rese con atto separato) comporterebbe un aggravio di spesa per il concorrente. Quindi si propone di traslare la parte tagliata nelle dichiarazioni integrative allegate alla domanda.

La domanda, (ELIMINARE "che deve essere caricata sulla Piattaforma, è" – è una ripetizione superflua) AGGIUNGERE "deve essere" sottoscritta con firma digitale:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario AGGIUNGERE "o GEIE" costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario AGGIUNGERE "o GEIE" non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio AGGIUNGERE "o gruppo";
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, ELIMINARE "la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta" dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, ELIMINARE "la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta" dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ELIMINARE "la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta" dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

AGGIUNGERE: Modalità di sottoscrizione

La domanda è sottoscritta con firma digitale o elettronica qualificata dal legale rappresentante del concorrente; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso va allegata la copia conforme all'originale della relativa procura [e ove la stazione possieda un collegamento adeguato ad acquisire la visura camerale contenente l'indicazione dei poteri dei procuratori inserire anche la seguente frase: "oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, va allegata la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore, con firma digitale o elettronica qualificata, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura"].

ELIMINARE la parte "La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 ..." in quanto il richiamo all'imposta di bollo è già previsto nella parte innanzi integrata.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

SI PROPONE DI SOSTITUIRE L'INTERO PARAGRAFO: Il concorrente compila il DGUE di cui all'art. 85 del Codice, in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") sottoscritto con le modalità specificate al precedente punto 15.1 fatto salvo quanto disposto nel presente capo, utilizzando obbligatoriamente il relativo formulario precompilato dalla stazione appaltante, pubblicato in formato digitale e pertanto scaricabile dalla Piattaforma, secondo le istruzioni delle apposite linee guida di cui al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 22 luglio 2016 e secondo quanto di seguito indicato. Tale documento ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, di dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, nonché, a norma dell'art. 85 comma 1 del Codice, ha valore di prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:

- a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;
- b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste pertinenti alla procedura di appalto, relativamente ai campi non precompilati dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. [in caso di appalto diviso in lotti, la sezione C va compilata per ogni lotto ove l'ausiliaria e/o i requisiti siano diversi]

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") sottoscritto dall'ausiliaria con le modalità specificate nel presente capo, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV (in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento che devono essere dettagliatamente indicati) e alla parte VI;

2) dichiarazioni integrative e documentazione a corredo nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 15.3 (per quanto di propria competenza), tramite le quali l'ausiliaria dichiara altresì, a norma dell'art. 89 commi 1 e 7 del Codice:

- di obbligarsi, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata né come ausiliaria di altro concorrente;

- di non avere avvalimenti esecutivi in corso come ausiliaria verso altri operatori economici;

oppure

di avere avvalimenti esecutivi in corso come ausiliaria verso altri operatori economici. A tal proposito dichiara, altresì, che i requisiti e le risorse prestati in avvalimento agli altri operatori economici sono differenti, separati e non interferenti con quelli prestati al concorrente in gara o, viceversa, che la loro corrispondenza (anche in parte) o interferenza comunque non pregiudica la loro materiale disponibilità per il concorrente ausiliato per tutta la durata dell'avvalimento;

3) contratto di avvalimento, sottoscritto dalle parti con le modalità specificate al precedente punto 15.1, in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") o in copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Dal contratto di avvalimento ne discende, ai sensi dell'art. 89 comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, la responsabilità in solido con il concorrente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, nonché i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;

4) PASSOE dell'ausiliaria;

5) (ove previsto) Patto di integrità/legalità, approvato con Provvedimento ..., allegato al bando di gara firmato dal legale rappresentante.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D:

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota d'incidenza percentuale sull'importo complessivo del contratto nonché, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1 comma 53 della legge 6/11/2012 n. 190, la denominazione dei tre subappaltatori proposti per ogni terna di candidati associata al rispettivo subappalto di prestazioni ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice. [in caso di appalto diviso in lotti, la sezione D va compilata per ogni lotto]

Per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e, indipendentemente dall'importo, per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1 comma 53 della legge 6/11/2012 n. 190 (l'obbligo della terna, se del caso, può essere previsto anche per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria per i quali può essere adottato per il c.d. subappalto necessario):

Il concorrente, ove sussista l'obbligo della terna, allega per ciascun subappaltatore:

1) DGUE, in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") sottoscritto dal subappaltatore con le modalità specificate nel presente capo, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;

2) dichiarazioni integrative e documentazione a corredo nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 15.3 (per quanto di propria competenza), tramite le quali il subappaltatore dichiara altresì:

- di obbligarsi a provvedere, in caso di aggiudicazione dell'appalto, alla consegna di tutta la documentazione di legge nei modi e nei termini previsti dall'art. 105 del Codice, preordinata alla preventiva autorizzazione di subappalto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione e per tutta la durata dell'appalto, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a eseguire le prestazioni oggetto di subappalto;

3) PASSOE del subappaltatore;

4) (ove previsto) Patto di integrità, approvato con Provvedimento ..., allegato al bando di gara firmato dal legale rappresentante.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare; [in caso di appalto diviso in lotti, la sezione B va compilata per ogni lotto ove i requisiti siano diversi]
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare; [in caso di appalto diviso in lotti, la sezione C va compilata per ogni lotto ove i requisiti siano diversi]
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato, regolarmente sottoscritto con firma digitale,;

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di retisti da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

ELIMINARE la parte relativa ai lotti in quanto, come previsto al paragrafo 13., la busta digitale "A - Documentazione amministrativa", comprensiva del DGUE, è unica per tutti i lotti. Pertanto è sufficiente che le sezioni del DGUE afferenti ai requisiti speciali, ove necessario, vadano compilati per ogni lotto, come specificato sopra, senza duplicare l'intero DGUE.

SI PROPONE DI SOSTITUIRE I PARAGRAFI 15.3 – 15.4 – 15.5 – 15.6 CON: 15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazione sostitutiva integrativa

Ciascun concorrente rende la seguente dichiarazione sostitutiva, in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") sottoscritto con le modalità specificate al precedente punto 15.1 fatto salvo quanto disposto nel presente capo, – nella forma di cui all'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza – con la quale:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell'ANAC inserire: "ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC"] che possono influire sull'esecuzione dei servizi/fornitura e che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

4. [in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] accetta il patto di integrità/protocollo di legalità ... [indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. ... del ..., delibera n... del ... da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo] allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera ... [indicare gli estremi], pubblicato per la visura sul portale Amministrazione Trasparente all'indirizzo ... [indicare l'URL], e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. [in caso di particolari condizioni di esecuzione] dichiara di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i seguenti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto: ... [indicare i requisiti];
7. [facoltativo] si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;
8. [in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della l. 190/2012] dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura territorialmente competente oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura territorialmente competente;
9. [Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. [se è previsto il sopralluogo obbligatorio] dichiara di aver preso visione, direttamente o tramite delegato, dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i servizi/forniture in appalto [e in caso di obbligo dell'attestato aggiungere: e, a tal fine, allega l'attestato di avvenuto sopralluogo di cui al precedente paragrafo 11.];
11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo di posta elettronica certificata (oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, altro tipo di posta elettronica equivalente) il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara, anche per gli effetti dell'art. 76 del Codice;
12. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, compreso l'offerta tecnica ed economica, nonché di tutta la documentazione esibita in caso di verifica dell'anomalia dell'offerta e di tutta la documentazione di verifica dei requisiti in caso di aggiudicazione. Resta salvo il diritto di diniego all'accesso delle informazioni fornite, in sede di gara e/o di aggiudicazione, a giustificazione dell'offerta che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente all'atto della presentazione, segreti tecnici o commerciali; la mancata dichiarazione di diniego equivale a tacito assenso all'accesso agli atti e rilascio di copia. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice, in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, è comunque consentito l'accesso ad altro concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto;
oppure autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, compreso l'offerta economica, tranne che per l'offerta tecnica e le spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale e/o di aggiudicazione, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice e, a tal proposito, la stazione appaltante comunque si riserva il diritto di valutare la legittimità della riservatezza degli atti secretati. In ogni caso, ai sensi del comma 6 del citato articolo 53, in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, è comunque consentito l'accesso ad altro concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto;
13. autorizza la stazione appaltante al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679);
14. dichiara di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e, pertanto, dichiara altresì di essere idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali e di essere consapevole che in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dalla Stazione appaltante "Responsabile" del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (c.d. GDPR), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR, previa verifica dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente, nazionale e comunitaria da parte della Stazione appaltante. Pertanto, si impegna a presentare alla Stazione appaltante le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e

organizzative idonee e adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e si impegna a eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle norme in materia di Trattamento dei dati personali applicabili al trattamento dei dati personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l'esecuzione del contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della Stazione appaltante;

15. [Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare di appalto rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

16. dichiara se i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice si sono resi colpevoli di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice e, in caso affermativo, specifica la tipologia di illecito;

17. [in caso di subappalto] indica le categorie di appalto che intende subappaltare, anche in quota parte, ed elenca le corrispondenti prestazioni da subappaltare, nonché dichiara il valore di subappalto per ogni categoria e la relativa quota percentuale riferita al prezzo della categoria stessa, oltre all'importo complessivo del subappalto e alla rispettiva percentuale riferita al prezzo totale dell'appalto. Tra le prestazioni da subappaltare vanno espressamente specificate anche quelle appartenenti alla gestione dei rifiuti per le quali il concorrente, non essendo in possesso della corrispondente certificazione, intende ricorrere al subappalto. [In caso di appalto diviso in lotti, la predetta dichiarazione di subappalto va resa per ogni lotto]. Dichiara, inoltre, che si obbliga a provvedere, in caso di aggiudicazione dell'appalto, alla consegna di tutta la documentazione di legge nei modi e nei termini previsti dall'art. 105 del Codice, preordinata alla preventiva autorizzazione di subappalto. Dichiara, altresì, la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con gli operatori economici proposti per le terne dei subappaltatori e con i concorrenti che si siano avvalsi degli stessi soggetti proposti per il subappalto e, in caso di sussistenza, dichiara che nulla rileva ai fini della regolarità del subappalto;

18. [in caso di subappalto] dichiara se, per quanto a propria conoscenza nonché come risulta dalle dichiarazioni degli stessi, i subappaltatori costituenti la terna di cui all'art. 105 comma 6 del Codice, relativamente ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati all'art. 80 comma 1 del Codice e, in caso di condanna, se è scaduto il termine della pena accessoria per incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero se è scaduto il periodo di esclusione dalle procedura d'appalto nei termini di cui all'art. 80 commi 10 e 10-bis del Codice;

19. [in caso di subappalto] dichiara se, per quanto a propria conoscenza nonché come risulta dalle dichiarazioni degli stessi, i subappaltatori costituenti la terna di cui all'art. 105 comma 6 del Codice si trovano in una delle situazioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 80 comma 5 del Codice;

20. dichiara di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

21. [per i servizi/forniture "a corpo" o per la parte dei servizi/forniture "a corpo"] dichiara:

- di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento;

oppure di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, e che la "lista delle prestazioni e forniture" previste in appalto posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione essendo il prezzo offerto "a corpo" fisso e invariabile (in linea con il principio sancito dall'art. 3 comma 1 lettera d) del Codice);

- di prendere atto che è a carico del concorrente stesso l'obbligo di controllare, in sede di predisposizione della propria offerta, le voci riportate nel computo metrico estimativo attraverso l'esame degli elaborati progettuali, grafici e capitolato d'appalto, nonché di tutti gli altri documenti a base di appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;

oppure di prendere atto che è a carico del concorrente stesso l'obbligo di controllare, in sede di predisposizione della propria offerta, le voci riportate nella predetta "lista" attraverso l'esame degli elaborati progettuali, grafici e capitolato d'appalto, comprendenti anche il computo metrico estimativo, nonché di tutti gli altri documenti a base di appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;

- di prendere atto che in esito a tale verifica è a carico del concorrente stesso di integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e a inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto in progetto;
oppure di prendere atto che in esito a tale verifica è a carico del concorrente stesso di integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e a inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto in progetto alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire;

- di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che resta fisso e invariabile;

oppure di prendere atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie prestazioni e forniture, resta fisso e invariabile;

- di prendere atto che il computo metrico estimativo non ha valore negoziale essendo il prezzo offerto "a corpo" fisso e invariabile (in linea con il principio sancito dall'art. 3 comma 1 lettera d) del Codice);

22. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei servizi/forniture, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

23. dichiara di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi/forniture, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi/forniture e di aver giudicato i servizi/forniture stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Dichiara, altresì, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei servizi/forniture nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia dei servizi/forniture in appalto;

24. indica le proprie posizioni previdenziali e assicurative INPS e INAIL;

25. dichiara di non avere avvalimenti esecutivi in corso come ausiliaria verso altri operatori economici;

oppure

dichiara di avere avvalimenti esecutivi in corso come ausiliaria verso altri operatori economici da elencare. A tal proposito dichiara, altresì, che i requisiti e le risorse prestati in avvalimento agli altri operatori economici sono differenti, separati e non interferenti con quelli posseduti per l'ammissione alla gara in oggetto o, viceversa, che la loro corrispondenza (anche in parte) o interferenza comunque non pregiudica la regolarità dei requisiti medesimi e, in caso di aggiudicazione, la regolare esecuzione dell'appalto per tutta la sua durata. Dichiara, inoltre, la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con altri concorrenti con cui ha in corso avvalimenti esecutivi per altri appalti e, in caso di sussistenza, dichiara che nulla rileva ai fini della regolarità della propria offerta.

[La predetta dichiarazione va resa a pena di esclusione in linea con i principi indefettibili statuiti dall'art. 94 del Codice (e perciò conforme alla norma dell'art. 83 comma 8 del CCP) in ragione dei quali il concorrente deve possedere effettivamente i requisiti di gara, in punto di fatto e di diritto, e avere la concreta disponibilità delle risorse materiali e immateriali per eseguire l'appalto in caso di aggiudicazione]

26. dichiara di aver preso atto e perciò di conoscere le Regole della Piattaforma di e-Procurement allegata al presente disciplinare e di accettarle integralmente senza eccezioni né riserve;

27. dichiara di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma e le relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle attività effettuate.

La suddetta dichiarazione sostitutiva integrativa – redatta preferibilmente utilizzando l'apposito modello predisposto dalla stazione appaltante e messo a disposizione sul profilo di committente – deve essere resa, regolarmente sottoscritta con firma digitale,;

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di retisti da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

28. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo alle ausiliarie; in caso di subappalto anche il PASSOE delle imprese subappaltatrici della terna;

29. garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93 comma 8 del Codice, secondo quanto stabilito dal precedente paragrafo 10; [In caso di appalto diviso in lotti, la garanzia va prodotta per ogni lotto]

30. [Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice] certificazioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione, in copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD;

31. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC; [In caso di appalto diviso in lotti, la ricevuta va prodotta per ogni lotto]

32. [In caso di presentazione di campioni] i campioni richiesti nei termini di cui al precedente punto 7.3, lett. q); [In caso di appalto diviso in lotti, i campioni vanno prodotti per ogni lotto]

33. [ove occorra] certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, qualora il concorrente ne sia in possesso, in copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD o in copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD. In alternativa, può essere esibita apposita dichiarazione sostitutiva in originale ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso della predetta certificazione;

34. [ove occorra] certificazione ambientale di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), qualora il concorrente ne sia in possesso, in copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD o in copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD. In alternativa, può essere esibita apposita dichiarazione sostitutiva in originale ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso della predetta certificazione;

35. [ove occorra] certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, qualora il concorrente ne sia in possesso, in copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD o in copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD. In alternativa, può essere esibita apposita dichiarazione sostitutiva in originale ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso della predetta certificazione;

36. [ove occorra] certificazione ambientale UNI EN ISO 14064-1 o certificazione ambientale UNI ISO/TS 14067, qualora il concorrente ne sia in possesso, in copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD o in copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD. In alternativa, può essere esibita apposita dichiarazione sostitutiva in originale ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso della predetta certificazione;

37. [ove occorra] altra certificazione di organismi riconosciuti di valutazione della conformità attestante l'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme alle relative norme europee o internazionali, qualora il concorrente ne sia in possesso, in copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD o in copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD. In alternativa, può essere esibita apposita dichiarazione sostitutiva in originale ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso della predetta certificazione;

38. [ove occorra] altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 7.3, qualora il concorrente ne sia in possesso, in copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD o in copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD. In alternativa, può essere esibita apposita dichiarazione sostitutiva in originale ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso della predetta certificazione;

39. [ove occorra] documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO di cui al precedente paragrafo 7.3, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, o la certificazione BSCI o FSC oppure, in alternativa, altra documentazione idonea secondo quanto previsto al precedente paragrafo 7.3. In alternativa, può essere esibita apposita dichiarazione sostitutiva in originale ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso della predetta certificazione;

40. [in caso di copertura assicurativa di cui al punto 7.2 lettera f)] polizza assicurativa contro i rischi professionali in copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD; [In caso di appalto diviso in lotti, la polizza va prodotta per ogni lotto, ove occorra]

41. [se è previsto l'attestato di sopralluogo obbligatorio] attestato di avvenuto sopralluogo di cui al precedente paragrafo 11., in copia conforme ex artt. 22, 23-bis e 23-ter del CAD;

42. Informativa di privacy allegata al bando di gara firmata per presa visione e accettazione dal legale rappresentante;

43. [se previsto] Patto di integrità, approvato con Provvedimento Presidenziale n. 114 del 22/12/2020, allegato al bando di gara firmato dal legale rappresentante.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono prodotte in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") – nella forma di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza – e sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente punto 15.3.1.

Il concorrente allega:

1. [Per i raggruppamenti temporanei già costituiti]:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD, recante le quote di partecipazione al raggruppamento degli associati;
- dichiarazione sostitutiva in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero le percentuali in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;

2. [Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti]:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD, recanti l'indicazione del soggetto designato quale capogruppo e le quote di partecipazione al consorzio o GEIE dei consorziati o associati;
- dichiarazione sostitutiva in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero le percentuali in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o riuniti;

3. [Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti]:

- dichiarazione sostitutiva attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo, nonché le quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio/GEIE dei consorziati o associati;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti, consorziate o associate;
 - c) ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero le percentuali in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, consorziati o riuniti;

4. [Per i consorzi stabili o consorzi di cooperative o consorzi di imprese artigiane]:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD, recanti l'elencazione delle imprese consorziate;

5. [Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica]

- copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD o copia conforme ex artt. 22, 23 bis e 23-ter del CAD del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune;

a) che indichi per quali imprese la rete concorre;

b) che indichi le parti del servizio/fornitura, ovvero le percentuali in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

6. [Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica]:

- copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e pertanto è obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione sostitutiva che indichi le parti del servizio/fornitura, ovvero le percentuali in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

7. [Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo]:

- in caso di RTI costituito: copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento degli associati e delle parti del servizio/fornitura, ovvero delle percentuali in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica informatica ex art. 18 del DPR 445/2000 e art. 22 del CAD del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni sostitutive, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo, nonché le quote di partecipazione al raggruppamento degli associati;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio/fornitura, ovvero le percentuali in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente paragrafo 15.3.3 sono rese quali sezioni interne alla dichiarazione sostitutiva integrativa di cui al punto 15.3.1 (facoltativo: vedi l'apposito modello predisposto dalla stazione appaltante).

16. OFFERTA TECNICA

SI PROPONE DI SOSTITUIRE L'INTERO PARAGRAFO 16: La busta digitale "B - Offerta tecnica" deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale"), redatti con le modalità di seguito descritte utilizzando i formati di pagina indicati, i caratteri di tipo medio (per esempio Times New Roman 10 pt e oltre) che siano di facile lettura, mentre non sono fissati limiti di margini né numero di righe o di caratteri purché venga garantita la leggibilità dell'elaborato:

1) ... [indicare per ogni elemento di valutazione previsto al paragrafo 18.1 i rispettivi documenti richiesti con relativi contenuti minimi e regole redazionali: per esempio, per l'elemento di valutazione relativo alla "...", una relazione descrittiva che esponga i servizi uguali o analoghi a quelli da affidare svolti negli ultimi tre anni, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità realizzativa delle prestazioni in appalto sotto il profilo tecnico. Il numero complessivo di cartelle, in formato A4 scritte su pagina singola, che costituiscono la predetta relazione, compreso eventuali allegati, non deve superare in totale le 30 unità; in caso di eccedenza saranno valutate soltanto le prime 30 pagine.]

Si precisa che tutta la predetta documentazione dell'offerta tecnica, esente da bollo, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, secondo le modalità specificate al precedente punto 15.1.

[se sono previsti criteri di valutazione non obbligatori – come per es. migliorie di offerta, criteri premiali, ecc. – che in quanto tali non possono essere causa di esclusione] Altresì, la busta "B - Offerta tecnica" deve contenere, a pena di azzeramento del punteggio previsto per il rispettivo criterio, i seguenti ulteriori documenti in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale"), redatti con le modalità di seguito descritte utilizzando i formati di pagina indicati, i caratteri di tipo medio (per esempio Times New Roman 10 pt e oltre) che siano di facile lettura, mentre non sono fissati limiti di margini né numero di righe o di caratteri purché venga garantita la leggibilità dell'elaborato:

2) ... [indicare per ogni elemento di valutazione previsto al paragrafo 18.1 i rispettivi documenti richiesti con relativi contenuti minimi e regole redazionali: per esempio, per l'elemento di valutazione relativo alle "Soluzioni migliorative e innovative del progetto", qualora offerte dal concorrente, al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione, devono essere predisposti i seguenti ulteriori documenti:

a) relazione tecnica relativa alle proposte progettuali offerte dal concorrente innovative e/o migliorative del progetto posto a base di gara, che illustri ... Il numero complessivo di cartelle, in formato A4 scritte su pagina singola, che costituiscono la predetta relazione, compreso eventuali allegati, non deve superare in totale le 30 unità; in caso di eccedenza saranno valutate soltanto le prime 30 pagine.]

Si precisa che la predetta documentazione [di cui al punto 2)], esente da bollo, deve essere sottoscritta, a pena di nullità, secondo le modalità specificate al precedente punto 15.1. Sempre relativamente alla predetta documentazione, la presenza

di elaborati privi di firma, o con firma irregolare, non determina l'esclusione del concorrente dalla gara, ma la propria offerta tecnica sarà valutata per i soli elaborati regolarmente firmati e, in particolare, se tutti i documenti afferenti a uno specifico criterio di valutazione non risultassero debitamente firmati, al concorrente sarà assegnato per tale criterio un punteggio pari a zero.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime qualitative stabilite nel progetto a base di appalto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice. Si precisa, in ossequio al principio di separazione delle offerte (tecnica ed economica), che la mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica costituisce causa di esclusione dalla gara.

[Facoltativo: per appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione] L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

Si precisa che non sono ammesse offerte in variante, pena l'esclusione dalla gara.

oppure, ove sono ammesse varianti:

Offerte in variante

A norma dell'art. 95 comma 14 del Codice, è ammesso per i concorrenti [oppure è obbligatorio per i concorrenti, a pena di esclusione dalla gara,] presentare la variante del progetto posto a base di gara. Le varianti offerte dai concorrenti devono essere collegate all'oggetto dell'appalto e devono rispettare i seguenti requisiti minimi: [specificare i requisiti richiesti] Gli elaborati progettuali minimi da presentare per la proposta di variante sono i seguenti: ... [elencare gli elaborati richiesti]. Gli elaborati di variante tassativamente non devono indicare tempi di esecuzione dell'appalto che, invece, fanno parte della "offerta tempo", pena l'esclusione dalla gara (in caso di variante obbligatoria) [oppure in caso di variante facoltativa pena l'azzeramento del punteggio previsto per il rispettivo criterio]. Le varianti devono avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. Ai sensi dell'art. 95 comma 14-bis del Codice, non sarà attribuito alcun punteggio per l'offerta di servizi o forniture extra in aggiunta a quanto previsto a base d'asta e perciò fatto salvo quanto richiesto nel presente disciplinare. La variante di progetto deve essere predisposta e firmata, pena l'esclusione dalla gara (ove la variante è obbligatoria) [oppure in caso di variante facoltativa pena l'azzeramento del punteggio], da un tecnico adeguatamente abilitato all'esercizio della professione e, ove previsto per legge, iscritto al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale.

[ove le varianti sono ammesse: Si precisa che solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi innanzi prescritti sono prese in considerazione ai fini della loro valutazione. Viceversa, qualora la variante offerta, o parte di essa, risultasse non conforme con i predetti requisiti minimi, la stessa, o la parte di essa non regolare, essendo inammissibile non verrà considerata nella valutazione dell'offerta tecnica da parte della commissione di gara. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui la variante offerta, o parte di essa, sia valutata dalla commissione giudicatrice peggiorativa o comunque non migliorativa o addirittura comporti variazioni sostanziali tali da alterare l'oggetto dell'appalto, o non eseguibile in base a normative tecniche, urbanistiche, ambientali o a specifici vincoli e norme cui l'intervento è assoggettato, si procede come innanzi specificato. Pertanto, non si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, ma la propria offerta sarà valutata per la sola parte regolare e in particolare, per lo specifico criterio di valutazione previsto per il fattore "variante", al concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero, se l'intera variante offerta sia inammissibile, o comunque ridotto in ragione della parte di variante irregolare. In caso di aggiudicazione, tale concorrente deve eseguire l'intervento, per quanto riguarda le dette proposte in variante ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del progetto esecutivo posto a base di gara. La commissione giudicatrice, ai fini di quanto prima previsto, predisporrà un'apposita relazione illustrativa in ordine alla variante, o parte di essa, ritenuta inammissibile.

Si precisa che per gli appalti pubblici di forniture o di servizi, non costituisce causa di esclusione la circostanza in cui la variante offerta, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.]

[ove le varianti sono obbligatorie: Si precisa che solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi innanzi prescritti sono prese in considerazione, in quanto viceversa l'offerta è esclusa dalla gara. Si chiarisce che se la variante offerta, o parte di essa, sia valutata dalla commissione giudicatrice peggiorativa o addirittura comporti variazioni sostanziali tali da alterare l'oggetto dell'appalto, o non eseguibile in base a normative tecniche, urbanistiche, ambientali o a specifici vincoli e norme cui l'intervento è assoggettato, la stessa essendo inammissibile comporterà l'automatica esclusione dalla gara dell'offerta del concorrente. La commissione giudicatrice, ai fini di quanto prima previsto, predisporrà un'apposita relazione illustrativa in ordine alla variante, o parte di essa, ritenuta inammissibile.

Si precisa che per gli appalti pubblici di forniture o di servizi, non costituisce causa di esclusione la circostanza in cui la variante offerta, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.]

SI RITIENE NECESSARIO ELIMINARE la parte “[Facoltativo] Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al punto 26, il concorrente allega all’offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale” atteso che le modalità di assorbimento del personale ex art. 50 del CCP non costituiscono criterio di valutazione dell’offerta. La legittimità dei criteri di valutazione pertinenti a clausole sociali può essere riconosciuta solo in senso generale per determinati aspetti non vincolati al personale dell’appaltatore uscente, come l’impiego di misure generiche tese alla promozione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell’esecuzione dell’appalto, a prescindere dal piano di assorbimento del personale dell’appaltatore uscente. Tra l’altro per tale criterio il punteggio a esso attribuito non deve essere significativo in quanto non rilevante ai fini della valutazione della migliore offerta in termini tecnico-qualitativi.

Tuttavia, qualora si volesse comunque confermare tale elemento come criterio di valutazione dell’offerta, in presenza di operatore uscente ed esclusi i servizi aventi natura intellettuale, si propone la seguente formulazione: Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al paragrafo 26, il concorrente allega all’offerta tecnica il piano di assorbimento del personale dell’appaltatore uscente atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficerebbero della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). In alternativa al predetto piano, il concorrente può presentare una dichiarazione con cui manifesti il proposito di applicare la clausola sociale nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa, secondo i termini previsti dal paragrafo 26.

17. OFFERTA ECONOMICA

SI PROPONE DI SOSTITUIRE L’INTERO PARAGRAFO 17: La busta digitale “C – Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti in originale (preferibilmente in formato “nativo digitale”):

1) offerta economica, redatta preferibilmente utilizzando i modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione sul profilo di committente, contenente i seguenti elementi a pena di esclusione:

1.a) [per i contratti da stipulare a misura]: il ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere fino a tre decimali, rispetto ai prezzi dell’elenco prezzi posto a base di gara, l’importo dei servizi/forniture a misura al netto del ribasso e l’importo complessivo dell’appalto a misura al netto del ribasso e compresi gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (ove presenti).

[oppure il ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere fino a tre decimali, determinato mediante offerta a prezzi unitari tramite compilazione della lista delle prestazioni e forniture previste in appalto, l’importo dei servizi/forniture a misura al netto del ribasso e l’importo complessivo dell’appalto a misura al netto del ribasso e compresi gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (ove presenti).]

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere nell’offerta economica, che pertanto prevale su qualsiasi importo espresso nell’offerta medesima da considerarsi perciò mero valore deduttivo e indicativo; nel caso in cui l’importo netto indicato in offerta sia errato, esso viene automaticamente rideterminato dalla stazione appaltante in ragione del ribasso percentuale offerto, che è fisso e invariabile, senza che ciò costituisca variazione dell’offerta di gara la cui efficacia, quindi, resta inalterata per ogni effetto di legge;

1.a) [per i contratti da stipulare a corpo]: il ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere fino a tre decimali, rispetto all’importo dei servizi/forniture posto a base di gara, l’importo dei servizi/forniture a corpo al netto del ribasso e l’importo complessivo dell’appalto a corpo al netto del ribasso e compresi gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (ove presenti).

[oppure il ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere fino a tre decimali, determinato mediante offerta a prezzi unitari tramite compilazione della lista delle prestazioni e forniture previste in appalto, l’importo dei servizi/forniture a corpo al netto del ribasso e l’importo complessivo dell’appalto a corpo al netto del ribasso e compresi gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (ove presenti).]

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere nell’offerta economica, che pertanto prevale su qualsiasi importo espresso nell’offerta medesima da considerarsi perciò mero valore deduttivo e indicativo; nel caso in cui l’importo netto indicato in offerta sia errato, esso viene automaticamente rideterminato dalla stazione appaltante in ragione del ribasso percentuale offerto, che è fisso e invariabile, senza che ciò costituisca variazione dell’offerta di gara la cui efficacia, quindi, resta inalterata per ogni effetto di legge;

1.a) [per i contratti da stipulare a corpo e a misura]: il ribasso unico percentuale, espresso in cifre e in lettere fino a tre decimali, rispetto sia all'importo dei servizi/forniture corpo posto a base di gara che ai prezzi dell'elenco prezzi dei servizi/forniture a misura posto a base di gara, l'importo dei servizi/forniture a corpo al netto del ribasso, l'importo dei servizi/forniture a misura al netto del ribasso e l'importo complessivo dell'appalto a corpo e a misura al netto del ribasso e compresi gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza (ove presenti).

[oppure il ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere fino a tre decimali, determinato mediante offerta a prezzi unitari tramite compilazione della lista delle prestazioni e forniture previste in appalto, l'importo dei servizi/forniture a corpo al netto del ribasso, l'importo dei servizi/forniture a misura al netto del ribasso e l'importo complessivo dell'appalto a corpo e a misura al netto del ribasso e compresi gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza (ove presenti).]

L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere nell'offerta economica, che pertanto prevale su qualsiasi importo espresso nell'offerta medesima da considerarsi perciò mero valore deduttivo e indicativo; nel caso in cui l'importo netto indicato in offerta sia errato, esso viene automaticamente rideterminato dalla stazione appaltante in ragione del ribasso percentuale offerto, che è fisso e invariabile, senza che ciò costituisca variazione dell'offerta di gara la cui efficacia, quindi, resta inalterata per ogni effetto di legge;

1.b) [per i contratti a corpo (o per la parte a corpo dei contratti misti) l'offerta economica, altresì, deve contenere]: la dichiarazione di aver formulato la propria offerta tenendo conto di voci e relative quantità ritenute eccedenti o mancanti nel computo di stima della prestazione posto a base di gara, nonché di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo di progetto e, pertanto, la propria offerta, riferita all'esecuzione dei servizi/forniture a corpo secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile;

1.c) [per i contratti a corpo (o per la parte a corpo dei contratti misti) con offerta a prezzi unitari l'offerta economica, altresì, deve contenere]: la dichiarazione di aver preso atto che l'indicazione delle voci e delle quantità della "lista delle prestazioni e forniture" previste in appalto posta a base di gara non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta dei servizi/forniture a corpo che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie prestazioni e forniture, resta fisso e invariabile;

1.d) [escluse le forniture senza posa in opera e i servizi di natura intellettuale]: i propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

1.e) [escluse le forniture senza posa in opera e i servizi di natura intellettuale]: i propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice. La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, nei confronti dei concorrenti la cui offerta sia risultata essere anomala e comunque nei confronti del potenziale aggiudicatario, verifica il rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice, ovvero che il costo del personale indicato nell'offerta non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice.

2) [per i contratti a misura, o a corpo o misti con offerta a prezzi unitari] lista delle prestazioni e forniture previste in appalto con unito quadro finale messa a disposizione dei concorrenti dalla stazione appaltante in formato digitale scaricabile dal profilo di committente della stazione appaltante al seguente indirizzo ... (indicare l'URL) completata in ogni sua parte a pena di esclusione e in base alla quale è determinato il prezzo complessivo presunto offerto nonché i prezzi unitari offerti; la lista deve essere redatta dal concorrente in formato digitale e sottoscritta secondo le modalità di cui al punto 15.1 e non può contenere correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

Si precisa e si prescrive:

a) che la predetta lista è composta di sette colonne più un quadro finale, nelle quali sono riportati i seguenti dati:

a.1) nella prima colonna è riportato il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie prestazioni e forniture previste in progetto come specificate nell'elenco prezzi impiegato in sede di progettazione;

a.2) nella seconda colonna è riportata la descrizione sintetica delle varie prestazioni e forniture;

a.3) nella terza colonna è riportata l'unità di misura della prestazione o fornitura;

a.4) nella quarta colonna è riportato il quantitativo previsto in progetto per ogni voce. Le quantità indicate possono essere eventualmente modificate dal concorrente secondo quanto previsto dalla successiva lettera b) nei casi ivi specificati;

a.5) nella quinta e sesta colonna vanno riportati i prezzi unitari che il concorrente offre per ogni prestazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna e in lettere nella sesta colonna. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere;

a.6) nella settima colonna vanno riportati i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta;

a.7) nel quadro finale va riportato, nelle apposite caselle, l'importo complessivo offerto al netto degli oneri di sicurezza suppletivi (ove presenti) (risultante dalla somma dei prodotti di cui alla settima colonna della lista), il ribasso percentuale fino a tre decimali (non si terrà conto di eventuali numeri decimali oltre la terza cifra, c.d. troncamento) che ne consegue in rapporto all'importo complessivo offerto al netto degli oneri di sicurezza suppletivi (ove presenti) rispetto all'importo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza suppletivi (ove presenti), l'importo complessivo offerto a lordo degli oneri di sicurezza suppletivi (ove presenti). L'importo complessivo offerto e il ribasso percentuale sono indicati in cifre e in lettere secondo quanto indicato nel quadro finale. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Il prezzo globale offerto, al netto del costo degli oneri di sicurezza (ove presenti) non soggetti a ribasso, e il ribasso percentuale vengono riportati nell'offerta economica di cui al punto 1);

b) che i concorrenti hanno l'obbligo di verificare – limitatamente per la parte “a corpo” – la corrispondenza fra le quantità delle voci riportate nella lista suddetta e quelle che si ricavano dagli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica i concorrenti – qualora risultino integrazioni, aumenti o riduzioni delle quantità riportate nella quarta colonna – sono tenuti a riportare sempre nella quarta colonna le quantità modificate e a inserire le voci e le relative quantità che ritengono mancanti;

c) che i prezzi unitari offerti devono essere comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa;

d) che la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara in base alla quale sarà determinata l'offerta economicamente più vantaggiosa è calcolata mediante la seguente operazione: $R = (ION - IBAN) : IBAN \times 100$ dove R indica la percentuale di ribasso, ION è l'importo offerto al netto degli oneri di sicurezza suppletivi (ove presenti), IBAN è l'importo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza suppletivi (ove presenti);

e) che, per la parte di servizi/forniture a corpo, la lista ha valore ai soli fini dell'aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo a corpo che rimane stabilito nell'ammontare fisso e invariabile riportato in contratto;

f) che l'offerta economica e la lista con unito quadro finale, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e la lista non può contenere correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio;

g) che i prezzi unitari offerti costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali e, pertanto, saranno utilizzati per il pagamento a misura dei servizi/forniture eseguiti e per la determinazione dell'importo a corpo per la parte dei servizi/forniture a corpo;

h) che in caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime prestazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore;

i) che i prezzi unitari offerti saranno utilizzati, nel caso sia necessario redigere perizie di varianti, sia per determinare i costi delle prestazioni o forniture non eseguite sia per determinare i costi delle nuove prestazioni o forniture.

L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere nell'offerta economica di cui al punto 1).

La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi della “lista delle prestazioni e forniture” previste in appalto tenendo per validi e immutabili le quantità e i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale come indicato nell'offerta economica di cui al punto 1), tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

3) [Facoltativo] [indicare gli ulteriori elementi che gli operatori devono valorizzare i quali pur non concorrendo alla formazione dell'offerta economica oggetto di valutazione, servono a fissare alcuni prezzi unitari utili per eventuali proroghe/opzioni].

4) offerta tempo, redatta preferibilmente utilizzando i modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione sul profilo di committente, contenente i seguenti elementi a pena di esclusione: indicazione della riduzione in numero di giorni (naturali, successivi e continuativi), espressa in cifre e in lettere, offerta rispetto al tempo massimo previsto a base d'asta (pari a gg. ...) e il conseguente tempo complessivo netto, espresso in giorni (naturali, successivi e continuativi) in cifre e in lettere, offerto per il completamento dei lavori oggetto di appalto. In caso di discordanza fra valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, si terrà conto del valore dei giorni di riduzione espresso in lettere. In caso di discordanza tra tempo complessivo offerto e giorni di riduzione offerti, prevale l'offerta di riduzione in numero di giorni in base alla quale rideterminare il tempo complessivo netto corretto. Il tempo complessivo offerto per l'esecuzione dell'appalto è perentorio ai fini dell'applicazione della penale contrattuale.

Per il ribasso economico offerto non si terrà conto di eventuali numeri decimali oltre la terza cifra (c.d. troncamento). In caso di discordanza fra valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, si terrà conto del ribasso percentuale indicato in lettere nell'offerta economica.

Per le migliori proposte per l'esecuzione dei servizi/forniture, qualora offerte dal concorrente, la busta "C" deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti ulteriori documenti: il computo metrico estimativo (contenente quantità, prezzi e importi), il rispettivo elenco prezzi (i prezzi devono essere quelli reali offerti, comprensivi dell'utile d'impresa, determinati dal concorrente secondo la propria convenienza), l'analisi dei prezzi per quelle voci previste nell'elenco prezzi ma non desunte da prezzi ufficiali vigenti nel luogo di lavoro, la stima dei costi di sicurezza aziendali c.d. interni ai prezzi e di quelli aggiuntivi c.d. esterni (ove presenti) relativi ai rischi di interferenze sul luogo di lavoro ove ne ricorrano i presupposti di legge. La documentazione innanzi richiesta, relativa alla componente economica della miglioria di offerta, è preordinata alla verifica di cui all'art. 97 comma 3 e ss. (esclusi i commi 3-bis e 8) del Codice qualora l'offerta di gara risultasse anormalmente bassa, ovvero, se la stazione appaltante volesse avvalersi del dispositivo del citato art. 97 comma 6, alla verifica di congruità economica dell'offerta completa della relativa miglioria, al fine di accertare la regolarità dell'offerta nel suo complesso in ordine alla fattibilità della prestazione per il prezzo offerto nel rispetto delle buone regole dell'arte.

L'offerta economica e l'offerta tempo, a pena di esclusione, sono sottoscritte secondo le modalità specificate al precedente punto 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, a norma dell'art. 59 comma 4 lettera c) del Codice [in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto dell'appalto, aggiungere il periodo che segue: ... "o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3. del presente disciplinare"].

N.B.: quando la stazione appaltante richiede più valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) indica anche un criterio di prevalenza.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

SI PROPONE DI INTEGRARE LA TABELLA:

Offerta tecnica ... [indicare punteggio]

Offerta economica ... [indicare punteggio, max 30]

Offerta tempo ... [indicare punteggio]

SI PROPONE DI INTEGRARE IL PUNTO: [Facoltativo: soglia di sbarramento al punteggio tecnico] Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a ... [indicare la/le soglie di punteggio] per ... [indicare "il punteggio tecnico complessivo" oppure indicare "i seguenti criteri: ...", specificando i criteri su cui applicare lo sbarramento]. La verifica del raggiungimento della/e soglia/e di accesso è effettuata in base al punteggio parametrato dei singoli criteri di valutazione e, quindi, esclusa qualsiasi riparametrazione.

SI PROPONE DI SOSTITUIRE L'INTERO PARAGRAFO: 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Valutazione dei criteri di natura qualitativa

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente di valutazione determinato in base al ... [indicare uno dei seguenti metodi]:

– metodo discrezionale. La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante assegnazione di punteggio discrezionale da parte di ciascun commissario per ogni criterio di valutazione delle offerte in gara, sulla base della scala semantica (scala dei gradi di giudizio) con valori variabili da zero a ... [specificare il valore delle variabili secondo i diversi livelli di valutazione, per esempio ottimo = 1 o 10; buono = 0,8 o 8; sufficiente = 0,6 o 6; ecc., eventualmente utilizzando anche valori intermedi].

Si precisa che i coefficienti variabili tra zero e uno, attraverso i quali si procede all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri e sub-criteri di natura qualitativa sono determinati dalla commissione giudicatrice applicando le formule di calcolo per il punteggio e la ponderazione indicate nel presente disciplinare di gara in conformità delle Linee guida n. 2 approvate con delibera dell'ANAC n. 1005 del 21/9/2016, ovvero:

1) attribuendo, in sedute riservate, per ogni elemento di valutazione e per ogni offerta in gara un punteggio, variabile tra zero e ... (indicare il valore massimo), determinato discrezionalmente da parte di ciascun commissario seguendo la predetta scala semantica (scala dei gradi di giudizio);

2) determinando ... (indicare il criterio di calcolo, per es. la media, la somma o altro) dei punteggi assegnati dai commissari per ogni elemento di valutazione e per ogni offerta in gara di cui al precedente punto 1);

3) attribuendo – per i sub-criteri o, in assenza di essi, per i criteri – il coefficiente uno alla ... (media, somma o altro) di valore più elevato e assegnando alle altre ... (medie, somme o altro) un coefficiente proporzionalmente ridotto (c.d. parametrizzazione).

– metodo del confronto a coppie. La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante i confronti a coppie eseguiti sulla base della scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) e della matrice triangolare che ne deriva, di cui alle “Linee guida n. 2 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa” approvate con delibera dell’ANAC n. 1005 del 21/9/2016. Quindi, ciascun commissario confronta le offerte dei concorrenti per ogni criterio qualitativo di valutazione, apprezzando quale delle due offerte che formano ciascuna coppia preferisce e il rispettivo grado di preferenza, variabile tra 1 e 6: 1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima; eventualmente utilizzando anche valori intermedi. Viene quindi costruita una matrice triangolare con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, nella quale i singoli offerenti sono individuati per lettere. La tabella triangolare, per ogni criterio di valutazione, contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’offerta che è stata preferita con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere delle due offerte in confronto, assegnando un punto a entrambe.

Si precisa che i coefficienti variabili tra zero e uno, attraverso i quali si procede all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente ai criteri e sub-criteri di natura qualitativa sono determinati dalla commissione giudicatrice applicando le formule di calcolo per il punteggio e la ponderazione indicati nel presente disciplinare di gara in conformità delle predette Linee guida n. 2 approvate con delibera dell’ANAC n. 1005 del 21/9/2016, ovvero:

- 1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, i confronti a coppie delle proposte dei concorrenti seguendo la scala semantica (scala dei gradi di preferenza relativa) di cui alle predette Linee guida dell’ANAC come innanzi descritto e riportandone i rispettivi risultati nelle apposite tabelle triangolari;
- 2) determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti mediante i confronti a coppie di cui al precedente punto 1);
- 3) attribuendo – per i sub-criteri o, in assenza di essi, per i criteri – il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnando alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto (c.d. parametrizzazione).

La commissione giudicatrice, per la valutazione degli elementi di natura qualitativa, tiene conto dei seguenti criteri motivazionali, che hanno comunque carattere indicativo, non esaustivo e non restrittivo:

1) per la valutazione del criterio “...”:

1.1) sub-criterio “...”: si considera migliore soluzione quella che dimostri ... (indicare i relativi parametri di valutazione a cui si atterrà la commissione giudicatrice).

Valutazione dei criteri di natura quantitativa

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo ... [indicare il metodo prescelto – cfr. Linee guida dell’ANAC n. 2/2016, paragrafo IV - ad esempio]: dell’interpolazione lineare. Formula dell’interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito al valore più conveniente per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito al valore posto a base di gara:

$$C_i = R_i / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente dell’offerta tempo attribuito al concorrente i -esimo

R_i = riduzione di tempo offerta dal concorrente i -esimo

R_{max} = riduzione massima di tempo offerta in gara

Valutazione dei criteri di natura tabellare

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

SI PROPONE DI SOSTITUIRE IL PRIMO PUNTO: I punteggi sono espressi e calcolati ... [specificare il grado di approssimazione, per esempio: con approssimazione alla seconda cifra decimale]. La commissione giudicatrice, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, determina, con un unico parametro numerico finale, i punteggi relativi alle

offerte in gara per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa, impiegando il metodo: ... [Indicare, motivando la scelta, uno dei metodi - aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri- secondo quanto indicato nelle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, paragrafo VI].

SI PROPONE DI SOSTITUIRE IL PUNTO "[Facoltativo: I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato" CON: [Facoltativo: I riparametrazione] Si precisa, altresì, che al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri di valutazione, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La commissione giudicatrice procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio, il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

SI PROPONE DI SOSTITUIRE IL PUNTO "[Facoltativo: Il riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato" CON: [Facoltativo: Il riparametrazione] Inoltre, al fine di non alterare i pesi complessivi stabiliti tra i vari criteri di valutazione, se nel punteggio tecnico complessivo (incluso il tempo) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato. La commissione giudicatrice procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico complessivo più alto (incluso il tempo), il massimo punteggio tecnico (incluso il tempo) previsto dal disciplinare e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Tale metodo di ponderazione garantisce il rispetto del grado di proporzionalità prestabilito nel disciplinare tra i vari criteri di valutazione.

Integrare alla fine del paragrafo: [In caso di riparametrazione] Si precisa che la verifica di anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 97 commi 3 e 6 del Codice, è effettuata in base al punteggio parametrato dei singoli criteri di valutazione e, quindi, esclusa qualsiasi riparametrazione.

Ai sensi dell'art. 95 comma 15 del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

ELIMINARE il seguente punto che si ritiene inopportuno e irrilevante: "Si stima che la durata dei lavori della Commissione sarà pari a ... [indicare il numero previsto di giorni] giorni e che, oltre alle sedute pubbliche previste nel presente disciplinare, le sedute riservate saranno pari a ... [indicare il numero previsto di sedute riservate]."

AGGIUNGERE: La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce, ove ritenuto necessario, ausilio al RUP nella fase di verifica della documentazione amministrativa e di verifica dell'anomalia delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

SI PROPONE DI INSERIRE LA SEGUENTE CONDIZIONE PER LE GARE DIVISE IN LOTTI: Atteso che il seggio di gara e la commissione giudicatrice sono unici per tutti i lotti del bando, si stabilisce, come principio generale, che:

- 1) l'apertura delle offerte avviene secondo l'ordine numerico progressivo dei lotti del bando di gara;
- 2) l'eventuale rallentamento, sospensione o revoca della procedura di gara pertinente a un lotto – per effetto di verifiche, contestazioni, ricorsi e quant'altro – non compromette necessariamente la prosecuzione della gara per gli altri lotti, salvo per quelli che si trovino con esso in particolari contingenze di correlazione da motivare adeguatamente nei verbali di sessione.

SI PROPONE DI MODIFICARE IL SEGUENTE PUNTO, visto che trattandosi di gare telematiche, e perciò accessibili sia da una postazione fissa (desktop) che mobile (notebook, tablet, smartphone), e visto che – come confermato dalla giurisprudenza di merito – le sedute pubbliche in piattaforme telematiche non necessitano di una partecipazione fisica dei concorrenti da remoto purché agli stessi sia assicurata la possibilità di accedere all'esito delle operazioni svolte in seduta, è opportuno prevedere una riduzione dei tempi di preavviso delle sedute: Parimenti le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno ... [indicare il numero di giorni, ore o minuti] prima della sessione di gara.

SI PROPONE DI AGGIUNGERE: A fine seduta di gara, o a consuntivo di più sedute, è redatto apposito verbale delle attività svolte [facoltativo: il quale, ratificato in calce dal dirigente di settore competente, ha valore di provvedimento amministrativo ai fini della determinazione delle esclusioni e delle ammissioni dei concorrenti della gara, all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 comma 2-bis del Codice. Oppure, in alternativa: La stazione appaltante adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara ex art. 76 comma 2-bis del Codice e provvede altresì agli adempimenti di cui all'articolo 29 comma 1 del Codice].

La Piattaforma adotta modalità protette per l'esecuzione di qualsiasi azione e attività da parte del RUP, del seggio di gara, della commissione giudicatrice e dei concorrenti tali da garantire la massima segretezza e riservatezza delle offerte e dei documenti che le compongono, l'identificazione e l'inalterabilità delle stesse e la tracciabilità delle operazioni di chi vi ha accesso.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione della documentazione di gara, il [RUP/la commissione] comunicherà tempestivamente tramite la Piattaforma nell'area "Comunicazioni", ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, ai concorrenti interessati l'esclusione degli stessi da disporre per:

- l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate e alternative, nonché irregolari ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Codice;
- presentazione di offerte inammissibili ai sensi dell'art. 59 comma 4 del Codice.

In caso di inversione procedimentale (solo per le procedure aperte)

Ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 55/2019, per la presente procedura aperta si applica l'art. 133 comma 8 del Codice, ovvero il c.d. metodo della "inversione procedimentale". Pertanto, le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica d'idoneità dei concorrenti. A tal proposito, nel rispetto dei principi indefettibili di imparzialità e trasparenza, la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione avverrà per sorteggio elettronico a campione di un numero di offerenti pari al ...% [indicare la % arrotondata all'unità superiore, per es. il 10%] dei concorrenti ammessi all'esito del controllo delle offerte tecniche ed economiche, oltre l'aggiudicatario provvisorio.

Al fine di eludere ogni forma di condizionamento sotteso alla contezza delle offerte tecniche ed economiche già valutate, la verifica dei requisiti generali e speciali del campione di concorrenti selezionati non produce alcun effetto sull'ordine di graduatoria generata dalla valutazione delle offerte che, pertanto, è blindato nei termini previsti dall'art. 95 comma 15 del Codice. Quindi, il successivo controllo amministrativo dei requisiti di idoneità dell'aggiudicatario e del campione di concorrenti sorteggiati è finalizzato, per il primo, alla legittimità dell'aggiudicazione (che comunque non può ratificarsi in difetto dei requisiti di gara alla luce del disposto dell'art. 1 comma 3 della legge 55/2019 e degli artt. 32 comma 7 e 133 comma 8 del CCP), per i secondi, alla verifica di veridicità delle autocertificazioni rese a pena di sanzione in rilievo di illeciti o violazioni del Codice o della lex specialis di gara e, per entrambi, al consequenziale incameramento della cauzione provvisoria ove ne ricorrano i presupposti di legge. Di conseguenza, i concorrenti risultati non essere in regola con i requisiti di gara saranno esclusi dalla procedura, pur restando comunque inalterato l'ordine di graduatoria per effetto dell'immodificabilità "del calcolo di medie nella procedura" e del calcolo "per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte", sebbene lo stesso ordine sarà in ogni caso aggiornato per scorrimento di graduatoria, ovvero espungendo i concorrenti esclusi.

Per garantire i principi di imparzialità e trasparenza imposti dalla norma si procederà come segue:

- a) apertura delle offerte tecniche ed economiche e loro esame con esclusione delle offerte irregolari;
- b) verifica di congruità delle offerte anormalmente basse presenti in graduatoria provvisoria;
- c) formazione della graduatoria definitiva in ragione dei punteggi assegnati alle offerte ammesse. La graduatoria è blindata sicché la successiva verifica dei requisiti d'idoneità non modifica l'ordine di classifica in caso di esclusioni, ma si procede per scorrimento di offerte (principio del c.d. "blocco della graduatoria" ex art. 95 comma 15 del Codice);
- d) sorteggio elettronico del campione di concorrenti da sottoporre a verifica amministrativa oltre il primo graduato (aggiudicatario provvisorio). Il numero dei sorteggiati è pari al ...% [indicare la % arrotondata all'unità superiore, per es. il 10%] degli operatori economici ammessi: per cui la quota del ... [per es. del decimo] è applicata al totale delle offerte ammesse presenti in graduatoria e, perciò, compreso l'aggiudicatario provvisorio;
- e) controllo dei requisiti d'idoneità economica, finanziaria, tecnica e professionale dei concorrenti sorteggiati e dell'aggiudicatario provvisorio;
- f) riformulazione della graduatoria definitiva per scorrimento di offerte in caso di esclusioni.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

SI PROPONE DI INTEGRARE IL PUNTO: Il ... [scegliere tra commissione giudicatrice, RUP, seggio di gara istituito ad hoc ovvero, se presente nell'organico della stazione appaltante, apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante] procede (ELIMINARE "nella prima") in seduta pubblica, mediante la Piattaforma, a:

- a) controllare, in ordine cronologico di arrivo, la completezza della documentazione amministrativa presentata con la busta "A - Documentazione amministrativa" e a controllare che i file digitali inviati risultino essere integri e accessibili e perciò non compromessi da errori informatici, virus informatici e quant'altro;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara e quindi al controllo, in base agli atti acquisiti, della regolarità dei requisiti generali e speciali posseduti dai concorrenti;
- c) attivare, ove occorra, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14 e, in tal caso, aggiornerà la seduta ad altra data, dandone comunicazione al RUP per le conseguenti verifiche di rito.

ELIMINARE: "Ad esito delle verifiche di cui sopra il ... [scegliere tra commissione giudicatrice, RUP, seggio di gara istituito o apposito ufficio-servizio a ciò deputato] provvede a:

- a) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice."

AGGIUNGERE: Ai sensi dell'art. 85 commi 5 e 6 del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura di gara, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi non presenti nella "Banca dati nazionale degli operatori economici" di cui all'art. 81 del Codice e nel Registro on-line dei certificati "e-Certis" di cui all'art. 88 del Codice, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa. Altresì, la stazione appaltante ha comunque facoltà di invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli artt. 82, 85, comma 5, e 86 del Codice. A norma dell'art. 216 comma 13 del Codice, fino all'adozione del decreto di cui all'art. 81 comma 2 del Codice, la verifica predetta avviene utilizzando la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC con la delibera dell'ANAC n. 157 del 17.2.2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 comma 11 del codice, le cause di esclusione previste dallo stesso articolo 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

A norma dell'art. 80 commi 7 e 8 del Codice, qualora il concorrente, o un subappaltatore della terna di cui all'art. 105 comma 6 del Codice (ove sussista l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori), si trovi:

- a) in una delle situazioni motivo di esclusione ex art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato;
- b) in una delle situazioni motivo di esclusione ex art. 80 comma 5 del Codice;

l'esclusione non è automatica ma l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritenga che le predette misure adottate dall'operatore economico siano sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità morale, lo stesso non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'interessato.

A norma delle Linee guida dell'ANAC n. 6 del 16/11/2016, ex art. 80 comma 13 del Codice, recanti l' "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice", approvate con delibera dell'ANAC n. 1293 del 16/11/2016, qualora il concorrente si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, l'esclusione non è automatica ma deve essere disposta all'esito di un procedimento di valutazione in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti dell'operatore economico, da effettuarsi nell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione aggiudicatrice, e deve essere adeguatamente motivata sia in ordine alla sussistenza dei presupposti che in ordine alla gravità dei comportamenti considerati.

Terminato il controllo della documentazione amministrativa, a norma dell'art. 76 comma 2-bis del Codice è dato avviso a tutti i concorrenti dei provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni alla gara.

ELIMINARE "La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal Gestore [indicare quali] conseguentemente la Piattaforma consente al ... [scegliere tra RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc ovvero, se presente nell'organico della stazione appaltante, apposito

ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante] di accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura."

AGGIUNGERE: In caso di inversione procedimentale (solo per le procedure aperte)

Una volta effettuato il controllo delle offerte tecniche ed economiche e formata la graduatoria definitiva, la commissione giudicatrice consegna gli atti al [RUP/seggio di gara/apposito ufficio-servizio].

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procede in seduta pubblica, mediante la Piattaforma:

a) al sorteggio elettronico del campione di concorrenti da sottoporre a verifica amministrativa oltre il primo graduato (aggiudicatario provvisorio). Il numero dei sorteggiati è pari al 10% (arrotondato all'unità superiore) degli operatori economici ammessi: per cui la quota del decimo è applicata al totale delle offerte ammesse presenti in graduatoria e, perciò, compreso l'aggiudicatario provvisorio;

b) a controllare, in ordine di graduatoria, la completezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti sorteggiati e dall'aggiudicatario provvisorio con la busta "A - Documentazione amministrativa" e a controllare che i file digitali inviati risultino essere integri e accessibili e perciò non compromessi da errori informatici, virus informatici e quant'altro;

c) a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara e quindi al controllo, in base agli atti acquisiti, della regolarità dei requisiti generali e speciali posseduti dai concorrenti sorteggiati e dall'aggiudicatario provvisorio;

d) ad attivare, ove occorra, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14 e, in tal caso, aggiornerà la seduta ad altra data, dandone comunicazione al RUP per le conseguenti verifiche di rito;

e) alla riformulazione della graduatoria definitiva per scorrimento di offerte in caso di esclusioni;

f) se l'aggiudicatario provvisorio fosse escluso a seguito della verifica amministrativa, si procederà comunque alla verifica amministrativa nei confronti del nuovo aggiudicatario provvisorio (se non sorteggiato in precedenza) e alla verifica di congruità della nuova offerta aggiudicataria qualora anormalmente bassa. In tal caso la seduta sarà aggiornata ad altra data dopo le verifiche di rito secondo quanto indicato nel presente paragrafo e nel successivo punto 22.

Ai sensi dell'art. 85 commi 5 e 6 del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura di gara, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi non presenti nella "Banca dati nazionale degli operatori economici" di cui all'art. 81 del Codice e nel Registro on-line dei certificati "e-Certis" di cui all'art. 88 del Codice, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa. Altresì, la stazione appaltante ha comunque facoltà di invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli artt. 82, 85, comma 5, e 86 del Codice. A norma dell'art. 216 comma 13 del Codice, fino all'adozione del decreto di cui all'art. 81 comma 2 del Codice, la verifica predetta avviene utilizzando la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC con la delibera dell'ANAC n. 157 del 17.2.2016.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 comma 11 del codice, le cause di esclusione previste dallo stesso articolo 80 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

A norma dell'art. 80 commi 7 e 8 del Codice, qualora il concorrente, o un subappaltatore della terna di cui all'art. 105 comma 6 del Codice (ove sussista l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori), si trovi:

a) in una delle situazioni motivo di esclusione ex art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato;

b) in una delle situazioni motivo di esclusione ex art. 80 comma 5 del Codice;

l'esclusione non è automatica ma l'operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritenga che le predette misure adottate dall'operatore economico siano sufficienti a dimostrare la sua integrità e affidabilità morale, lo stesso non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'interessato.

A norma delle Linee guida dell'ANAC n. 6 del 16/11/2016, ex art. 80 comma 13 del Codice, recanti l' "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative

per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice", approvate con delibera dell'ANAC n. 1293 del 16/11/2016, qualora il concorrente si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, l'esclusione non è automatica ma deve essere disposta all'esito di un procedimento di valutazione in ordine alla rilevanza ostativa degli specifici comportamenti dell'operatore economico, da effettuarsi nell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione aggiudicatrice, e deve essere adeguatamente motivata sia in ordine alla sussistenza dei presupposti che in ordine alla gravità dei comportamenti considerati.

Terminato il controllo della documentazione amministrativa, a norma dell'art. 76 comma 2-bis del Codice è dato avviso a tutti i concorrenti dei provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni alla gara.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

SI PROPONE DI SOSTITUIRE L'INTERO PARAGRAFO: Il ... [scegliere tra commissione giudicatrice, RUP, seggio di gara istituito ad hoc ovvero, se presente nell'organico della stazione appaltante, apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante] procede in seduta pubblica, mediante la Piattaforma, a:

- a) controllare, in ordine cronologico di arrivo, la completezza della documentazione tecnica presentata con la busta "B - Offerta tecnica" dai concorrenti ammessi a gara e a controllare che i file digitali inviati risultino essere integri e accessibili e perciò non compromessi da errori informatici, virus informatici e quant'altro;
- b) verificare la conformità della documentazione tecnica a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara;
- c) escludere dalla gara, in caso di esito negativo, coloro per i quali l'offerta o i file presentati risultino essere irregolari;
- d) sospendere la seduta affinché la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, proceda all'esame delle offerte tecniche.

La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Si precisa che ai fini della determinazione di punteggi e soglie di accesso (ove previste) e di anomalia, i calcoli sono eseguiti con approssimazione fino alla seconda cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. I componenti della commissione di gara potranno valutare le offerte tecniche collegandosi alla Piattaforma da remoto tramite propria infrastruttura informatica.

Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte, in seduta pubblica la commissione giudicatrice rende noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche nonché dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti la cui documentazione è risultata essere irregolare [in caso di soglia di sbarramento al punteggio tecnico di cui al punto 18.1: e dei concorrenti la cui offerta tecnica non ha superato la soglia di sbarramento fissata al precedente punto 18.1. La commissione non procederà all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti esclusi].

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione giudicatrice procede mediante la Piattaforma:

- a) a controllare, in ordine cronologico di arrivo, la completezza della documentazione presentata con la busta "C - Offerta economica" dai concorrenti ammessi a gara e a controllare che i file digitali inviati risultino essere integri e accessibili e perciò non compromessi da errori informatici, virus informatici e quant'altro;
- b) a verificare la conformità della documentazione economica a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara;
- c) a escludere dalla gara, in caso di esito negativo, coloro per i quali l'offerta o i file presentati risultino essere irregolari;
- d) a rendere noti i prezzi e i ribassi economici e temporali offerti dai concorrenti ammessi e al calcolo dei punteggi delle offerte economiche e di tempo secondo i criteri di aggiudicazione e le modalità descritte al paragrafo 18., nonché all'individuazione dell'unico parametro numerico finale in base al quale formula la graduatoria provvisoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice. Si precisa che ai fini della determinazione di punteggi e soglie di anomalia, i calcoli sono eseguiti con approssimazione fino alla seconda cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio totale:
 - se i punteggi dell'offerta tecnica (incluso il tempo) sono differenti, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica (incluso il tempo);
 - se i punteggi dell'offerta tecnica (incluso il tempo) sono uguali, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica;
 - se sia i punteggi dell'offerta tecnica (incluso il tempo) che quelli dell'offerta economica sono uguali, ai fini della posizione in graduatoria si procederà per sorteggio elettronico nella medesima seduta e perciò senza ulteriore avviso agli interessati;
- e) a individuare le offerte anormalmente basse secondo i criteri e le procedure stabiliti dall'art. 97 del Codice. Pertanto, in presenza di offerte anomale, aggiorna la seduta di gara ad altra data, dandone comunicazione al RUP per le conseguenti verifiche di rito secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il [RUP/la commissione] comunicherà tempestivamente tramite la Piattaforma nell'area "Comunicazioni", ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, ai concorrenti interessati l'esclusione degli stessi da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lettera a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che il prezzo offerto supera l'importo a base di gara;
- [Facoltativo in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento] mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

In caso di inversione procedimentale (solo per le procedure aperte)

La valutazione delle offerte tecniche ed economiche precede la verifica della documentazione amministrativa.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

SI PROPONE DI AGGIUNGERE ALL'INIZIO: I criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e le procedure di esclusione delle stesse sono quelli stabiliti dall'art. 97 comma 3 e ss. (esclusi i commi 3-bis e 8) del Codice. Ai sensi del citato art. 97 comma 3, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 3 non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia. Ex art. 97 comma 6 del Codice resta comunque fermo il potere della stazione appaltante di valutare in ogni caso la congruità di ogni offerta che appaia anormalmente bassa in base a elementi specifici valutati in ordine a un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

SI PROPONE DI AGGIUNGERE: Qualora il concorrente partecipi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, ovvero di aggregazione di imprese di rete, i documenti di giustificazione devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE, o che costituiscono l'aggregazione di imprese.

Il RUP, qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, ma soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non sia in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dal RUP, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). In caso di esclusione di un'offerta per tali circostanze, il RUP ne dà informazione alla Commissione europea.

SI PROPONE DI ELIMINARE IL PARAGRAFO 23 "[Facoltativo in caso di ricorso alla facoltà c.d. di inversione procedimentale] VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

SI PROPONE DI AGGIUNGERE: E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non stipulare il contratto d'appalto in forza dell'art. 32 comma 6 del Codice.

La stazione appaltante, ex art. 94 comma 2 del Codice, può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se abbia accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 del Codice relativamente al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 95 comma 15 del Codice, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Ai sensi dell'art. 85 commi 5 e 6 del Codice, prima dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, la stazione appaltante procede, tramite la "Banca dati nazionale degli operatori economici" di cui all'art. 81 del Codice e tramite il Registro on-line dei certificati "e-Certis" di cui all'art. 88 del Codice, alla verifica della regolarità della documentazione di gara, comprovante il

possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, nei confronti del concorrente proposto per l'aggiudicazione dell'appalto e, se del caso, richiede allo stesso di presentare documenti complementari aggiornati conformemente agli artt. 85, comma 5, e 86 del Codice, qualora questi non siano presenti nella predetta Banca dati nazionale. A norma dell'art. 216 comma 13 del Codice, fino all'adozione del decreto di cui all'art. 81 comma 2 del Codice, la verifica predetta avviene utilizzando la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC con la delibera attuativa dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Inoltre, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, nei confronti del concorrente potenziale aggiudicatario, verifica il rispetto di quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice, ovvero che il costo del personale indicato nell'offerta non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice. Altresì, la stazione appaltante ha comunque facoltà di invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli artt. 82, 85, comma 5, e 86 del Codice. Nel caso che le predette verifiche non diano esito positivo:

a) se la posizione del concorrente proposto per l'aggiudicazione dell'appalto, primo in graduatoria, risulti irregolare, si procede all'esclusione dello stesso dalla gara. Di conseguenza, si procede:

a.1) all'escussione della cauzione provvisoria del concorrente escluso, ex art. 93 comma 6 del Codice, e alla segnalazione delle irregolarità, riscontrate a suo carico, all'ANAC per i competenti provvedimenti sanzionatori ai sensi degli artt. 80 comma 12 e 213 comma 10 del Codice e, in caso di illeciti, all'inoltro della relativa denuncia all'ANAC per i competenti provvedimenti di iscrizione nel Casellario informatico ai sensi del citato art. 80 comma 12 del Codice e all'Autorità giudiziaria per le relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

a.2) alla conseguente aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente che segue in graduatoria che risulti essere in regola con la predetta verifica dei requisiti di gara;

b) se l'irregolarità afferisca alla posizione del concorrente che segue in graduatoria coloro che lo precedono risultati essere irregolari all'esito della verifica dei requisiti di gara, in luogo dei quali subentra nell'aggiudicazione dell'appalto per scorrimento di graduatoria, si procede:

b.1) all'escussione della cauzione provvisoria del concorrente escluso, ex art. 93 comma 6 del Codice, e alla segnalazione delle irregolarità, riscontrate a suo carico, all'ANAC per i competenti provvedimenti sanzionatori ai sensi degli artt. 80 comma 12 e 213 comma 10 del Codice e, in caso di illeciti, all'inoltro della relativa denuncia all'ANAC per i competenti provvedimenti di iscrizione nel Casellario informatico ai sensi del citato art. 80 comma 12 del Codice e all'Autorità giudiziaria per le relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

b.2) alla conseguente aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente che segue in graduatoria che risulti essere in regola con la predetta verifica dei requisiti di gara.

La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto in via definitiva.

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 del Codice e secondo gli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000. Pertanto, in ossequio al principio del possesso ininterrotto dei requisiti per tutta la durata del procedimento, qualora si dovesse riscontrare l'esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà:

a) alla revoca dell'aggiudicazione e conseguente esclusione dalla gara del concorrente irregolare e, quindi, all'aggiudicazione definitiva dell'appalto per scorrimento di graduatoria, a favore del concorrente che segue che risulti essere in regola con la verifica dei requisiti di gara nei termini predetti (in ossequio al c.d. principio di immodificabilità del calcolo delle medie e delle soglie di anomalia che hanno determinato la graduatoria, ex art. 95 comma 15 del Codice);

b) all'escussione della cauzione provvisoria dell'aggiudicatario escluso ex art. 93 comma 6 del Codice e alla segnalazione delle irregolarità all'ANAC per i competenti provvedimenti sanzionatori e, in caso di illeciti, all'inoltro della relativa denuncia all'ANAC per i competenti provvedimenti di iscrizione nel Casellario informatico ai sensi dell'art. 80 comma 12 del Codice e all'Autorità giudiziaria per le relative sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

A norma dell'art. 32 comma 6 del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

[oppure, in caso di offerta in variante o di miglorie d'offerta]

La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, prima di dichiarare l'aggiudicazione definitiva, fermo restando la definitività della valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice, provvederà eventualmente ad acquisire l'accettazione, da parte del progettista dei servizi/forniture, delle varianti e miglorie offerte dal concorrente potenziale aggiudicatario, nonché la conseguente attestazione del RUP di regolarità tecnico-amministrativa della documentazione progettuale presentata dallo stesso concorrente in sede di gara; se necessario, la documentazione prodotta dall'offerente dovrà essere adeguatamente integrata dallo stesso nei modi e termini ingiunti dal RUP, pena l'esclusione dalla gara. Si precisa che la verifica degli elaborati

progettuali da parte del RUP è finalizzata soltanto al controllo documentale e perciò non inficia la valutazione di merito effettuata dalla commissione giudicatrice che, comunque, ha carattere definitivo. All'esito positivo dei predetti controlli, la stazione appaltante dichiarerà l'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 7 del Codice e secondo gli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/2000.

L'aggiudicatario, prima della stipula del contratto e nel termine perentorio intimato dal RUP, dovrà provvedere al completo adeguamento del progetto di gara alle varianti e migliorie da egli offerte. Il progetto aggiornato deve essere predisposto e firmato, pena la revoca dell'aggiudicazione, da un tecnico adeguatamente abilitato all'esercizio della professione e, ove previsto per legge, iscritto al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale, munito di adeguata polizza assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità per tutto il periodo dell'appalto e per un massimale non inferiore a € [non superiore al 10 % del valore dell'appalto]. Il progetto aggiornato sarà sottoposto all'approvazione della stazione appaltante, preliminare alla firma del contratto.

In caso di accertata irregolarità e/o di inadempimento alle ingiunzioni del RUP, nonché, in ossequio al principio del possesso ininterrotto dei requisiti per tutta la durata del procedimento, qualora si dovesse riscontrare l'esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà:

- a) alla revoca dell'aggiudicazione e conseguente esclusione dalla gara del concorrente irregolare e, quindi, all'aggiudicazione definitiva dell'appalto per scorrimento di graduatoria, a favore del concorrente che segue che risulti essere in regola con i predetti adempimenti e con la verifica dei requisiti di gara nei termini suddetti (in ossequio al c.d. principio di immodificabilità del calcolo delle medie e delle soglie di anomalia che hanno determinato la graduatoria, ex art. 95 comma 15 del Codice);
- b) all'escussione della cauzione provvisoria dell'aggiudicatario escluso ex art. 93 comma 6 del Codice e alla segnalazione delle irregolarità all'ANAC per i competenti provvedimenti sanzionatori e, in caso di illeciti, all'inoltro della relativa denuncia all'ANAC per i competenti provvedimenti di iscrizione nel Casellario informatico ai sensi dell'art. 80 comma 12 del Codice e all'Autorità giudiziaria per le relative sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

A norma dell'art. 32 comma 6 del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, nonché alle formalità e approvazioni di rito previste dagli artt. 32 e 33 del Codice.

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012: Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92 commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa all'art. 92 comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto di appalto non potrà essere stipulato prima che sia decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del Codice, ovvero i termini cautelari di cui all'art. 32 comma 11 del Codice.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro la scadenza del termine indicato al punto 13. per la validità dell'offerta e qualora tale scadenza sia imminente comunque entro 60 giorni [la stazione appaltante può stabilire un termine diverso], anche se eccedenti il predetto termine, dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato [indicare "con atto pubblico notarile informatico" oppure "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante" oppure "in modalità elettronica, mediante scrittura privata"].

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il contratto di appalto soggiace alla condizione risolutiva nel caso di disponibilità della convenzione stipulata da Consip s.p.a. o dalla centrale di committenza della regione ... (indicare la regione competente) per l'acquisizione dei servizi oggetto della prestazione di che trattasi (o per l'acquisto dei prodotti oggetto della fornitura di che trattasi), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del d.l. 6/7/2012 n. 95 convertito in legge 7/8/2012 n. 135.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del Codice. Pertanto, qualora se ne verificassero i presupposti di legge, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

SI PROPONE DI ELIMINARE: "Entro [indicare il termine, massimo 30] giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione la stazione appaltante procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini la proposta di aggiudicazione si intende approvata."

Tale elisione si rende opportuna per evitare di ingenerare confusione tra "approvazione della proposta di aggiudicazione" e "aggiudicazione definitiva". A tal proposito si osserva che l'art. 33 comma 1 del CCP dispone il termine di scadenza per la "approvazione" della proposta di aggiudicazione (fissato dall'ordinamento interno della stazione appaltante o in mancanza stabilito in 30 gg. ex lege). Detto termine è perentorio per cui decorso inutilmente – ovvero senza che si sia provveduto a emettere il provvedimento di approvazione della proposta – la proposta di aggiudicazione si intende automaticamente approvata (principio del silenzio-assenso). E' il caso di evidenziare che il principio del silenzio-assenso si applica esclusivamente al provvedimento di "approvazione" della proposta di aggiudicazione e non al provvedimento di "aggiudicazione" definitiva di cui all'art. 32 comma 5 del CCP; in ogni caso, ove possibile, i due provvedimenti si possono formalizzare anche contestualmente in un unico atto con cui si dichiara l'approvazione della proposta e l'aggiudicazione definitiva. Tale assunto è corroborato anche dal dispositivo dell'art. 32 comma 5 del CCP che novella "La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione": pertanto, il termine di cui all'art. 33 comma 1 del codice è riferito alla "verifica della proposta di aggiudicazione" dalla quale ne discende la relativa approvazione a conclusione dell'esercizio dei poteri generali di controllo della stazione appaltante, mentre l'aggiudicazione definitiva necessita sempre di apposito provvedimento espresso, il quale eventualmente se emesso nei termini di cui al citato art. 33 può dichiarare anche l'approvazione della proposta di aggiudicazione. Pertanto, il perfezionamento dell'aggiudicazione in via definitiva richiede sempre un'autonoma manifestazione di volontà espressa della stazione appaltante, ossia uno specifico provvedimento di merito. (cfr. CdS sez. V n. 2655 del 27/4/2020)

26. [Facoltativo CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE]

SI PROPONE DI SOSTITUIRE IL PUNTO: "Ai fini del rispetto della presente clausola sociale il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale." CON: A norma delle Linee guida dell'ANAC n. 13 del 13/2/2019, il concorrente, a pena di esclusione, deve allegare all'offerta tecnica:

- a) un piano di assorbimento del personale dell'appaltatore uscente atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico);

- b) in alternativa al predetto piano, una dichiarazione con cui manifesti il proposito di applicare la clausola sociale nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d'impresa, secondo i termini previsti dal presente paragrafo.

La mancata presentazione del piano o della dichiarazione, anche a seguito di attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale. La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione dei rimedi previsti dalla legge ovvero dal contratto, il quale prevede una penale del ...% dell'importo contrattuale per violazioni non gravi e, per le gravi violazioni, la clausola risolutiva ex art. 108 comma 3 del Codice.

24. Guerrieri Walter

All'articolo 20 del disciplinare è indicato quanto segue:

"La prima seduta avrà luogo attraverso la Piattaforma il giorno ... [indicare il giorno], alle ore ... [indicare l'ora] e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore."

Sul punto risulta alquanto difficile immaginare come possano essere puntualmente identificati i soggetti che risultano abilitati a partecipare alla seduta telematica né tantomeno poter verificare la presenza di apposite deleghe, visto che di solito la seduta non si svolge con attivazione di sistemi video.

Forse sarebbe più semplice stabilire, come anche avvalorato da numerose sentenze in merito, l'esecuzione esclusivamente in via telematica delle sedute e senza necessità per la SA di procedere con "sedute pubbliche" in quanto, proprio la modalità telematica di esecuzione della stessa garantisce che non vi possano essere modifiche o manomissioni della documentazione presentata.

25. Maccagnino Tamara

Pag. 8, paragrafo 1.3 "Si richiede all'operatore di utilizzare l'identità digitale SPID ai sensi dell'art. Art. 64, Dlgs 82/2005 che regola le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni."

Si osserva che l'accesso alla piattaforma telematica non rappresenta un servizio erogato in rete dalla Pubblica amministrazione come nelle previsioni di cui all'art 64 del Dlgs 82/2005 ma lo strumento da utilizzare per la presentazione delle offerte e per la gestione delle sedute di gara. Le modalità di identificazione dell'operatore ai fini della partecipazione alla gara telematica sono indicate al comma 4 dell'art. 58 del DLgs 50/2016.

Tenuto conto che gli operatori economici stranieri potrebbero non essere in possesso di identità digitale SPID, si propone di mantenere la modalità di registrazione di cui al comma 4 dell'art. 58 del Dlgs 82/2005 come modalità aggiuntiva di accesso qualora si voglia confermare l'utilizzo di SPID per l'accesso alla piattaforma.

Pg 9, paragrafo 2.1 : La documentazione di gara comprende:

a) Il progetto ai sensi dell'articolo 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti ... [indicare i documenti parte del progetto tra cui obbligatoriamente capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema di contratto];

Non tutti gli elementi del progetto, tra cui ad esempio la relazione tecnico illustrativa, divengono documentazione di gara al pari del resto della documentazione in elenco al paragrafo 2.1. Si suggerisce di eliminare la voce progetto dall'elencazione dei documenti di gara inserendo gli elementi di progetto utili alla predisposizione dell'offerta come documentazione in consultazione per la partecipazione alla procedura, così da valorizzare fin da principio che in caso di errori o refusi tra i documenti, saranno prevalenti gli elementi inseriti tra i documenti di gara. Il capitolato speciale e lo schema di contratto saranno inseriti in elenco come documenti di gara e non come documentazione in consultazione.

Pag 9 paragrafo 1.3 ultimo capoverso

"L'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente inserito per la registrazione deve essere lo stesso indicato nella domanda di partecipazione. In caso di discordanza tra l'indirizzo indicato in sede di registrazione e quello indicato nella domanda di partecipazione, la Piattaforma non consente di inserire l'offerta. È onere di ciascun concorrente controllare e aggiornare l'indirizzo di posta elettronica comunicato."

Osservazione: la domanda di partecipazione è inserita tra i documenti di gara al punto 2.1 lettera d) "schema di domanda di partecipazione". Trattandosi di un documento da caricare a sistema la piattaforma potrebbe non verificare il contenuto e quindi non gestire la prevalenza in caso di discordanza tra indirizzi e-mail. Ad ogni modo, tenuto conto che per le comunicazioni con il concorrente si utilizza la piattaforma o il domicilio digitale di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/2005 se si tratta di comunicazioni che necessitano di notifica di ricezione (paragrafo 2.3), eventuali discordanze tra indirizzo inserito in piattaforma e indirizzo inserito nella domanda di partecipazione non dovrebbero rilevare.

Pag. 15, paragrafo 5, la formulazione relativa ai consorzi non è aggiornata: la versione corretta dopo la L. 120 del 2020 di conversione del DL 120/2021 è la seguente: "I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale."
5

Pag. 26 paragrafo 9 "In caso di subappalto, la stazione appaltante provvede, ai sensi dell'articolo 105, comma 13, a corrispondere all'appaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore"

Osservazione: c'è un errore: la previsione di corresponsione diretta è nei confronti del subappaltatori per le prestazioni eseguite dagli stessi

Pag. 28 paragrafo 11 sopralluogo

"La richiesta di sopralluogo deve essere presentata tramite la Piattaforma alla Sezione"

"La stazione appaltante accerta – mediante consultazione dei propri sistemi/registri – l'avvenuto sopralluogo da parte dei concorrenti."

L'amministrazione, ai sensi dell'art. 31, comma 9, può costituire una stabile struttura a supporto del Rup. Nell'ambito di questa struttura possono essere espletate le procedure di gara. Gli accessi al luogo oggetto di sopralluogo possono essere gestiti e presidiati, in base anche agli eventuali orari di apertura per le attività istituzionali dell'Ente, da soggetti diversi rispetto a coloro che operano in piattaforma. Al fine di non appesantire il processo informativo interno con passaggi tra soggetti della Stazione Appaltante appartenenti ad unità organizzative differenti e/o in servizio in luoghi diversi, si propone la seguente formulazione: "La richiesta di sopralluogo deve essere presentata all'indirizzo di posta elettronica certificata/di posta elettronica". L'indirizzo indicato sarà quello del plesso/struttura/area/Dipartimento presso cui deve materialmente essere effettuato il sopralluogo.

Rispetto alla documentazione comprovante l'avvenuto sopralluogo si propone la seguente formulazione:

"L'attestazione di avvenuto sopralluogo dovrà essere caricata in piattaforma/ in alternativa/ la stazione appaltante ove previsto può accertare l'avvenuto sopralluogo mediante consultazione dei propri sistemi/registri".

Si prevede l'ipotesi di mancato utilizzo di AVCPASS (es. paragrafo 7 e 11). Si chiede di chiarire quando l'utilizzo di Avcpass è facoltativo, posto che ai sensi dell'art. 216, comma 13 : " Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC."

Pg 29 paragrafo 12 ultimo capoverso: La delibera Anac vigente è la n. 1121 del 29 dicembre 2020

Pg. 30, paragrafo 13.1 "Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento della stessa".

Il sistema di notifica automatica è collegato alla piattaforma telematica di regola di proprietà di un soggetto terzo. Tenuto conto che potrebbe non esserci un ulteriore collegamento informatico alla stazione appaltante per l'emissione di notifiche, si suggerisce la seguente formulazione: "Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata".

Pg. 31 paragrafo 15.1: "Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 - i dati identificatividi non partecipare alla medesima gara in altra forma".

Data la natura delle informazioni da inserire, si suggerisce che le stesse vengano dichiarate in un documento apposito da denominarsi "condizioni integrative al DGUE" da presentare nella sezione della Piattaforma telematica dedicata alle autocertificazioni insieme al DGUE e con esso successivamente esaminata. Conseguentemente le indicazioni inserite nell'elenco puntato possono essere fornite al paragrafo 15.2 dedicato al DGUE e quindi anche alla dichiarazione integrativa al DGUE.

Pg. 32, paragrafo 14 relativo al soccorso istruttorio: è sanabile il "difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporta un'incertezza assoluta della stessa è sanabile". Questa formulazione può generare difficoltà applicative e incrementare ipotesi di ricorso. Si propone pertanto la seguente formulazione: "fatto salvo

che per il documento di offerta tecnica ed economica, il difetto di sottoscrizione è sanabile se non preclude la riconoscibilità della provenienza del documento e non comporta un'incertezza assoluta sulla titolarità dello stesso".

Pg. 41, paragrafo 19 "Si stima che la durata dei lavori della Commissione sarà pari a ... [indicare il numero previsto di giorni] giorni e che, oltre alle sedute pubbliche previste nel presente disciplinare, le sedute riservate saranno pari a ... [indicare il numero previsto di sedute riservate]." Al momento della pubblicazione del bando, non si conosce il numero delle offerte che perverranno e pertanto non è possibile prevedere il numero di giorni dei lavori della commissione né il numero di sedute riservate. Si osserva che il DL 120/2020 ha previsto che la durata dei procedimenti di gara per le procedure sopra soglia sia di 6 mesi decorrenti dalla data di adozione della determina a contrarre. Si propone di eliminare dal bando l'inserimento del numero di sedute e del numero di giorni di lavoro della commissione.

Pag. 41, paragrafo 20 con riferimento all'inversione procedimentale si richiama il sorteggio di cui al comma 5 dell'art. 36 che è stato invece abrogato dall'art. 1, comma 20, lettera h), della legge n. 55 del 2019 di conversione del DL 76/2020 c.d. Sblocca cantieri.

Pg. 41 paragrafo 20: "La prima seduta avrà luogo attraverso la Piattaforma il giorno ... [indicare il giorno], alle ore ... [indicare l'ora] e vi possono partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore."

Trattandosi di procedure telematiche, la piattaforma elettronica assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) e ogni operazione compiuta viene tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (cfr. TAR Veneto, Sez. III, 13 marzo 2018 n. 370). Ed infatti l'art. 58 del d.lgs. n. 50/2016, che contiene la disciplina delle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, non contempla alcuna fase pubblica. Ciò premesso, l'accesso alle sedute telematiche è comunque consentito a coloro che si saranno registrati in qualità di legale rappresentante delle imprese attraverso il rilascio di user ID e password e di eventuali altri codici individuali ai sensi del comma 4 dell'art. 58 del DLgs 50/2016. La partecipazione del legale rappresentante sarà sempre a titolo di "uditore" in quanto non vi può essere partecipazione alle operazioni di gara da parte delle imprese.

Si propone la seguente formulazione: "La prima seduta telematica avrà luogo attraverso la Piattaforma il giorno ... [indicare il giorno], alle ore ... [indicare l'ora]. Sarà possibile assistere alla seduta collegandosi al Sistema da remoto tramite propria infrastruttura informatica."

Pg 44, paragrafo 24 - Aggiudicazione dell'appalto :

"All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale– formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e dandone informazione al RUP."

La commissione di gara è organo autonomo e indipendente. Terminata l'assegnazione dei punteggi e redatta la graduatoria conclude le proprie attività. L'art. 97, comma 6 prevede che la Stazione appaltante possa in ogni caso, quindi anche di assenza dei presupposti per la verifica di anomalia descritti all'art. 97, commi 2, 2bis, 2 ter e 3, procedere a "valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa". La commissione, organo autonomo e distinto dalla stazione appaltante, conclude le attività e redatta la graduatoria, dovrebbe quindi rimandare gli atti al RUP, stante il suo ruolo di coordinamento e controllo, così che questi, a sua volta, verificata la congruità dell'offerta, possa proporre l'aggiudicazione al dirigente competente, se diverso dal RUP.

Quanto sopra è coerente con la previsione successiva del documento in esame (sempre pag. 44, paragrafo 24) secondo cui "Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali." Questa formulazione prevede infatti un momento di verifica in capo al RUP precedente la proposta di aggiudicazione e successiva all'esame della commissione.

Si propone pertanto la seguente formulazione: "All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora non vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, chiude le operazioni di gara rinviando gli atti al RUP per la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta."

Pg 44, paragrafo 24 - Aggiudicazione dell'appalto

"Prima dell'aggiudicazione, il RUP richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice."

Ai sensi dell'art. 32, comma 7 la verifica segue il provvedimento di aggiudicazione e la Stazione Appaltante, in ottemperanza all'art. 43 del DPR 445/2000, è tenuta ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive. Non può pertanto chiedere certificati che possono essere acquisti da altra Pubblica amministrazione. Si propone di eliminare la previsione per contrasto con la normativa vigente in tema di autocertificazioni.

Pg 46 paragrafo 28: "L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi inoltrando apposita istanza mediante la Piattaforma, o qualora l'istante non sia registrato sulla Piattaforma, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante [indicare indirizzo]."

Tenuto conto che l'accesso a e gli atti durante le operazioni di gara è gestito nelle modalità e tempi previsti dall'art. 53 del Codice e che le piattaforme telematiche, di regola, gestiscono solo il procedimento di gara e non anche i procedimenti autonomi anche se ad esso riferiti, come il procedimento di accesso agli atti, si propone la seguente formulazione:

"L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi inoltrando apposita istanza mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante [indicare indirizzo]."

26. Romani Benedetta

Art. 7.5 del bando tipo prevede: [Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3] I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dai singoli consorziati; I requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi posseduti dal consorzio e dai singoli consorziati sono sommati. [Facoltativo] I requisiti relativi ... [indicare le certificazioni di cui all'articolo 87 del Codice richieste] sono attestati e verificati in relazione al consorzio e ai consorziati indicati quali esecutori delle attività relative alle certificazioni richieste.

A differenza del precedente bando tipo l'articolo non distingue fra consorzio di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e lett. c) del codice nonostante sia intervenuta una modifica normativa riguardante solo i consorzi stabili.

il comma 2bis dell'art. 47 del Codice prevede che "La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati."

Il passo del bando tipo secondo il quale I requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi posseduti dal consorzio e dai singoli consorziati sono sommati, sembra pertanto non essere adatto né ai consorzi lett. b) (che non potrebbero sommare i requisiti dei consorziati ai propri), né ai consorzi lett. c) (che non potrebbero sommare i requisiti propri del consorzio a quelli dei consorziati).

La somma dei requisiti fra consorzio e consorziato porta ad una duplicazione del valore dei requisiti in quanto conduce a valutare un servizio od un fatturato sia per il consorzio che per il consorziato esecutore che poi risommando i loro singoli requisiti li duplicano di fatto,

Andrebbe meglio specificato come possa essere dimostrato dai consorzi stabili il possesso delle dichiarazioni bancarie, le quali, ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis del Codice, andrebbero valutate in capo ai singoli consorziati, seppure tale interpretazione appare limitativa.

Art. 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA del Bando Tipo

Per i concorrenti che hanno fatto richiesta di concordato o che sono in concordato preventivo, sia la legge fallimentare attuale, sia quella di prossima entrata in vigore, prevedono la presentazione, ai fini della partecipazione alla gara, della

relazione di un professionista che attesti la ragionevole capacità di dare esecuzione all'appalto. (v. art. 95 comma 4 del dlgs 14/2019)

Tale documento non è previsto nel bando tipo.

Art. 23. [Facoltativo in caso di ricorso alla facoltà c.d. di inversione procedimentale] VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Si segnala la criticità di effettuare una verifica dei documenti amministrativi a campione e sul secondo in graduatoria dopo l'apertura delle offerte in luogo di compiere la verifica sul solo miglior offerente.

Posto che già l'art. 85 del codice ha ridotto la verifica dei requisiti al solo concorrente cui si è deciso di aggiudicare l'appalto, la verifica della documentazione amministrativa e soprattutto l'attivazione del soccorso istruttorio nei confronti di una impresa che palesemente non può essere aggiudicataria e ne è a conoscenza in quanto la graduatoria è già stata redatta, pone il problema che l'impresa decidendo se rispondere o meno al soccorso istruttorio può determinare chi sarà l'aggiudicatario. (posizione già riconosciuta dall'ANAC in sede di segnalazione al Governo sul testo del Decreto Sbloccacantieri)

Senza entrare in questioni complesse sulla valutazione tecnica, è evidente infatti che se fosse assoggettata a soccorso istruttorio l'impresa che ha presentato il ribasso più alto senza essere la prima in graduatoria, e questa fosse esclusa per mancata risposta al soccorso istruttorio, si amplierebbero i divari di punteggio fra le altre offerte con possibile rivoluzione della graduatoria.

Se la soluzione fosse mantenere inalterata la graduatoria sarebbe comunque inutile l'attivazione della verifica a campione post graduatoria.

Se si volesse mantenere la verifica a campione questa andrebbe inevitabilmente fatta prima dell'esame delle offerte, e poi sul primo in graduatoria, soluzione che snatura la procedura di inversione procedimentale senza migliorarne l'affidabilità delle verifiche.

27. Zambonin Elisabetta

ARTT. 20-21-22 svolgimento delle operazioni di gara in seduta pubblica: la giurisprudenza ha più volte ribadito la non necessità delle sedute pubbliche per l'apertura delle buste amministrative, tecniche ed economiche nelle gare telematiche, consentendo così lo svolgimento di tali operazioni "off-line" in quanto la modalità telematica consente di tracciare in modo incontrovertibile i flussi dati degli operatori ed impedisce ogni alterazione.

Si ritiene che la previsione di sedute pubbliche costituisca un'inutile burocratizzazione e quindi un aggravio del procedimento.

28. Anonimo²

Nel ribadire il massimo apprezzamento per il lavoro svolto da codesta Autorità, si inviano le seguenti osservazioni.

OSSERVAZIONI PRELIMINARI DI CARATTERE GENERALE

In via generale, possono essere svolte le seguenti osservazioni preliminari.

Vincolatività delle soluzioni tecniche proposte.

² Il partecipante alla consultazione non ha dato il proprio consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni formulate.

Il disciplinare in consultazione contiene numerose previsioni vincolanti relative al funzionamento della piattaforma e alla gestione e consultazione dei documenti ivi raccolti e contenuti. In proposito, sarebbe opportuno esplicitare, anche solo nell'introduzione o nella nota illustrativa, che, salvo il caso in cui tali previsioni costituiscano l'applicazione di eventuali norme cogenti, le stesse devono intendersi facoltative. Infatti:

- non tutte le piattaforme utilizzate al momento dalle stazioni appaltanti hanno le medesime funzionalità o il medesimo stadio di sviluppo;
- sarebbe difficile trovare una motivazione adeguata per lo scostamento rispetto alle prescrizioni del Bando tipo, visto che, trattandosi di previsioni prive di una reale ratio giuridica, anche la motivazione non poggerebbe a sua volta su specifiche basi giuridiche, con la conseguenza che il disciplinare tipo costringerebbe le Stazioni Appaltanti (di seguito "SA") già in possesso di piattaforme telematiche a ulteriori sviluppi applicativi nell'immediato, anche onerosi;
- seppur condividendo l'approccio fornito dall'Autorità alla massima digitalizzazione di tutte le fasi della procedura, tutto ciò che riguarda la gestione e conservazione documentale dovrebbe esulare dalla ratio dell'art. 71 del Codice, evidentemente finalizzata a proporre una disciplina della mera fase di aggiudicazione, rimanendo quindi responsabilità, perlomeno nelle prime fasi di sviluppo, di ciascuna SA dare attuazione alle specifiche norme sulla gestione e conservazione documentale con le modalità ritenute dalla stessa più opportune.

In sostanza, il dettaglio eccessivo, ed apparentemente vincolante, circa le modalità di funzionamento degli strumenti telematici, rischia di cristallizzare le procedure in una fase in cui sembra invece più efficiente lasciare che queste siano sviluppate sulla base dei principi generali che ispirano la disciplina del codice dei contratti.

Si propone, pertanto, di esplicitare, anche solo nell'introduzione o nella nota illustrativa, che le previsioni relative al funzionamento della piattaforma e alla gestione documentale sono facoltative, salvo il caso in cui tali previsioni costituiscano l'applicazione di eventuali norme cogenti.

Superamento dei vincoli propri delle procedure svolte in modalità tradizionale.

La giurisprudenza ha recentemente affermato alcuni orientamenti che consentono di immaginare il superamento della trasposizione telematica della procedura di gara svolta con strumenti 'tradizionali', a favore dello sviluppo di una gara nativa digitale in cui i principi ispiratori dell'evidenza pubblica possono essere garantiti in modo automatico dal Sistema stesso. Ciò grazie alle caratteristiche intrinseche di quest'ultimo, idoneo a garantire per definizione (si veda Allegato XI del Codice 'Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte'): a) tracciabilità delle operazioni; b) riferimento temporale certo; c) immodificabilità e inviolabilità dei dati; d) accesso solo a utenti qualificati.

In tal senso, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5388 del 21/11/2017, che costituisce il caposaldo di tutta la giurisprudenza successiva in materia, ha avuto modo di affermare, che le procedure condotte tramite Sistema, "per loro natura, consentono di poter tracciare attraverso i 'log di sistema', ogni singolo e specifico momento procedimentale, così da escludere ogni ipotesi di manomissione, sul presupposto che, ove pure si verificasse, risulterebbe tracciato e riscontrabile nel sistema di crittografia a codici elettronici, senza possibilità che esistano operazioni non registrate a sistema". Pertanto, i principi a tutela dell'evidenza pubblica sottesi alle procedure di affidamento "devono esser rapportati non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione" degli stessi, "quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche (...)", cosicché "a differenza del passato, non possono più manifestarsi "zone d'ombra", posto che non esiste fase che non sia debitamente e compiutamente registrata (...) dalla piattaforma telematica".

Muovendo da tale interpretazione, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, tra le altre cose, che:

- il principio di pubblicità deve rapportarsi con le mutate condizioni tecnologiche e nelle gare telematiche l'integrità e l'intangibilità delle offerte è garantita dalla tracciabilità delle operazioni compiute dagli utenti sul sistema (si veda da ultimo, ex plurimis, TAR Lazio, Sez. II, sent. n. 13307, del 10 dicembre 2020);
- ogni volta che una comunicazione ha un potenziale effetto lesivo che quindi implica la possibilità di un'impugnazione è opportuno utilizzare la P.E.C. per fissare il termine di decorrenza dell'impugnazione (si veda TAR Lazio n. 10550/2020);
- nelle procedure telematiche non sono necessarie sedute pubbliche per l'apertura delle offerte dal momento che l'art. 58 del Codice dei Contratti non ha codificato, per le procedure telematiche, alcuna fase pubblica (si veda TAR Campania n. 957/2020 e TAR Lazio 13307/2020).

Il Bando tipo, nella sua attuale versione, sembra non recepire completamente tali aspetti, prospettando in alcuni casi modalità di svolgimento delle operazioni di gara ancora strettamente legati a canoni 'tipicamente' tradizionali, quali ad esempio la riproposizione del dualismo seduta pubblica-seduta riservata, la presenza dei rappresentanti degli operatori economici alle sedute, la lettura delle informazioni, lo svolgimento delle sedute in modalità collegiale etc.

Ciò detto, si possono ipotizzare interventi che, in conformità all'art. 58 del Codice che consente il ricorso alle procedure svolte tramite piattaforma "nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia", siano volti a semplificare, ridurre i tempi ed ottimizzare il processo di gara e rendere quest'ultimo maggiormente adeguato agli sviluppi tecnologici.

In tal senso, si propone in un'ottica di rivisitazione complessiva del Bando tipo quanto segue:

1. superamento delle sedute pubbliche di gara. La dialettica tra seduta pubblica e seduta riservata non sembrerebbe più necessaria perché la trasparenza e l'integrità della documentazione (finalità che le sedute tradizionalmente intese mirano a perseguire) sono garantite dalle caratteristiche intrinseche del Sistema; ciò sia per la seduta iniziale di apertura della busta amministrativa, che per le sedute volte alla conoscenza delle offerte tecniche e di quelle economiche (si veda sul punto la recentissima pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 20 gennaio 2021, n. 627). Inoltre, la verifica della documentazione accessibile ai concorrenti può essere consentita agli operatori in gara in ogni momento della procedura dal Sistema stesso (che garantisce la conservazione e l'immodificabilità delle offerte), senza la previsione (come in passato) di apposite sedute pubbliche, in presenza dei rappresentanti dei concorrenti stessi. Pertanto si propone di eliminare, all'interno del documento, il riferimento diffuso al lavoro della commissione per sedute, nonché quello riferibile al dualismo 'pubbliche-riservate' delle stesse.

2. Lavoro della commissione in modalità asincrona. La commissione può lavorare in modalità asincrona, senza quindi dover ricercare i momenti in cui tutti i commissari possono riunirsi. La modalità di lavoro collegiale era volta, nel processo tradizionale, anche a garantire l'accesso congiunto alla documentazione in originale e l'immodificabilità della stessa. Ciò porterebbe ad un notevole beneficio sull'elapsed dell'attività della stessa e sulla speditezza delle procedure. Ciò sarà reso possibile dal Sistema che tratterà gli accessi e le attività di ogni commissario rendendone trasparente l'azione. Tale modalità di lavoro, dovrà in ogni caso salvaguardare la collegialità della decisione.

3. Verbalizzazione del lavoro di commissione. Nella procedura tradizionale la verbalizzazione aveva la funzione di tracciare i comportamenti e le azioni della Commissione, al fine di renderli noti all'esterno. Con la creazione del fascicolo elettronico e la completa tracciatura di tutte le attività, oltre al superamento del lavoro di Commissione per sedute, si supera tale necessità. Infatti, i Sistemi, una volta sviluppati nelle loro piene funzionalità, dovrebbero essere in grado di produrre un solo documento finale di verbalizzazione delle attività sulla base delle informazioni di tracciamento e delle informazioni inserite dai commissari durante i lavori della commissione.

Costante aggiornamento del Bando tipo e del DGUE.

Il Bando tipo rappresenta uno strumento fondamentale di ausilio per le stazioni appaltanti nella predisposizione delle procedure di gara. Tali attività risultano a volte estremamente gravose e complicate per le SA (anche in ragione della complessità della normativa vigente), e foriere, in numerosi casi, di incongruenze e contestazioni. Anche per gli operatori economici, il Bando tipo, consentendo loro di interfacciarsi con documentazioni di gara standardizzate seppur provenienti da diverse stazioni appaltanti, genera indubbi vantaggi in termini di semplificazione nella consultazione della documentazione e nella predisposizione delle offerte.

Tuttavia il Bando tipo, al pari del DGUE (che consente, a sua volta, la raccolta delle informazioni sui requisiti di partecipazione in maniera standardizzata) esplica i suoi effetti in termini di razionalizzazione e semplificazione delle procedure solo laddove venga mantenuto costantemente aggiornato rispetto alle variazioni legislative che dovessero intervenire. Il disallineamento del Bando tipo (così come del DGUE) rispetto alla normativa vigente genera infatti l'onere per le stazioni appaltanti di prevedere documentazione integrativa (se non in deroga), al fine di ottemperare ai sopravvenuti obblighi normativi. Tale discrasia, oltre a creare confusione nelle stazioni appaltanti, finisce per annullare, o comunque ridurre drasticamente, i vantaggi nascenti dal ricorso ad una documentazione standard per tutte le stazioni appaltanti. Peraltro lascia alle stazioni appaltanti il gravoso onere di integrare documentazione predisposta da codesta Autorità, con il conseguente rischio di difformità e omissioni, idonei a generare inefficienze e contenzioso. Di tutta evidenza, per contro, l'onere imposto agli stessi operatori economici i quali, seppur in presenza di un bando tipo e di un DGUE, si trovano a dover compilare documenti aggiuntivi integrativi che, oltre a generare confusione e aggravio nella presentazione delle offerte, rischiano di esporli a errori tali da pregiudicare la corretta partecipazione alle procedure di gara.

Ciò premesso, nel ribadire l'imprescindibilità di perseguire una attività di standardizzazione della documentazione di gara, si richiede pertanto all'Autorità il costante aggiornamento del Bando tipo (oltre ad un intervento propulsivo presso l'autorità

competente volto a garantire la medesima attività sul DGUE), attraverso puntuali integrazioni dello stesso a valle di intervenute modifiche normative.

Utilizzo di SPID ai fini della registrazione al Sistema.

Il disciplinare tipo, in vari punti, sembrerebbe imporre l'accesso alla piattaforma esclusivamente tramite SPID.

Tale possibilità è di gran lunga supportata dalla scrivente che, nel ricorso all'autenticazione digitale, intravede enormi vantaggi in termini procedurali nonché di riduzione degli oneri documentali per gli operatori economici.

Tuttavia, in attesa di una sua diffusione più capillare, sarebbe forse più opportuno, al fine di non creare una barriera all'accesso, evitare di imporre tale modalità di autenticazione quale esclusiva e di conseguenza rendere, in questa fase, facoltativo l'utilizzo di SPID. Inoltre, il termine del 28 febbraio 2021 imposto dal DL Semplificazioni per l'accesso dei cittadini ai servizi on-line, fa riferimento non solo all'accesso tramite SPID, ma anche tramite carta di identità elettronica.

In tal senso si propone, in aggiunta a SPID, l'utilizzo alternativo anche dei sistemi CNS e CIE tra i metodi previsti per l'identificazione per l'accesso alla piattaforma.

OSSERVAZIONI RELATIVE AI VARI PARAGRAFI DEL BANDO TIPO.

PREMESSE

Con riferimento alle Premesse del Bando tipo, ed in particolare alla previsione "[Facoltativo. Per gare bandite fino alla data del 31 dicembre 2021] Alla presente procedura si applica la riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza disposta dall'articolo 8, comma 1, lettera c del decreto legge n. 76/20, convertito in legge n. 120/20.", rilevato che la riduzione dei termini per ragioni di urgenza disposta dal DL semplificazione è da intendersi obbligatoria, così come peraltro interpretato (seppur con qualche perplessità) anche da codesta Autorità nel documento "Esame e commento degli articoli del DL semplificazioni", non è dato comprendersi come la previsione nelle premesse venga inserita come facoltativa.

In tal senso, si propone di eliminare la facoltatività e specificare semmai che ove si vada in deroga alla suddetta previsione debbano essere esplicitati i motivi (ad esempio nel caso di complessità della gara, di sopralluogo, etc.).

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Con riferimento al paragrafo in oggetto, nella parte in cui si prevede "La Piattaforma consente l'acquisizione del codice identificativo della gara, nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).", sarebbe più opportuno, alla luce delle considerazioni già svolte nelle premesse di carattere generale, non prevedere, per lo meno al momento ed in attesa di un pieno sviluppo delle funzionalità dei sistemi, tale modalità come obbligatoria.

Con riferimento alla previsione "La Piattaforma consente la gestione delle sedute della commissione di gara in modalità telematica."

Ferme le considerazioni già svolte nelle osservazioni di carattere generale, si chiede di chiarire cosa si intende per gestione delle sedute di gara in modalità telematica.

Infine, con riferimento alla previsione: "In caso di malfunzionamenti della Piattaforma non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone comunicazione con le modalità di cui al punto 2.3", in primo luogo, si evidenzia che, in aggiunta alla proroga, si potrebbe far riferimento anche alla "sospensione" dei termini, in linea con l'art. 79, comma 5-bis del Codice. Inoltre, sarebbe auspicabile che l'Autorità confermasse che, in caso di proroga, il nuovo termine possa essere fissato anche a seguito dell'accertamento della causa del malfunzionamento e della relativa soluzione.

Infine quanto al riferimento alla comunicazione della proroga con le modalità di cui al punto 2.3 (che riguarda le comunicazioni tra stazioni appaltanti e concorrenti), non è chiaro come possa avvenire tale comunicazione visto che, in teoria, prima della presentazione delle offerte non si conoscono ancora i partecipanti. In proposito sarebbe auspicabile che l'Autorità confermasse che, con questa frase, si intende che è sufficiente una comunicazione generica sulla piattaforma e comunque sui siti internet della stazione appaltante.

1.3 DOTAZIONI TECNICHE

Con riferimento al paragrafo in oggetto, ed in particolare a quanto previsto in merito all'“avere un'identità digitale (SPID)”, tenuto conto delle considerazioni generali fatte in premessa, sarebbe opportuno, quanto meno in una prima fase, non prevedere tale dotazione tecnica quale obbligatoria e in ogni caso, inserire le altre modalità di identificazione digitale (CNS e CIE).

Inoltre, con riferimento alla previsione: “d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 445/2000 e dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82/05;”

l'ultimo periodo sembrerebbe un refuso, in quanto gli articoli citati riguardano le istanze e non le firme digitali. In ogni caso tale previsione sembrerebbe ultronea, laddove subito sotto è precisato che il certificato deve essere rilasciato da “un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14”. Infatti, la qualificazione ex art. 29, altro non è che un'autorizzazione ai sensi del Regolamento 910/14, come si evince dal testo del medesimo articolo.

1.4 IDENTIFICAZIONE

Con riferimento al paragrafo in oggetto, ed in particolare a quanto previsto in merito all'utilizzo dell'identità digitale (SPID), tenuto conto delle considerazioni generali fatte in premessa, sarebbe opportuno, quanto meno in una prima fase, non prevedere tale dotazione tecnica quale obbligatoria e in ogni caso, inserire le altre modalità di identificazione digitale (CNS e CIE).

PAR. 2.1 DOCUMENTI DI GARA

Con riferimento al paragrafo in oggetto e al rinvio ivi fatto al “rispetto delle regole tecniche di cui alle Linee guida dell'AGID approvate con deliberazione n. 157/2020”, tenuto conto delle osservazioni fatte in premessa sull'utilizzo di SPID, sarebbe opportuno prevedere il riferimento alle Linee guida dell'AGID, riferite a SPID, solo come eventuale.

PAR. 2.3 COMUNICAZIONI

Con riferimento al paragrafo in oggetto ed alla previsione “Le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice nonché per le altre comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, quali quelle relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS”, si propone di specificare in modo chiaro che oltre ai casi di cui all'art 76 comma 5, le comunicazioni da inviare via PEC sono solo quelle per soccorso istruttorio e anomalia. La dicitura attuale appare infatti lasciare spazio ad una discrezionalità delle SA nell'individuazione di altre comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e una ricevuta di consegna. Si potrebbe, inoltre, prevedere il ricorso all'area comunicazioni del Sistema, laddove il Sistema stesso sia in grado di garantire le medesime funzionalità della PEC per l'invio e la ricezione delle comunicazioni.

PAR. 3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Con riferimento al presente paragrafo, rilevato che il ribasso potrebbe essere previsto anche sui singoli prezzi unitari si propone di aggiungere tale ipotesi come alternativa (in separata tabella) a quella di un ribasso unico.

Ad esempio: [In caso di richiesta di offerta su una pluralità di beni o servizi con prezzi unitari a base d'asta I prezzi unitari a base d'asta e le relative quantità sono riportati nella sottostante tabella. [NB: inserire i prezzi unitari con un numero di cifre decimali coerenti con quelle richieste in Offerta Economica (cfr. paragrafo sull'Offerta Economica)]

La tabella non può essere riportata integralmente nel presente documento, quindi si precederà a una sintetica descrizione. La tabella è composta da tante righe quante solo le voci di offerta economica. Nella prima colonna compare la “VOCE DI OFFERTA ECONOMICA”, nella seconda il “PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA” (<VERIFICARE E PERSONALIZZARE IN RAGIONE DELLA GARA>), nella terza la “QUANTITÀ RICHIESTA/STIMATA”.

A pag. 11, dopo la tabella, la previsione: L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € ... Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi [indicare valore pari a € 0,00 in caso di assenza di rischi] e non è soggetto a ribasso." costituisce una ripetizione, in quanto tali oneri sono già previsti nella tabella subito sopra. Si propone, pertanto, l'eliminazione.

Inoltre, con riferimento a quanto previsto sempre a Pag. 11 "[In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture]", sarebbe auspicabile l'inserimento di una previsione di dettaglio per gli appalti misti o multiservizi aventi ad oggetto prestazioni di diversa natura (manodopera, intellettuale, fornitura con o senza posa in opera) al fine di specificare a quali servizi si riferiscono i costi della manodopera.

Ad esempio si potrebbe inserire la seguente previsione: "Ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera < in caso di contratti misti o pluriservizi di diversa natura (manodopera, intellettuale, fornitura con o senza posa in opera) specificare a quali prestazioni si riferiscono i costi della manodopera indicati: per le seguenti prestazioni_> che la stazione appaltante ha stimato pari ad € ... calcolati sulla base dei seguenti elementi ... [precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato]."

Inoltre nel box sarebbe utile specificare che la stima dei costi della manodopera non deve essere indicata nel caso di fornitura senza posa in opera oltre che per i servizi di natura intellettuale.

Con riferimento alla previsione: "[Facoltativo] Limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti - [Facoltativo] Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti" sarebbe auspicabile che l'Autorità fornisse altresì indicazioni, nel disciplinare tipo o nella nota illustrativa, in merito all'operatività o meno di tali vincoli, ove introdotti facoltativamente dalle stazioni appaltanti, nei confronti di imprese che si trovino tra loro in situazioni di collegamento/controllo ex art. 2359 c.c. anche qualora, in ragione delle condotte concretamente poste in essere, versino in una situazione di unicità di centro decisionale.

In generale, si chiede di chiarire meglio anche nella nota illustrativa quali sono gli effetti dei limiti di partecipazione/aggiudicazione in relazione anche all'eventualità di considerare la gara come unica seppur suddivisa in lotti (si veda commento par 5).

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Al presente paragrafo, contrariamente a quanto richiesto proprio dall'Autorità (si veda ad esempio, il parere reso a questa centrale di committenza sulla gara per l'appalto dei servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazione di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2021), non è prevista l'indicazione del valore del contratto comprensivo del sesto quinto (art. 106, comma 12, del codice). Sarebbe pertanto auspicabile che l'Autorità confermasse la non necessità di tale precisazione. Qualora viceversa l'Autorità ritenesse necessario indicare anche l'importo contrattuale comprensivo del sesto quinto, sarebbe comunque necessario che venisse specificato che il sesto quinto non si conteggia ai fini delle soglie comunitarie.

Inoltre, con riferimento all'indicazione contenuta nel box a pag. 14: "N.B. il valore del rinnovo deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'articolo 35, comma 4 del Codice", riportata anche a pag. 13 della nota illustrativa, sarebbe auspicabile che l'Autorità riconsiderasse tale precisazione, con riferimento alla proroga tecnica, trattandosi, come rappresentato anche a pag. 15 della nota illustrativa, di uno strumento di carattere eccezionale e temporaneo, in quanto tale addirittura non quantificabile a monte.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Con riferimento al presente paragrafo e a quanto previsto alla pag. 16, della Nota illustrativa con riferimento agli RTI sovrabbondanti, sarebbe auspicabile prevedere che la relativa valutazione della SA sulla possibile lesione della concorrenza non venga fatta sempre, ma solo laddove la SA abbia inserito a monte, sulla base delle caratteristiche del mercato di riferimento, una clausola che preveda la non ammissione alla gara di RTI sovrabbondanti. Ciò tenuto conto anche delle segnalazioni rese a questa SA dall'AGCM (cfr. segnalazioni AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005). Andrebbe, quindi, previsto l'inserimento di tale clausola nel disciplinare tipo come clausola eventuale.

Inoltre con riferimento alla clausola "[Facoltativo: in caso di limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti di cui al punto 3]", le previsioni di cui al par. 5 del disciplinare tipo sembrano legate ad una visione dell'Autorità che fa derivare dalla mera suddivisione in lotti della procedura il fatto che ogni lotto debba essere considerato come una singola gara. Non sembra, quindi, prendersi in considerazione l'eventualità di unicità della gara seppur suddivisa in lotti. Ipotesi peraltro plausibile. Sarebbe quindi necessario, in primis, che l'Autorità fornisse alle SA elementi utili a far comprendere quando, in

presenza di più lotti ci si trovi di fronte ad una gara unica o a gare distinte. Dopo di che sarebbe necessario che il bando tipo, nel tener conto di questa differenza, fornisse indicazioni relative alle modalità di partecipazione e aggiudicazione nell'una e nell'altra ipotesi. In ogni caso sarebbe auspicabile che l'Autorità lasciasse maggiore flessibilità alle stazioni appaltanti nel disciplinare le regole su RTI bloccati o sbloccati, senza quindi ancorarle necessariamente alla presenza o meno di vincoli di partecipazione e/o aggiudicazione, in modo da consentire alle stazioni appaltanti medesime di adottare le regole ritenute più congrue alla luce delle proprie valutazioni sul mercato di riferimento.

6. REQUISITI GENERALI

Con riferimento al par. 6 Requisiti generali, e in particolare al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, sarebbe auspicabile che l'Autorità, alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale in tema di oneri dichiarativi in relazione alle fattispecie di cui al comma 5 del predetto articolo, inserisse alcune precisazioni con particolare riferimento agli illeciti penali e alle carenze nell'esecuzione di precedenti contratti.

Con riferimento alle penali si potrebbe specificare nel disciplinare tipo, anche in conformità a quanto precisato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6615/2020, la precisazione che non sono prese in considerazione le penali di valore inferiore al 1% dell'importo del contratto.

Oltre a tale precisazione, al fine di fare chiarezza e di evitare di far rendere dichiarazioni superflue e di eliminare la conseguente attività di valutazione, si potrebbe inserire anche la precisazione, mutuata sempre dalla sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra, di non sussistenza di un onere dichiarativo per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione che non si siano riversate in provvedimenti sanzionatori.

Con riferimento agli illeciti penali, alla luce: i) del combinato disposto dei commi 5- c bis e 10 bis dell'art. 80; ii) dell'interpretazione data a tali disposizioni dal prevalente (quasi univoco) orientamento giurisprudenziale, oltre che dall'Anac stessa; iii) di quanto disposto dalla Plenaria n. 16/2020 del CdS secondo cui non può procedersi ad una esclusione automatica di un OE nel caso di falsa o omessa dichiarazione, sembra sussistere un ampio onere dichiarativo in capo agli operatori economici in relazione a tutti i fatti che siano stati, o siano, oggetto di procedimento penale, seppur limitato, per le sentenze definitive e i provvedimenti di qualsiasi tipo, a quelli relativi al triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

Tuttavia, al fine di limitare l'inevitabile aggravio procedurale conseguente per le stazioni appaltanti, si potrebbe temperare l'ampliamento degli oneri dichiarativi in merito agli illeciti penali andando a specificare quelli che devono essere necessariamente dichiarati (che sono quindi considerati di per sé potenzialmente rilevanti, in ragione della definitività o della tipologia di reato), lasciando tuttavia una previsione di chiusura che consenta di comprendere i fatti anche non predeterminabili ex ante, ma in concreto comunque incidenti in modo negativo sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico, tenendo conto anche dell'oggetto dell'appalto; ciò anche al fine di non precludere la valutazione di eventuali fattispecie rilevanti seppur non ricomprese nell'elenco. In particolare, si potrebbe circoscrivere l'onere dichiarativo a: i) tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1 del Codice; ii) le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6; iii) il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice; iv) ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Nel box a inizio paragrafo, si specifica che "In caso di lotto unico occorre che la stazione appaltante stabilisca criteri di partecipazione di cui all'articolo 83 del Codice tali da consentire l'accesso anche alle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 30, comma 7 del Codice". Ferma restando la centralità del tema della partecipazione delle MPMI, si segnala che recente giurisprudenza (Cds, sez. III, n. 8840/2020, Cds, sez. III, n. 4239/2020 e 4361/2020) risulta ormai solida nell'affermare, in primo luogo, che il dimensionamento dei lotti (e dei rispettivi criteri di selezione) tale da garantire la partecipazione in forma autonoma alle imprese di qualsiasi dimensione non sia da intendersi come un obbligo inderogabile, alla luce dei considerando 78 e 46 della Direttiva Appalti UE; in secondo luogo, che il tema del ragionevole dimensionamento dei criteri di selezione in relazione alla partecipazione delle MPMI non sia relativo al solo caso delle gare con lotto unico. In definitiva, si auspica che l'indicazione fornita nel disciplinare tipo risulti maggiormente in linea con le risultanze della giurisprudenza, che ha affrontato il tema nella sua evidente complessità, attribuendo maggiore discrezionalità alle stazioni appaltanti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Con riferimento al presente paragrafo ed in particolare al "Fatturato globale minimo annuo", al fine di ampliare la partecipazione senza alterare la ratio della previsione, si propone di specificare, nel disciplinare o nella Relazione illustrativa, che per esercizi finanziari disponibili si debba intendere quelli approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Inoltre, con riferimento alla previsione "Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività", si auspica che l'Autorità fornisca indicazioni operative volte a chiarire sin da subito, nel disciplinare tipo, come si espletano la declaratoria e la comprova del requisito per le imprese di nuova/recente costituzione, secondo regole chiare, non discriminatorie e tendenzialmente omogenee per tutte le stazioni appaltanti.

Invece con riferimento al punto e), in relazione ai "rapporti tra attività e passività" di cui al comma 4 lett. B dell'art. 83, si introduce, seppur a titolo facoltativo, un indice di indebitamento dato dal rapporto tra il totale del passivo (al netto del patrimonio netto) e il totale dell'attivo non superiore a una determinata cifra da indicare dalla SA. Da una parte, è indubbiamente utile che codesta Autorità fornisca indicazioni in merito a una disposizione normativa la cui formulazione risulta piuttosto vaga. La scelta di suggerire un singolo, specifico indicatore non appare tuttavia condivisibile, in quanto si restringe oltremodo l'autonomia delle stazioni appaltanti di individuare l'indice o gli indici di bilancio più idonei a valutare l'affidabilità economico-finanziaria dei partecipanti. È noto, infatti, che la letteratura economica e di finanza aziendale abbia sviluppato un numero elevato di indici di bilancio che solo se utilizzati insieme sono in grado di fornire indicazioni attendibili in merito allo stato di salute e, dunque, all'affidabilità dell'impresa. L'impostazione adottata nel Bando Tipo appare, pertanto, limitativa a meno che non voglia costituire un mero esempio (ma in tal caso andrebbe specificato).

Ferma restando l'opportunità di evitare di fornire un unico indicatore all'interno del Bando Tipo, sussistono anche dubbi in merito all'indicatore attualmente proposto, che non solo non pare rientrare tra gli indici di uso corrente nell'analisi economico-finanziaria (quali, ad esempio, il quoziente di disponibilità, l'indice di autonomia finanziaria, etc.) né tra quelli già utilizzati dalle stazioni appaltanti, ma non sembra neanche rappresentativo di una situazione gestionale chiaramente riconducibile a una interpretazione strutturale.

Volendo proporre, a mero titolo di esempio, una formulazione alternativa che miri ad indagare sulla adeguatezza patrimoniale in rapporto alla situazione debitoria complessiva dell'impresa, si potrebbe fare riferimento all'indice di adeguatezza patrimoniale, implementato dal CNDCEC ai sensi del D. Lgs n. 14/2019, Codice della Crisi e dell'insolvenza, dato dal rapporto tra il patrimonio netto ed i debiti totali che include:

- al numeratore, il patrimonio netto costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo dell'art. 2424 c.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo);
- al denominatore, i debiti totali costituiti da tutti i debiti (voce D passivo dell'art. 2424 c.c.), indipendentemente dalla loro natura e dai ratei e risconti passivi (voce E passivo dell'art. 2424 c.c.).

Si noti che nell'indice individuato dal CNDCEC sono escluse le componenti del passivo di cui alla lettera B. Fondi per rischi e oneri e C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, non direttamente assimilabili al complesso della situazione debitoria.

Con riferimento alla lettera v) Facoltativo: requisiti in caso di partecipazione a più lotti] si suggerisce di integrare tale previsione introducendo anche la disciplina delle modalità di partecipazione a più Lotti nel caso di requisiti di capacità tecnico-professionale. Inoltre, nel box viene riprodotto testualmente l'articolo 83, comma 5, senza alcuna indicazione interpretativa e applicativa. Sarebbe utile fornire degli esempi anche a titolo non esaustivo che guidino le SA nell'applicazione di quanto previsto dalla norma.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Con riferimento al presente paragrafo e a quanto specificato in merito alla misura maggioritaria nella Relazione illustrativa a pag. 18, si evidenzia che la formulazione: "Per i requisiti di capacità economico finanziaria, nei soggetti che partecipano in forma associata, è previsto che il soggetto che riveste le funzioni di mandatario o che è indicato come tale debba possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (articolo 83, comma 8, terzo periodo). Tale norma non va intesa nel senso che la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero, il 51% del requisito), bensì è sufficiente che possedga i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti (Determinazione 10 ottobre 2012, n. 4). Ad esempio, nel caso di un raggruppamento composto da tre imprese, una richiesta di fatturato pari a 100 potrà essere soddisfatta dal raggruppamento se la mandataria dichiara di possedere un fatturato pari ad almeno 45 e le mandanti pari ad almeno 30 e a 25, ovvero se la mandataria e le mandanti possiedono una diversa distribuzione del fatturato purché il fatturato della mandataria sia superiore a quello di ciascuna mandante. Occorre sottolineare che ciò non vuol dire che il ruolo della mandataria debba necessariamente essere svolto dall'impresa con il fatturato maggiore", appare contraddittoria.

Da un lato si dice che nel caso di diversa distribuzione di fatturato tra mandataria e mandanti la misura maggioritaria è soddisfatta se “il fatturato della mandataria sia superiore a quello di ciascuna mandante”. Dall’altro si dice che “ciò non vuol dire che il ruolo della mandataria debba necessariamente essere svolto dall’impresa con il fatturato maggiore”. Si prega di chiarire meglio tale formulazione.

Inoltre, con riferimento a quanto precisato nello stesso box a pag. ovvero: “La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’articolo 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie”, sarebbe auspicabile che l’Autorità fornisca maggiori indicazioni alle Stazioni appaltanti per i Raggruppamenti verticali laddove il bando preveda più prestazioni principali (ad es. nel caso di multiservizi), chiarendo ad esempio che: i) la mandataria potrà eseguire anche una sola delle prestazioni principali, purché tale prestazione sia prevalente in termini economici rispetto alle altre prestazioni principali; ii) il fatturato specifico richiesto per la prestazione principale (prevalente in senso economico) dovrà essere posseduto esclusivamente dalla mandataria, e quello eventualmente richiesto per le rimanenti prestazioni principali e/o secondarie, dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria.

Sarebbe utile anche che l’Autorità fornisca nella Nota illustrativa maggiori indicazioni in merito agli RTI misti, inserendo anche degli esempi.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Con riferimento al presente paragrafo, ed in particolare, al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi dei consorzi, le seguenti previsioni “Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3] I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo (...)” e “I requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi posseduti dal consorzio e dai singoli consorziati sono sommati”, sembrano essere contraddittorie.

La prima previsione sembra stabilire che i requisiti (economici e tecnici) devono essere posseduti direttamente dal consorzio, mentre nella seconda si prevede la sommatoria dei requisiti posseduti da Consorzio e consorziati (cd cumulo alla rinfusa).

Tale modalità non sembra peraltro riproporre la previsione dell’art 47 così come modificato dal DL sblocca cantieri, il quale al comma 1 stabilisce per i consorzi stabili e quelli di cooperative che “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice”, mentre per i soli consorzi stabili il comma 2 bis prevede che “La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati”.

Tutto ciò premesso, l’attuale formulazione non sembra tener conto della previsione normativa così come novellata dallo sblocca cantieri. In particolare:

- il Bando tipo tratta allo stesso modo (contrariamente a quanto fa la norma) i consorzi stabili e quelli di cooperative; si chiede di chiarire se questa è l’interpretazione che deve ritenersi recepita.

- ferma la contraddizione di cui sopra, il bando tipo sembra sposare la tesi dell’applicabilità del cumulo alla rinfusa per entrambi i tipi di consorzio (stabile e di cooperative), laddove parte della giurisprudenza (cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. I bis 7/12/2020, n. 13049), alla luce della novella inserita dallo sblocca cantieri, ritiene che il cumulo alla rinfusa debba intendersi superato limitatamente ai consorzi stabili nell’ambito dei servizi e forniture ai sensi dell’art. 47, comma 2bis. Si chiede pertanto di chiarire quale tra le due ipotesi prospettate debba intendersi applicabile.

Più in generale, considerata l’estrema complessità e la poca chiarezza in tema di partecipazione dei consorzi alle gare, si prega di fornire nella Nota illustrativa nonché nel bando tipo una disciplina più puntuale circa la qualificazione e le modalità di partecipazione di tali soggetti, precisando, tra le altre cose, se, ogni qual volta si faccia riferimento all’interno del disciplinare tipo alle consorziate, si debba intendere con tale termine le sole esecutrici o sia le esecutrici che le non esecutrici. Infine, non risulta chiara la formulazione dell’ultimo periodo del paragrafo che sembrerebbe imporre il possesso delle certificazioni in capo al consorzio e allo stesso tempo alle consorziate esecutrici. In ragione della natura unitaria del consorzio si chiede se non sia più opportuno, nonché confacente alla natura del consorzio stesso, inserire una formulazione che preveda il possesso della certificazione alternativamente in capo al consorzio o all’esecutrice.

9. SUBAPPALTO.

Con riferimento al presente paragrafo nella parte in cui si prevede che: “Sono subappaltabili nei limiti del ... [indicare la percentuale subappaltabile in relazione a ciascun servizio e/o fornitura (eventualmente: “per ciascun lotto) in conformità a quanto previsto dalla sentenza della Corte di Giustizia 30.1.2020 c/359/18] per le seguenti ragioni”, si rileva quanto segue.

Dal tenore letterale della suddetta previsione sembra essere sempre obbligatoria l'indicazione della quota massima subappaltabile e delle relative motivazioni, ciò fino alla quota massima pari al 99%, posto, così come precisato nella Nota illustrativa, il divieto di cessione del contratto al 100%.

Sarebbe auspicabile chiarire se effettivamente un limite vada sempre indicato fino alla quota massima del 99%, consapevoli in tal caso che una motivazione non potrebbe che essere tautologica, ovvero se l'indicazione è necessaria solo laddove si voglia prevedere un limite al subappalto, prevedendo in tal caso le due alternative (formulazione con e senza limite).

Inoltre, nel caso fosse accolta la doppia formulazione, con riferimento alla dichiarazione in offerta (nel DGUE) delle parti di fornitura/servizio che si intende subappaltare, sarebbe auspicabile chiarire se, nel caso di assenza di un limite, l'OE è tenuto comunque a dichiarare in offerta il limite entro cui intende subappaltare e se tale limite, una volta indicato, debba ritenersi vincolante.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Con riferimento al presente paragrafo, il disciplinare tipo non prevede più espressamente: i) la possibilità di costituzione della garanzia in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato o in contanti, con bonifico, in assegni circolari; ii) le modalità di produzione e sottoscrizione della stessa. Sarebbe auspicabile che l'Autorità chiarisse tali aspetti eventualmente inserendo le apposite previsioni nel disciplinare tipo che tengano conto dello svolgimento telematico della procedura (cauzione sotto forma di documento informatico o equivalente).

Con riferimento alla riduzione in caso di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett. b) e c) si chiede di chiarire se quando ci si riferisce alle certificazioni in capo alle consorziate, queste si devono intendere le sole consorziate eventualmente indicate come esecutrici o in generale tutte le consorziate.

Infine, si segnala che questa SA ha maturato copiosa giurisprudenza (cfr. ex plurimis Tar Lazio n. 6958/2013, Ordinanza n. 04498/2015 con cui il Tar Lazio, Ordinanze n. 04007/2015 e n. 04620/2015 con cui il Consiglio di Stato) su controversie in cui era parte, che va in segno opposto a quanto previsto dal disciplinare tipo circa la non sanabilità della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia. Sarebbe pertanto auspicabile, al fine di evitare contenzioso, che codesta Autorità rivedesse tale previsione.

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Con riferimento al presente paragrafo, potrebbe essere utile riportare in questa sezione le modalità di pagamento del contributo così come previste sul sito Anac.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Al paragrafo 13 del disciplinare tipo, la previsione "I campioni o, eventualmente, i documenti cartacei non altrimenti acquisibili devono essere trasmessi al seguente indirizzo: ... [indicare l'indirizzo]" dovrebbe essere indicata come "eventuale".

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Con riferimento al par. 13.1 e in particolare al contenuto dell'offerta, sarebbe auspicabile in primo luogo che l'Autorità chiarisse cosa intenda con "Documenti a comprova". Se con tale locuzione l'Autorità intende i documenti a comprova dei requisiti speciali, sarebbe poi opportuno che l'Autorità medesima prevedesse come facoltativa tale componente dell'offerta, in quanto i suddetti documenti ben potrebbero essere richiesti anche successivamente alla formulazione della graduatoria, ed essere trasmessi tramite l'area comunicazioni del sistema o a mezzo PEC. Di contro, sarebbe utile che l'Autorità prevedesse, sempre in via meramente facoltativa, la produzione, unitamente all'offerta, di documentazione idonea a dimostrare, da parte del concorrente, il possesso dei requisiti minimi ed eventualmente migliorativi offerti dal concorrente, introducendo anche apposito correlato paragrafo, facoltativo, in cui fornire qualche indicazione in merito alla fase di verifica di tale documentazione (verifiche tecniche).

Con riferimento alla richiesta di conferma delle offerte e, in particolare, alla previsione "Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara", si suggerisce la seguente formulazione "Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante, anche a seguito del successivo reiterno, entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara".

13.2 Modalità di presentazione dell'offerta in forma associata.

Con riferimento al presente paragrafo e alla previsione: "A tal fine le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al Consorzio, devono sottoscrivere, un'apposita dichiarazione con la quale

autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura", si chiede di chiarire se con "ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura", si intende lo svolgimento meramente operativo di tutte le attività necessarie a Sistema per la partecipazione e non anche quelle attività relative alla partecipazione in senso stretto quali la sottoscrizione dell'offerta.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con riferimento al presente paragrafo "Soccorso istruttorio", la previsione secondo cui: "la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (per esempio dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice) sono sanabili", lascia spazio a margini interpretativi che possono essere utilizzati in maniera discrezionale e non uniforme dalle SA. Sarebbe quindi auspicabile che codesta Autorità fornisse una elencazione più esaustiva possibile delle fattispecie ricadenti nell'applicazione della regola.

Peraltro l'unico esempio fornito (dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del Codice), sembrerebbe essere in contrasto con la recente giurisprudenza (cfr. CDS, sez. V, n. 4927/2020, CDS, sez. V, n. 400/2021, Tar Reggio Emilia, n. 800/2020, Cons. Stato, V, 21 giugno 2017, n. 3029) secondo cui "i membri del Raggruppamento devono dichiarare le parti del servizio e quindi le quote di tutti i servizi stessi oggetto dell'appalto che eseguiranno, come impegno giuridicamente vincolante nei confronti della Stazione Appaltante in vista dell'eventuale attuazione del Contratto al momento in cui partecipano alla gara. Tale dichiarazione, pertanto, va formalizzata sin dal momento della formulazione dell'offerta costituendone elemento essenziale e non integrabile né modificabile con il cd "soccorso istruttorio".

Il Consiglio di Stato ha statuito, seppur con riferimento al precedente Codice che "l'obbligo di specificazione delle quote di esecuzione del contratto (...) è espressione di un principio generale che va assolto a pena di esclusione in sede di formulazione dell'offerta, perché "soddisfa l'esigenza, consustanziale alla funzione dei raggruppamenti (e dunque anche dei consorzi ordinari) che risulti quale sia il ruolo operativo assegnato a ciascuna delle imprese raggruppate e consorziate, allo scopo di evitare che si avvalgano del raggruppamento non per unire le rispettive disponibilità tecniche e finanziarie, ma per aggirare le norme di ammissione nel bando e consentire la partecipazione di imprese non qualificate. (...) Ne segue che questo impegno non può essere formalizzato in sede di gara, attraverso il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante. Infatti, in questo modo si consentirebbero eventuali aggiustamenti secondo convenienza in relazione ai requisiti di qualificazione in concreto utilizzabili da ciascuna impresa consorziate, e comunque si consentirebbe di mutare le condizioni economiche e di futura esecuzione del contratto attraverso una differente ripartizione delle relative quote." (così Cons. Stato, V, 21 giugno 2017, n. 3029). I principi giurisprudenziali richiamati in tema di essenzialità dell'indicazione del riparto delle quote di esecuzione dei lavori o delle parti di servizi e forniture, nonché in tema di impossibilità di sanarne l'omissione col soccorso istruttorio, sebbene espressi in riferimento alla disciplina del d.lgs. n. 163 del 2006, sembrano doversi ritenere tuttora validi, in considerazione del fatto che l'art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 impone ai raggruppamenti temporanei nel caso di lavori, di forniture o servizi di specificare nell'offerta le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. La ratio della disposizione è da rinvenirsi nell'impegno che i concorrenti assumono con l'offerta in termini di sostenibilità e affidabilità della stessa, con la conseguenza che ove si consentisse l'integrazione o la modifica delle quote, l'offerta andrebbe riconsiderata nel suo complesso, con una inammissibile violazione del principio di immutabilità delle offerte. Da ciò conseguirebbe la regola che, qualora per una stessa categoria di lavori, servizi o forniture si preveda l'esecuzione congiunta da parte di più operatori economici del raggruppamento, allora debbano essere specificate in sede di presentazione dell'offerta le quote di esecuzione di ciascuno e, in assenza non dovrebbe essere consentita l'integrazione.

In tale paragrafo si prevede inoltre che in caso di inutile decorso del termine previsto per la produzione dei chiarimenti, "la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura, escute la cauzione e segnala il fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione". Tale previsione di escussione della cauzione sembra essere in contrasto con quanto previsto al par. 10 ovvero "L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporta l'escussione della garanzia provvisoria".

Si prega, pertanto, di chiarire tale discrasia.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento al presente paragrafo, l'elenco dei documenti che deve essere presentato nella documentazione amministrativa sembra essere tassativo; si propone di aggiungere alla fine oltre al richiamo eventuale all'attestazione di sopralluogo, un ultimo punto come eventuale "Altri documenti", al fine di consentire alle SA di integrare in relazione alle eventuali esigenze specifiche dell'iniziativa.

Inoltre, con riferimento alla previsione “La documentazione presentata in copia deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000”, non è chiaro se si intende, implicitamente, ammettere sempre la presentazione di copia della documentazione richiesta (ivi inclusa la garanzia provvisoria) seppur accompagnata dalla dichiarazione di conformità all’originale, o se questa è la regola solo per alcuni documenti. Sarebbe auspicabile che l’Autorità fornisse maggiori indicazioni in merito alla forma richiesta per i documenti amministrativi da presentare (si veda anche commento al par. 10 su cauzione provvisoria).

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

Con riferimento al presente paragrafo, sarebbe utile consentire alle SA che hanno predisposto un modello di domanda, in un’ottica di semplificazione e al fine di evitare duplicazioni, di rinviare a tale modello senza indicare nel disciplinare le dichiarazioni che questo dovrà contenere.

Sempre in tale paragrafo si richiede la dichiarazione relativa ai dati identificativi dei soggetti di cui all’art.80, comma 3 del Codice; tale previsione non risulta in linea con quanto precisato a pag. 26 della nota illustrativa ossia “tale dichiarazione può essere resa senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti di cui all’articolo 80, commi 2 e 3, tale indicazione potrà essere pretesa, per la prima volta nel corso della procedura, dalla stazione appaltante solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese, a meno che non si provveda alla preventiva acquisizione delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma”. Sarebbe quindi opportuno allineare il disciplinare alla nota illustrativa.

Inoltre molte delle dichiarazioni previste dal disciplinare tipo nella domanda di partecipazione avrebbero più senso nella dichiarazione integrativa. Il fatto di prevedere tali dichiarazioni nell’ambito della domanda di partecipazione implicherebbe forse l’esigenza, in ragione della particolare soggettività di talune di esse (es. proprio quelle relative all’art. 80 del Codice), di presentazione della domanda di partecipazione da parte delle singole imprese del RTI/consorzio invece della presentazione unitaria attualmente prevista dal disciplinare tipo.

Mentre, con riferimento alla seguente previsione: “In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara”, sarebbe auspicabile che l’Autorità, alla luce anche del recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Tar Lazio 10413/2020, 10561/2020 e la 2565/2021 CdS Stato, sez. V, sentenza del 21/08/2017, n. 4045, CdS., 5500/2018) che attribuisce rilevanza all’affitto, includesse anche l’affitto tra le fattispecie rilevanti insieme alle fusioni e incorporazioni.

Infine per l’assolvimento del pagamento del bollo si fa riferimento al modello F23; tuttavia l’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 27 gennaio 2020, ha esteso l’utilizzo del F24 per il pagamento del bollo prevedendo, anzi, tale modello quale unica modalità di pagamento a partire da settembre 2020. Sarebbe quindi auspicabile l’introduzione nel disciplinare tipo del riferimento al modello F24, esplicitando anche i dati necessari per la compilazione del modello.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Con riferimento al presente paragrafo, non vengono più esplicitate le modalità di presentazione del DGUE in relazione alle varie forme di partecipazione, sarebbe, quindi, auspicabile prevederne l’inserimento. Inoltre in caso di suddivisione della gara in più lotti con requisiti diversi, fermo l’obbligo di presentare tanti DGUE quanti sono i lotti, l’onere compilativo, in un’ottica di semplificazione e al fine di evitare duplicazioni e maggiori rischi di errore, potrebbe essere limitato alle sole parti peculiari del lotto. In alternativa, ipotesi preferibile, si potrebbe richiedere al MIT, l’integrazione del DGUE con tali parti.

15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Con riferimento al presente paragrafo, nonostante il DGUE non risulti ancora aggiornato alle modifiche normative (decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, decreto cd sblocca cantieri, dl semplificazioni) con cui sono state introdotte nuove cause di esclusione nell’art. 80 del Codice, il disciplinare tipo non prevede più, nelle more dell’aggiornamento del DGUE, tra le dichiarazioni integrative quelle appunto relative a tali cause di esclusione. Si chiede di chiarire come andrebbero rese tali dichiarazioni.

Inoltre, sarebbe opportuno indicare anche qui le modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative, precisando che DGUE e dichiarazione integrativa devono essere presentate da tutte le società del RTI/Consorzio nonché per i consorzi stabili e di cooperative, dalle consorziate esecutrici, indicando altresì le relative modalità di firma, e per la dichiarazione integrativa le modalità di presentazione in caso di partecipazione a più lotti.

16. OFFERTA TECNICA

Con riferimento al presente paragrafo ed in particolare alla previsione facoltativa relativa alla presentazione del progetto di assorbimento in caso di applicazione della clausola sociale, non è chiaro se il progetto di riassorbimento sia stato inserito nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa solo ai fini della presentazione, rilevato che codesta Autorità nella Nota illustrativa delle Linee Guida n. 13 evidenziava che "non ritiene opportuno inserire la valutazione del progetto dell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa"; ovvero se al contrario (e quindi in contrasto con le Linee Guida n. 13 sopra riportate) sia stata ritenuta questa la sede più opportuna per il progetto, anche al fine di una sua valutazione tecnica.

Nel primo caso, ovvero laddove, conformemente a quanto indicato nelle Linee Guida n. 13, il progetto non possa essere oggetto di valutazione tecnica, si propone di prevedere la presentazione del progetto in sede di offerta economica; ciò al fine di evitare eventuali inserimenti di elementi economici nell'offerta tecnica dal momento che il progetto potrebbe contenere riferimenti a elementi costitutivi del prezzo offerto, quali i costi della manodopera.

Mentre, nel caso in cui il progetto di riassorbimento venga ritenuto possibile criterio di valutazione dell'offerta tecnica, si ripropongono le perplessità sollevate dalla stessa Autorità in ordine al rischio "che criteri di valutazione dell'offerta basati sul numero dei lavoratori che saranno ri-assorbiti in applicazione della clausola sociale possano essere di ostacolo a processi di efficientamento dell'operatore entrante" (cfr. Relazione illustrativa alle Linee guida n. 13) oltre al fatto che ciò costituirebbe un indubbio vantaggio per l'operatore economico uscente.

Inoltre, ove fosse confermata tale possibilità, sarebbe auspicabile che l'Autorità fornisca nella Relazione illustrativa indicazioni alle Stazioni appaltanti su quali possano essere gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione dei punteggi tecnici ritenuti conformi ai requisiti di cui all'art.95, comma 6 del Codice.

17. OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento al presente paragrafo, si suggerisce di rivedere il primo capoverso, la cui formulazione risulta confusa. È inoltre opportuno evidenziare come il numero di cifre decimali richieste debba essere definito dalla stazione appaltante in ragione dei valori richiesti (es., prezzo o sconto) e delle caratteristiche della gara (es. valore complessivo, basi d'asta unitarie, etc.), nonché in considerazione degli eventuali vincoli imposti dalla piattaforma adottata.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento al presente paragrafo, si segnala che la formula con interpolazione lineare contiene un piccolo refuso: il ribasso del concorrente *i*-esimo è rappresentato con l'indice "a" in luogo di "i". Inoltre, si coglie l'occasione per suggerire l'adozione di una notazione omogenea tra le due formule riportate (interpolazione e bilineare).

Inoltre, nella Nota Illustrativa si ribadisce che "nel caso in cui l'oggetto dell'appalto sia costituito da una pluralità di beni o servizi per ciascuno dei quali sia richiesta un'offerta economica da parte dei concorrenti è prevista l'attribuzione di punteggi calcolati su ciascun servizio/fornitura".

In primo luogo, si ritiene utile che indicazioni di tale rilevanza siano direttamente inserite anche nel Bando Tipo – eventualmente in un box – e non solo nella relazione illustrativa. Ma, soprattutto, l'indicazione sopra citata non risulta del tutto condivisibile. Nella pratica degli appalti, pur non essendo rari i casi in cui sia attribuito un distinto punteggio economico a ogni voce di offerta, il caso di gran lunga più frequente è quello in cui un unico punteggio economico è attribuito al prezzo/ribasso complessivo offerto (solitamente ottenuto come somma dei prezzi unitari offerti per le diverse voci di costo moltiplicati per i rispettivi pesi/quantità). Entrambe le opzioni sono in generale valide ma la scelta tra le due non è affatto neutra, in quanto sortiscono risultati diversi e, pertanto, rispondono a obiettivi diversi. In particolare, l'attribuzione di un unico punteggio economico al prezzo/ribasso complessivo è l'unica opzione che garantisce che il punteggio maggiore sia attribuito all'offerta economica complessivamente più conveniente; d'altro canto, attribuendo (come suggerito dal Bando Tipo) punteggi diversi a ciascuna voce di offerta, in virtù delle proprietà matematiche della formula utilizzata, si premia, in termini di punteggio, l'offerta di sconti "omogenei" tra le diverse voci di offerte – e non necessariamente, dunque, la massimizzazione del risparmio della stazione appaltante. Occorre pertanto ribadire che entrambe le opzioni sono utili, a seconda del contesto e delle esigenze della stazione appaltante, a cui deve dunque essere riconosciuta la possibilità di scelta.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Con riferimento al presente paragrafo, fermo restando quanto evidenziato in premessa in proposito alla "dematerializzazione" della procedura di gara, si evidenzia quanto segue. In tema di sedute pubbliche, si segnala l'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale (si veda ex multis TAR Lazio, Sentenza, n. 13307, del 10 dicembre 2020), secondo cui "il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello

stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato". Ne consegue il superamento della dialettica tra seduta pubblica e seduta riservata, volta tradizionalmente a garantire nelle procedure tradizionali i canoni della trasparenza e integrità della documentazione.

Alla luce di ciò sarebbe auspicabile, in generale, eliminare nella descrizione dello svolgimento della procedura, ogni riferimento al lavoro della commissione in sedute nonché tutto ciò che sia collegato allo svolgimento delle stesse (ad es. la partecipazione alla seduta), dal momento che la trasparenza della procedura e l'inviolabilità delle informazioni è garantita dal tracciamento di tutte le operazioni a Sistema. Conseguentemente, si suggerisce quanto segue:

- eliminare la specificazione, in quanto non necessaria, che il soggetto deputato alla verifica della documentazione amministrativa debba controllare, in seduta pubblica, la completezza della documentazione amministrativa e la conformità della medesima documentazione a quanto previsto nel disciplinare di gara; stessa cosa per ogni altra seduta "pubblica";
- piuttosto che di "partecipazione alla seduta pubblica", sarebbe preferibile parlare di accesso alle informazioni rese disponibili sulla piattaforma telematica;
- anche il concetto di partecipazione del legale rappresentante o di un utente come "semplice uditore" è legato ad una concezione superata della seduta pubblica, posto che l'accesso alla "seduta" si sostanzia nella possibilità di visione delle informazioni rese disponibili dal Sistema (ciò nel rispetto della segretezza e non accessibilità del contenuto delle offerte), ed è possibile solo per le risorse registrate al Sistema; sarebbe opportuno, inoltre, precisare che l'accesso alle informazioni rese disponibili sulla piattaforma telematica da parte di soggetti legittimati dei concorrenti sarà possibile solo per soggetti registrati e abilitati al Sistema o secondo le regole di accesso del Sistema;
- alla luce del fatto che i concorrenti partecipano alle sedute da remoto, si ritiene che la comunicazione in ordine alla data in cui le informazioni relative a ciascuna specifica fase della procedura (successiva alla prima di apertura delle offerte) saranno rese disponibili a Sistema, possa essere comunicata anche il giorno antecedente alla medesima, se non addirittura contestualmente alla messa a disposizione, data la possibilità di accedere in ogni momento alle informazioni rese disponibili (e non diversi giorni prima così come previsto nel Bando Tipo).

Con riferimento alla previsione facoltativa di ricorso alla cosiddetta inversione procedimentale, si evidenzia che a pag. 31 della nota illustrativa, con riferimento all'inversione delle buste è previsto che "si ritiene preferibile ricorrere all'inversione soltanto quando ciò sia effettivamente utile a velocizzare le operazioni di gara e, quindi, quando partecipino alla gara un numero minimo di concorrenti da indicare preventivamente nel bando". A tal proposito si segnala che, visto che è la stessa normativa vigente ad imporre la "velocizzazione" delle operazioni di gara, l'inversione delle fasi costituisce uno dei principali strumenti usati al fine di ridurre le tempistiche di aggiudicazione. Pertanto, il suggerimento di vincolarne l'utilizzo ai soli casi in cui partecipi alla gara un numero minimo di concorrenti prestabilito nel bando, potrebbe non risultare pienamente collimante con la volontà attuale del legislatore. Inoltre, con riferimento alle modalità operative relative all'inversione delle fasi sarebbe opportuno, in primo luogo, lasciare libertà di definizione alle stazioni appaltanti; in alternativa, ove l'Autorità intendesse comunque fornire indicazioni sul punto, sarebbe auspicabile che venissero indicate diverse modalità opzionali e che, in ogni caso, la verifica della documentazione amministrativa sia prevista esclusivamente sul concorrente primo in graduatoria, lasciando alle SA la decisione di prevedere eventuali controlli su ulteriori operatori economici; ciò tenuto conto dell'assenza di un'espressa previsione normativa che imponga anche la verifica sull'operatore secondo in graduatoria e sugli operatori sorteggiati, mentre, di contro, esiste la richiesta di velocizzazione delle tempistiche di aggiudicazione imposta dal D.L. Semplificazioni.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento al presente paragrafo, fermo il carattere assorbente di quanto sopra precisato in merito alle sedute pubbliche e riservate, sarebbe opportuno precisare che nella parte in cui si disciplinano le attività da svolgersi in seduta pubblica, la prima attività relativa alla verifica della presenza dei documenti presentati dai concorrenti interessati, sia eliminata e prevista tra quelle da svolgere in seduta riservata (non rientrando tra le attività il cui scrutinio deve essere reso visibile).

Inoltre, si segnala che, mentre nell'incipit del paragrafo si fa riferimento alla Commissione/Seggio/Ufficio/RUP quali soggetti preposti allo svolgimento delle sopraindicate attività, nel passaggio successivo relativo agli eventuali soccorsi istruttori e al

provvedimento ammessi - esclusi si fa riferimento unicamente al RUP. Si chiede di chiarire se effettivamente tali attività non siano attribuibili anche agli altri soggetti eventualmente incaricati dell'attività di verifica (quali la Commissione/Seggio/Ufficio).

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Con riferimento al presente paragrafo e alla seguente previsione: "Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18", si segnala che in tale previsione risulta assente la fase di apertura delle offerte economiche con la possibilità per i concorrenti di visionare gli importi offerti. Si ritiene, altresì, che come previsto negli altri Bandi Tipo, debba essere inserita la previsione secondo cui la valutazione dell'offerta economica potrà avvenire in successiva seduta (in modalità non visibile ai concorrenti). Si propone di sostituire tale previsione nonché la precedente "In seduta pubblica, tramite la Piattaforma, la commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, da atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti", con la seguente formulazione: "Successivamente, la Commissione procederà, dandone preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi, [nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto] alla apertura delle Offerte economiche, rendendo visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) i prezzi offerti.

La commissione, successivamente, procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18".

Sarebbe altresì opportuno rivedere la seguente previsione "All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.", visto che le attività ivi indicate usualmente vengono svolte in modalità non visibile ai concorrenti.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Con riferimento al presente paragrafo e, in particolare, alla previsione: "È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.", si propone, al fine di ridurre le tempistiche della procedura ed evitare aggravii operativi per le SA inutili, si propone di prevedere che la verifica di anomalia contemporanea possa essere svolta anche solo su alcune offerte e non tutte. Si propone, pertanto, la seguente modifica: "È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse o di alcune di esse.

Inoltre, si segnala che, a pag. 33 della nota illustrativa è previsto che "Lo Schema di Disciplinare - nel rispetto del termine di legge, al fine di non aggravare il procedimento intenzionalmente accelerato del Legislatore e senza introdurre la facoltà di audizione orale che pare intenzionalmente esclusa dal Codice - ha ritenuto di integrare la disciplina permettendo alla stazione appaltante di procedere alla richiesta di ulteriori precisazioni scritte, entro un termine strettissimo". Fermo restando che le due precisazioni sembrano incoerenti tra loro, laddove nel disciplinare è prevista l'audizione orale, invece esclusa dalla nota illustrativa, sarebbe auspicabile che l'Autorità esprimesse meglio il concetto per cui le stazioni appaltanti possono chiedere tutti i chiarimenti ritenuti necessari, salvo poi l'audizione orale conclusiva (come peraltro interpretato dalla giurisprudenza costante in vigore del vecchio e del nuovo Codice). In termini più generali, poi, si ritiene che l'espressione "termine massimo" contenga un margine di ambiguità che sia preferibile superare, ad esempio parlando espressamente di "termine perentorio".

Infine, a pag. 33 della nota illustrativa è previsto che "Sotto aspetto analogo, il Disciplinare ha invece intenzionalmente omissa la riproduzione della previgente previsione codicistica circa la facoltà della stazione appaltante di prevedere l'inserimento dei giustificativi nella busta dell'offerta economica". Visti i tempi stringenti imposti dal D.L. Semplificazioni sarebbe auspicabile che l'Autorità consentisse espressamente nel disciplinare tipo, contrariamente all'attuale formulazione, la previsione dell'inserimento, seppur in via meramente facoltativa per l'operatore economico, dei giustificativi già al momento di presentazione dell'offerta, nella busta economica.

23. [Facoltativo in caso di ricorso alla facoltà c.d. di inversione procedimentale] VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento al presente paragrafo, fermo il carattere assorbente di quanto sopra precisato in premessa in merito alle sedute pubbliche e riservate, anche qui, come sopra rilevato, l'attività relativa alla verifica della presenza e conformità dei documenti presentati dai concorrenti interessati, dovrebbe essere prevista tra quelle da svolgere in modalità non visibile ai

concorrenti (non rientrando tra le attività il cui scrutinio deve essere reso visibile). Sarebbe auspicabile anche eliminare, sia qui che nel par. 21, la precisazione circa la redazione del verbale in quanto la sua esplicitazione non sembra necessaria, sia perché rientra nella normale attività della commissione/seggio/ufficio, verbalizzare le sedute, sia in un'ottica evolutiva con riferimento a quanto esposto in tema di superamento della gara "tradizionalmente" intesa. In ogni caso, laddove l'Autorità ritenesse comunque necessaria tale esplicitazione si suggerisce di eliminare o rendere eventuale il riferimento al "mediante Piattaforma", rilevato che non tutte le SA, allo stato, potrebbero avere un sistema compatibile con tale modalità.

Con riguardo al ricorso all'inversione procedimentale, fermo restando che tutto deve essere effettuato in maniera imparziale e trasparente, così come già evidenziato nel commento al par. 21, si ritiene opportuno lasciare alla libera determinazione della stazione appaltante la scelta su quali concorrenti, oltre all'aggiudicatario, effettuare la verifica di idoneità. In particolare, sembra in contrasto con le esigenze di semplificazione e snellimento proprie dell'inversione procedimentale la previsione secondo cui le amministrazioni siano obbligate a sottoporre a verifica, oltre all'aggiudicatario e al secondo in graduatoria.

Ciò premesso, qualora si lasci (come sopra indicato) alla stazione appaltante la facoltà di scelta se e su quali concorrenti, oltre all'aggiudicatario, effettuare eventualmente la verifica di idoneità, e nel caso la stazione appaltante opti per la verifica sul solo aggiudicatario, si ritiene possibile omettere l'adozione del citato provvedimento. In ragione del fatto che detto provvedimento potrebbe contenere informazioni relative al solo aggiudicatario. D'altronde, il provvedimento ammessi esclusi, che, di norma, è destinato alla pluralità dei partecipanti, trova la propria ragione di essere, a conclusione della prima fase di verifica, nel consentire o meno la prosecuzione della gara e, quindi, nell'ammissione (o esclusione) dalla verifica delle offerte tecniche ed economiche; mentre, qualora venisse previsto anche nell'ultima fase di verifica della documentazione amministrativa (conclusiva della procedura di gara), che coinvolge unicamente il potenziale aggiudicatario (ed eventualmente se previsto quale obbligatorio il secondo graduatorio e/o il sorteggiato), sarebbe destinato ad un numero esiguo di OE rispetto ai quali la verifica residua è piuttosto una verifica di idoneità e non di ammissione alle fasi successive della procedura, come inizialmente previsto dall'art. 29 del Codice. Qualora, infatti, il concorrente "verificato" dovesse risultare idoneo sarebbe destinatario direttamente dell'aggiudicazione definitiva non efficace, ovviamente dopo gli, eventuali, controlli del costo della manodopera, prima della comprova dei requisiti e dei controlli ex art. 80 del Codice; ovvero, nel caso in cui non fosse idoneo, sarebbe destinatario di un provvedimento individuale di esclusione, sino ad oggi, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del Codice.

A tal proposito, qualora effettivamente la redazione del provvedimento ammessi esclusi sia ritenuta attività da prevedere anche nelle gare con inversione, si chiede di chiarire se tale provvedimento debba essere adottato con le modalità di cui all'art. 29, comma 1, del Codice, come sembrerebbe essere previsto nel paragrafo in epigrafe ovvero con le modalità di cui all'art. 76, comma 5, come, invece, indicato nel paragrafo 2.3. "Comunicazioni".

Tale precisazione rileva, in particolar modo, nel caso di operatori economici che vengano esclusi dalla procedura di gara.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Con riferimento al presente paragrafo e, in particolare, alla verifica dei costi della manodopera, andrebbe precisato che quest'ultima è eventuale, in quanto deve essere svolta solo nel caso in cui sia prevista in documentazione di gara l'indicazione dei costi della manodopera (indicazione, ad esempio, esclusa nel caso di servizi intellettuali).

27. ACCESSO AGLI ATTI

Per quanto riguarda l'accesso agli atti, si richiede che sia lasciata alla libera determinazione della stazione appaltante la scelta dell'indicazione del mezzo idoneo attraverso il quale l'operatore possa inoltrare l'apposita istanza ed eliminare di conseguenza la previsione attualmente presente nel Bando Tipo, della necessità che la stessa venga trasmessa a mezzo piattaforma. Difatti, l'attuale previsione non tiene conto delle diverse organizzazioni interne alle singole stazioni appaltanti eventualmente strutturate con appositi uffici deputati alla gestione di tale segmento della procedura.

29. Anonimo³

³ Il partecipante alla consultazione non ha dato il proprio consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni formulate.

Dalla lettura del Bando tipo: "Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" ci sembra utile formulare le seguenti osservazioni:

Punto 1.1 ... "La Piattaforma consente l'acquisizione del codice identificativo della gara, nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)"...

Cosa si intende per acquisizione del cig tramite la piattaforma? deve essere predisposto un collegamento informatico tra la piattaforma anac e quella da noi utilizzata (nel nostro caso sintel)?

Punto 1.1 "Gli atti, i documenti, i dati, nonché le comunicazioni inseriti e presenti sulla Piattaforma sono acquisiti o redatti in un formato idoneo alla conservazione secondo le modalità stabilite dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 82/05. Gli stessi sono raccolti in un fascicolo informatico, gestito dalla Piattaforma e disponibile alla stazione appaltante, che provvede alla sua conservazione".

LA CONSERVAZIONE DEGLI ATTI DEVE ESSERE EFFETTUATA DIRETTAMENTE TRAMITE PIATTAFORMA?

Punto 1.1 "La Piattaforma consente la gestione delle sedute della commissione di gara in modalità telematica al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone comunicazione con le modalità di cui al punto 2.3".....

Cosa si intende per sedute in modalità telematica? in caso di fermo del sistema inferiore ad una giornata non si ritiene necessario concedere uno spostamento dei termini in quanto questo comporterebbe un aumento dei costi di pubblicità legale

Punto 1.3 "I soli formati di firma digitale accettati sono CADES e PADPER ESEMPIO".....

SI SEGNALA L'ERRORE DI DIGITAZIONE

Punto 1.3 "L'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente inserito per la registrazione deve essere lo stesso indicato nella domanda di partecipazione. In caso di discordanza tra l'indirizzo indicato in sede di registrazione e quello indicato nella domanda di partecipazione, la Piattaforma non consente di inserire l'offerta. È onere di ciascun concorrente controllare e aggiornare l'indirizzo di posta elettronica".....

Si chiede come la piattaforma possa rifiutare una domanda di partecipazione operando il controllo sull' indirizzo di posta elettronica certificata essendo la documentazione di gara in pdf e caricata su una cartella compressa.

All'articolo 12: si suggerisce di prevedere già da bando tipo la modalità del pagopa

Punto 13.1 "Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione" possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese, francese, spagnolo [specificare eventuali altre lingue conosciute dalla stazione appaltante]".....

Questo obbligo potrebbe comportare costi di traduzione per la stazione appaltante

Punto 13.2 "A tal fine le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al Consorzio, devono sottoscrivere, un'apposita dichiarazione con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura".....

Si chiede di chiarire se tale dichiarazione riguarda solo il caricamento della offerta in piattaforma e la gestione telematica della gara oppure l'autorizzazione alla firma congiunta dell'offerta in caso di costituendo raggruppamento temporaneo

Punto 15.1 "La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 per foglio digitale dovrà avvenire tramite il modello F23 dell'Agenzia delle Entrate con specifica indicazione"...

si segnala che il modello 23 non esiste piu' e che si usa il modello f24 con codice 1552

Punto 15.2 "In caso di partecipazione a più lotti il concorrente, in forma singola o associata, deve presentare tanti DGUE quanti sono i lotti per i quali partecipa. La Piattaforma permette il riuso delle informazioni fornite per la compilazione di ciascun DGUE".....

Cosa si intende per riutilizzo del dgue dato che attualmente in italia non è possibile utilizzare il formato xml?

Punto 16. "Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al punto 26, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale".....

perche' viene posizionato nei documenti dell'offerta tecnica e non economica?

Punto 19."Si stima che la durata dei lavori della Commissione sarà pari a ... [indicare il numero previsto di giorni] giorni e che, oltre alle sedute pubbliche previste nel presente disciplinare, le sedute riservate saranno pari a ... [indicare il numero previsto di sedute riservate]"...

Non è possibile stimare correttamente la durata delle operazioni di gara dato che non si conosce a priori il numero di offerte presentate

Punto 22 "In seduta pubblica, tramite la Piattaforma, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti"....

Cosa si intende per gestione della seduta pubblica tramite piattaforma?

Noi normalmente usiamo la piattaforma sintel per la gestione delle offerte e una piattaforma di videoconferenza per la condivisione creando una seduta pubblica virtuale.

30. Anonimo⁴

Pg 47 paragrafo 30: "I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE."

Per quanto attiene la descrizione delle finalità del trattamento si suggerisce la seguente formulazione che prevede un trattamento di dati personali non strettamente connesso alla verifica dei requisiti ma a finalità più estese, legate alla gestione della gara e all'esecuzione del contratto nonché al perseguimento di fini storici: "I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione nell'ambito di tutte le fasi che precedono la stipula del contratto in base alla normativa vigente nonché per l'eventuale stipula ed esecuzione del contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati saranno trattati:

- per l'espletamento della procedura di gara;
- per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico – economiche di tali soggetti;
- ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di specifici obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per finalità di interesse storico o fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE."

Pg 47 paragrafo 30: "Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica."

Per quanto attiene la descrizione della base giuridica del trattamento si suggerisce la seguente formulazione, poiché le basi giuridiche dei trattamenti in esame possono essere di differente natura: "La base giuridica per il trattamento sopra richiamato è da rinvenirsi:

- nell'art. 6, paragrafo 1, lettera b) (trattamenti necessari in esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso) del Regolamento (UE) 2016/679;
- nell' art. 6, paragrafo 1, lettere e) (trattamenti per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico) del Regolamento (UE) 2016/679;
- nell'art. 6, paragrafo 1, lettera c) (trattamenti necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento) e, in particolare, alle fonti normative in base alle quali il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica."

⁴ Il partecipante alla consultazione non ha dato il proprio consenso alla pubblicazione integrale e non anonima sul sito dell'Anac delle osservazioni formulate.

Pg 48 paragrafo 30: "Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli articoli 89 del Regolamento UE."

Tenuto conto che ai sensi del comma 4 del Dlgs 50/2016, ultimo periodo, "La documentazione è conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza" si chiedono chiarimenti in ordine al termine decennale previsto nell'informativa.

Inoltre, il tempo di conservazione andrebbe indicato rispetto a tutte le finalità richiamate e perseguite e potrebbe dipendere da scelte differenti compiute dall'Amministrazione, pertanto si propone la seguente formulazione:

"Il periodo di conservazione dei dati è di anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati per periodi più lunghi, anche in forma aggregata:

- in ragione di obblighi legali o azioni legali non determinabili a priori;
- nell'ambito di ulteriori finalità che potrebbero essere specificate nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali presente sul sito dell'amministrazione]"

Pg 48 paragrafo 30: "Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte."

In questa parte si accenna al consenso come base giuridica del trattamento, contrariamente a quanto sostenuto nella prima parte in cui si ritiene che "il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica". La base giuridica di questo trattamento non può essere il consenso pertanto si propone la completa eliminazione della parte richiamata tra virgolette.